

PROVE
DELLA
PARTE PRIMA
DELLA
DEDUZIONE
CRONOLOGICA E ANALITICA
E
SUPPLICA DI RICORSO
DEL DOTTOR
GIUSEPPE DE SEABRA DA SILVA
MINISTRO DEL TRIBUNALE SUPREMO DI GIUSTIZIA,
E PROCCURATORE DELLA CORONA
DI
S. MAESTÀ FEDELISSIMA.
Tradotte dall' Originale Portoghese.



IN LISBONA
MDCCLXVIII
PER MICHELE MANESCAL DA COSTA
Stampatore del S. Offizio.
D'ORDINE DI SUA MAESTÀ.





INDICE
DELLE PROVE
CHE APPARTENGONO
ALLA
P A R T E P R I M A
DELLA
DEDUZIONE
CRONOLOGICA E ANALITICA.

PROVA Num. I. Citata al §. 36.

DECRETO *della Camera della Città del Porto sopra il non dovere essere Studj nel Collegio della Compagnia di Gesù di detta Città.* Pag. I.

PROVA Num. II. Citata al §. 74.

PARERE *dato dal Dottor Giovanni Alfonso de Beja sopra la Bolla di Sussidio del S. Pontef. Pio IV impetrata da Lorenzo Pires de Tavora Ambasciatore del Re D. Sebastiano. Estratto dalle Memorias de El Rey D. Sebastião scritte dall' Abate Diego Barbosa part. I. lib. II. cap. IX. n. 68.* pag. 3.

PROVA Num. III. Citata al §. 87.

LETTERA *del grande, e Venerabile Vescovo GIROLAMO OSORIO, estratta dal Tom. III lib. II. cap. I. num. 2. das Memorias do Senhor Rey D. Sebastião scritte dall' Abate Diego Barbosa Machado.* pag 15.

PROVA Num. IV. Citata al §. 87.

MANIFESTO *delle lagnanze della Regina D. Caterina, e motivi per volere abbandonare questo Regno esposti in una anorosa LETTERA, che le fu scritta, perchè non partisse. Estratto dal cap. XIV del lib. II dell' Opera intitolata Portugal culto Prov. della Part. I.* * ii dadoso,

INDICE DELLE PROVE

دادوfo, e laftimado compofta fopra gravi autorità, e monu-
menti coetanei citati nel Prologo, e pubblicata dal P. Gru-
feppe Percira Bayão in Lisbona nel 1737. pag. 18.

PROVA Num. V. Citata al §. 96.

ALVARA' del Re D. Sebaftiano con cui fi ordina, che il Colle-
gio delle Arti fia provvifto di panc, e di mantenimenti, ed altre
cofe neceffarie. Eftretto dal libro intitolato: Statuti, Privi-
legj, e libertà del Collegio delle Arti consegnato a' Padri
della Compagnia dal Re D. Giovanni III. eifiente a fol. 77.
di detto Libro, che fi conserva nell' Archivio della Torre do
Tombo nell' Armario Gefuitico, ove fu pofto colla folemnità,
che fi legge nell' Atto pofto in detto Armario. pag. 27.

ALVARA' per cui il Rettore del Collegio delle Arti, e la Per-
fona incaricata di dare il vitto a detto Collegio può far com-
prare, e condurre a Coimbra da tutti i Luoghi del Regno
tutto il grano, mantenimenti, ed altre cofe di cui abbifo-
gnaffe per il vitto, ed occorrenze de' Padri e de' Porzionifti
di detto Collegio, non oftanti le Provvifioni, Proibizioni, e
Statuti delle Camere in contrario; e che incorrano ne' la pe-
na di venti Crociati; e che quefto debba valere come Diploma,
e che non fi regiftri in Cancelleria. pag. 38.

PROVA Num. VI. Citata al §. 97.

PROVVISIONE del Re D. Sebaftiano, con cui ordina, che i
Gefuiti del Collegio delle Arti poffano condurre per gli Oli-
veti della Città di Coimbra 300 Agnelli, e fei Capre fenza pa-
gare il pafcolo; e quefto non oftante qualunque proibizione, o
Provvifione in contrario. Eftretta dal Libro degli Statuti,
Provvifioni, Privilegj, e Libertà, a fol. 54. pag. 32.

PROVA Num. VII. Citata al §. 98.

ALVARA' col quale il Re D. Sebaftiano ordina, che i Religiofi
della Compagnia di Gefu, che fono efaminati, fi amet-
tano a' Gradi nella Univerfità gratis, e fenza obbligo di
giuramento; e qualora non fi voleffero ammettere, debbano
confiderarfi per graduati. Eftretto dal detto Libro degli Sta-
tuti fol. 56. e feg. pag. 33.

P R O -

DELLA PARTE PRIMA.

PROVA Num. VIII. Citata al §. 99.

ALVARA' col quale il Re D. Sebastiano ordina, che tutti i Regolari della Compagnia, che fossero graduati fuori della Università di Coimbra in qualunque altra Università, in virtù de' loro Privilegj siano considerati, e tenuti come se fossero graduati in Coimbra. Estratto dal Libro suddetto degli Statuti a fol. 57. pag. 34.

PROVA Num. IX. Citata al §. 100.

ALVARA' col quale il Re D. Sebastiano ordina, che nessuno Studente vada a studiare Canonici, e Leggi nelle scuole della Università di Coimbra senza esibire l'attestato del Principale del Collegio delle Arti. Estratto dal detto Libro degli Statuti; a fol. 60. pag. 36.

PROVA Num. X. Citata al §. 101.

DIPLOMA del Re D. Sebastiano, per cui il Collegio delle Arti, ed il Collegio de' Gesuiti vengono uniti, ed incorporati alla Università, godendo di tutti i di lei Privilegj. Estratto da detto Libro degli Statuti, a fol. 61. pag. 37.

PROVA Num. XI. Citata al §. 102.

ALVARA' del Re D. Sebastiano, con cui ordina al Conservatore della Università, che debba giudicare ne' dispareri degli Studenti del Collegio delle Arti. Estratto dal detto Libro degli Statuti, a fol. 60. pag. 38.

PROVA Num. XII. Citata al §. 103.

PROVVISIONE del Re D. Sebastiano, per cui ordina, che i pagamenti delle mesate, che dovranno farsi al Conservatore, e Bargello della Università, debbano farsi loro con attestato del Rettore del Collegio delle Arti &c. Estratta dal detto Libro degli Statuti, a fol. 62. pag. 40.

PROVA Num. XIII. Citata al §. 104.

PROVVISIONE del Re D. Sebastiano, con cui si ordina, che coloro, che saranno espulsi, o che usciranno dalla Compagnia,

INDICE DELLE PROVE

gnia , non possono essere scelti per Esaminatori de' Baacellieri , o Licenziati , che dovranno esaminarsi nel Collegio delle Arti ; e che niuno di loro abbia da argomentare , nè sedere ne' luoghi de' Maestri in tutti gli Atti pubblici. Estratta dal detto Libro degli Statuti , a fol. 63. pag. 41.

PROVA Num. XIV. Citata al §. 105.

ALVARA' sopra le Determinazioni colle quali si confermano infiniti straordinarij Privilegj a' Padri della Compagnia di Gesù. Estratto dal detto Libro degli Statuti , a fol. 70. pag. 42.

PROVA Num. XV. Citata al §. 108.

ALVARA' del Re D. Sebastiano , col quale ordina , che da nessuno si possa tener Convitto fuori che nel Collegio. Estratto dal Libro degli Statuti , a fol. 76. pag. 44.

PROVA Num. XVI. Citata al §. 109.

ALVARA' del Re D. Sebastiano , col quale ordina , che il Conservatore della Università castighi chiunque , ancorchè sia Studente delle scuole maggiori , che verrà alle scuole minori a farvi qualche sgarbo ; o lo facesse altrove a' Maestri , e loro Studenti. Estratto dal detto Libro degli Statuti , a fol. 77. pag. 45.

PROVA Num. XVII. Citata al §. 150.

LETTERA scritta dal P. Lorenzo Magio Gesuita Provinciale di Austria al suo Generale S. Francesco de Borgia in Marzo 1571. Estratta dalla Storia Generale della Compagnia di Francesco Sacchino Gesuita. Par. III. lib. 7. pag. 46.

PROVA Num. XVIII. Citata al §. 173.

RELAZIONE de' morti , e degli schiavi rimasti nella Battaglia di Alcacer ; estratta dalle Memorie del Re D. Sebastiano scritte dall' Abate Diego Barbosa Machada in 4. Lib. II. Cap. XVII. , e Cap. XVIII. pag. 47.

PROVA Num. XIX. Citata al §. 190.

DECRETO per la carcerazione di Pietro de Alencouva Carneiro

eccu-

DELLA PARTE PRIMA.

accuse prodotte contro di lui; e sue risposte. Il tutto estratto dalla Historia Sebastica scritta da Fr. Manuele dos Santos. Lib. II. Cap. XXXVIII. pag. 50.

PROVA Num. XX. Citata al §. 219.

DECRETO per arrestare Luigi da Silva : Accuse fatte contra di lui , e sue risposte. Estratte dalla medesima Historia Sebastica Lib. II. Cap. XXXVIII. pag. 58.

PROVA Num. XXI. Citata al §. 233.

ATTO DELLE CORTI DI LISBONA adunate nell' Anno 1579 dal Re D. Enrico , co' Giuramenti , che vi si diedero. Estratto dal Lib. I. del Governo di detto Sovrano , che si conserva nel Senato di Camera. pag. 62.

PROVA Num. XXII. Citata al §. 247.

LETTERA , O SIA RICORSO presentato al S. Pont. Sisto V. nel 1589 da' Regolari della Compagnia di Gesù del Regno di Portogallo Sacerdoti Teologi non Professi del quarto Voto ; in cui espongono le violenze , che si facevano da' Professi ; e supplicano affinchè si provvegga con Apostolica Autorità per riparare a tanti scandali , e calamità. Monumento estratto da un Volume Ms. ritrovato nell' Archivio segreto della Casa Professa di S. Rocco ; che fu depositato nell' Archivio della Torre do Tombo , ove si conserva nell' Armario Gesuitico , a pag. 1. e seg. pag. 74.

PROVA Num. XXIII. Citata al §. 261.

COPIE delle Sentenze date dall' Arcivescovo di Lisbona nel 1612 ; e dal Tribunale delle Suppliche nel 1613 , e 1614 sulla Inibizione fatta dal Preposto della Casa Professa de' Gesuiti di S. Rocco per impedire , che non si proseguisse la fabbrica , che il Conte da Vidigueira faceva nel giardino di sua Casa ; Estratte da' grossi volumi contenenti gli scritti su questa lite , che si conservano nell' Armario Gesuitico del Regio Archivio della Torre do Tombo. pag. 78.

PRO-

INDICE DELLE PROVE

PROVA Num. XXIV. Citata al §. 262.

COPIA della Inibitoria spedita dal Tribunale della Rota Romana, in cui avoca a se tutto quanto spetta alla Causa tra il Preposito della Casa Professa di S. Rocco, ed il Conte da Vidigueira: Estratta dagli Atti di questa Causa, che si conservano nell'Armario Gesuitico della Torre do Tombo. pag. 81.

PROVA Num. XXV. Citata al §. 263.

ATTESTATI delle Citazioni fatte ad istanza del Preposito della Casa Professa di S. Rocco all' Arcivescovo di Lisbona: Al Collettore Apostolico: a' Magistrati del Tribunale da Supplicação, ed al Conte da Vidigueira: Estratte dalle Scritture di questa Causa, che si conservano nell' Archivio della Torre do Tombo Armario Gesuitico: In questa medesima Prova si aggiunge la querela data da Giorgio Pereira servitore de' Gesuiti contro i familiari del Conte da Vidigueira, e gli Articoli di sospetto prodotti da' Gesuiti contro il medesimo Conte. pag. 86.

PROVA Num. XXVI. Citata al §. 269.

VARJ SCRITTI del Padre Soares sul' Interdetto, che il Collettore Ottavio Accoramboni mise in Lisbona in occasione della Risoluzione presa dal Consiglio Supremo di Palazzo nell' anno 1617. pag. 94.

PROVA Num. XXVII. Citata al §. 302.

LETTERA del Capitolo di Evora a D. Giorgio de Ataide Vescovo di Vizeu in tempo, che risiedeva in Madrid come Membro del Consiglio di Portogalla dopo aver dimesso il Vescovato. Copiata dell' Originale. pag. 95.

PROVA Num. XXVIII. Citata al §. 304.

COPIA DE' BREVI, o siano SENTENZE inventate da' Gesuiti contro il Re D. Filippo III per fargli lasciare il Regno, e consegnarlo al Re D. Sebastiano dopo essere questi morto. Estratte dal Libro intitolato: Giardino Ameno, Monarchia Lusitana, Imperio di Cristo: Profezie, Rivellazione,

DELLA PARTE PRIMA.

lazioni, Vaticinj, Prognostici, e Rivelazioni di molti Santi, e Sante, Religiosi, e Servi di Dio, Eroi Illustri, ed Astrologi eminentissimi, che illuminati dal Divino Spirito hanno scritto sulla durata del Regno di Portogallo a *Deo dato*, coll' avanzamento a Dignità Imperiale sotto il Ministero della Spagna, e Monarchia Univerale, ultima del Mondo. Messe insieme, ed illustrate dal Licenziato Pedreanes de Alvelos nativo della Villa di Abiul, Lettore di Filosofia nell' Università di Coimbra nell' ordine intellettivo. Anno 1635. Dedicate al Monarca Lusitano. Si fecero copiare dal suo Originale nella Villa di Vicoça posta sul fiume Barcarena a' 20 Marzo 1636. A fol. 8. ver. di detto Libro, che si conserva nell' Archivio della Torre do Tombo nell' Armario Gesuitico. pag. 98.

PROVA Num. XXIX. Citata al §. 306.

MEMORIA di quanto avvenne rispetto a' Brevi di Papa URBANO VIII sul Reale dell' Acqua. Estratta dall' Originale scritto di pugno del P. Nuno da Cunha a fol. 613. del Volume intitolato: Confilia varia P. Soares, che si conserva nella Torre do Tombo nell' Armario Gesuitico. pag. 102.

PROVA Num. XXX. Citata al §. 309.

DECLARATORIA del Collettore Apostolico Alessandro Castacani contro quelli, che denunziano le Cappelle, minutata dal Gesuita Nuno da Cunha: coll' Attestato di altri suoi Scritti Originali contenuti in un Volume Ms. intitolato. Immunitas Ecclesiastica, che si conserva nella Torre do Tombo. pag. 106.

PROVA Num. XXXI. Citata al §. 312.

LETTERA del Gesuita Nuno da Cunha scritta a Fr. Fernando da Cruz sopra l' Editto del Collettore, copiata dall' Originale, che si conserva nell' Armario Gesuitico nella Torre do Tombo a fol. 637 del Volume intitolato: Confilia varia P. Soares. pag. 109.

INDICE DELLE PROVE

PROVA Num. XXXII. Citata al §. 313.

RISPOSTA di Fr. Fernando da Cruz *alla Lettera del Gesuita Nuno da Cunha (riportata nella Prova Numero XXX) Estratta dall' Originale, che si conserva nell' Armario Gesuitico della Torre do Tombo a fol. 218 del Volume intitolato: Immunitas Ecclesiastica, che è il Primo Cartapacio della Collezione di detto Nuno da Cunha.* pag. 113.

PROVA Num. XXXIII. Citata al §. 315.

ATTESTATO de varj Scritti contenuti nel VOLUME in fol. Ms. col seguente Titolo: QUESTO secondo CARTAPACIO della Immunità Ecclesiastica contiene i Voti de' Dottori di Coimbra sulla Legge di Venezia: che è il secondo della COLLEZIONE del Gesuita Nuno da Cunha. pag. 115.

PROVA Num. XXXIV. Citata al §. 317.

LETTERA del Re D. Filippo IV scritta a Tommaso Pinheiro da Veiga Procuratore della Corona. Estratta dal Regio Archivio della Torre do Tombo. pag. 122.

PROVA Num. XXXV. Citata al §. 318.

LETTERA del Re D. Filippo IV scritta al Vescovo di Nicastro Alessandro Castracani Collettore in questo Regno: Estratta dal Libro intitolato: Pareces, e Cartas de El-Rey sobre as duvidas com os Colleitores, e Legacia de Portugal, fol. 153. pag. 123.

PROVA Num. XXXVI. Citata al §. 325.

COPIA della Minuta Originale del BREVE del S. P. URBANO VIII fatta dal Gesuita Nuno da Cunha, la quale si conserva scritta di suo proprio carattere nell' Archivio della Torre do Tombo a fol. 176 del Libro intitolato: Immunitas Ecclesiastica, che è il Volume Primo della Raccolta di detto P. Nuno da Cunha. pag. 124.

DELLA PARTE PRIMA.

PROVA Num. XXXVII. Citata al §. 325.

BREVE del S. P. URBANO VIII disteso sulla Minuta fatta
ne dal P. Nuno da Cunha Gesuita riportata nella Prova
antecedente Num. XXXVI spedito ad ogg. ito di fomentare
i turbidi, che si stavano suscitando in questa Corte, e nel
Regno dal Collettore Alessandro Castracani istigato, e mosso
da' Gesuiti. Estratto dal Volume Ms. intitolato: Immuni-
tas Ecclesiastica, a fol. 162. pag. 126.

PROVA Num. XXXVIII. Citata al §. 326.

EDITTO dei Collettore Alessandro Castracani affisso, e pub-
blicato in Lisbona a 25 Giugno 1639. Estratto dal Volume
intitolato: Immunitas Ecclesiastica, che è il Tomo Primo
della Collezione del P. Nuno da Cunha, a fol. 257. pag. 131.

PROVA Num. XXXIX. Citata al §. 327.

RISOLUZIONI, e DECRETI REGI sopra il modo da
tenerli nell' occupare le Temporalità, e snaturalizare i
Vescovi, ed altri Superiori Ecclesiastici. Estratti dal Libro
del Registro de' Voti, Consulte, Lettere, e Risoluzioni Re-
gie sulle controversie nate co' Collettori, e Legazie di Por-
togallo, a fol. 6. pag. 135.

PROVA Num. XL. Citata al §. 352.

DECRETO REGIO spedito dal Re D. Filippo IV a' Go-
vernatori di questo Regno sul proposito della Espulsione del
Collettore Apostolico. Estratta dal suddetto Volume intitol.
Immunitas Ecclesiastica, a fol. 264. pag. 139.

PROVA Num. XLI. Citata al §. 340.

LETTERA del Gesuita Nuno da Cunha scritta al Re D. Gio-
vanni IV, in cui gli da conto di quanto si era trattato col
Segretario Francesco di Lucena sul modo, con cui dovevano
essere assoluti dall' Interdetto i Giudici della Corona. Estrat-
ta dall' Originale, che va inserito nella Collezione intitolata:
Immunitas Ecclesiastica, a fol. 281 del Tomo I., che
si conserva nell' Armario Gesuitico dell' Archivio Regio nella
Torre do Tombo. pag. 141.

PRO-

INDICE DELLE PROVE

PROVA Num. XLII. Citata al §. 341.

LETTERA *scritta dal Gesuita Nuno da Cunha a se medesimo in nome del Vice-Collettore Girolamo Battaglini. Estratta dal suo Originale esistente a fol. 241 del Primo Tomo della sua Collezione, che si conserva nella Torre do Tombo nell' Armario Gesuitico.* pag. 143.

PROVA Num. XLIII. Citata al §. 343.

LETTERA *scritta da' Governatori di questo Regno all' Uditore Generale della Legazia perchè levasse l' Interdetto. Estratta dall' Originale, che esiste a fol. 275 della Raccolta del P. Nuno da Cunha, intitolata: Immunitas Ecclesiastica, che si conserva nell' Armario Gesuitico della Torre do Tombo.* pag. 151.

PROVA Num. XLIV. Citata al §. 344.

EDITTO *del Dottor Girolamo Battaglini Uditore Generale della Legazia, e Vice-Collettore, in cui ordina, che sia levato l' Interdetto. Estratto dall' Originale a fol. 241 del Tom. I. della detta Raccolta sull' Immunità Ecclesiastica.* pag. 152.

PROVA Num. XLV. Citata al §. 351.

ATTESTATO *de' varj Scritti contenuti nel Libro Ms. intitolato: GIARDINO AMENO Monarchia Lusitana &c. che si conserva nell' Archivio della Torre do Tombo.* pag. 153.

PROVA Num. XLVI. Citata al §. 356.

SENTENZA *proferita da' Ministri del Tribunale del S. Offizio della Inquisizione di Coimbra contro l' Impostore Antonio Vicira Gesuita.* pag. 157.

PROVA Num. XLVII. Citata al §. 378.

LETTERA *scritta dal Re D. Giovanni IV al Provinciale della Compagnia Antonio Mascarenhas in discolta del P. Antonio Vicira.* pag. 199.

DELLA PARTE PRIMA.

PROVA Num. XLVIII. Citata al §. 432.

ATTESTATO autentico della Vita, ed Istoria del Re D. Alfonso VI scritta in lingua Castigliana, in risposta, e confutazione del sagrilego abominevol Libro intitolato: Catalogo di Portogallo.
pag. 200.

PROVA Num. XLIX. Citata al §. 433.

ATTESTATO autentico dell' AVVISO mandato da Manuele de Sousa de Sá e Silva al Gesuita Nuno da Cunha in nome della Regina D. Maria Francesca di Savoia.
pag. 200.

PROVA Num. L. Citata al §. 544.

ATTESTATO autentico di alcuni Scritti, che si ritrovano in un Volume esistente nell' Armario Gesuitico della Torre do Tombo.
pag. 201.

PROVA Num. LI. Citata al §. 579.

SCRITTO presentato dal Gesuita Nuno da Cunha alla Assemblea dello Stato della Nobiltà nelle Corti, sopra il Punto di spogliare del Titolo di Re il Re D. Alfonso VI già deposto dal Trono. Cavato dal Volume Ms. autenticato nella Prova antecedente dal fol. 7. a 10.
pag. 202.

PROVA Num. LII. Citata al §. 642.

SENTENZA pronunziata dal Parlamento di Parigi a' 6 di Agosto del 1761 contro un gran numero di Scrittori Gesuiti della Setta de' Monarcomachi, con individuare i loro Nomi, e Scritti.
pag. 214.

PROVA Num. LIII. Citata al §. 672.

ARTICOLI di varie Corti colle risposte del Re D. Alfonso V; da' quali si vede con quanta dignità, e grandezza propria della Sovranità sosteneva egli l' Autorità Regia, non ostante, che non fosse uno di que' Monarchi che ne furono i più gelosi.
pag. 224.

PRO-

INDICE DELLE PROVE

PROVA Num. LIV. Citata al §. 682.

BOLLA del S. Pontefice Bonifazio IX, con cui fu rinvalidato il Matrimonio del Re D. Giovanni, e legittimati i suoi Figli, non ostante la Professione Religiosa. Estratta dall' Archivio della Torre do Tombo da Giuseppe Soares da Silva, che la fece stampare nelle Memorias del Rey D. João I. Tom. IV. Docum. X. pag. 228.

PROVA Num. LV. Citata al §. 682.

TESTAMENTO del Re D. Giovanni I. estratto dell' Archivio Regio della Torre do Tombo Armar. XVI de' Testamenti de' Re. Stampato nelle Provas da Historia Genealogica da Casa Real. Tom. I. Lib. III. Num. IV. pag. 234.

PROVA Num. LVI. Citata al §. 699.

DIPLOMA del Re Don Alfonso V sopra la Successione del Regno. Estratto in forma autentica dal Regio Archivio della Torre do Tombo. pag. 245.

PROVA Num. LVII. Citata al §. 702.

PROGETTO, che dalla Gente di Nazione Ebraica fu presentato al Gesuita Manuele Fernandes; ed i Congressi, e convenzioni fatte da esso con tal Gente: E per maggiore intelligenza si aggiungono varj altri Monumenti di quanto seguì su questo proposito tra' Gesuiti protettori de' Cristiani nuovi, e la Inquisizione in tempo della Reggenza del Re D. Pietro II. pag. 248.

PROVA Num. LVIII. Citata al §. 851.

PUNTI principali ne' quali consistono gli Abusi de' Religiosi della Compagnia di Gesù nell' usurpare i Dominj dell' America Portoghese, e Spagnola. pag. 284.

PROVE Num. LIX. e LX. Citate al §. 857. e 885.

DECRETI fatti al primo di Dicembre 1753, ed a' 21 Maggio 1757 nella Città di Belèm del Gran Pará nella Adunanza delle Missioni, essendovi stati convocati i Deputati dal Governamento.

DELLA PARTE PRIMA.

vernatore Francesco Saverio di Mendonça Furtado: a' quali
DECRETI *si aggiunge l' Atto, con cui il Rettore del Col-*
legio de' Gesuiti di detta Città si dichiarò per sospetto in
quella Adunanza. pag. 292.

PROVA Num. LXI. Citata al §. 860.

BREVE RELAZIONE *della Repubblica, che i Gesuiti del-*
le Provincie di Portogallo, e di Spagna hanno stabilita ne'
Dominj Oltramarini delle due Monarchie; e della Guerra,
che vi hanno mossa, e sostenuta contro gli Eserciti Spagnolo,
e Portoghese: Cavata da' Registri delle Segretarie de' due
rispettivi Principali Commissarj, e Plenipotenziarj, e da al-
tri Documenti autentici. pag. 296.

PROVA Num. LXII. Citata al §. 867.

DECRETO *della Camera di S. Luigi del Maranhão, in cui*
fu registrata la Relazione, che quel Governo mandò al Tri-
bunale del Consiglio Oltramarino sull' accaduto in proposito
della Festa di S. Francesco Borgia: estratta da' foglj sulla
Consulta, che Sua Maestà dispacciò a' 21 Giugno 1758,
che si conservano nella Segreteria del detto Tribunale. pag. 330.

PROVA Num. LXIII. Citata al §. 895.

LETTERE *scritte da due Gesuiti ad altri loro Socj di Ma-*
drid in occasione, che furono arrestati i Rei dell' atrocissi-
mo insulto de' 3 Settembre 1758: Estratte autenticamente
dal Processo del Tribunale d' Inconfidenza. pag. 331.

PROVA Num. LXIV. Citata al §. 902.

DEPOSIZIONI *de' Testimonj, e de' Rei negli Esami*
fatti sul l' atrocissimo insulto de' 3 Settembre 1758, au-
tenticamente estratte dal Processo del Tribunale d' Inconfi-
denza. pag. 334.

PROVA Num. LXV. Citata al §. 910.

DEPOSIZIONE *di Giuseppe Fernandes abitante nella Co-*
tovia sopra l' orrendo insulto de' 3 Settembre 1758, estratta
dal Processo Originale dell' Inconfidenza. pag. 341.
P R O-

INDICE DELLE PROVE.

PROVA Num. LXVI. Citata al §. 910.

ATTESTATO autentico del luogo , e tempo in cui fu ritrovato il BREVE DI DISPENSA spedito per il Matrimonio della Serenissima Signora PRINCIPESSA DEL BRASILE col Serenissimo Signor INFANTE D. PIETRO. pag. 342.

PROVA Num. LXVII. Citata al §. 912.

RAPPRESENTANZA fatta dal Giudice del Popolo e Tribunale de' XXIV Meslieri in adempimento del Decreto de' 9 Dicembre 1758 , e Sentenza emanata fu di essa d'ordine di S. M. F. pag. 344.

PROVA Num. LXVIII. Citata al §. 916.

CONSULTA del Supremo Tribunale della Inconfidenza sopra l'ampliacione delle facultà da darsi a' Giudici per dare il loro voto nelle pene più proporzionate alla enormità del delitto commesso da' Rei dell'efecrando Insulto de' 3 Settembre 1758. Estratta dal Processo della Inconfidenza. pag. 349.

PRO.

avendo riguardo al ben pubblico della Città, che con volere aprire scuole in tal forma, veniva a restar pregiudicato: Per evitare il grande scandalo, che da ciò ne veniva, e perchè non si facesse cosa contraria all' Provvidenza data su quella materia da S. M. anzi in adempimento di quelle; facevano istanza essi Procuratori del Popolo, a nome della Nobiltà, Cittadini, e Plebe ivi presenti, affinchè qualunque Cittadino, di qualunque condizione egli sia, o Dimorante nella Città, o suoi borghi, e territorio, che mandarà un suo figlio, o parente a studiare il Latino da detti Padri della Compagnia, sia condannato, essendo Nobile, ad essere cancellato dal libro della Cittadinanza; ed essendo artista, o altro ad essere cacciato fuori dalla Città colla pena, che più parerà; come ancora, che quelli, che avessero assegnamenti dalla Città debbano subito perderli; e che per maggiore stabilità s'abbia a chiedere l'approvazione di S. M.

La qual Risoluzione d' istanza, Egli Giudice, Ispettori, e Procuratore della Città ordinarono, che si registrasse in questo Libro delle Risoluzioni; e convennero essere in vantaggio di detta Città, e che si dovesse subito trattare di darle effetto. *Fernando Ribeiro Soares* la scrissi. E di fatto saranno cancellati. Io soprascritto la scrissi; Ed è ciò, che consta dal suddetto Decreto sottoscritto da quei della Nobiltà, e della Plebe, che tutti firmarono, e furono più di 80 costanti in quel sentimento. Ed essendomi stato ordinato di dare questo Attestato, l'ho fatto con verità, e nella stessa forma, che si trova scritto nel Libro delle Risoluzioni; in fede di che l'ho scritto, e firmato nel Porto a' 4 Maggio 1759. riportandomi in tutto al suddetto, perchè così consti a' Signori, che vedranno la presente; Ed io *Giuseppe Antonio de Madureira Cirne de Sousa* l'ho scritto, e firmato.

Giuseppe Antonio de Madureira Cirne de Sousa.

P R O V A Num. II.

PARERE dato dal Dottor Giovanni Alfonso de Beja sopra la Bolla di Suffidio del S. Pontef. Pio IV impetrata da Lorenzo Pires de Tavora Ambasciatore del Re D. Sebastiano. Estratto dalle Memorias de ElRey D. Sebastião scritte dall' Abate Diego Barbosa part. I. lib. II. cap. IX. num. 86.

MI ha Sua Altezza mandata la Bolla del Suffidio de' 250,000 Crociati , perchè io la vegga , e le scriva il mio parere sù ciò , che risguarda lo Stato, e la coscienza del Re N. S. solamente. Io al certo non finisco d' intendere il motivo , che ha indotto S. A. a mandare a me questo affare , sapendo Ella , che mi manca la letteratura in tal facoltà , e con quella che ho di *acqua dolce* , non so se saprò servirla ; poichè si acquista ella più per certa naturale inclinazione , che collo studio di questi libri , che servono agli studj di chi sta in carica. Sembra a me , che potranno meglio risponderle costesti Padri coscritti , che fanno i circoli quadrati , ed i quadrati rotondi , e del chiaro , scuro come faceva Garzia Sanchez de Badajós ; Ma giacchè S. A. e V. S. vogliono sentire il mio voto , io dirò per obbedire quello , che ne sento.

Dice il Santo Padre in questa Bolla , que Lorenzo Pires de Tavora Ambasciatore gli ha domandato per parte del Re N. S. qualche suffidio Ecclesiastico per fare una Squadra di Galere , Caravelle , e Navi , colle quali possa attaccare i Barbari , ed Infedeli , e difendere i Vassalli di questo Regno , ed impedire , che i Corsari non gli diano noja , e non gli rechino danno. Questa fu la Supplica , lasciando a parte il lungo proemio , ed i prologhi antecedenti.

Dice inoltre , che addusse per causa , e motivo principale perchè gli fosse concesso quanto si domandava : Che il Re , ed il Regno erano così poveri , che non avevano possibilità di fare , e condurre una Squadra senza , che Sua Santità concedesse questo suffidio , ed ajuto sulle Rendite Ecclesiastiche ; come furono concesse al Re Filippo.

PROVA II. DELLA PARTE I. §. 74.

Dice Sua S. PP. Pio IV, che ordinò si verificasse la istanza, e che fu provato, che il Re, ed il Regno di Portogallo si ritrova così povero, e indebitato, che non può formare, nè mantenere la tale Squadra; Perlocchè gli concede in sussidio per detta Armata navale 250,000 Crociati; Cinquanta mille ciaschedun' anno; con dieci condizioni, che sono le seguen'i. Mi figuro, che in quel tempo S. A. il Sig. Cardinale Infante ancora non governava, e sembra, che non gli fu dato parte di queste particolarità; mentre se le avesse sapute è verosimile, che non vi avrebbe dato il suo consenso.

La Prima Condizione è: Che questo danaro serva per mantenere un' Armata di Galere, Navi, o Caravelle, e che quest' Armata debba chiamarsi Ecclesiastica. II. Che quest' Armata abbia da mantenersi con il tal danaro; e che, oltre detta Armata, Sua Alteza debba avere l' altra, che al presente mantiene a sue spese, e carico. III. Che quest' Armata Ecclesiastica debba servire ancora contro gl' Infedeli, Eretici, e Scismatici, e contro tutte altre persone, contro le quali piacerà al Papa che serva in suo aiuto, e favore. IV. Che le bandiere di questa Armata debbano avere da una parte le Armi Reali del Re N. S. e dall' altra le Armi del Papa, e della Sede Apostolica. V. Che debba questo danaro amministrarsi da tre Tesorieri: uno scelto da S. A. altro dal Cardinale Infante, e l' altro dal Clero; e che tutti tre debbano essere Ecclesiastici. VI. Che questi tre debbano avere un Deposito, Cassa, o luogo sicuro, ove resti questo danaro per impiegarlo solamente in detto uso. VII. Che venendo ad avanzare in un anno qualche cosa, si confervi per l' anno seguente: Che questi Tesorieri messi da S. A., dal Cardinale, e dal Clero, che sono tre, e gli altri esattori siano tenuti a rendere conto ogni anno alla Persona, che da Sua Santità, e dalla Sede Apostolica sarà mandata a rivedere qui per questo effetto. VIII. Che la Persona, che dovrà esaminare questi conti avrà giurisdizione di obbligare i tre, e gli altri a fare tutto ciò, che ordinarà in questo affare. IX. Che ogni volta,

volta, che il S. Padre, o i di lui Successori domandassero al Re N. S. di mandar loro questa Armata in difesa dello Stato Ecclesiastico, o contro gl' Infedeli, Eretici, o Scismatici: sia obbligata S. A. a mandarla *gratis*, e liberamente, senza, che Sua Santità abbia a spendervi nulla. X. Che oltre questa Armata Ecclesiastica il Re N. S. sia obbligato a mandare insieme di conserva altra Armata egualmente forte, e buona per servirfene il Papa di ambedue a tutte spese del Re, e del Regno.

Queste sono, Signore, le condizioni della Bolla. Io non so se Pacheco in suo tempo facesse i suoi patti negli appalti delle Gabelle con tanto sindacato. E V. S. che vede la Supplica, e le condizioni colle quali si concede, e viene accettata la grazia; e che ha nelle vene sangue tanto illustre Portoghese, e della stessa Casa Reale, e tanta prudenza, giudizio, e discernimento, cosa mai pretende che si faccia da me, che sono Cavaliere di una sola lancia; e ignorante de' Bartoli, Baldi, e de' Pilini co' quali si dovrebbe ciò risolvere? E cosa posso io mai dirle, se non piangere, e compassionare la infelice sorte de' Portoghesi, che con tanta infamia, e con tanto disonore, e vituperio vogliono perdere volontariamente quello, che da' nostri antenati fu con tanta gloria, e con tanto onore acquistato? Voleffe Iddio, che la cosa fosse tanto oscura, che da me non si comprendesse; ma ella è per se stessa così chiara, che non poterono fare a meno di non conoscerla nè Lorenzo Pires, che fu tante volte Ambasciatore, nè i Ministri, che la fecero domandare; e che l' accettarono.

Ah Signore! Che gran Grazia è mai questa? Che cosa da far ridere, e piangere come facevano Eraclito, e Democrito! Si ritrovava Portogallo inondato da' Mori, e non ne eravamo padroni, che fino a Coimbra; Veniva un Re molto povero con ben pochi Portoghesi, e toglieva loro Santarem, Lisbona, e tutto l' Alentejo, e dava battaglia nel Campo d' Ourique a tanti Re, e li vinceva, e sconfiggava senza Bolle, e senza Papa, e senza domandar elemosina, o allegare povertà; Ed in questo stesso tem-

tempo stava distribuendo Ville , e terre a S. Bernardo , ed a S. Agostino , che importano adesso più di quello , che egli no avevano allora di entrata. E noi in oggi senza guerra , e senza Mori , con tanti guadagni , e profitti dentro e fuori del Regno , con tante Commende nuove , e vecchie non possiamo difendere la costa dell' Algarve senza una così infame Supplica ? Mi perdonerà V. S. se io perdo la pazienza in cosa , che sembrami vergogna l' averla.

Venghiamo dunque , o Signore , al punto della Supplica , riportato dalla Bolla. Ella non fu certamente fatta dal Re N. S. mentre per i nostri peccati non era in età da poterla fare ; che se vi fosse stato non si sarebbe fatta. La fecero dunque i suoi Ministri ; e non so se risletterono di quanta importanza sia nelle materie di Stato il publicate , e scoprire la povertà del Re , e del Regno , e che questo si sappia ne' Regni stranieri. Si racconta , che gli antichi Re di Portogallo tenevano in Palmella Casse di supposti tesori , affinchè i loro vicini credendoli veri li temessero , e ne avessero soggezione : E questo non ostante , che da' nostri Grandi , e da' Cortigiani sia chiamato il Portogallo vecchio , era molto grande in giudizio , in gentil prudenza , in sapere , ed in governo ; onde io non veggo quale scienza sia questa de' presenti Ministri , che stanno pubblicando in Roma , in Italia , ed in Turchia il Re N. S. per così povero , e così fallito , che abbia necessità di mendicare una elemosina con cui difendere i suoi sudditi ; senza riflettere al pregiudizio notabile , che da questo può derivarne al Regno ne' tempi presenti , ritrovandosi il Re in questa età.

Se poi è ciò vero , perchè scoprirlo per così piccolo effetto ? E se non è vero , come non lo è , a che serve ? E con che coscienza innanzi Dio si fonda una Bolla sopra una cosa non vera ? Che se costoro , che agirono in questo negozio si confessaranno , chi potrà mai assolverli ? mentre senza la verità non vi è buona Bolla. Diranno , che non abbiamo di che temere non ostante , che confessiamo in faccia al Mondo la povertà del Regno ; e che il

il di più , cioè se la informazione sia falsa , o vera , si vedrà là nel giorno del Giudizio. Iddio perdoni loro : E perchè vogliono in questo passar sopra i rimorsi della coscienza ? Minor male farebbe lo spogliare cinque di questi Ministri ogni anno di dieci mille Crociati , che hanno di soverchio , e formame la somma di 50,000 Crociati ; che chiedere al Papa una elemosina di rapina , e confessare una cosa così evidentemente pregiudizievole a questi Regni.

I Turchi , i Veneziani , i Franzesi , e gl' Inglefi tutti contendono con Noi per le Indie , e per le Droghe , per il Brasile , e la Guinea , e per le nostre rendite , e con costoro abbiamo sempre guerra , e travaglij : E se vi è cosa , che li tenga in dovere , ed impedisca il non farci male , ella è certamente il credere , che il nostro Re è il più ricco , ed il più potente che vi sia nel Mondo ; Ed i Ministri di S. A. per confermarlo giurano in Roma sul S. Vangelo , e provano , ch'è così povero , che non può valersi delle Fuste di Tetuan. E non vogliono capire , che il Turco tiene in Roma le sue spie come noi le tenghiamo in Costantinopoli : Io per me , Ministro come sono , non avrei ardire di confessare simigliante cosa con trecento tratti di corda.

Mi sovviene di un certo *Juzarte Viegas* chiamato il *Bracarense* , il quale , avvicinatosi un giorno al Re di gl. m. gli disse : *Signore , fatemi grazia di un poco di danaro per comprare una mula ; non parendo bene , che il vostro Predicatore vada a piedi.* Gli rispose il Re scherzando : *Io non ho danaro : Signore , soggiunse il Vegas , per amor di Dio , tenga segreto in questo , e che nessuno lo sappia ; mentre se costoro , che qui sono sapessero , che V. A. non ha trenta Crociati da darmi per una mula , non vi sarà nessuno , che quà venga.* E S. A. lo raccontò di poi a questo medesimo proposito di cui trattiamo.

Io sempre intesi dire , o Signore , che le rendite dell' Ordine di Cristo , di S. Giacomo , e di Aviz , e le rispettive commende , e benefizj erano state assegnate a quelli , che le godevano per fare la guerra co' Mori , e per attac-

carli.

carli , e per difendere noi contro queſti ; Ed intefi dire ancora , che era una buona quantità di danaro quello , che da tali rendite ſi ricavava. Dunque ſe queſte entrate ſono deſtinate a farne un tale uſo , cioè per queſte Squadre di Galere , Navi , e Caravelle , e non ſi poſſono impiegare in altro ; come è mai poſſibile , che il Re , ed il Regno non abbiano danaro per queſto medefimo eſſetto : quando che l' entrata è annua , e ſi paga , e ſi rifeuote ? E ſe mi ſi dirà , che ſi ſpende o ne' Collegi di Coimbra , o co' Padri della Compagnia , che motivo vi era per laſciare di dire queſto ſteſſo al Papa ?

Paſſo ora , o Signore , a parlare delle condizioni. La prima è , che queſt Armata deve chiamarſi Eccleſiaſtica. Il danaro con cui deve pagarſi ha da eſſere Portoghefe ; que' che lo hanno da pagare Portoghefi ; e que' che debbono imbarcarviſi per Capitani , Soldati , Maeſtranza , e Marinaj hanno da eſſere anch' eſſi Portoghefi ; E l' Armata deve chiamarſi Eccleſiaſtica , affinché il Re , come in coſa della Chieſa , non abbia ad avervi poteſtà neſſuna ſenza commettere ſagrilegio. Io temo , che abbiano ad andarviſi a rifugiare anche de' malfattori , e che Franceſco Dias do Amaral non poſſa metter loro le mani addoſſo , come diceva *Caaxem Xaroto* : Dico , che ſe foſſe coſa di ſtudio l' intenderei male ; ma ſe è una Armata , che debba chiamarſi Eccleſiaſtica , ſembra , che Sua Santità dovrebbe farla pagare dal Patrimonio della Chieſa univerſale , e non della particolare Luſitana. Di queſta condizione ſi poteva ben fare a meno , ſecondo me , avendo riſguardo al decoro del Re in nome di cui ſi fece l' iſtanza.

La Seconda condizione è : Che queſta Armata non abbia a riſparmiare al Re l' altra di galere , che ha preſentemente ſulla coſta : e che gli ſi concede appunto queſta con patto , che tenga l' altra , e ſiano due Armate. Ora ſe la noſtra ſpiaggia è ſtata diſeſa fin' ora coll' Armata , che S. A. ha , ed ogni anno abbiamo preſe a' Turchi , ed a' Mori galere , e baſtimenti da remo ; queſt' altra Squadra a coſa dovrà ſervire ſe non per iſtare colla gente , proviſioni , ed artiglieria pronta agli ordini del Papa ? E ſe noi non
abbiamo

abbiamo o non vogliamo aver forza per armare a dovere una Squadra, come ne armaremo due? Se questa risparmiasse al Regno l'altra, pure avrebbe in se qualche aria di beneficio; ma la condizione con cui fu accettata non lo dice.

La Terza condizione è: Che quest' Armata debba servire a' Pontefici contro chiunque essi vorranno che serva loro: Così se il Papa avrà guerra co' Franzesi, che sono in oggi chiamati Eretici, sopra Avignone; o co' Castigliani sopra Napoli, o co' Veneziani, e Genovesi per motivo di sua passione, o delle sue alleanze; e vorrà prendersi Marsiglia tra i Porti di mare di dette Potenze colle quali avrà guerra: darà ordine, che vada l'Armata de' Portoghesi dal Portogallo a spese della Chiesa Portoghesa a far guerra a' nostri Amici, e Vicini; e che si vada a lasciarvi la vita, o a toglierla loro: E di ciò non si fa caso, nè conto nessuno. Costesti Signori Ministri mi diranno: *Questo non succederà mai; e quando succeda, negaremo, e non ne faremo nulla.* Perchè dunque accettarla così subito? e se non si aveva da eseguire, perchè si domandava? Io temo peraltro, che colla intenzione con cui fu accettata, con questa stessa ci manderanno a morire di molto buona voglia.

La Quarta è: Che le Bandiere di questa Armata hanno da avere in una banda le Armi del Re N. S., e dall' altra quelle del Papa, e della Sede Apostolica. Anche per questa conclusione desiderarei, che fosse vivo il mio Amico *Francesco Persira Pestana* onore de' Fidalghi, e Cavalieri Portoghesi, affinchè da questo tirasse qualcuna delle sue Conclusioni, tra le quali la seguente potrebbe esserne una. Qualunque Portoghesa, che abbia domandata, o accettata la Bolla del Suffidio colla condizione, che nelle Bandiere Reali dell' Armata vi siano le Armi del Papa da una banda, e quelle del Re dall' altra, ha commesso delitto di lesa Maestà. Chiunque offenderà, o farà ingiuria all' Onore, ed allo Stato del suo Re commette fellonia. E colui che favorisce, consente, o approva, che si mettano nella Bandiera, nella insegna o

Sten-

Stendardo Reale , ove sono le Armi del Re , Armi di
 altra Persona , offende , e fa ingiuria alla Persona , e Sta-
 to del Re , e da ciò ne segue , che commette un tradi-
 mento. Colui , che consentirà , o farà sì , che nella Ban-
 diera ove sono le Armi Reali , si mettanno altre Armi
 eguali dall' altra banda , viene a costituire in Portogallo
 un altro Signore per Superiore de' Portoghesi eguale al
 Re ; ed in ciò commette fellonia.

Le Armi pure del Regno senza altre misture non si posso-
 no usare , nè alzare in Portogallo da nessuno fuori che
 dalla sola Persona del Re. Nè il Principe Ereditario può
 usarne senza qualche differenza , e contrasegno indicante
 che il Re è Superiore , ed unico , e non ha compagno , nè
 eguale ; E chi facesse il contrario offenderebbe la Maestà
 Regia la quale consiste appunto in questo. Dal che ne
 segue , che il concedere , ed accettare in nome del Re ,
 che nel suo Regno sulla Bandiera delle sue Armi , e nell'
 Armata de' suoi Portoghesi siano poste altre Armi eguali ,
 è un offesa alla Maestà Regia , ed è fellonia.

Di questi Corollarj se ne potrebbero tirar molti ; ma per ab-
 breviare , dico solo , che mi fa grande spavento il vedere
 come in questo affare non si ricordarono , che non man-
 cò ne' tempi antichi chi dicesse , e lasciasse scritto , che
 Portogallo era Feudo della Chiesa ; E noi adesso voglia-
 mo introdurre una specie di vassallaggio per far parer ve-
 ro quello che non è ; Agli estensori della Bolla per altro
 non mancò l'ardire ; mentre vi sono sempre ripetute que-
 ste parole *servizio* , e che questa Armata andrà a *ser-
 vire* , e *servirà* al Papa ed a' suoi Successori. Napoli pa-
 ga un cavallo bianco , e Portogallo libero , esente , e fran-
 co pagará un' Armata , e questa farà Portoghesi , e nel-
 le Bandiere Reali si vedranno colle Armi del Re unite
 Armi straniere : gentil condizione ella è pur questa ;

La Quinta condizione è quella de' tre Tesorieri Ecclesiasti-
 ci : uno per il Re N. S. , l'altro per il Cardinale Infante ,
 ed il terzo per il Clero. In oggi vi sarà minore incon-
 veniente , poichè il Cardinale ne metterà due , uno per
 V. A. l'altro per se , qual ora non si eseguisca a tenore
 della

della Bolla ; ma se i tempi mutassero , tanto riviene al Re metterne uno , come nessuno ; mentre de' trè , due hanno da fare quello che vorranno. Ed anche su questo nell' averlo domandato , ed accettato così si screditarono notabilmente ; Oltre la diffidenza , che si mostra nella Sesta Condizione ove ordina , che si deputi un Depositario , e si tenga una cassa , come quella degli Schiavj , e degli Orfani , e vuole che il danaro che avvanzerà di un anno , vi rimanga per l' altro , con tanta soggezione , e disprezzo nostro , come se questo si facesse dentro Roma , e le rendite fossero di ragione del Tevere , e come se si contrattasse con qualche mercatante di poco o di nessun credito. E tutto questo a' Ministri di S. A. sembra , che sia benissimo fatto.

L' Ottava condizione mette anche la briglia nel mezzo della bocca ; mentre dice , che queste tre Persone scelte dal Re N. S. , dal Cardinale , e dal Clero siano tenute a render conto ad un Italiano , che da Sua Santità si manderà quà per questo effetto ; Di maniera , che un Arcivescovo di Lisbona , o altre persone di tale sfera , alle quali sembra , che s'abbia ad appoggiare questo affare , dovranno essere valutate così vilmente , ed avranno così poco credito , che verrà un Messer Flaminio , o un Messer Canobio a far loro render conto , e dar loro il sindacato , e bisognando a citarli per parte del Fisco a comparire in Roma personalmente ; così risultando dalla Nona conclusione , la quale mette questa altra aggiunta di giurisdizione sopra di loro per poterli a sua voglia obbligare. Io non so chi abbia ad essere ; ma quegli che faranno deputati a questo incarico se l' accetteranno , non potranno fuggire dalla infamia di essere tenuti per uomini vilissimi.

La Nona condizione è la stessa della Terza , se non che spiega meglio : Che S. A. sia obbligata a mandare quest' Armata a' Pontefici *gratis* tutte le volte che ne avranno di bisogno per difendere il patrimonio della Chiesa ; Di maniera che se l'Imperatore , o il Re di Francia , o quello di Castiglia , co' motivi , che ciascheduno crede di avere , venissero a rottura col Papa , i Portoghesi , e l' Armata Eccle-

Ecclesiastica di Portogallo faranno i primi ad attaccare i Principi Cristiani ; ed il Regno dovrà venire alle mani appunto con chi ha gran desiderio di batterli con noi , maggiormente dando noi loro tanto motivo. Chi mi somministra eloquenza per potere io parlare con cotesti Padri , ed interrogarli , se dobbiamo andare tutte le volte , che ci chiamino ? e se andremo , cosa avverrà di noi dopo che ci faremo dichiarati nimici de' nostri Amici ? E se non andremo , se i Frati mancaranno di parola al Papa ? Che aveva Papa Giulio quando venne fuori contro il Re di Napoli per non dare il passo al Re D. Fernando ? E per quella lite buona , o cattiva , al presente serve il Re di Navarra in Francia , e suoi Dominj. Anche qui da questa altra banda del Fiume noi non possiamo vederci liberi da' Moluchi , nè dalle rappresaglie de' Francesi , nè dall' Armata Inglese ; e questi Signori stanno armando nuove cabale. Domandino loro se ci manderanno contro l' Inghilterra , che adesso la reputano Scismatica , ed Eretica , e se dobbiamo andar colà a tenore della Bolla ? E da ciò può comprenderli che belle condizioni siano questa , e la terza ?

L' ultima Condizione , suppongo si dirà da' Ministri del Re N. S. che in se non contiene se non poco , quando si sono proposti di non eseguirli , come sembra. Io non veggio come un Re così povero , come essi lo fanno , abbia da dare a' Papi tutte le volte , che glie la chiedano , l' Armata Ecclesiastica , ed inoltre altra Armata consimile di Galere , Navi , o Caravelle a spese del Regno ; di modo che sono due Armate per il Papa , e con un' altra , che il Re è obbligato a tenere , sono trè Armate ; le quali abbisognano di provvisioni maggiori , di più uomini , di più artiglieria , e di maggior numero di Capitani , che non vi sono in tutta la Spagna : tutto 'questo potendo occorrere insieme in una Estate. Se dunque noi siamo così ricchi , e così liberali , che andiamo ad offerire due Armate a' Papi a spese di questi Regni ogni qual volta le vorranno , che sproposito è mai quello di chieder loro il sussidio per una sola ?

Da

Da questo, o Signore, come ho detto di sopra, potrà ben vederfi ciò, che conviene all' Onore, ed allo Stato del Re N. S., e de' suoi Regni; e non intendo come cotesti Signori si esponano ad un pericolo così grande come quello di darne uno stretto conto, come di tutto questo dovranno darlo, se viveranno.

In quanto alla coscienza, non ostante che i Preti ci tengano per sospetti, non voglio lasciare di dire il mio sentimento. Queste rendite sono loro dovute per il Divino servizio che prestano pregando il Signor nostro per noi, e per tutti: sono mercedi, giornate, e soddisfazioni delle loro fatiche, e sono loro dovute di giustizia naturale. Se il Papa dunque è Vicario di Dio, come lo è, ha da usare della giustizia ordinata da Dio; Che è di dare il suo a ciascheduno, e non toglierlo; e togliendolo, e dandolo ad un altro che fa che è alieno, quest' altro commette un furto, ed è ladro; mentre Iddio dice: *non rubare*: e la Chiesa insegna, che *non sarà perdonato il peccato se non si restituisce la roba altrui*; e così canta il Catechismo, ed il Confessionario di *Garzia de Resendi*; e secondo questi, giacchè non conosco altri Autori, sembra che il Papa non vorrà togliere questo Sussidio a' Ministri di Dio per darlo ad altri; nè S. A. vorrà accettarlo, poichè uno dandolo, e l'altro accettandolo, i Confessori avranno a dir loro, che *sono incamminati per la larga via che conduce al profondo dell' Inferno*.

Ho veduto a' miei giorni in questo Regno, tutte le volte, che la Casa Reale, o il Regno si ritrovarono in bisogno, che i Prelati Ecclesiastici, ed il Clero non hanno mancato mai di soccorrerli ed in pace, ed in guerra con tutte le loro facultà, e con quelle de' loro parenti, ed amici da quando entrò nel Regno la Regina Fiammenga fin' adesso. Domandiamone a coloro, che videro l'Arcivescovo di Lisbona in Savoia, ed in Castiglia, a' Vescovi di Coimbra, e della Guarda ne' confini; ed a que' che andarono colla Imperatrice, e condussero la Regina N. S. Ed al Vescovo D. Fernando Coutinho, che fu Regidore di questi Regni, il quale in persona diede soccorso a Arzilla in tempo del

Conte

Conte di Borba , ed in Safim nell' attacco di Nunno Fernandes ; E a D. Lorenzo Arcivescovo di Braga , che combattè nella battaglia Reale , allorchè si refe questo Regno perpetuo. Ed il Vescovo D. Giorgio d'Almeida e l' Arcivescovo D. Giorgio da Costa , vive ancora chi si ricorda delle grandi spese , che fecero in servizio del Re , e del Regno : E tutti i Prelati in oggi viventi continuamente servono colle proprie rendite in tutto ciò , che viene loro ordinato. Se dunque le cose stanno così , come può , o deve S. A. tirare da' loro averi di più del solito , e naturale ; quando che moralmente i Beni Ecclesiastici di questa Chiesa Lusitana s' impiegano così abbondantemente a prò del Regno come tutti sappiamo ; E non sò adesso se si vedessero le concessioni di queste rendite come noi ci troveressimo di coscienza.

Nè per essere stata domandata , e ottenuta simigliante Bolla dal Re Filippo , viene ad essere giustificata la causa di Portogallo ; mentre le espressioni sono differenti , e ciaschedun Re , e Regno ha la sua special divozione , e condizione , e segue le sue massime. Il Re Francesco di Francia in tempo di Madama d'Estampes risanava ancora dalle scrofole ; E l'Imperator Carlo V. non poté conseguire di guarirle neppur dopo esser ritomato della conquista di Algieri. Il Re Enrico d'Inghilterra prendeva , e lasciava le mogli ; uccideva ora questa , ed ora quella in tempo , che diceva di essere Cristiano. Però l'essere un Principe male consigliato , o di cattiva inclinazione ed il farsi da lui quello che non si deve fare , non deve servire agli altri di Legge: Per noi bastava l'essere Portoghese. Oltre di che Iddio Nostro Signore ci fa tanta grazia , che non vi è al presente in Cristianità un Regno così netto , e Cattolico come questo. Non andiamo noi a muovere la sua collera con peccati commessi di proposito , che non si perdonano in questo Mondo , nè nell' altro , e guardiamci di cadere nelle mani del Signore irato , e si abbia timore delle tenebre esteriori , ove poco varrà addurre la nostra finta santità , e le nostre false giustificazioni.

Concludo , o Signore , questa mia debole risposta con chiederò

dere a V. S. che ne giudichi per la intenzione di buoni Portoghese, e non m' incolpi per temerario, e sfrontato; mentre non sono mai stato, nè sono tale. La materia però è così insipida, e di così cattiva digestione, che qualora io lo fossi stato, non mi si avrebbe da imporre perciò una gran penitenza. Nostro Signore accresca la vita, e lo stato di V. S. &c.

PROVA Num. III.

LETTERA del grande, e Venerabil Vescovo GIROLAMO OSORIO, *estratta dal Tom. III. lib. II. cap. I. num. 2. das Memorias do Senhor Rey D. Sebastião scritte dall' Abbatte Diego Barbosa Machado.*

Signora. Corrono in questo Paese notizie ben cattive per tutti in generale, ma anche peggiori in particolare per quelli, che possono comprendere tutto ciò che vi è sotto. Le notizie sono, che V. A. abbandona questi Regni, e se ne passa in Castiglia. Cosa che non può fare a meno di darci gran dispiacere, poichè perdiamo la Madre, e la Padrona; e perdiamo il frutto di così grandi, ed eccellenti virtù come sono quelle delle quali Iddio ha dotata l' A. V. Ed il peggior di tutto è, che in tanta virtù Reale, ed in una così provvida costanza in negozj importantissimi non si può presumere mutazione senza causa giusta: E quanto più giusta è la causa, tanto più il Regno ne rimarrà infamato, di maniera, che non solo tutti noi perdiamo molto, ma ci acquistaremo di più fama di gente barbara, e sconoscente.

Veggio bene, che farà grande il mio ardire di parlare in questa materia; convenendo ciò fare solo a Persone di autorità molto maggiore di quella, che possa essere la mia. Centutto ciò l' amore, e la lealtà non ha rossore; onde esporrò a V. E. alcune ragioni, secondo le quali parmi, che non debba fare questa mossa; e confido, che V. A. in vedendo donde ha origine questo mio ardimento, facilmente sarà per perdonarmelo. Ed incominciando di quà, le ricordo,

cordo , che quasi sempre dovette pentirsi colui , che si consigliò collo sdegno , per quanto giusto egli fosse. Il Consiglio deve prenderli primieramente collo Spirito di Dio , e dopo colla Ragione , senza la minima passione ; sopra questo supposto io parlai solo con V. A. secondo la Ragione ; poichè so , che mai non si allontanò da questa.

L' ufficio de' Principi virtuosi , e santi , è quello di far grazie a' buoni , e castigare i cattivi. Se V. A. andrà via farà tutto il contrario ; mentre i buoni provaranno sommo dispiacere della sua partenza , ed i cattivi rimesceranno le carte a loro piacere , ed anche si vendicaranno. Non sembra giusto , che per colpa di pochi , debbano patire molti innocenti. Si rammenti V. A. di tanti poveri , e delle tante Case Religiose , che vengono da lei consolate , le quali in sua assenza rimarranno orfane. E dato il caso , che possa farsi lo stesso in Castiglia , farà colà per ventura la necessità così grande , e la elemosina così bene impiegata ? Si rammenti ancora V. A. che il Paese del Portogallo , non ostante che non sia così grande come quello di Castiglia , è però di aria molto più benigna , e più propria a passarvi la vita , e meno soggetto a' inconvenienti ; E V. A. in oggi non è più nè Fiammenga , nè Castigliana , ma Portoghese dopo , che ha regnato nel Portogallo quarantacinque anni poco più , o meno , essendo stata riputata in tutto questo tempo per la più veneranda , e rispettata Principessa , che fosse nel Mondo. Stando io a studiare in Parigi , intesi dire ad un familiare della Regina D. Leonora vostra sorella , che in un discorso tenuto da lei su questo proposito , disse ; *Finalmente niuno s' inganni ; poichè non vi è Imperatrice , nè Principessa alcuna , che possa chiamarsi Regina se non che quella di Portogallo.* Se ciò , che disse allora la Regina D. Leonora non si verifica totalmente al presente in V. A. come dovrebbe essere ; sempre però così è stato per lo passato , e dovrà esserlo in avvenire ; Ed il frutto dato a noi per grazia del Signore Dio col miracoloso nascimento del Re N. S. giungerà alla maturità , e perfezione , che desideriamo ; e V. A. in compenso di qualche disgusto farà per avere molte , e

ben

ben grandi contentezze. Tanto più che lo spirito di V. A. si occupa più nelle cose della Eternità, che nelle opinioni di questa misera vita, che tanto poco deve durare. E per restringermi sopra di ciò in poche parole, le dico, che se V. A. vuole andarsene in Castiglia per cercarvi la sua quiete temporale, non ve la troverà, non essendo colà, come non è quà: Se vuole andarvi per cercare di salvare la sua anima, questo si può conseguire da V. A. egualmente in Portogallo, che in Castiglia.

Dovrebbe in questo affare rammentarsi ancora l' A. V. del pio Re D. Giovanni III, che le portò sempre un così vero amore; e non dovrebbe abbandonare quella terra ove sono sepolte le di lui ossa. Consideri con quanta maggior gloria seguirà la sua sepoltura, qualora, siccome Ella fu compagna in vita di chi tanto amò, lo sia anche nel sepolcro; non permettendo, che vi sia terra nel Mondo in cui rimanga depositato il suo corpo, se non quella stessa che conserva le reliquie di un Principe così Cattolico, a cui V. A. tanto deve. Rifletta a tutti questi inconvenienti, e pensi, che sono di sommo dispiacere a' buoni, di contenti per i malvaggi, di rovina per i poveri, e mancanza verso le ceneri di un così virtuoso, e santo suo Compagno. E si rammenti, che con questa sua partenza (che Dio non permetta) poco si viene a guadagnare nel temporale, e molto viene a perdersi nello spirituale. E quando anche V. A. non vi perdesse; vi perderà il Re, ed il Regno; e ne possono nascere disgusti, ed alterazioni, che V. A. per le sue grandi virtù, e per l'obbligo che ha a questo suo Paese, deve in ogni modo impedire. Restando nel Regno adempie alla carità, al ben pubblico, ed universale, che deve sovvenirle molto più del proprio: serve a Nostro Signore, e si guadagna una gran corona. Al contrario se parte, cosa altro si guadagna, se non che soddisfare la volontà, e dare il trionfo a' malvaggi? Finalmente il Re N. S. è suo Nipote, Figlio, ed Allievo, e di sua naturale inclinazione virtuoso; e basti questo che V. A. non ha altra imagine in terra del Re suo Nonno, se non che questo Nipote; Laonde, come qualunque

Prov. della Part. I.

B

Uomo

Uomo della Plebe , (benchè di fatto non sia io nulla di più) chieggo a V. A. per le piaghe di Cristo S. N. che voglia mutare di proposito , e non voglia abbandonare questo Paese , nè fare tale ingiuria alle Ceneri , ed alla memoria di un Principe così virtuoso ; E che voglia , in compenso di qualche disgusto , ricevere tante , e così grandi contentezze , quante spero in Dio N. S. che farà per avere. Col dir questo adempio all' obbligo di lealtà , ed al desiderio di servire V. A. , non restandomi altro da fare se non che chiedere al Signore in tutte le mie orazioni , e sagrifizj , che ispiri a V. A. quello , che debba essere per suo santo servizio ; e che conservi la Real Persona di V. A. Da Sylves 7. Febbrajo 1571.

P R O V A Num. IV.

Manifesto delle lagnanze della Regina D. Caterina , e motivi per volere abbandonare questo Regno esposti in una amorosa lettera , che le fu scritta , perchè non partisse. Estratto dal Cap. XIV del lib. II dell' Opera intitolata Portugal cuidado-so , e lastimado composta sopra gravi autorità , e monumenti coetanei citati nel Prologo , e pubblicata dal P. Giuseppe Pereira Bayão in Lisbona nel 1737.

IL dolore , e la comune afflizione di questo Regno , gli spaventanti , ed i timori de' Vassalli di V. A. e l'amore , che come tale , porto alla sua Persona , alla sua vita , e riputazione mi astringono a dare questi avvertimenti , e siccome conterranno in se espressioni alquanto libere , ho voluto celare il nome dell' Autore , affinchè avendo egli un tale zelo per la Patria , conseguisca solo il premio del bene , che farà ; e le mie parole non perdano punto del loro pregio col manifestare il nome di chi le proferisce.

Da pochi giorni in qua si è sparsa voce , che V. A. stanca del difamore , e dell' asprezza del Re N. S. e dell' esorbitanze del presente Governo , si determinava a lasciare il Regno , e andarsene in Castiglia ; ed essendo così grande la novità di quella mutazione , e il dispiacere in tutti così generale.

generale , ho procurato di scoprirne i veri fondamenti , fembrandomi deboli quelli , che dal Popolo si pubblicano , e comunemente si afferiscono ; e sono giunto a conoscere , che ve ne sono alcuni , che riguardano il Regno , altri il Re , ed altri V. A. Il primo Fondamento è questo Governo assoluto , ed imperioso introdotto dalle Persone delle quali il Re si prevale : ed i nuovi modi di sindacare , ed i processare la gente , e gli uffiziali del Re , e di castigarli e sospenderli senza dar loro campo di discolparsi , nè di usare della difesa ordinaria *in Jure* ; Con che si è accostumato il Re , ed imbevuto di maniere aspre , e dure ; comunicando poco colla Nobiltà ; onde gli hanno fatto perdere l'amore de' vassalli , ed hanno alienato l'animo della gente dall' affetto , che gli portava. Il secondo fondamento è l' avere fatto credere al Re , che l' esercizio della caccia è proprio de' Sovrani , che rende il corpo forte , e lo indurisce per gli esercizi della guerra ; e con questo lo conducono sempre per balze esposto a pericoli di vita , e di salute , col solo fine di governare intieramente in quanto egli gira lontano dalla Corte , lontano da chi potrebbe consigliarlo , e dargli avvertimenti ; E per rendersi il Governo di più lunga durata lo tengono lontano da ogni qualunque discorso di matrimonio , dandogli varj colori perchè non abbia effetto nessuno de' tanti maritaggi , che gli sono proposti. E lo hanno ridotto a segno , che non vuol mangiare neppure con V. A. per motivo , che viene servita a tavola dalle Dame : Ed essendo il Re così aspro , e altiero co' Fidalghi , e colla Plebe , egli è poi così schiavo , e soggetto a coloro , che si fero padroni di lui , che stando soli non gli usano il riguardo dovuto alla Regia Maestà ; Ed abbenchè non si convenga loro nè per ufficio , nè per loro istituto ; dormono , mangiano , e vivono nella Reggia col Re ; e quando fa qualche grazia , o spedisce qualche ordine , che non sia stato disposto da loro , lo disanno dicendo , che non debbono permettere , che il Re faccia cosa nessuna senza matura considerazione : di modo , che la maturità si riduce al loro piacere , e non a' vantaggi del Regno ; e così lo hanno indotto ad im-

prese temerarie, come è quella della conquista de' Regni della India; o della Barberia: vedendo che con queste idee lo allettano, e lo tengono divertito, e lontano dal pacifico governo de' suoi Vassalli.

Il Terzo Fondamento è quello di avere costoro feminata tale zizania tra il Re N. S. e V. A. che oltre l' averlo allontanato da' di lei consigli, ed obbedienza, lo hanno indotto a più non visitarla, come era solito di fare, ed a mostrarle un' asprezza così patente, che alcuni l' han creduta odio; e si conosce dal poco conto ch' egli fa di quelle cose, che da V. A. gli vengono dette così sue, come de' suoi Familiari, i quali basta, che abbiano questo titolo per essere mal veduti dal Re, e da' Regi Ministri.

Queste sono le cause principali delle lagnanze, ed alle quali V. A. ha procurato di dar rimedio per altre vie: e vedendo, che per nessuna si conseguiva l' effetto, vuole rimediarsi coll' abbandonare il Re, ed il Regno; e col volere piuttosto soffrire l' interno dolore di lasciarlo in balia di chi lo porta alla distruzione, che col contentarsi di soffrire, V. A. contribuisce, e consente a così grandi rovine. Nessuno dubita delle ragioni, che V. A. ha, nè de' torti, che le vengono fatti, venendo questi conosciuti, e compianti da tutto il Regno. Evvi però molto da riflettere, e molto da discorrere sul mezzo, che V. A. sceglie per rimedio; acciocchè la prudenza di V. A. non abbia a giungere in istato, che s'abbia a dire, che per rimediare ad un fallo, ne ha commesso uno maggiore: i caustici, e rimedj violenti non dovendosi usare se non ne' mali disperati. Potendo succedere, che da questa risoluzione coloro, che ne hanno dato causa, conseguiscano il loro desiderato intento di abusare della indole, e dell' animo docile del Re così sfrenatamente, che lo rendano odiatissimo al Popolo, e lo riducano a quel termine, che da molti viene prognosticato; lo che non fanno adesso costoro così francamente, ritenuti dal timore, e dalla venerazione di V. A. che per quanto la disprezzino sempre la temono per il suo talento, e valore, e per il grande affetto, e venerazione che le portano i suoi Vassalli; Laonde V. A. col partire, non
castiga

castiga i colpevoli , ma all' opposto dà loro libertà ; e tutto il danno , e castigo viene a ricadere sopra questo povero Regno , e sopra il Re suo Nipote , che co' cattivi consigli lo rendono diverso dal suo Regio buon naturale , e docile inclinazione.

- II Re Enrico I. rimase fanciullo in Castiglia in cura della Regina D. Beringuela sua sorella , che lo educò , e resse con amore di madre , conservandogli i suoi Regni in pace , e con giustizia fin a tanto , che il Conte D. Alvaro si rese padrone della persona del Re , e commise le violenze , e tirannie , che furono tanto compiante dalla Castiglia ; E trattò la propria Regina , che gli aveva fidata la educazione del Re , con parole ingiuriose , e scortesie tali , che giunse ad ordinarlo , di uscire dal Regno ; ed accusarla di aver voluto uccidere il Re suo fratello con veleno per renderla odiosa. A tutte le quali esorbitanze la valorosa Regina non apprestò il rimedio voluto dal Conte , e da' suoi seguaci , cioè di uscirne dal Regno ; anzi al contrario con sofferenza , e con valore passando sopra a simiglianti iniquità , rimase nel Regno , a cui di lì a poco venne a succedere per morte di detto suo Fratello.

Similmente per morte del Re D. Sancio il bravo di Castiglia rimase la Regina D. Maria sua moglie educando , e governando il Re D. Fernando IV. suo figlio ; ed uscendo fuori ad inquietarla l' Infante D. Enrico , ella spontaneamente gli concedette la custodia de' Regni , che a lei apparteneva. Dopo di che essendosi resi padroni della grazia , e del favore del Re l' Infante D. Giovanni , e D. Giovanni Nunes de Lara , lo allontanarono dagli occhj , dal trattare , e dall' amicizia della Regina , che con tanto amore , e tanto rischio lo aveva educato , e gli aveva conservato i Regni ; giungendo il Re al punto di formare una lega co' Grandi contro la sua propria Madre , e ad altri termini anche di maggiore ingratitudine , che avrebbe ella potuto facilmente evitare , o abbandonando il suo figlio , o accettando la lega di molti Grandi , e de' Popoli del Regno , i quali mossi da tanta ingratitudine volevano prendere le armi in di lei favore ; Ella però con singolar esempio di

di modestia , e sofferenza non accettò tali giuste offerte dicendo : „ Che le mancanze de' Figlj , specialmente So-
 „ vrani , non si curavano se non che colla pazienza , e colla
 „ piacevolezza ; poichè con loro aveva più potere il tem-
 „ po , e la esperienza , che il rigore , e l' aprezza.

La Regina D. Beatrice , figlia del Re D. Alfonso il Savio , è moglie del Re D. Alfonso III. di Portogallo , che portò seco in dote l' Algarve , rimase Tutrice , e Reggente del Regno di Portogallo insieme col suo figlio il Re D. Dionisio ; il quale , come giovane , essendo stato persuaso da alcuni suoi Favoriti , alterando il Testamento del Re suo Padre , e disobbedendo ad una così santa , e valorosa madre , non solo la escluse dall' amministrazione del Governo , ma la trattò con qualche scortesia ; Ella però soffrì tutto con notevole esempio di modestia , quando che avrebbe potuto valersi dell' appoggio di suo Padre , che l' amava teneramente , e prenderli almeno il Regno dell' Algarve come suo bene dotale ; ciò che ella non volle fare per non mettere a repentaglio la sovranità del suo Figlio in vendetta de' torti dattile da' suoi indegni Consiglieri.

La Regina D. Leonora moglie del Re D. Duarte non seguì l' esempio di queste Sovrane ; mentre per gli aggravj fatti- le da suo cognato l' Infante D. Pietro , in volendo entrare a parte del Governo del Regno , abbandonò l' educazione del Re D. Alfonso V. suo figlio , e se ne andò in Castiglia , ove visse , e morì con minore stima , ed onore di quello era dovuto alla sua qualità , senza che dalla sua gita ne ridondasse nè a lei , nè al Regno , gloria , nè utilità veruna.

Tutti questi esempi sono stati da me addotti di passaggio affinchè V. A. veggia quanto fu sempre lodato , e praticato tra le Sovrane il dar rimedio a' torti , ed al poco amore de' loro figlj colla pazienza , e col soffrire ; e quanto sicuro , e certo rimedio fu questo da loro trovato ; ed all' opposto quanto cattivi effetti sarebbero seguiti dallo abbandonare i suoi Regni , e dal credere di riparare a' torti fatti loro col lasciare gl' innocenti loro Figlj nelle mani de' loro persecutori , i quali per ventura non mettono fuori simiglianti invenzioni di Governo ingiusto ad altro fine ,
 se

se non perchè le Sovrane colle loro precipitate risoluzioni somministrino a' loro falli una maggiore discolpa.

I danni, che soffre il Regno nello stato presente, benchè li risenta all' estremo come è giusto, e come deve succedere in chi esce da un Governo così soave, come è stato quello del Re, che Dio ha raccolto nella sua Gloria, e si ritrova al presente in tanta confusione, ed in un rigore non mai più visto; tuttavia soffre tutto di buon animo, avendo V. A. per compagna nel soffrire; onde noi tutti animati dal suo esempio prendiamo ogni giogo per soave, ed ogni peso per leggiero. Che se si vedrà V. A. che è più madre, che nonna del Re, non ritrovare altro rimedio se non di partirsene, lo che non potrà seguire senza mettere a rischio il credito, la vita, e la Monarchia del Re N. S. vostro Nipote, noi ci perderemo di animo, e non avremo più speranza di migliorare.

Oltre di che essendo questi modi di governare tanto violenti, e come tali di poca durata, non può mancare occasione, per cui il Re venga a conoscere il male che n'è proceduto; ed avendo vicina V. A. ricorrerà, a chi può istradarlo con amore, e finire di disingannarlo: Che se starà lontana, egli anderà a cercare il rimedio in parte, ove per conseguire la sua grazia, sarà condotto ad un altro estremo egualmente pregiudizievole come questo, da cui intende di fuggire. Laonde per il vantaggio de' Popoli il rimedio non consiste nella fuga di V. A. ma nel dar loro animo colla sua pazienza finchè venga quel giorno, che il Re stanco di questi incantesimi di Governo, e disingannato da chi forse meno si spera, venga a gettarsi nelle braccia di V. A. pentito delle cose passate.

Alle altre cose riguardanti la Persona del Re N. S. si rimedia egualmente male colla partenza di V. A. mentre se lo conducono per le montagne col fine di governare con più libertà; la presenza di V. A. pur sempre serve loro di qualche freno, tanto per rendere minori gli aggravj de' Vassalli, come per moderare le cacce del Re. E se lo distolgono dal pensiero di prender moglie, stando V. A., che ve lo spinge tanto, fuori del Regno, quale speranza

ci rimane di avere un successore, che possa ereditare questa Corona? Chi può dubitar più, che non abbia il suo fondamento il segreto mormorio, che si è sparso, di vedere il Portogallo passare per eredità in potere di qualche Religione, che abbia a governarlo come l'Ordine Teutonico governa la Prussia, ed i Cavalieri di S. Giovanni chiamati Malfesi governano Rodi, Malta, ed altri Stati? e che a questo fine mettono il Re per la via di non prender moglie, acciocchè mancando Eredi ottengano lo Stato per donazione come dalla Repubblica di Venezia fu ottenuto il Regno di Cipro? E la familiarità di trattare, e di conversare col Re a porte chiuse, al contrario di quello, ch' esige la Regia condizione, chi può dubitare, che non sia per ridurre il Re alla ingenuità, e familiarità propria della vita Religiosa, e che a questo è anche diretto quel potere assoluto, con cui disfanno i Decreti del Re, e si vantano, che non permetteranno mai ch' egli faccia cosa nessuna contro la loro volontà.

Ad uno Stato così periglioso, e poco decente come è quello in cui vediamo la Persona del Re, cattivo rimedio si darà col voltargli V. A. le spalle; quando che colla di lei presenza, e consiglio possiamo sperare ch' egli apra gli occhj, e conosca la schiavitù in cui si ritrovano egli, ed il suo Regno. E se per motivo de' torti, e delle ingiustizie fattele s' induce V. A. a prendere un tal partito, non solo non potrà addurne discolpa, ma restarà libero ad ognuno il lagnarli di V. A. dopo che nel di lei animo fa tanta impressione un torto privato, che giunge a farle perdere l'amore verso il Regno, e verso i Vassalli, che per tanti anni ha governati; e verso un Nipote, in cui solo si conserva la stirpe, e la discendenza della Casa di Portogallo, e del Re N. S. di gl. mem. lasciando tutto esposto al rischio di perderli, e miseramente rovinare. Se V. A. crede, che i torti hanno avuto origine da' cattivi consigli di coloro, che si sono fatti padroni della volontà del Re, non viene ella ad uniformarsi a' loro progetti in abbandonando il Regno, e dando al suo Nipote quella colpa, e castigo, che quelli si sono meritato?

E se

E se crede, che sia il Re medesimo causa de' mali trattamenti, e cattivi termini, e che nascano dal suo animo (lo che non crediamo) V. A. deve passar sopra alla di lui età di 17 anni, affinchè giungendo ad averne alcuni di più, possa giungere a quello che presentemente non può ottenere per ispirito di gioventù, che malvolentieri si accomoda colle persone di età avanzata, in ispecie con quelle alle quali ha obbligo di star soggetto, e di obbedire, e che possono corregerlo ne' suoi eccessi, e rattenerlo nelle sue azioni sinoderate, come appunto fa V. A. col Re N. S. la di cui trascuraggine in visitare l' A. V. molte volte ci sembra, che provenga più da questa causa, che dal poco amore, che egli le porti.

Potrà V. A. dire, che colla pazienza, e col soffrire è andata temporeggiando fin' ora, e procurando il rimedio per tutte queste vie, che ora le vengono di nuovo indicate; e che vuole finalmente tentare la sua partenza per provare l'ultimo rimedio, come si fa nelle cose disperate, che è quello di dar loro la spinta perchè rovinino, affinchè così l'ultimo stato di miseria clami, e faccia correre al riparo. Ed appunto come si teme, che per la partenza di V. A. gli usurpatori della Regia libertà finiscano di levarsi la maschera, riducendo il Re all' estremo abborrimento verso i suoi Vassalli, converrà a' Grandi, ed alla Plebe del Regno appigliarsi a qualche partito per liberarsi, che sia tale, che fino gli stessi Persecutori di V. A. siano costretti a lagnarsi della sua lontananza.

Può questo pensiero tenerci per certo, nè può tardar molto a vederli effettuato. Le cose però non sono ridotte in così cattivo stato, che debba usarsi di così aspro rimedio; poichè vediamo i colpevoli tutti ritirati, e confusi alla sola minaccia fatta da V. A. di volere uscire dal Regno; e vediamo il Re rimesso, proponendo condizioni, e promettendo l'emenda di tutte le sue passate asprezze; lo che nel suo stato, e nella sua età è sempre una dimostrazione inaspettata, e da farsi gran conto; giacchè contro colui, che col solo mostrarglisi il bastone si ritira tanto indietro, sarebbe una crudeltà scagliare il colpo.

Potrà

Potrà V. A. dire , e temere , che tutte queste promesse si fanno solo per frastormare la partenza , e che passato il caso le cose torneranno nello stato di prima. Siccome però non abbiamo noi ancora l'esempio della ricaduta , non è giusto di castigare i timori , e i dubbj come se fossero verità provate ; tanto più , che la gita in Castiglia rimane sempre nella stessa libertà di eseguirsi come adesso ; anzi che quanto più andará in lungo verrà ad essere più giustificata , e meno criticata ; e può molto bene succedere , che in questo frattempo V. A. abbia a vedere la volontà del Re , ed il Governo del Regno così mutato , che reputi per bene impiegati questi pochi giorni di patimento in riguardo all' amore , con cui questo Regno ha servito , e venerato sempre V. A. all' abbandono , ed allo stato di Orfano in cui si ritrova il Re suo Nipote : in riguardo alla gloriosa memoria del Re N. S. che sta in Cielo , e che sta attaccata a questo tenero ramo ; e quello , che più importa , a riguardo dello stesso Dio , che con tanta pazienza soffrì affronti molto maggiori per figlj ingrati.

Supplichiamo V. A. che considerate tutte le ragioni , che vi sono in materia così importante , voglia compiacersi di unirsi co' suoi Vassalli nel soffrire il presente stato delle cose , sicura , che con questa sua così meritoria pazienza otterrà V. A. da Dio il rimedio di tanti mali , ed il piacere , e la consolazione che manca adesso a' suoi Popoli , i quali tutti pregano incessante mente Iddio per la vita , e salute di V. A. a cui si raccomandano , che non voglia abbandonarli.

P R O V A Num. V.

Alvarà del Re D. Sebastiano con cui si ordina, che il Collegio delle Arti sia provvisto di pane, e di mantenimenti, ed altre cose necessarie. Estratti dal libro intitolato: Statuti, Privilegi, e libertà del Collegio delle Arti consegnato a' Padri della Compagnia dal Re D. Giovanni III. esistente a fol. 77. di detto Libro, che si conserva nell' Archivio della Torre do Tombo nell' Armario Gesuitico, ove fu posto colla solennità, che si legge nell' Atto esistente in detto Armario.

IO il Re: Fo sapere a que' che vedranno questo mio Alvarà: Che mi è piaciuto, ed è mia volontà, che il Rettore del Collegio delle Arti della Compagnia di Gesù nella Città di Coimbra, che è presentemente, e che farà in avvenire, come pure la Persona, che farà incaricata di provvedere, e dare il vitto a' Porzionisti di detto Collegio, possano mandare a comprare, prendere, e portare in Coimbra da qualunque Città, Villa, o Luogo de' miei Regni tutto il grano, orzo, segala, granturco, e tutt' altro comestibile, o cosa di cui abbisognassero per provvista, e mantenimento de' Padri, e de' Porzionisti di detto Collegio; non ostanti quali sianfi mie Provvizioni, proibizioni, e Statuti delle Camere in contrario, con che debbano pagare tutto a' prezzi, e secondo l' uso de' Luoghi. Per lo che ordino a tutti i Corregidori, Uditori, Giudici, Tribunali, Uffiziali, e Persone di dette Città, Ville, e Luoghi, che lascino comprare, estrarre, e trasportare a Coimbra il detto grano, e mantenimenti, che manderanno a comprare, e che sono necessarj per detto Collegio, e Porzionisti, e lo diano loro, e facciano dare in ciò tutto l' ajuto, e favore, che potranno, pagandosi tutto a prezzi, ed uso de' Luoghi, come si è detto di sopra: lo che farà dagli uni, e gli altri adempito diligentemente, ed in tal forma, che il detto Collegio resti provvisto de' detti mantenimenti, e che il Rettore non abbia motivo di far ricorso. E chiunque farà altrimenti, e non

adcm-

adempità tutto questo, incorrerà nella pena di venti Crociati da applicarli la metà per gli schiavi, e l'altra metà per l'accusatore. E voglio, che questo Alvarà vaglia, ed abbia forza, e vigore come se fosse Diploma fatto in mio nome, da me sottoscritto, e passato per la mia Cancellaria; non ostante la Ordinazione del lib. II. tit. XX. la quale dice, che le cose, la osservanza delle quali dovrà durare più di un anno, debbano spedirsi per Diploma, e facendosi per Alvarà non vagliano; questo però debba valere, ancorchè non sia passato per la Cancellaria, e non ostante la Ordinazione che ordina, che i miei Alvarà, che non saranno registrati nella Cancellaria, non debbano attendersi.

Giorgio da Costa lo fece in Lisbona a' 26 Ottobre 1555.
Manuele da Costa lo fece scrivere.

I L R E.

Alvarà per cui è piaciuto a V. M. che il Rettore del Collegio delle Arti, e la Persona incaricata di dare il vitto a detto Collegio possa far comprare, e condurre a Coimbra da tutti i Luoghi del Regno tutto il grano, mantenimenti, ed altre cose di cui abbisognasse per il vitto, e occorrenze de' Padri e de' Porzionisti di detto Collegio, non ostanti le Provvisioni, Proibizioni, e Statuti delle Camere in contrario; e che incorreranno nella pena di venti Crociati; e che questo debba valere come Diploma, e che non si registi in Cancellaria.

P O S T I L L A.

E' Mia volontà, che il soprascritto Alvarà del Re mio Signore, e Avo che Dio abbia in gloria, si adempisca, e si osservi quanto ivi è contenuto. E ordino a tutti i Tribunali, Officiali, e Persone alle quali appartiene esserne intesi, che così eseguiscano, e lo facciano in tutto eseguire. E questa Postilla voglio che abbia valore, forza, e vigore come se fosse Diploma fatto in mio nome, da me firmato, e registrato nella mia Cancellaria, ancorchè non vi sia stata passata, non ostanti le Ordinazioni in contrario.

Giorgio da Costa la fece in Lisbona a' 4 Gennaio 1558.
Manuel da Costa la fece scrivere.

R E G I N A. P O.

P O S T I L L A.

Così ancora è mia volontà, che s'intenda, e dia esecuzione al detto Alvarà rispetto al bestiami, ed a' castrati de' quali abbisogneranno il detto Rettore, e Padri del Collegio delle Arti, e che manderanno a comprare per mantenimento loro, e provvista del Collegio. E ordino a tutti i Corregidori, Uditori, Giudici, Tribunali, Officiali, e Persone alle quali spetta l'essere intesi di ciò, che così venga da loro eseguito, osservato, e facciano in tutto eseguir, ed osservare. E voglio che questa Postilla vaglia, ed abbia forza, e vigore come se fosse Diploma fatto in mio nome, da me firmato, e registrato nella mia Cancellaria, ancorchè non vi sia passato; non ostante le Ordinazioni, che dispongono in contrario. E le Persone che compreranno la detta carne, e bestiami dovranno esibire l'attestato del Rettore della quantità, e qualità del bestiami, che manda a comprare, e nulla di più.

Manuel da Costa la fece in Lisbona a' 6 Luglio 1558.

R E G I N A.

P O S T I L L A.

E' Mia volontà, considerato il gran numero di Religiosi, che si ritrovano ne' Collegj della Compagnia di Gesù delle Città di Coimbra, e di Evora; e la sincerità con cui agiscono in ogni cosa, e nelle compre delle carni, delle quali abbisognano per mantenere detti Collegj, da farsi da' detti Padri, o da' ferventi di detti Collegj; Che la legge da me fatta nell'anno scorso 1564 con cui derogai a tutti i Privilegj, e Provvisioni spedite sulle compre de' bestiami, e carni, non s'intenda, nè debba eseguirsi nella Provvisione del Re mio Signore ed Avò, che stà in Cielo, scritta in questo foglio nell'altra facciata; e neppure le Postille ivi aggiunte, che furono concesse al detto Collegio di Coimbra; e così a me piace, e voglio, che il Rettore, e Padri di detto Collegio di
Evora

Evora possano far uso, ed usino di detta Provvisione, e Possibile nelle compre delle carni, e degli altri mantenimenti de' quali abbisogneranno per consumo del Collegio. Ed affinché detta legge possa conseguire l'effetto per cui da me fu fatta; Voglio, che ciaschedun Rettore di detti Collegj tutte le volte, che dovrà mandare a comprare bestiamme per loro consumo, passi il suo attestato sottoscritto in cui dichiarar il numero, e qualità del bestiamme, e delle altre carni, che mandarà a comprare, secondo il quale attestato senza niun altro esame, gli Uffiziali delle Camere di ciascheduna Città di Coimbra, e di Evora faranno tenuti a passar loro Polizze di Vicinanza per comprare detto bestiamme, e carni, senza nominar luogo certo ove s'abbiano a comprare; e ciò dovrà farsi tutte le volte, che verrà loro presentato detto attestato senza che s'abbia a diminuire, nè tassare detto bestiamme, nè farsi render conto dell'uso che ne sarà fatto, nè di altra cosa nessuna. Le quali Polizze di Vicinanza saranno registrate ne' libri delle Camere di dette Città con dichiarare il numero, e qualità del bestiamme per cui furono loro spedite; e con queste i suddetti Padri potranno comprare o far comprare da' Servitori, o Familiari de' detti Collegj in qualunque parte del mio Regno quella quantità di bestiamme, che sarà dichiarato nelle Polizze; e senza altra licenza di Uffiziali delle Camere di detti luoghi, e senza ulterior diligenza ciascuno potrà vender loro il detto bestiamme; e vendendolo in detta forma, e restando detto bestiamme venduto così registrato, e scritto ne' libri delle Camere de' detti Paesi ove saranno stati comprati colla dichiarazione della quantità, e qualità del bestiamme, e de' nomi delle persone, che lo avranno loro venduto, non incorreranno in pena veruna; e gli Scrivani delle Camere di detti Paesi faranno i loro attestati dietro le Polizze di Vicinanza dichiarando in succinto il numero del bestiamme comprato in vigore di quelle, e da chi, e quanto da ciascheduno, dichiarando in detti attestati, che quel bestiamme resta notato ne' libri delle Camere. Ed i suddetti Rettori faranno obbligati alla fine di ogni anno di far constare

con loro attestati agli Uffiziali delle Camere di ciascuna Città di Coimbra, e di Evora la quantità, e qualità del bestame, che fin'allora sarà stato comprato per uso di detti Collegj in virtù delle Polizze di Vicinanza in tal forma spedite loro. E voglio, che il bestame comprato nella suddetta forma per detti Collegj possa pascolare per le terre di pascolo pagando solamente la perdita, o il danno che faranno; e ordino a tutti i miei Tribunali, Uffiziali, ed altre Persone, alle quali verrà presentato, o che appartenga loro esserne intesi, questo Alvarà, Postilla, o Cópia pubblica, di dargli esecuzione, e di osservarlo sotto la pena espressa in quello. E questa Postilla intendo che vaglia, ed abbia forza, e vigore, come se fosse Diploma fatto in mio nome, e da me firmato, e registrato nella mia Cancellaria; ancorchè non sia ivi registrato non ostanti le Ordinazioni, che dispongono il contrario.

Giorgio da Costa lo fece in Almeirim a' 25 Gennajo 1565.

Il Cardinal Infante.

P O S T I L L A.

E' Mia volontà, che il suddetto bestame possa pascerne' luoghi di Pascolo, col pagare solamente il danno, e le perdite che cagioneranno, come si è detto; non ostanti qualsivanti proibizioni, statuti delle Camere di detti luoghi, ove pasceranno in detta forma, in contrario; e non ostante, che dette proibizioni, e statuti siano da me stati confermati. E questa Postilla intendo che vaglia, ancorchè per l'effetto abbia da durare più di un anno, e che non sia registrata in Cancellaria, non ostanti le Ordinazioni in contrario.

Giorgio da Costa la fece in Lisbona a' 28 Febbrajo 1567.

Il Cardinale Infante.

PRO-

P R O V A Num. VI.

Provvifione del Re D. Sebastiano, con cui ordinò, che i Gesuiti del Collegio delle Arti potessero condurre per gli Oliveti della Città di Coimbra 300 Agnelli, e sei Capre senza pagare il pascolo; e questo non ostante qualunque proibizione o Provvifione in contrario. Estratta dal Libro de gli Statuti, Provvifioni, Privilegj, e Libertà, a fol. 54.

IO il Re: Fo sapere ad ognuno che vedrà questo mio Alvarà, essere mia volontà, e piacere: Che gli Agnelli, che faranno comprati dal Rettore, e da' Padri del Collegio delle Arti di Coimbra, e che terranno per provvedimento di detto Collegio, possano pascolare per gli Oliveti di detta Città, ed in qualunque altro luogo, e in altre terre, che siano da pascolo, senza che il detto Rettore debba perciò pagare il pascolo, nè pena veruna; ma solamente pagarà il danno, e perdita, che cagioneranno colla rivista, e stima da farsi secondo l' Ordinanza di detta Città. E questo per Num. 300 Agnelli, e non più. E ordino al Giudice, Ispettori, Procuratore, ed Uffiziali della di lei Camera, e ad ogni altra Persona a cui spetti trattare in questa materia, di adempire, osservare, e di fare adempire, ed osservare intieramente questo Alvarà in tutto il suo contenuto; Il quale sarà registrato nel Libro della Camera di detta Città dal suo Scrivano. E ordino che vaglia, ed abbia forza, e vigore come se fosse Diploma fatto in mio nome, da me firmato, e registrato nella mia Cancelleria, non ostante la Ordinazione del Lib. II. Tit. XX, che prescrive, che le cose, l' effetto delle quali dovrà durare più di un anno, debbano spedirsi per Diploma, e che passando per Alvarà non siano valide. E questo dovrà valere ancorchè non sia registrato in Cancelleria, non ostante l' Ordinazione, che vuole, che i miei Alvarà non passati per la Cancelleria non debbano osservarsi.

Giorgio da Costa lo fece in Lisbona a' 15 Agosto 1559.

E nella

PROVA VII. DELLA PARTE I. §. 98. 33

E nella stessa forma potranno condurre sei capre co' detti agnelli.

Manuel da Costa lo fece scrivere.

E questa è la mia volontà non ostanti quali sianfi mie Provvizioni, Proibizioni, e Statuti di Camera in contrario.

P R O V A Num. VII.

Alvarà, col quale il Re D. Sebastiano ordinò, che i Religiosi della Compagnia di Gesù, che fossero esaminati, si ammettessero a' Gradi nella Universtità gratis, e senza obbligo di giuramento; e qualora non si volessero ammettere, debbano considerarsi per graduati. Estratto dal detto Libro degli Statuti fol. 56, e seg.

IO il Re: Fo sapere a tutti quelli, che vedranno questo Alvarà; Essere mia volontà, e piacermi per alcuni giusti rispetti, che a ciò mi muovono: Che tutti i Religiosi della Compagnia di Gesù, i quali da qui avanti faranno il loro corso di studj in detto Collegio delle Arti di Coimbra, e faranno i loro Atti, per ottenere i Gradi di Baccelliere, Licenciato, e Maestro in detta Facoltà, per essere stabilito, che i detti Gradi di Baccelliere, Licenciato, e Maestro nelle Arti debbano darsi nella Universtità di detta Città di Coimbra; non debbano per ciò pagare cosa veruna, nè possano essere astretti a dare il giuramento, che suole darsi da quelli, che ricevono detti Gradi. Ed ancorchè ciò sia fuori del tempo costumato a darsi detti Gradi secondo l'ordine degli Statuti di detta Universtità; e dato il caso, che andando essi ad offerirsi all'esame non fossero ammessi; o essendo ammessi, ed esaminati, e considerati per sufficienti si ricusi di dar loro nella Universtità i suddetti Gradi: Io col presente Alvarà do loro i Gradi, e li reputo per promossi a tutti i Gradi nelle Arti, e gl' incorporo, e considero per incorporati in detta Universtità; E voglio, che godano, ed usino di tutti i privilegj, e libertà, delle quali possono godere, ed usare i Maestri delle Arti formati in detta Universtità; E ciascheduno

Prov. della Part. I. C duno

duno de' suddetti , o tutti per se stessi , o per mezzo altrui prenderanno le Patenti di detti Gradi , volendo io che siano dati loro nella maniera , che ho detta ; E perciò ordino al Rettore , a' Lettori , Deputati , e Consiglieri di detta Università , che adempiscano , osservino , e facciano intieramente adempire , ed osservare con loro questo Alvarà secondo il suo contenuto ; il quale voglio , che vaglia , ed abbia forza , e vigore , come se fosse Diploma fatto in mio nome , da me firmato , e registrato nella mia Cancellaria , non ostante la Ordinazione del Lib. II. Tit. XX ; che prescrive , che le cose , l' effetto delle quali abbia a durare più di un anno , debbano essere spedite per Diploma , e che per Alvarà non siano valide. Questo però valerà ancorchè non sia registrato nella Cancellaria , non ostante , che secondo la Ordinazione i miei Alvarà , che non saranno ivi registrati , non debbano osservarsi.

Andrea Sardinha lo fece in Lisbona a' 2. Gennaio 1560.

Manuele da Costa lo fece scrivere.

P R O V A Num. VIII.

Alvarà col quale il Re D. Sebastiano ordinò , che tutti i Regolari della Compagnia , che fossero graduati fuori della Università di Coimbra in qualunque altra Università , in virtù de' loro Privilegj siano considerati , e tenuti come se fossero graduati in Coimbra. Estratto dal Libro suddetto degli Statuti , a fol. 57.

IO il Re : Fo sapere a tutti quelli , che vedranno questo Alvarà ; qualmente ho stimato bene per alcuni giusti riguardi , che a ciò fare m' inducono , di ordinare : Che tutti i Religiosi della Compagnia di Gesù , che faranno graduati per Maestri delle Arti fuori della Università di Coimbra secondo i Privilegj , che ha la Compagnia concessibile dalla Sede Apostolica , o che riceveranno il detto grado di Maestro delle Arti in qualunque altra Università , ancorchè sia fuori de' miei Regni ; possano leggere , esaminare , presedere , e dare i gradi , ed esercitare qualunque

que altro Atto, o ministero spettante a detta Facoltà nel Collegio delle Arti di detta Città, e in detta Univerfità, dando loro perciò il Rettore di detto Collegio gli ordini conformi allo Statuto, e Provvisioni di quello. E voglio, che in quanto leggeranno, ed esercitaranno detti Atti, e ministerj li considerino, e siano tenuti per Maestri di detta Univerfità, ed in quella incorporati, e che godano, ed usino di tutti i Privilegi, libertà, grazie, e preminenze, che hanno, e delle quali usano, e possono godere, ed usare i Lettori di detta Univerfità, ed i Maestri formati a' tenore de' suoi Statuti, e che ivi leggono, ed esercitano i detti Atti; E questo non ostanti i detti Statuti, e qualsiasi altro Regolamento, e Provvisione in contrario: Mentre col presente Alvarà gl' incorporo, ed ho per incorporati in detta Univerfità per il suddetto effetto: E ordino al Rettore, a' Lettori, Deputati, e Configlieri di quella, ed a tutti i Tribunali, Officiali, e Persone, alle quali spetta essere intese di queste cose, che debbano così eseguire, ed osservare, e che lo facciano così adempire, ed osservare intieramente: E voglio, che questo vaglia, ed abbia forza, e vigore come se fosse Diploma fatto in mio nome, e da me firmato, registrato nella Cancelleria, non ostante la Ordinazione del Lib.II. Tit.XX, che vuole, che le cose, l'effetto delle quali ha da durare più di un anno, siano spedite per Diploma, e che fatte per Alvarà non siano valide. Questo però valerà ancorchè non sia passato per la Cancelleria, non ostante la Ordinazione, che stabilisce, che i miei Alvarà, che non saranno ivi registrati, non siano osservati.

Sebastiano da Costa lo fece in Lisbona a' 2 Gennajo 1560.
Manuel da Costa lo fece scrivere.

P R O V A Num. IX.

Alvarà, col quale il Re D. Sebastiano ordinò, che nessuno Studente andasse a studiare Canonici, o Leggi nelle scuole della Università di Coimbra senza esibire l'attestato del Principale del Collegio delle Arti. Estratto dal detto Libro degli Statuti, a fol. 60.

IO il Re: Fo sapere a tutti quelli, che vedranno questo Alvarà, che essendo stato da me veduto l'ingiunto attestato di Diego de Azevedo Coutinho Scrivano del Consiglio della Università di Coimbra in cui fa fede, e dice, che nel principio del mese di Ottobre del 1559 fu affisso un Editto alla porta delle scuole della Università in nome del Rettore D. Giorgio d'Almeida, nel quale ordinò, che nessuno Studente, che fosse per venire a studiare Canonici, o Leggi in dette scuole, vi andasse senza esibire l'attestato del Principale del Collegio delle Arti, in cui esponga come fu da lui esaminato, e ritrovato sufficiente per passare allo studio di dette Facoltà; E chiunque si trovasse, che non fosse stato esaminato in quella forma, fosse carcerato, e pagasse due mille reis da ripartirsi la metà alla Confraternità della Università, e l'altra metà al Bargello. Ed essendo mia volontà, che il suddetto Editto si eseguisca, e si offervi: Ordino al detto D. Giorgio de Almeida, Rettore di detta Università, che faccia di nuovo affiggere altro Editto alle porte di dette scuole, simile a quello, che viene riportato in detto Attestato, colla dichiarazione, che così da me si ordina. E da qui innanzi tanto egli, come qualunque altro Rettore, che presida alla Università, ed il suo Conservatore eseguiscono, ed osservino, e facciano intieramente eseguire, ed osservare il detto Editto nella forma, e modo di sopra dichiarato, e colla suddetta pena, che sarà eseguita contro coloro, che v' incorreranno; Ed inoltre s'abbiano ad eseguire, ed osservare le Provvisioni, che il Re mio Signore ed

Avo,

Avo, che sia in Gloria, ed Io abbiamo spedite in questa materia, mentre così voglio, che segua per mio servizio, e per vantaggio della Univerfità. E questo Alvarà deve registrarfi nel Libro de' Registri di detta Univerfità ove si registrano le tali Provvisioni dallo Scrivano del di lei Consiglio; che intendo, che vaglia, ed abbia forza, e vigore come se fosse Diploma fatto in mio nome, da me firmato, e registrato nella mia Cancellaria; ed ancorchè questo non vi sia stato registrato, e non ostanti le Ordinazioni, che prescrivono il contrario.

*Sebastiano da Costa lo fece in Lisbona a 13 Agosto 1561.
Manuel da Costa lo fece scrivere.*

P R O V A Num. X.

Diploma del Re D. Sebastiano, per cui il Collegio delle Arti, ed il Collegio de' Gesuiti vengono uniti, ed incorporati alla Univerfità, godendo di tutti i di lei Privilegj. Estratto da detto Libro degli Statuti, a fol. 61.

DOn Sebastiano per grazia di Dio Re di Portogallo, e degli Algarvi di quà, e di là del mare: in Africa Signore di Guinea, e della Conquista, Navigazione, e Commercio dell' Etiopia, Arabia, Persia, e della India &c. Fo sapere a tutti quelli, che vedranno questo mio Diploma; Qualmente per alcuni giusti motivi, che a ciò fare m' inducono, e per far grazia al Rettore, ed a' Padri del Collegio de' Gesuiti, ed al Rettore, e Padri del Collegio delle Arti esistenti nella Città di Coimbra, ed a' Collegiali, che in quelli sono: è mia volontà, e piacere, che i detti Collegj siano uniti, ed incorporati nella Univerfità di quella Città; E che i Rettori, Padri, Collegiali, o loro domestici, e familiari di servizio, e che saranno da loro mantenuti con vitto e mesata annuale, godano, ed usino da quel innanzi di tutti i Privilegj, libertà, grazie, e franchigie, che dal Re mio Signore, ed Avo, che sta in Cielo, e da' Re suoi Antecessori sono state, e sono concesse in forma pubblica alla
dctta

98 PROVA XI. DELLA PARTE I. §. 102.

detta Università ; E che siano in tutto tenuti , e reputati come membri , e individui di quella. E ordino al Rettore , a' Lettori , Deputati , e Configlieri di detta Università , ed a tutti i miei Tribunali , Uffiziali , e Persone alle quali spetta essere intesi di queste cose ; che adempiscano , osservino , e facciano intieramente adempire , ed osservare questo Diploma secondo il suo contenuto , poichè così è la grazia , che ho fatta. Dato in Lisbona a' 5 di Settembre.

Giorgio da Costa la fece nell' Anno di Cristo 1561.
Diploma con cui V. A. si è compiacciuta di unire , ed incorporare il Collegio delle Arti , ed il Collegio del Gesù della Città di Coimbra alla Università di detta Città. Per vederli.

P R O V A Num. XI.

Alvarà del Re D. Sebastiano , con cui si ordina al Conservatore della Università , che debba giudicare ne' dispareri degli Studenti del Collegio delle Arti. Estratto dal detto Libro degli Statuti , a fól. 60.

IO il Re : Fo sapere a voi attuale Conservatore dell' Università di Coimbra , ed a chi lo farà in appresso : Essere mia volontà , che da qui innanzi voi abbiate da giudicare verbalmente senza far atto nessuno , nè processo giudiziale tutti i dubbj , e differenze ne' Conti , che nasceranno tra i Porzionisti del Collegio delle Arti di detta Città , e le Persone , che li pongono in detto Collegio , o la Persona , che ivi ripartisce le Porzioni ; tanto sul danaro , che si deve pagare a detta Persona per il Convitto , come sopra quello , che ella deve restituire allorchè i Porzionisti usciranno da detto Collegio , finchè termini il tempo , per cui si trovassero di avere già pagato il Convitto ; o quando non lo avessero ricevuto , per causa di malattia. E similmente giudicarete i dubbj , che potranno nascere tra i Porzionisti , e gli altri Studenti matricolati nel Libro di detto Collegio , e qualunque altra persona sopra i debiti , che i medesimi Studenti faceessero dopo essersi matricolati nel

nel detto Libro; che si asserisca essere debitori della somma di Dieci Crociati solamente; Nel qual caso è mia volontà, che detti Studenti, ed altre Persone non possano essere citati, ne convenuti in altro Giudizio, ne per altra qualsiasi via se non dinanzi a voi nella maniera suddetta; e voi deciderete il dubbio ne' suddetti casi intese le Parti verbalmente, e senza Processo giudiziale secondo sarà di giustizia nella forma suddetta; senza che vi sia nè appellazione, nè ricorso dalle vostre determinazioni, e sentenze: Dovendo voi in detti casi prender prima tutte le informazioni necessarie, che vi saranno date relativamente dal Rettore di detto Collegio, al quale avrete sempre tutto il rispetto dovuto; ad effetto di risolvere ne' detti casi, e dubbj in conformità di dette informazioni, stante la notizia più certa, che il detto Rettore deve avere sempre delle Persone tra le quali possono nascere tali differenze, e litigi, e delle ragioni, e della giustizia, che ciascheduna può avere. E tutto ciò così voglio che sia; ancorchè l'ispezione, e la decisione di dette Cause, e dubbj in vantaggio del Governo di detto Collegio, e secondo altre Provvisioni del Re mio Signore, ed Avo, che sta in Cielo, e Mie, spettasse al Rettore di detto Collegio; Essendo che per istanza sua a me fatta fare, e per altri giusti motivi, che a ciò fare m'inducono, così voglio, che si eseguisca. E questo Alvarà sarà registrato nel libro de' Registri di detto Collegio, ove sono riportate consimili Provvisioni; E intendo che vaglia, ed abbia forza, e vigore come se fosse Diploma fatto in mio nome, da me firmato, e registrato nella mia Cancelleria; ed ancorchè non vi sia stato registrato, non ostante le Ordinazioni del Lib. II. che prescrivono il contrario.

Giorgio da Costa lo fece in Lisbona a' 24 Settembre 1561.

Manuele da Costa lo fece scrivere.

P R O V A Num. XII.

Provvifione del Re D. Sebastiano , per cui fi ordina , che i pagamenti delle mefate , che dovranno farfi al Conservatore , e Bargello della Univerfità , debbano farfi loro con atteftato del Rettore del Collegio delle Arti &c. Eſtratta dal detto Libro degli Statuti , a fol. 62.

IO il Re : Fo ſapere a voi Rettore , e Deputati dell' Azienda della Univerfità della Città di Coimbra , che il Re mio Signore , ed Avo che ſta in Cielo , ed Io abbiamo ſpedite alcune Provvifioni , e Regolamenti per il Governo , ed amminiſtrazione del Collegio delle Arti di coſteſta Città , trà quali vi ſono alcune coſe , che debbono eſeguirſi col mezzo del Conservatore , e Bargello della Univerſità ; E perchè mio deſiderio è . che queſto ſi faccia intieramente , e con tutta la poſſibile diligenza , Ordino , e voglio , che i pagamenti delle mefate al detto Conservatore , e Bargello , dovuti loro per i reſpettivi Impieghi , ſiano loro fatti con Atteſtato del Rettore di detto Collegio delle Arti , in cui ſi dica , che da ciaſcheduno di loro fu adempito al ſuo obbligo in confirmità de' ſuddetti Regolamenti , e Provvifioni tanto riſguardo a ciò , che ſpetta al detto Collegio , come a' ſuoi Miniſtri , e Studenti. E non moſtrando detto Atteſtato , non faranno loro fatti detti pagamenti , nè faranno menati buoni ne' Conti al Caſſiere , che li faceſſe loro ſenza detto Atteſtato. Vi ſo noto , voglio , e così comando , che da voi ſi eſeguiſca , ed offervi queſta mia Provvifione nel modo in eſſa eſpreſſo ſenza dubbio , nè appellazione veruna , che vi ſi poſſa fare. E farà regiſtrata dallo Scrivano di detta Univerſità ne' ſuoi Libri , e valerà come Diploma fatto in mio nome , non oſtante la Ordinazione del Lib. II. Tit. XX. in cui ſi preſcrive , che le coſe , l' effetto delle quali dovrà durare più di un Anno , debbano ſpedirſi per Diploma , e che ſpedite per Alvarà non vagliano. E valerà ancora benchè non ſia paſſata per la Cancelleria , non oſtante la Ordinazione
in

in contrario. Scritta in Lisbona a' 4 Dicembre 1564. E questo oltre gli attestati , che sono tenuti a prendere dal Rettore della Univerfità.

Valerio Lopes la fece scrivere.

P R O V A Num. XIII.

Provisione del Re D. Sebastiano , con cui si ordina ; che Coloro , che saranno Licenziati , o che usciranno dalla Compagnia , non possano essere scelti per Esaminatori de' Baccellieri , o Licenziati , che dovranno esaminarsi nel Collegio delle Arti ; e che niuno di loro abbia da argomentare , nè sedere ne' luoghi de' Maestri in tutti gli Atti pubblici. Estratta dal detto Libro degli Statuti , a fol. 63.

IO il Re : Fo sapere a voi actual Rettore della Univerfità di Coimbra , ed a chi lo farà in avvenire : Che essendo Io informato , che alcuni Individui di quelli , che vengono licenziati da' Padri della Compagnia , o che escono dalla medesima , s' incorporano in cotesta Univerfità , e prendono i gradi nelle Arti , o nella Teologia , e pretendono di essere Esaminatori degli Studenti in dette Arti , che si esaminano in detto Collegio ; Per giusti motivi , che m' inducono a ciò fare ; Ordino , che da qui innanzi nessuno de' tali licenziati , o usciti dalla Compagnia possa essere eletto per Esaminatore de' Baccellieri , o Licenziati da esaminarsi nel Collegio delle Arti ; e che tale elezione sia nulla , e di nessun vigore. E ordino al Rettore del detto Collegio delle Arti , che non ammetta nessuno di costoro per Esaminatore , e non consenta , che argomenti , nè si ponga a sedere nel luogo de Maestri in qualunque Atto pubblico , che si farà nel Collegio. Perlochè vi comando , che così abbiate da eseguire , e dobbiate farlo osservare , e adempire , non ostante qualsiasi Statuto , o Alvarà mio concesso alla Univerfità , che disponga il contrario ; Mentre voglio , che tutto sia rivocato. E questa sarà registrata nel Libro degli Statuti da me dato a cotesto Collegio ; E si registrerà negli Statuti di cotesta Univerfità ;
E lo

42 PROVA XIV. DELLA PARTE I. §. 105.

E lo Scrivano della Università *a tergo* di questa metterà l'Attestato di aver fatto un tal registro. E voglio, che questa vaglia come Diploma, e non sia registrata in Cancelleria, non ostanti le Ordinazioni Lib. II. Tit. XX. che prescrivono il contrario.

Giovanni di Castilho la fece in Almeirim a' 31 Marzo 1568.

P R O V A Num. XIV.

Alvarà sopra le seguenti Determinazioni. Estratto dal detto Libro degli Statuti, a fol. 70.

CHe il Collegio de' suoi Diplomi, e Sentenze non debba pagare il Sigillo della Cancelleria, siccome non lo paga la Università. Nè debba fare il deposito de' 900 Reis, secondo la Ordinazione, nelle Appellazioni, che interporrà dinanzi il Conservatore; i quali maturando restano perduti a beneficio della Università per le sue spese; Anzi, che questi debbano restare a beneficio del suo Collegio delle Arti, e per le sue spese, che sono grandi; E non debba pagare le firme, come non le paga la Università.

Che al Sindaco del Collegio, essendo Dottore della Università, si dia il suo luogo nelle Udienze, ed Esami privati de' Giuristi, nel modo stesso come lo ha il Sindaco della Università; e debba godere di tutti gli altri Privilegi, che da questo si godono.

Che al Sindaco, Sollecitatore, Guardiani, ed altre Persone, che servono in detto Collegio si dia Carne, e Pesce ne' Macelli, e Piazze dall' *Almotacer* della Università, nel modo stesso, che si dà al Sindaco, e a' di lei dipendenti; e siano intesi in tutto come Membri, e Persone inservienti a detta Università.

Che il Collegio, e suoi Studenti godano di tutti i Privilegi della Università: E che qualora per godere alcuno sia necessario l'Attestato del Rettore della Università; come succede nel Privilegio, per cui gli Studenti non pagano le
Deci-

Decime, nè il dazio alle Porte, nè altro qualsiasi uso, o tributo per le cose, che fanno venire per proprio mantenimento; si ordina, che in tutti questi Privilegj tanto per le cose del Collegio, come per gli Studenti che ivi sono, dove si richiegga l'Attestato del Rettore della Università, sia bastante l'Attestato del Rettore di detto Collegio fatto dal suo Scrivano.

Che coloro, i quali non manterranno i Privilegj del Collegio; o de' suoi Studenti, incorreranno nella pena di venti Crociati, come quelli, che non mantengono i Privilegj della Università, da distribuirsi la metà per li Guardiani, e l'altra metà per gli Schiavi. Ed il Conservatore proceda contro costoro ancorchè fossero Giudici, Correggitori, o altre Persone fino all'ultima spedizione, o appellando.

Che il Conservatore debba eseguire tutto questo compitamente come Giudice del Collegio, e de' suoi Studenti, e nella stessa forma, che si eseguisce nella Università.

IO il Re: Fu sapere a tutti quelli che vedranno questo mio Alvarà: qualmente sono stati da me veduti i sei antecedenti Capitoli soprascritti fatti dal Rettore, e Padri de' Collegj delle Arti, e di Gesù della Città di Coimbra, de' quali è loro necessaria l'osservanza per la conservazione, e fermezza de' Privilegj di detti Collegj: Per tanto ordino, e voglio, che da ora innanzi siano eseguiti, e mantenuti al Rettore, e Padri di detti Collegj i suddetti sei Capitoli con tutte le Clausole, e Dichiarazioni nel modo, e forma in ognuna di quelli contenuta, e sotto le pene in quelli dichiarate. E ordino a tutti i Ministri, Correggitori, Giudici, e Tribunali de' miei Regni, e Dominj, ed al Rettore della Università di detta Città, ed al suo actual Conservatore, ed a chi lo farà in appresso, di adempire, ed osservare i detti sei Capitoli nel modo, e forma del loro contenuto senza dubbio nè interpellazione nessuna, che loro venga fatta: Volendo similmente, che gli altri Privilegj dal Rettore, e da' Padri concessi a' detti Collegj per mezzo del Re mio Signore, ed Avo, e per mezzo mio, siano loro adempiti, ed osservati così, e nel

44 PROVA XV. DELLA PARTE I. §. 108.

e nel modo stesso , che si adempiscono , ed osservano al Rettore , ed Università di detta Città , ed alle Persone , e Ministri loro ; senza che si ponga similmente loro dubbio nessuno , nè imbarazzo ; Essendo mia volontà , ed intenzione , che abbiano tutti i Privilegj , e Libertà , che gode la Università , non ostanti qualsivanti Statuti , Privilegj , e mie Provvisioni , che la detta Università di Coimbra abbia in contrario. E questo intendo che vaglia , ed abbia forza , e vigore come se fosse Diploma fatto in mio nome , e da me firmato , passato per la mia Cancelleria , non ostanti le Ordinazioni del Lib. II. Tit. XX , ove si dice , che le cose , l' effetto delle quali debba durare più di un anno , siano spedite per Diploma , e facendosi per Alvarà non vagliano. E si eseguirà ancorchè non sia passato per la Cancelleria , non ostante la Ordinazione , che dice , che i miei Alvarà , che non saranno passati per la Cancelleria non debbano osservarsi.

Giovanni di Castilho lo fece in Salvaterra a' 27 di Aprile 1569.

R. E.

Alvarà concesso al Rettore , e Padri de' Collegj delle Arti , e del Gesù della Città di Coimbra. Perchè V. A. lo vegga.

P R O V A Num. XV.

Alvarà del Re D. Sebastiano , col quale ordina , che da nessuno si possa tener Convitto , fuori che nel Collegio. Estratto dal detto Libro degli Statuti , a fol. 76.

IO il Re: Fo sapere a tutti quelli , che vedranno questo Alvarà , come da me è stato adesso ordinato , che vicino al Collegio del Gesù , e delle Arti della Città di Coimbra , vi sia un Collegio di Convittori , che debbano starvi accolti sotto il governo , e giurisdizione del Rettore di detto Collegio del Gesù , poichè oltre il potere ivi studiare con minore spesa , potranno così approfittarsi di più negli Studj , e nel buon costume. E perchè può darfi , che fuori del detto Collegio o adesso , o in avvenire si apra qualche

qualche altro Convitto, in gran pregiudizio, e diminuzione di questo, e del frutto, che s' intende, e si spera di ricavarne; Voglio, e comando, che da nessuno possa darfi Convitto, fuori che dal detto Collegio; e che solo in questo si dia, e siano ammessi Convittori a tenore dell' ordine, e modo stabilito nel Regolamento, e nelle Provisioni sù questo spedite; E chiunque farà il contrario incorrerà nella pena di 50 Crociati, metà per la fabrica di detto Collegio, e metà per l' Accusatore. E ordino al Conservatore della Università di detta Città, che vi si faccia questo subito pubblicare, acciò sia noto a tutti, e che da qui innanzi si eseguisca detta pena contro chiunque v' incorrerà. Questo Alvarà sarà registrato nel libro de' Registri di detto Collegio, e voglio abbia valore, forza, e vigore come se fosse Diploma fatto in mio Nome, da me firmato, e passato per la mia Cancelleria, ancorchè non sia in quella registrato, non ostante la Ordinazione, che vuole il contrario.

Gaspere de Seixas lo fece in Evora a' 10 Maggio 1571.

Giorgio da Costa lo fece scrivere.

R. E.

P R O V A Num. XVI.

Alvarà del Re D. Sebastiano, col quale ordina, che il Conservatore della Università castighi chiunque, ancorchè sia Studente delle scuole maggiori, che verrà alle scuole minori a farvi qualche sgarbo; o lo facesse altrove a' Maestri, e loro Studenti. Estratto dal detto Libro degli Statuti, a fol. 77.

IO il Re: Fo sapere a voi actual Conservatore della Università di Coimbra, e a chi lo farà in avvenire, qualmente è a mia notizia, che alcuni Studenti delle scuole maggiori di detta Università vanno al Collegio delle Arti a fare degli sgarbi, ed insolenze a' Maestri, e Studenti di detto Collegio; e che ne' giorni passati li disfidarono nel Cortile delle scuole, e vi fecero una grande unione. Per lo che vi ordino, che quando vi consti, che qualche Studente delle scuole maggiori, o altre Persone

com-

46 PROVA XVII. DELLA PARTE I. §. 150.

commettano tali eccessi, ed insolenze contro i Lettori, e Studenti di detto Collegio tanto dentro, come fuori di quello in ogni altra parte, venendone richiesto dal Rettore di detto Collegio; dobbiate prendere di ciò informazione, e procedere contro i delinquenti secondo la giustizia, dando appellazione, e rivista in quello che sarà giusto; lo che si dovrà da voi eseguire colla maggiore esattezza. E questo Alvarà sarà registrato nel libro della Cancelleria, della Conservatoria, ed in quello del Consiglio di detta Università, affinchè si sappia essere questo il mio ordine, che intendo abbia a valere, ed aver forza, e vigore come se fosse Diploma fatto in mio Nome, da me firmato, e passato per la mia Cancelleria, ancorchè in quella non sia passato, non ostanti le Ordinazioni, che dispongono il contrario.

Giovanni da Costa lo fece in Lisbona a' 20 Luglio 1576.

Giorgio da Costa lo fece scrivere.

R. E.

P R O V A Num. XVII.

Littera scritta dal P. Lorenzo Magio Gesuita Provinciale di Austria al suo Generale S. Francesco de Borgia in Marzo 1571. Estratta dalla Storia Generale della Compagnia di Francesco Sacchino Gesuita. *Par. III. lib. 7. n. 139. pag. 358, e seg.*

H*ic multus est sermo, & ex Hispania scribitur, Lusitanie Regem multa facere cum Regni dolore: & Nostros, qui cum regunt, auctores esse, & velle eum Jesuitam efficere. Nec deest, qui dicat, eos ob stare, ne Regis Gallie Sororem ducat. Nihil dubito, quin Paternitas Tua omnia norit, & quam optime prospiciat. Nam res est ejusmodi, quae ut materiam sermonum, & invidiae subdit; ita magnam Societati perniciem, cum publici boni jactura creare potest. Nec vero crediderim quicquam Nostros suscipere, quod non & rationi consentaneum, & praesenti tempori maxime conveniens sit. Ceterum summe dolerem, si qua per eos occasio, aut justa causa obreclationi, & malevolentiae praeretur. Habeo enim compertum, nihil esse, quod*

PROVA XVIII. DELLA PARTE I. §. 173. 47

quod odiosius acquirere Societati nomen queat , quam si videamur in Principum , ac Regnorum administrationem velle nos immittere , & negotia eorum tractare. Per Deum , Pater , etiam , atque etiam hæc cura vigilet : observeturque decretum de non tradendis Nostris in aulas Principum. Nam liberalitas hæc in re maximo nobis damno erit. Hæc Magius. Talia non Magius modo (prosequitur Sacchinus) sed alii gravissimi Patrum scribebant , & aliunde , & ex Lusitania ipsa.

PROVA Num. XVIII.

Relazione de' morti , e degli schiavi rimasti nella Battaglia di Alcaer ; estratta dalle Memorie del Re D. Sebastiano scritte dall' Abate Diego Barbosa Machado in 4. Lib. II. Cap. XVII. num. 107 , e 108. E Cap. XVIII. num. 101. 111. e 112.

M O R T I.

D On Giorgio d'Alencastro Duca de Aveiro ; e D. Jaime de Braganza fratello del Duca di Braganza. D. Alfonso de Portugal Conte di Vimioso , ed il suo figlio D. Manuele. D. Vasco da Camara Conte da Vidigueira. D. Rodrigo de Mello figlio primogenito del Conte di Tentugal. D. Antonio de Sousa figlio , ed erede di Diego Lopes de Sousa. D. Manuele de Menezes Vescovo di Coimbra ; e Ayres da Silva Vescovo del Porto. Il Conte de Mira. D. Giorgio de Faro suo cugino. Il Baron di Alvito. Lorenzo da Silva Reggidore di Giustizia ; Giorgio da Silva suo tio. Tommaso da Silva. Bartolommeo da Silva. Francesco de Tavora Colonello. Cristoforo de Tavora Signor di Mogadouro. Pietro de Mesquita *Capitan mor in capite* di Artiglieria. Luigi de Alcaçova , e Cristoforo de Alcaçova figlj di Pietro de Alcaçova , Conte das Idanhas. D. Martino de Castello Branco Signore di Villa Nova , e suo fratello. Manuele de Sousa *Aposentador mor*. D. Diego Lopez de Lima. Giovanni de Mendoca , che fu Governatore della India. D. Pietro figlio del Conte de Linhares. D. Giovanni da Silveira figlio primogenito del Conte de Sortelha. Manuel Telles. Vasco Cou-

48 PROVA XVIII. DELLA PARTE I. §. 175.

Coutinho. Manuel Quaresma Ispettore dell' Azienda. Giovanni Carvalho Patalim col suo figlio Pietro Carvaglio. Pietro Mascarenhas. D. Giovanni de Portugal figlio di D. Manuele de Portugal. D. Luigi de Almeida fratello dell' Arcivescovo di Lisbona. Giovanni Mendes *Morgada* de Oliveira. D. Gonfálvo de Castello Branco. D. Alvaro de Castro. Giovanni Gomes Cabral Capitano della Guardia. Giovanni da Silva figlio di Lopo Furtado de Mendoga. Enrico Henriques de Miranda. Andrea de Albuquerque. Manuele de Miranda *Camereiro mór* del Signor D. Antonio. Manuele Corte Real. D. Luigi de Menezes, e D. Francesco de Menezes figlj di D. Francesco de Menezes *da Pampulha*. D. Enrico de Menezes *e Roxo*. D. Simone de Menezes suo fratello. D. Antonio de Cantanhede. D. Simone de Menezes figlio di D. Rodrigo de Menezes *Vedor* della Regina. D. Francesco de Moura. Gonfalo Nunes Barreto, ed il suo fratello Francesco Barreto. D. Antonio de Vasconcellos. D. Antonio de Menezes figlio della Cameriera maggiore della Infanta D. Maria. D. Antonio da Costa figlio di D. Gil Eannes da Costa. Andrea Gonfálves *Alcaide mór* di Cintra. Alvaro Pires de Tavora figlio di Ruy Lorenzo Pires de Tavora. Antonio de Soufa figlio del Governatore Andrea Salema. D. Antonio de Soufa. Antonio de Vasconcellos. Alvaro Paes Souto Maior. Enrico Moniz figlio di Antonio Moniz Governatore della India. Antonio Lobo *Alcaide mór* de Mouras. Antonio Peres de Andrade. Cristoforo de Tavora figlio di Bernardino de Tavora. D. Fernando Mascarenhas. D. Francesco Coutinho. D. Pietro Signor de Villa Verde, e suo figlio D. Francesco. Francesco de Mello. Garcia de Mello figlio di Simone de Mello. D. Francesco Pereira. Fernando Martins Mascarenhas. D. Garzia de Menezes. D. Giovanni de Castro. Giovanni Alvares da Cunha. D. Giovanni de Almeida figlio di D. Duarte de Almeida. Girolamo Telles figlio di Fernando Telles di Santarem. Giorgio da Silva da Gama. Giovanni da Cunha Commendator di Malta. D. Giovanni de Abrantes. D. Giovanni Pereira figlio di D. Francesco Pereira. Giovanni

de Menezes o Roxo. D. Duarte de Castello Branco, che fu poi Conte di Sabugal. D. Fernando de Menezes. D. Fernando de Castro. D. Francesco de Almeida. Francesco de Sampayo. D. Filippo de Portugal. D. Francesco de Castello Branco. D. Francesco de Menezes. D. Fernando Henriques. D. Francesco da Gama. D. Francesco de Portugal. D. Garzia de Noronha. D. Gil Eannes da Costa. Gaspare de Soufa. Gil Fernandes de Carvalho. D. Giovanni de Menezes de Sequeira. D. Giovanni Coutinho. D. Giovanni de Castro. Giovanni Rodrigues de Sá. Giovanni de Mello. D. Giovanni Lencastre. D. Giovanni de Azevedo. D. Giovanni de Soufa. Giovanni Freire de Andrade. D. Girolamo Lobo. Giovanni de Barrôs da Silva. D. Giovanni de Menezes o Roxo. D. Giorgio de Menezes. D. Giovanni de Portugal. Giorgio de Albuquerque Coelho. D. Luigi de Portugal. Luigi Cesar. D. Lorenzo de Almada. D. Luigi de Lencastre. D. Luigi de Menezes. D. Lorenzo de Noronha. Manuel Soares. D. Michele de Noronha. D. Martino de Soufa. D. Manuele da Cunha. Manuele de Vasconcellos. D. Manuele Pereira. D. Nuno Mascarenhas. Nuno de Mello. Pietro Guedes. D. Pietro Deça. Ruy Gomes de Azevedo. Ruy da Silva. Simone Freire de Andrade. Simone de Soufa. Vasco da Silveira. Vincenzo de Saldanha. D. Vasco de Ataide.

PROVA Num. XIX.

Decreto per la carcerazione di Pietro de Alcaçova Carneiro: accuse prodotte contro di lui; e sue risposte. Il tutto estratto dalla Historia Sebastica scritta da Fr. Manuele dos Santos. Lib. II. Cap. XXXVIII. pag. 452.

COrreggidore Ruy de Matos. Direte da mia parte a Pietro de Alcaçova, che importa per dovere di Giustizia, e per iscarico di mia coscienza, che risponda agli Articoli sottoscritti, dando loro quello scarico, che potrà dare. Come essendo egli Membro del Consiglio del Re mio Nipote, che stà in Cielo, ed essendo obbligato in virtù del giura-

giuramento nel suo ufficio di consigliare al detto Sovrano fedelmente, e con integrità tutto quello che fosse a maggior gloria di Dio in iscarico di sua coscienza, e ad onore, e vantaggio suo, e del Regno, senza badare, nè aver riguardo di contentarlo, o di fargli dispiacere col suo consiglio, senza che da questo potesse derivargli danno, o utile alcuno.

Come volendo il detto Sovrano fare in persona questo viaggio di Africa, come l'ha fatto, senza aver Figli, e senza averne dato parte alle persone principali di questo Regno, le quali ben potevano consigliarlo in tal materia; nè partecipato a questa Città di Lisbona, nè alle principali del Regno, quando che era cosa così importante a tutto il Regno, che non poteva eseguirsi in buona coscienza, nè per nessun' altra ragione senza che si udisse il voto di queste tali Persone, e l'approvazione di tutte, o della maggior parte; E potendosi temere probabilmente quello, che appunto è succeduto; Ed essendo stato preso molto a male il detto viaggio da ogni sorta di Persone del Regno, temendo assai dell'evento, che n'è seguito: E non allontanandone coloro co' quali il detto Sovrano parlava, e che gli lodavano, ed approvavano quella gita, e gli procuravano i mezzi per poterla effettuare; quando questi venivano favoriti, ed erano fatte loro grazie molto grandi, come ognun sa; e per ottenerle, e per godere del Regio favore gli parlavano in quel modo secondandolo.

Allorchè qualcuno voleva dirgli alcuna cosa contro questa sua determinazione subito lo discacciava dalla sua presenza, e mostravagli di star grandemente di lui disgustato. Ed a quelli, che non gliene parlavano, contradicendo a detta determinazione, minacciava rigorosi castighi. Dal che si inferisce chiaramente, che quelli co' quali conversava con piacere, e trattava con loro, e disponeva le cose per quel suo viaggio, godevano di questa preferenza perchè lo secondavano.

Ritrovandosi le Rendite, e l'Azienda della Corona di questo Regno così dissipate, impegnate, e indebitate, come ancora quelle de' Particolari del Regno: Come poteva mai

consigliarsi il Re a fare una così grande spesa, avventurando tutto quello che si è perduto con tanto danno del Re del Regno, e de' Particolari?

Avventurare, oltre la Persona del Re, e senza questi aver Figli, la maggior parte della Nobiltà del Regno, che vi è rimasta uccisa, o ridotta in ischiavitù, come ognun sa. Essendo così notorio il pericolo di entrare il Re nell' interiore dell' Africa; e come non si opposero gran cosa nel mandar cavalli, carri, bovi, ed altri attrezzi infervienti a detto effetto; lo che diede molta causa al cattivo successo che ne seguì, per quanto può umanamente giudicarsi. Sapendo, che la Regina sua Nonna, che sta in Cielo, ed il Cardinale suo Zio erano le principali persone del Regno, e che gli contrariavano molto questa gita; come ancora il Re di Castiglia suo Zio; e con tutto ciò non desisterono dal proseguire, e preparare tutto quello, che era necessario per il viaggio.

Ad effetto di metter insieme del danaro, suggerirono, che si facessero molte cose contro il servizio di Dio, e contro la coscienza di detto Sovrano: Come è stato il danaro de' Cristiani nuovi, per cui gli ha assoluti dalla confisca de' loro beni per dieci anni: E l' appropriarsi il danaro degli Orfani ordinando, che si trasportasse in questa Città da tutte le parti del Regno: E il danaro de' Defonti, e degli Schiavi: Prendere il sale: darsi tanto danaro per subornare la gente: Chiederne tanto in prestito, e prenderlo a forza da' Privati: Impetrare dal Papa per una cosa volontaria come questa la terza Parte delle rendite Ecclesiastiche, delle Enfitefusi, e la Crociata, e tante altre cose, che si sono fatte contro coscienza, per effettuare questo viaggio; senza i quali mezzi non si poteva fare; e per questa ragione ancorchè non ve ne fosse altra, si doveva dissuademelo, e non procurargli i mezzi, e usare tanto diligenze perchè lo effettuasse.

Ritrovandosi la India nello stato in cui è, ed in gran bisogno di essere soccorfa, e provvista di molte cose, che non si possono fare senza grande spesa; di qual pregiudizio non era in questa urgenza il togliere le sostanze del Regno.

Si

Si doveva riguardar molto al danno, che poteva ridondare nell'onore, e credito di questo Regno se succedesse alcuna disgrazia in questo viaggio, che era molto da temersi per i nostri peccati, e per quel tanto, che era preceduto innanzi.

In questo tempo egli ricevè grazie rilevanti dal Re per se, e per le Persone sue raccomandate.

Che conviene, ch'egli mostri come si oppose a tutte queste cose, e come non furono da lui favorite, e non cooperò perchè si facessero; ed esibisca le proteste fatte sù di ciò; e come vedendo di non far profitto, non si allontanò per non essere adiutore, e fautore di cose così pregiudizievole.

Dovrà dirglisi, che se per iscarico di queste cose avesse qualche foglio, o testimonj da produrre, debba nominarli nella sua risposta; e la firmi, e sodisi a tutto con brevità; E che finattanto, che io non vegga la sua risposta, e non abbia su quella determinato, non debba uscire dalla sua Casa, e non eserciti l'Uffizio di *Védor* dell'Azienda. Fatto a' 2 Ottobre 1578. Firmato d'Ordine del R. N. S.

RISPOSE PIETRO D'ALCACOVA.

SIGNORE. Nelle accuse di questa sorte, che sono fondate sopra congetture, ed il modo di giustificarle nel successo del caso seguito, in cui in oggi non si esaminano, nè possono esaminare, nè mostrare le ragioni del contrario sentimento, nè quello, che ciaschedun Membro del Consiglio del Re, che stà in Cielo, gli disse; non si può tra gli Uomini mostrare la discolpa, e solo nel giorno del Giudizio potrà risponderli loro innanzi a Dio; nè questo vorrà, che per discolparmi, accusi il Re defonto, che stà in Cielo. Nè comprendo come mi si debba ascrivere a delitto il non essermi opposto a questa spedizione di Africa con pubbliche proteste fin' a romperla col Re, che stà in Cielo; essendo questa cosa così insolita; e quando che nello stesso caso tanti Prelati, e Grandi del Regno non giurfero a questo punto, allorchè da S. A. fu loro di ciò dato parte; E che nè la Città di Lisbona, nè le altre Città del

del Regno fecero protesta nessuna, nè rappresentanze, toccando loro a farlo per obbligo; ed essendo cosa, che le Città, ed i Popoli molte volte l'hanno fatta. Della contradizione della Regina, che sta in Cielo, Paolo Affonso può dire l'Ambasciata che portò al Re; e le dimostrazioni del contento per questa spedizione. Il Re di Castiglia, che si oppose al tempo in cui si fece dal Re, aveva accordati 5000 Fanti, e 50 Galere di sussidio. Niuno de' Prelati, che furono chiamati, ritrovandosi tutti uniti quando il Re lo disse loro, si oppose alla determinazione, e quasi tutti approvandola gli baciaron la mano; e lo stesso fu fatto da' Grandi del Regno, e da altre Persone del Consiglio a' quali il Re la comunicò; non avendo io veduto nessuno, che ci si opponesse; anzi all'opposto molti, che glie la lodarono. La Città di Lisbona non solo glie la lodò, ma gli concesse di più ajuto per la medesima; e nello stesso modo risposero tutte le Città, e Ville alle quali il Re ne scrisse. Ora, Sire, ciò essendo così, come lo è; sembra cosa molto straordinaria, che s'imputi a me così gran delitto, e si proceda contro me con tanto rigore col sospendermi, e col carcerare un Corregidore della Corte; quando la mia obbligazione non giugueva a tanto; Essendo che il non aver io protestato, e non essermi allontanato dal servizio del Re, per essere di sentimento contrario, non può costituire un delitto così qualificato; pochè ella è una cosa molto insolita a farsi, specialmente in questo caso, che vi erano tanti Compagni a' quali direttamente, e secondo il costume apparteneva il fare le proteste, che non fecero. Quante volte sarà succeduto a V. A. di vedere, e sentire rigettato il suo consiglio nelle cose, e quante volte ne avrà dissimulato il dispiacere? E se le ragioni che si adducevano, e si usavano per effettuare il viaggio persuasero la mia mente come quella di tanti altri, non deve essere giusto, che mi sia ascritto a delitto così grave l'aver io appresa là cosa più in un verso, che nell'altro, non provandosi in me nè malizia, nè fine d'ingannare nel dare il mio voto: Principalmente formandosi adesso lo stato della col-
pa

pa dal successo seguito, per il quale, oltre avere il Re in Arzilla mutato il progetto di Larache, col quale si parti di quà, si sente, e si sa, che in Africa seguirono molti inconvenienti, da' quali ebbe origine la disgrazia, e vi fu molta alterazione negli altri espedienti, che qui in Portogallo si era creduto per certo, che si troverebbero là in altro termine differente da quello, che poi si trovarono, e si riseppe prima, che il Re partisse da Arzilla; nel che io poca colpa posso avervi, essendo rimasto qui per espresso ordine di Sua Altezza, che me lo comandò sotto pena la più grande; ed avendo posto in quella spedizione tanto capitale, come fù l' avervi perduti due figlij, ed un Genero.

Del danaro de' Cristiani nuovi il Re ne fece il trattato col consiglio di molti Avvocati, Teologi, e Canonisti; e la stessa cosa fu già fatta un'altra volta; E V. A. governando questi Regni mandò a fare una convenzione col Clero. Denaro de' Defonti, e di Orfani, che io sappia, non ne fu preso punto. Di quello de' Schiavi furono presi solo 13,000 Crociati, che furono improntati dal Dottore Paolo Affonso col rimborso assegnatogli subito sopra le gabelle del vino, che può essere, che già ne sia soddisfatto. Io mai non ebbi ingerenza nella Casa del Sale, anzi che posso addurre testimonj di essere stato sempre in ciò contrario; e quanto mi rallegrassi allorchè V. A. la disfece, lo provano abbastanza le prestanze; ed è cosa costumata ne' Regni in necessità di minore importanza di queste, per le quali si chiedevano; e di questi alcuni furono resi, ed altri sono stati pagati, e degli antichi ve ne sono ancora molti da pagare. Il servire io il Re in ciò, che mi comandava: l'obbedirgli in quello, che aveva stabilito, ed ordinato; l'adempire al mio Ufficio di *Veador* dell' Azienda a cui appartenevano que' negozj, lo che era mia incombenza: tutto questo doveva essermi valutato per servizio, e non ascritto a delitto.

Ricevei dal Re molte grazie, picciole per la grandezza di un Sovrano, e corrispondenti a' miei servizj. Mi fece andare in Castiglia in età di 60 anni; gli portai per Isposa la figlia del Re di Castiglia, quando volevano dargli
in

in moglie la figlia del Duca di Baviera promessa da prima al Duca di Ferrara. Volle abbozzarsi col Re: non solo ne convenne il Re di Castiglia, ma dimostrò di questo stesso molto piacere. Per questi servizj è solito farsi grazie ben grandi, e perciò poterono entrarvi molto bene quelle, che il Re che stà in Cielo a me fece.

In questo negozio non ho che rispondere: ne' delitti, e nella condanna segua pure tutto ciò che a V. A. piacerà. Mi ritrovo 63 anni impiegati tutti in servizio de' Sovrani, della Regina, e di V. A. allorchè governò il Regno; e adesso dopo essere Re mi sembra essermi meritato buon trattamento, onori, e grazie, e non arresto, e sospensione dell' Ufficio in cui ho servito sempre con lealtà, e con fatica per i delitti mostratimi dal Correggidor Ruy de Matos in un foglio; ne' quali non vi è tradimento, nè furto, nè mancanza di segreto. Sia sempre lodato Iddio, e conceda a V. A. molti anni di vita, e le accresca il suo Regio Stato.

In Lisbona a' 6 Ottobre 1578.

Ho veduto la risposta, che date agli Articoli di accuse, che da mia parte vi sono stati presentati dal Correggidor Ruy de Matos nella quale ricercate le colpe, e gli Atti, che esistono contro di voi, non soddisfacendo colla detta risposta distintamente a ciascheduno de' detti Articoli, nè disculpandovi in niuna delle cose, che vi vengono opposte; nè nominando testimonj, nè producendo scritti, e tutt' altro con cui voi sperate di ajutarvi in vostra discolpa; come vi ho ordinato.

Perlocchè Mi è sembrato, che per vostra maggior giustificazione tomaste a rispondere al sostanziale de' detti Articoli per ordine, e distintamente a ciascheduno; e nominarete i Testimonj, ed i scritti co' quali sperate di difendervi. Ed in quanto alle incolpazioni, ed agli altri Atti de' quali chiedete rivista, vi farà data a suo tempo, e quando sembrarà, che debba accordarvisi di giustizia.

Come essendo Voi del Consiglio del Re mio nipote lo consigliaste, e persuadeste a fare la guerra di Africa andandovi egli in persona senza aver figlj.

Come

- Come consigliaste il detto Sovrano a fare detta guerra e spedizione senza consultare, e sentire il parere de' Grandi, Prelati, e Città principali del Regno, e che senza il loro consiglio si determinasse ad effettuarlo; sapendo ancora, che ciò si faceva contro il sentimento della Regina sua Nonna, e Mio, e del Re di Castiglia suo Zio.
- Come approvaste, che si facesse così grande spesa in detta guerra, e viaggio, ritrovandosi l' Azienda Reale così esauusta, ed essendo necessario accorrere allo Stato della India, ed a' Corsari Luterani, che infestavano questo Regno.
- Come foste di sentimento, che detto Re in persona entrasse sulle terre di Africa colla maggior parte della Nobiltà, ed altra gente, conducendo carri, cavalli, e bestie infervienti a quella impresa, essendo così chiaro il pericolo di quella entrata.
- Come essendo voi obbligato, non solo a non consigliare quella spedizione, ed il di più, ma bensì a frastornarla, e contraddirla, ritirandovi, e protestando contro di essa, e chiamandovene fuori; faceste tutto il contrario, approvando la detta guerra, e spedizione, cercando, ed inventando i mezzi per facilitarla; facendo convenzioni colla Nazione Giudea, liberandola dalla confiscazione per dieci anni: facendo venire a Lisbona il danaro degli Orfani di tutto il Regno: prendendo il danaro de' Defonti, e quello, che stava depositato per li Schiavi; prendendo il Sale: procurando offerte: esigendo prestanze da' Particolari contro loro voglia: Impetrando da Sua Santità la Crociata, ed Enfiteusi, sopra i Fondi della Chiesa per una guerra volontaria.
- Come essendo cosa notoria, che il detto Re in quel tempo discacciava da se tutto quelle Persone, che contradicevano alla spedizione, e che glie la impedivano, ed al contrario favoriva quelle, che glie la lodavano, e cercavano i mezzi per facilitargliela: Voi in quel tempo stesso riceveste dal Re molte onorificenze, favori, e grazie, e andaste sempre di continuo a' suoi fianchi perciò; e dopo che egli fu partito per l' Africa, rimaneste qui governando, e amministrando

nistrando l' Azienda solo per effettuare meglio il negozio di detta guerra , e spedizione.

Fatto , e firmato da me d' Ordine del Re S. N. a' 20 Ottobre 1578.

PROVA Num. XX.

Decreto per arrestare Luigi da Silva : Accuse fatte contro di lui , e sue risposte. Estratte dalla medesima Istoria Sebastiana Lib. II. Cap. XXXVIII. pag. 458. a 472.

- C** Orreggidore Ruy de Matos : Direte da mia parte a Luigi da Silva , che così richiedendo la Giustizia , e lo scarico di mia coscienza , risponda agli Articoli di Accuse qui sottoscritti , dando lo scarico in quello , che potrà. Come essendo Membro del Consiglio del Re mio Nipote lo consigliaste , e persuadeste a fare la guerra di Africa , e andarvi in Persona non avendo figli.
- Come consigliaste il detto Sovrano a fare detta guerra , ed un tal viaggio senza il voto , e consiglio de' Grandi , de' Prelati , e Città principali del Regno ; E senza udire il loro sentimento si determinasse ad effettuarlo , sapendo , che ciò era contro il parere della Regina sua Nonna , Mio , e del Re di Castiglia suo Zio.
- Come fu da voi approvato , che si facesse così grande spesa in detta guerra , e viaggio ritrovandosi l' Azienda Reale così esausta , ed essendo così necessario ricorrere allo Stato della India , e contro i Corsari Luterani , che infestano il Regno.
- Come foste di sentimento , che detto Sovrano entrasse in Persona sulle terre di Africa colla maggior parte de' Nobili , e dell' altra gente , conducendo carri , cavalli , e bestie a quell' effetto , quando che era così notorio il pericolo di detta entrata.
- Come consigliaste detto Sovrano , ed approvaste , stando voi in Arzilla , che entrasse egli in Persona dentro terra coll' esercito , quando che voi eravate più certo del pericolo , e disingannato da persone , che ben lo sapevano , e l' intendevano.
- Come

Come conoscendo quel pericolo, che era così notorio, non dissuadeste, nè contradiceste al detto Sovrano quella spedizione, nè vi separaste da lui, nè protestaste, e non venite chiamate fuori come eravate obbligato a fare qualora non aveste potuto frastornarlo.

Come gli lodaste quel viaggio, e quella guerra procurando i mezzi per facilitarla, facendo accordi con la Nazione Giudea, pe' quali furono loro levate le confiscazioni per dieci anni: facendo venire a Lisbona il danaro degli Orfani del Regno; prendendo il danaro de' Defonti, e quello, che era, in deposito per i Schiavi: prendendo il Sale; facendo grazie per denaro: chiedendo prestanze a persone private contro loro volontà; impetrando da Sua Santità la Crociata, Enfiteusi, ed il Terzo delle rendite delle Chiese per una guerra volontaria; ed approvando i mezzi, che gli si paravano innanzi, ajutando, e servendo così a' preparativi di quella spedizione, e dell' esercito, che condusse via da questo Regno; come ancora a' lo sbarco in Africa, ed a tutto il necessario per il viaggio di terra, e per effettuare il consiglio, che gli avevate dato, contra ciò, che era conveniente al di lui servizio, ed al vantaggio di questo Regno.

Come essendo notorio, che il detto Sovrano rigettava da se tutte quelle Persone, che gli contradicevano quella impresa, e glie la impedivano, e favoriva quelli, che glie la lodavano, ed approvavano; e cercavano i mezzi per facilitarla; Voi nel tempo stesso riceveste dal Re molti onori, e grazie, e andaste a' suoi fianchi, e lo accompagnaste in quel viaggio sempre come uno de' più favoriti, e confidenti.

Dovrà dirglisi, che se in discarco di queste cose avesse qualche scritto, o testimonj da addurre; debba nella sua risposta nominarli, e si sottoscriva, e sodisfi a tutto con brevità; e che finattanto, che Io non veggia la sua risposta, e non si determini su quella, non esca di casa, e non eserciti la Carica di *Vedor* della mia Reale Azienda.

Fatto, e firmato da me d' Ordine del Re N. S. a' 15 Genajo 1579.

Ruy de Matos de Noronha.

RISPOSTA DI LUIGI DA SILVA.

SIRE. Nel mezzo di tante infelicità dura cosa farebbe il ritrovar parole di discolpa, se la innocenza in quello di che sono accusato non mi rassicurasse. Perchè, Sire, incolpami, che essendo io del Consiglio del Re che sta in Cielo, lo consigliassi, e persuadessi di andare in Persona a far la guerra in Africa; quando che nè egli richiese mai fu questo il mio parere, per essere cosa da lui stabilita da molti anni; nè lo trovai questo negozio in istato, che potesse sperarsi di dissuaderlo opponendomici, quando che non bastò nè V. A. nè la Regina a conseguirlo?

Sono due anni, che il Re, che sta in Cielo, Mi fece membro del suo Consiglio: e sono più di quindici anni, che non gli predicano altra cosa; e cinque, che passò un'altra volta in Africa, e stette soggetto a' pericoli della guerra; e questo non fu colpa di chi lo consigliò, perchè non fui io.

Il dirmi, che non fu da me suggerito al Re che sta in Cielo, che partecipasse la sua determinazione a' Prelati, a' Grandi, ed alle Città di questi Regni; si vede bene quanto picciola colpa farebbe stata; giacchè quando il Re lo disse loro, la maggior parte gli baciò la mano in segno di approvazione; E V. A. per il detto effetto gli diede dieci mila Crociati, ed i Prelati, e la Città di Lisbona coadiuvarono allo stesso oggetto.

Il dirmi, che fui di parere, che S. A. entrasse in Africa dentro terra, come può provarmisi questo, o come io potrò provare il contrario, giacchè per i nostri peccati manca il solo Re? con tutto che della mia veracità, e della libertà con cui in questa materia parlai sempre, potrebbe da me addursi la testimonianza di alcune Persone, come di Martino Correa, D. Duarte de Menezes, del Alcaide di Arzilla qui presente; quando che non volesti caricare me stesso di questa colpa piuttosto, che addossarla al Re, che sta in Cielo, dal quale tanto onore, e tante grazie ho ricevuto.

Nelle

Nelle spese della spedizione non mi sono io intrigato, almeno nella maggior parte, per ritrovarmi nella Corte di Castiglia d'ordine del Re, che sta in Cielo, come si vedrà dalle lettere, che produco.

Della convenzione fatta colla Nazione Giudea n'ebbi notizia come un Individuo dimorante in Lisbona, non già come di ufficio, non essendo io in carica, e perciò nè vi cooperai, nè lo contradissi.

Della Crociata, del Sale, e della terza parte delle Rendite Ecclesiastiche, e del danaro de' Defonti io non ne seppi nulla, ritrovandomi assente.

Quel tanto, che fu da me conosciuto, e saputo rispetto alla spedizione, ed al maneggio delle cose a quella spettanti, era io così lontano dal nascondere, che aspettavo di esporlo a V. A. come cosa di servizio molto grande, per essere di poi contestato colla mia coscienza, e col mio dovere, e colla verità con cui doveva parlare al Re, che sta in Cielo.

Volevami ascrivere a mancanza il non avere parlato al Re che sta in Cielo, stante il favore in cui ero presso di lui, debole argomento è; Sapendosi da ognuno, che S. A. era tal Principe, col quale nessuno mai restò pregiudicato per avergli detto il vero; E se qualcuno, che ciò fece, cadde dalla sua grazia, l'offende in volendo attribuirlo all'avergli parlato con libertà; essendo più verosimile, che perdesero la di lui grazia per altri motivi.

E rispetto all' avere io in questo tempo ricevute delle grazie: nessuna me ne fece egli in quel tempo; bensì molte in altre occasioni, e così lo confessò; e reputo a grande onore l'averle ricevute da un Principe, che non le negò mai a chi le meritava. Tanto più non può essere in me prova di parlare a seconda di S. A., che sta in Cielo, l'avermi Egli fatte delle grazie, quando che aveva per ciò fare tanti motivi, cioè quello di averlo educato, e di avergli prestati tanti servizi, e le qualità &c.

P R O V A Num. XXI.

Atto delle Corti di Lisbona adunate nell' Anno 1579 dal Re D. Enrico, co' Giuramenti, che vi si diedero. Estratto dal Lib. I. del Governo di detto Sovrano, che si conserva nel Senato di Camera.

AL primo di Giugno dell' Anno dalla Natività del N. S. G. C. 1579 in giorno di Lunedì nella Città di Lisbona, nell' abitazione, che fù di Martino Alfonso de Sousa vicino il Monastero di S. Francesco, ove risiede ora l' Altissimo, e Potentissimo Signore Re D. Enrico N. S., alla presenza dell' A. S. essendo presenti i Tre Stati del Regno: Cioè: Lo Stato Ecclesiastico, lo Stato della Nobiltà, e lo Stato del Popolo, i quali d' ordine di S. A. si adunarono in questa Città per formare le Corti, al qual fine furono da S. A. chiamati: (del che S. A. ne fece Atto al primo di Aprile dell' anno corrente). Ed essendo altresì presenti i soprannominati Testimonj, ed io Michele de Moura Consigliero, e Segretario di S. A. mi ordinò S. A. che proponessi da sua parte, e partecipassi a' detti Stati, qualmente il motivo per cui gli aveva fatti unire in Corti (come già da S. A. era stato loro significato) era stato per trattarvi della quiete, e della tranquillità di questi Regni, nel caso, che non rimanesse discendenza dell' A. S. o che in di lei vita non determinasse, chi dovesse succederle. E poichè il caso, ed il diritto di detta Successione si trova posto in Giudizio; e le Parti, che possono in quella pretendere di aver diritto sono già state ammesse, e la Causa si tratta ne' suoi termini ordinarj, e giuridici; era conveniente, che a motivo di detta quiete, e tranquillità essi Tre Stati ivi presenti dinanzi S. A. si unissero, e concordassero in una medesima determinazione, giurando solennemente ciascheduno di loro col seguente Giuramento nella forma in quello espressa, che da S. A. mi fu ordinato di legger loro.

G I U-

GIURAMENTO.

E Ccelso, e Potentissimo Re D. Enrico N. S. Giuriamo, e promettiamo giurando sopra i SS. Evangelj, sù de' quali effettivamente ponghiamo le nostre mani alla presenza di V. A. che non riconosceremo per Re, nè per Principe di questi Regni, e Dominj del Portogallo, nè obbediremo a Persona nessuna come tale, fuori che a quella solamente, a cui per giustizia sarà determinato appartenere la loro successione, nel caso, che V. A. finisca di vivere senza discendenza.

Nè daremo Evviva, nè si farà da noi bando per Persona veruna; sotto pena, a chi facesse il contrario, di essere riputato per traditore, disleale, e nemico della Repubblica, e della sua Patria; e come tale castigato nel corpo, nell'onore, e nelle sostanze, e colle pene maggiori, che questi tali si meritano.

E similmente giuriamo, e promettiamo col detto Giuramento, che se qualcuno, o alcuni de' Pretendenti a detta Successione a forza d'Armi, o con qualunque altro modo illecito, o che porti seco disturbo, o inquietudine nella Repubblica volesse, o tentasse di avere detta Successione; noi non gli obbediremo; anzi all'opposto gli resisteremo con tutte le nostre forze, e potere.

Similmente Giuriamo, e promettiamo col detto Giuramento di obbedire in tutto, e per tutto intieramente a' Governatori, e Difensori, di questi Regni, che saranno eletti da V. A. e dichiarati dal Numero di quelli, che noi Stati abbiamo dati in nota a V. A. nelle Liste a questo effetto da Noi fatte, e firmate.

E Giuriamo ancora collo stesso Giuramento di uniformarci alla Sentenza, che i Giudici da V. A. scelti, e dichiarati (fra i Dottori descritti nelle Liste da noi firmate) pronuncieranno nella Causa della Successione (qualora V. A. non la determini in sua vita (e di dare esecuzione, e di fare eseguire, ed osservare detta Sentenza in tutto e per tutto intieramente.

Ed essendo stato letto il detto Giuramento così *de verbo ad verbum*

verbum ad alta voce, ed intelligibile, i suddetti Stati fecero subito detto Giuramento, mettendo le loro mani sopra un Messale che stava aperto dinanzi S. A. con una Croce in cima: Nel qual Giuramento fu tenuto il seguente ordine.

Giurò, per il primo, lo Stato Ecclesiastico; E l' Arcivescovo di Lisbona D. Giorgio d'Almeida a nome di detto Stato, e de' Prelati ivi presenti di sopra firmati, disse per se, e per tutti le parole di detto Giuramento e pose le mani sul Messale; e dipoi ognuno di detti Prelati pose le mani sul medesimo Messale, dicendo: Ed io così lo Giuro.

Dipoi giurò lo Stato della Nobiltà; E D. Diego de Castro uno de' Procuratori della Nobiltà a nome di detto Stato, e de' Titolati, e de' Nobili ivi presenti di sopra nominati, disse per se, e per tutti le parole di detto Giuramento, e pose le mani sul detto Messale; Indi ciascheduno di quelli similmente pose le mani sul detto Messale, dicendo: Ed io così lo Giuro.

Giurò dipoi lo Stato del Popolo. Ed Alfonso de Albuquerque uno de' due Procuratori di questa Città di Lisbona a nome di detto Stato, e de' Procuratori degli altri Luoghi del Regno ivi presenti, e sottoscritti, disse per la detta Città, e per tutte le altre le parole di detto Giuramento, e pose le mani sul Messale; Dopo di che ognuno de' Procuratori pose le mani anch' esso sul detto Messale, dicendo: E Noi così lo Giuriamo.

E siccome non potevano entrare tutti insieme i Procuratori del Regno nella Stanza ove era S. A. per prestare il detto Giuramento alla sua presenza, entrò prima una porzione di loro, e uscita questa, vi entrarono i rimanenti. E per quelli, che vi giungevano così dipoi, il suddetto Alfonso de Albuquerque ripeté di nuovo lo stesso Giuramento con proferire tutte le medesime parole in nome di que' che erano ivi presenti, e ciascheduno di loro mise la mano sul Libro, dicendo: E Noi così lo Giuriamo, come è stato fatto dagli altri: Et in questa forma, e con tale ordine i suddetti Procuratori del Popolo terminarono di fare il detto Giuramento.

Del

pra, ed i testimonj ivi nominati; ed io Michele de Moura Configliere di S. A., e suo Segretario; mi comandò S. A. di proporre loro, e rappresentare da sua parte come S. A. Lunedì passato primo del corrente mese di Giugno, fece chiamare i Tre Stati di questi Regni, i quali d'ordine di S. A. si unirono in questa Città formando le *Corti* (il di cui Atto fu ivi da S. A. fatto nel dì primo di Aprile del corrente anno); E ordinò nel detto primo giorno di Giugno, che da me fosse loro esposto, che la Causa per cui gli aveva chiamati a *Corte* (come S. A. aveva loro fatto sapere) era, per trattarvisi della tranquillità, e riposo pubblico di questi Regni nel caso, che S. A. non lasciasse discendenza, o che in sua vita non determinasse sul punto della Successione alla Corona. E perchè il Caso, ed il Diritto di detta Successione si trovava posto nelle mani della Giustizia; e le Parti, che potevano pretendere di avervi diritto, erano già comparse, e la Causa si trattava per le vie ordinarie, e giuridiche; era conveniente, che in vista di detta tranquillità, e pubblica quiete, Essi Trè Stati, che si ritrovavano ivi alla presenza di S. A. si unissero, e concordassero in una medesima determinazione, giurando solennemente ciascheduno di loro col Giuramento, che fu subito loro da me ivi letto nella forma in quello espressa.

Col qual Giuramento giurò ciascheduno de' detti Tre Stati; del che si prese memoria, e se ne fece Atto in quel giorno, mese, ed anno suddetti, in cui tutti firmarono con Testimonj. E non ostante, che questa Città di Lisbona avesse già prestato quel Giuramento per mezzo de' suoi legittimi Procuratori, che sono Alfonso de Albuquerque, ed il Dottor Giorgio da Cunha; con tutto ciò vedendo S. A. che la detta Città è Capo del Regno, e la principale, risiedendovi al presente S. A. colla sua Corte; ha stimato bene, per farle grazia, e mostrarle il conto speciale, che con ragione fa di lei, che essi Soprintendenti, e Procuratori di quella, ed i Procuratori, Giudice, e XXIV Mestieri dovessero prestare il detto Giuramento per la detta Città; con tutto ch'è fosse bastante quello, che già aveva fatto,

fatto , come si è detto di sopra : E questo **Giuramento** fu prestato da loro nella seguente forma.

GIURAMENTO.

E Ccelso , e Potentissimo Re D. Enrico N. S. Giuriamo , e promettiamo giurando nel S. Vangelo sul quale effettivamente ponghiamo le nostre mani alla presenza di V. A. che non riconosceremo per Re , nè per Principe di questi Regni , e Dominj di Portogallo , nè obbediremo a persona nessuna come tale , fuori che a quella solamente a cui per giustizia sarà determinato appartenere la loro Successione nel caso , che V. A. venga a mancare senza discendenza. Nè daremo l'Evviva , nè verrà da noi proclamata Persona veruna , sotto pena , contro chi facesse il contrario , di essere considerato come traditore , disleale , ed inimico della Repubblica , e della tranquillità di essa , e della sua propria Patria ; e che come tale sia castigato nel corpo , nell' onore , e negli averi , e nelle rimanenti pene , che questi tali si meritano.

E così giuriamo , e promettiamo con detto giuramento , che se qualcuno , o alcuni de' Pretendenti a detta Successione colla forza delle armi , o in ogni altro qualunque modo illecito , o che cagioni qualsiasi perturbazione , o inquietudine nella Repubblica , vogliano , o tentino di conseguire detta Successione ; noi non obbediremo loro , anzi al contrario ci opporremo con tutte le nostre forze , e potere.

Similmente giuriamo , e promettiamo collo stesso giuramento di obbedire in tutto , e per tutto intieramente a Governatori , e Difensori di questi Regni , che verranno eletti da V. A. , e dichiarati dal numero di quelli nominati dagli Stati nelle Liste a questo effetto da loro firmate.

E giuriamo ancora col detto giuramento di uniformarci alla Sentenza , che da' Giudici scelti , e dichiarati da V. A. (tra i Magistrati descritti nelle Liste formate da' detti Stati) verrà pronunciata sul punto della Successione (qualora non venga determinata in vita di V. A. :) e di adempiere , e far adempire , ed osservare in tutto , e per tutto intie-

E ii ramente

amente detta Sentenza. Il qual Giuramento facciamo noi oltre l' altro già fatto per mezzo de' nostri legittimi Procuratori.

Il qual Giuramento fu letto *de verbo ad verbum* ad alta voce, ed intelligibile; ed i medesimi Ispettori, e Procuratori della Città, e Procuratori delle sue Maestranze; ed in questa guisa il Giudice, ed i XXIV Mestieri prestarono detto Giuramento mettendo le loro mani sul Messale, che stava aperto dinanzi S. A. con una Croce in cima, nel qual Giuramento si procedè col seguente ordine.

Disse Manuel Telles Barreto (che in oggi è l' Ispettor mio) per se, e per tutti gli altri Ispettori, Procuratori, ed Artisti le parole di detto Giuramento in nome di tutta la Città, colle mani poste sul detto Messale; Indi ciascheduno de' suddetti pose similmente le mani sul detto Messale, dicendo: *Ed io così lo giuro per la Città: E gli Artisti dissero: E così lo giuro per la Città, e per il Popolo.*

Del qual Giuramento fatto in tal forma, ed in quella maniera, ordinò S. A. che se ne formasse un Atto, ed una Memoria autentica affinchè in ogni tempo constasse di detto Giuramento; e che di detto Atto, e Memoria se ne facessero copie autentiche per depositarle nell' Archivio della Torre do Tombo, e nella Camera di questa Città, e altrove dove fosse necessario. Furono presenti come Testimonj di questo Atto *D. Giorgio d'Almeida* Arcivescovo di Lisbona, e *D. Giorgio d'Ataide*, che fu Vescovo di Vizeu Cappellano Maggiore di S. A., e *D. Simone de Sá* Vescovo di Lamego, e *D. Giovanni Mascarenhas* Consigliere di S. A., e i *Dottori Paolo Alfonso*, e *Pietro Barbosa* Ministri del Tribunale di Palazzo, e *Consiglieri di S. A. e Girolamo Berges* suo Guardaroba; Ed io *Michele de Moura* Consigliere del Re N. S. e suo Segretario, che ho letto questo Atto, e Memoria di Giuramento all' Altezza sua, e l' ho sottoscritto di mio pugno nel detto giorno, mese, e luogo di sopra indicati.

MEMORIA , ED ATTO DEL GIURAMENTO
FATTO DAL DUCA DI BRAGANZA.

A' 4 di Giugno dell' anno dalla Nascita di Cristo N. S. 1579 di Giovedì, nella Città di Lisbona, nell' Abitazione, che fu di Martino Alfonso de Soufa vicino al Convento di S. Francesco, ove in oggi dimora l' Eccelso, Poderosissimo Re D. Enrico N. S. alla presenza di S. A. e stando presente D. Giovanni Duca di Braganza, ed i Testimonj suddetti, ed io Michele de Moura del Consiglio di S. A., e suo Segretario; mi ordinò S. A. che da sua parte gli proponessi, e dicessi come S. A. Lunedì, che fu il primo di questo mese di Giugno, fece chiamare i Tre Stati di questi Regni, i quali d' ordine di S. A. si radunarono in questa Città formando le Corti (di che S. A. fece ivi Atto al primo di Aprile di questo anno) ed in detto giorno primo di Giugno fece loro per mio mezzo significare: Che il motivo per cui gli aveva fatti radunare in Corti era stato (siccome dall' A. S. già fu loro comunicato) per trattarvi della quiete, e tranquillità di questi Regni nel caso, che non rimanesse discendenza dall' A. S. o che in vita non determinasse sulla Successione a' detti Regni. E siccome il Caso, ed il Diritto di Successione era stato messo in Giustizia; e le Parti, che potevano pretendervi, ed averci diritto erano state già citate, e la Causa procedeva per i suoi termini ordinarj, e giuridici: era conveniente, che in vista di detta quiete, e tranquillità, essi Tre Stati, che si ritrovavano ivi presenti dinanzi S. A. si unissero, e concordassero in una medesima determinazione, giurando solennemente ciascheduno di loro col Giuramento, che fu subito ivi da me letto loro nella forma in quello espressa. Il qual Giuramento fu giurato da ciascheduno de' Tre Stati, del che si prese memoria, e se ne fece Atto in detto giorno, mese, ed anno, e luogo suddetti, nel quale tutti sottoscrissero con testimonj: E che era necessario, che egli Duca di Braganza in suo nome come Vassallo di S. A. ed anche come Marito, e Procuratore della
Signo-

Signora D. Caterina sua Moglie , che è uno de' Pretendenti a detta Successione , facesse il seguente Giuramento nella forma ivi espressa , che S. A. mi ordinò di leggere.

G I U R A M E N T O .

E Ccelso , Poderosissimo Re D. Enrico mio Signore. Io D. Giovanni Duca di Braganza giuro , e prometto con giuramento de' SS. Vangelj , su quali fisicamente pongo le mie mani alla presenza di V. A. di obbedire in tutto e per tutto intieramente a' Governatori , e Difensori di questi Regni , e Dominj di Portogallo eletti , e dichiarati da V. A. (tra i nominati dagli Tre Stati nelle Liste date da loro perciò all' A. V.) e questo nel caso , che V. A. non determini in sua vita la causa della Successione di detti Regni , o venga a mancare senza discendenti.

Similmente giuro , e prometto col detto Giuramento , che nè per forza , o colle armi , nè in nessun altro modo illecito , o che porti seco qualunque disturbo , o inquietudine nella Repubblica , non procurerò , ne tenterò di conseguire per me , nè per altri il Diritto alla Successione , e possesso di questi Regni ; e facendo il contrario per me , o per altri , sono contento , mi obbligo , ed accetto fin d' adesso per allora , d' incorrere in tutte le pene , nelle quali secondo le leggi incorrono coloro , che per forza procurano d' impossessarsi di quelle cose , alle quali pretendono di avere alcun diritto.

E giuro ancora , e prometto col detto Giuramento di uniformarmi alla Sentenza , che V. A. o i Giudici , che da V. A. verranno scelti , e dichiarati (tra i nominati nelle Liste) farà pronunciata sul punto della Successione a questi Regni ; e per mia parte adempire , e fare adempire , ed osservare detta Sentenza in tutto , e per tuttq intieramente. Il qual Giuramento io fo non solo in mio nome come Vassallo di V. A. ma ancora come Marito , e Procuratore della Signora D. Caterina mia Moglie , la quale è uno de' Pretendenti a detta Successione.

E letto così il detto Giuramento *de verbo ad verbum* il detto
Duca

Duca di Braganza lo fece subito, mettendo le sue mani sopra il Messale, che stava aperto dinanzi S. A. con una Croce in cima: Del che S. A. ordinò, che si prendesse Memoria, e facesse Atto, affinchè in ogni tempo constasse di detto Giuramento; e che se ne facessero copie autentiche per depositarle nell' Archivio della Torre do Tombo, nella Camera di questa Città di Lisbona, e altrove ovunque S. A. ordinarà. Furono presenti come Testimonj di questo Atto *D. Giorgio de Ataide* già Vescovo di Vizeu Cappellano maggiore, e Consigliero di S. A., e *Francesco de Sá de Menezes* Camerier maggiore di S. A. e suo Consigliere, e *Simone di Miranda* Consigliere, e Camerista di S. A. Ed i *Dottori Paolo Alfonso*, e *Pietro Barbosa* Ministri del Tribunale di Palazzo, e del Consiglio di S. A. Ed io *Michele de Moura* Consigliere, e Segretario di S. A. che questa Memoria, ed Atto di Giuramento ho letto a S. A. ed ho firmato di mia mano nel detto giorno, mese, anno, e luogo suddetti.

MEMORIA, ED ATTO DI GIURAMENTO
FATTO DAL SIGNOR D. ANTONIO.

A' 13 Giugno dell' anno dalla Nascita di Cristo N. S. 1579 giorno di S. Antonio, nella Città di Lisbona, nell' Abitazione, che fu di Martino Alfonso de Soufa vicino al Convento di S. Francesco, ove al presente dimora l' Eccello, Poderosissimo Re D. Enrico N. S. alla presenza di S. A. stando presente il Signor D. Antonio figlio dell' Infante D. Luigi, che Dio abbia in gloria; ed i suddetti Testimonj, ed io Michele de Moura Consigliere, e Segretario di S. A. Mi ordinò l' A. S. che da sua parte gli proponessi, e diceffi come S. A. Lunedì primo del corrente Giugno, fece chiamare i Tre Stati di questi Regni, i quali d' ordine di S. A. si radunarono in questa Città formando le Corti (il di cui Atto fu da S. A. fatto ivi al primo di Aprile di questo anno): E nel primo Giugno suddetto fece loro significare per mezzo mio, che la causa, per cui gli aveva adunati in Corti (come S. A. aveva loro

loro comunicato) era stata per trattarvi della quiete , e tranquillità di questi Regni nel caso , che S. A. non lasciasse discendenti , o che in sua vita non determinasse sulla Successione. E siccome il Caso , e il Diritto di detta Successione è stato messo in Giudizio , e le parti , che possono pretendere di avervi diritto , erano già interpellate , e la Causa proseguiva per le vie ordinarie , e giuridiche ; era conveniente , che per ragione di detta quiete , e tranquillità pubblica i Tre Stati , che ivi stavano presenti dinanzi S. A. si unissero , e convenissero in una medesima determinazione , giurando solennemente ognuno di loro col Giuramento , che subito fu ivi loro letto da me nella forma in quello espressa. Il qual Giuramento fu giurato da ciascheduno de' Trè Stati , e ne fu preso Registro , ed Atto in detto giorno , mese , anno , e luogo suddetti , in cui tutti firmarono come Testimonj. E che era necessario , che egli Signor D. Antonio come Vassallo di S. A. , ed ancora come uno de' Pretendenti a detta Successione facesse il seguente Giuramento nella forma ivi dichiarata , che da S. A. mi fu comandato di leggere.

GIURAMENTO.

Eccello, Poderosissimo Re D. Enrico mio Signore. Io D. Antonio figlio dell' Infante D. Luigi giuro , e prometto con Giuramento de' SS. Vangelj , sù quali pongo fisicamente le mani alla presenza di V. A. di obbedire in tutto , e per tutto intieramente a' Governatori , e Difensori di questi Regni , e Dominj di Portogallo , eletti , e dichiarati da V. A. (tra i nominati dagli Stati nelle Liste da loro esibite a V. A.) e ciò nel caso , che V. A. non determini sua vita durante il punto della Successione di detti Regni , o venga a mancare senza discendenti.

Similmente giuro , e prometto con detto Giuramento , che non verrà da me procurato , nè tentato colla forza , o colle armi , nè in qualunque altro modo illecito , o che dia motivo a perturbare , o inquietare la Repubblica , di conseguire per me , o per altri il Diritto di Successione ,
e pos-

e possesso di questi Regni ; e facendo il contrario per me, o per altri, sono contento, e mi obbligo, ed accetto ora per allora d' incorrere in tutte le pene, che secondo le Leggi incorrono coloro i quali procurano colla forza di impossessarsi di quelle cose dove pretendono di aver qualche diritto.

Giuro ancora, e prometto col detto Giuramento di uniformarmi alla Sentenza, che V. A. o i Giudici, che V. A. avrà scelti, e dichiarati (tra i nominati nelle suddette Liste) farà per pronunciarsi sul punto della Successione a questi Regni, e di adempire dal canto mio, e far adempire, ed osservare detta Sentenza in tutto, e per tutto intieramente. Qual Giuramento io fo come Vassallo di V. A., e come uno de' Pretendenti a detta Successione.

E questo Giuramento fu fatto dal detto Signor D. Antonio *de verbo ad verbum* come qui sta scritto, con mettere la mano sul Messale, che stava aperto dinanzi S. A. con una Croce in cima ; Del quale S. A. ordinò si prendesse questo Registro, e si facesse questo Atto acciocchè in ogni tempo constasse di detto Giuramento ; e che se ne facessero delle copie autentiche da archivarsi nella Torre *do Tombo*, e nella Camera di Lisbona, e dovunque verrà ordinato da S. A. Furono presenti come Testimonj di questo Atto : D. *Giorgio de Almeida* Arcivescovo di Lisbona Consigliere del Re N. S., e D. *Giorgio de Ataide*, che fu Vescovo di Vizeu Cappellano maggiore, e Consigliere di S. A. E D. *Diego da Silveira* Conte de *Sortelha Guarda môr* di S. A. e suo Consigliere ; E *Francesco de Sá de Menezes* Camerier maggiore, e Consigliere del Re, e *Diego Lopes de Sousa* Governatore della *Casa do Civil*, e Consigliere di S. A., e *Bernardino de Tavora* suo Credenziere maggiore, e Consigliere, *Simone de Miranda* Camerista di S. A., *Enrico Enriques* Cavallerizzo maggiore, e D. *Francesco de Sousa* Capitano della Guardia a piedi di S. A., *Giovanni Gonsalves da Camara* Consigliere figlio maggiore del Conte da Calheta ; *Manuel de Mello* Gran Cacciatore di S. A., *Ruy Gonsalves da Camara* Capitano dell' Isola di S. Michele ; D. *Luigi Pereira* Consigliere ; D. *Giorgio de Mene-*

zes Souto Mayor, D. Diego de Lima, et altri; ed io Michele de Moura Consigliere, e Segretario di S. A., che questa Memoria, ed Atto di Giuramento ho letto a S. A. e l' ho sottoscritto di mia mano in detto giorno, mese, anno, e luogo suddetti.

P R O V A Num. XXII.

LETTERA, O SIA RICORSO *presentato al S. Pont. Sisto V. nel 1589 da' Regolari della Compagnia di Gesù del Regno di Portogallo Sacerdoti Teologi non Professi del quarto Voto; in cui espongono le violenze, che si facevano da' Professi; e supplicano affinché si provvegga con Apostolica Autorità per riparare a tanti scandali, e calamità. Monumento estratto da un Volume m. s. ritrovato nell' Archivio segreto della Casa Professa di S. Rocco; che fu depositato nell' Archivio della Torre do Tombo, ove si conserva nell' Armario Gesuitico, a pag. 1. e seg.*

I H S.

Beatissimo Patri Sixto Papæ V, Sacerdotes aliquot Theologi Societatis Jesu è Lusitanica Provincia felicitatem precantur.

Quoniam ad hoc Sacrosanctum Tribunal a Christo Domino in terris constitutum, & Vestræ Sanctitati Divina Providentia commissum, tutum patet fidelibus perfugium rebus inferiorum Tribunalium injuria collapsis, ac pene desperatis, præsertim, quæ magni momenti sunt, & ad universam Rempublicam Christianam, Religionumque instituta, ac mores spectant; ideo ad genus Vestræ Sanctitatis supplices provoluti Homines de Societate Jesu in Lusitanica Provincia degentes, obnixè oramus, ac obsecramus, Christum Dominum obtestantes, cujus vicem gerit Vestra Sanctitas, uti causam hanc universam a fundamentis examinari, censeri que jubeat, quæ ut in summa Vestræ Sanctitatis nota esse possit, sic habet.

Religio Clericorum Societatis Jesu ab Ignatio de Loiola primo suo Fundatore instituta in eum finem, ut in animarum salutem ubique gentium impensè incumberet, a Sede Apostolica

lica prius inspecta summatim vivendi forma, quam objecit Ignatius, confirmari cœpta est anno a Virginis partu 1540. Quinto Non. Octobris. Ea verò forma, qua approbatione exoravit Ignatius, fuit, capere se, ac corpus, quod jam in unum corpus coalesceret, vitam Deo consecrare, eamque ponere in procuranda animarum salute ubique terrarum, ubi maior fructus spes arrideret. Ad eam se rem, quo paratiores essent, præter tria vota soleinnia, quartum insuper enisifuros, obedientiæ scilicet præstandæ Summi Pontificibus speciatim ad adeundas quasvis terrarum Nationes ad eundem finem comparandum. Ad sufficiendam deinde gentem tanto operi necessariam Collegiis opus esse, ubi studiis absolutis professi Homines, alii ad domos Societatis egenas ad vitium evicendum evolarent omnes, indeque variis excursionibus in colenda vinea Domini sedulo operam locarent. His additi Sacerdotes Coadjutores votis simplicibus Societati emancipati ad subsidium Professorum, & ad Collegia gubernanda: Aliique Laici ad res domesticas procurandas.

Hac, inquam, inspecta vivendi forma, confirmari cœcepit Religio nostra, mandatumque Ignatio uti cõderet Leges juxta illam formam in commune omnibus promulgandas, qui sequi vellent illam novam vivendi rationem: quibus jam perfectis summa cum diligentia, ac Divini, ut credere par est, Spiritus afflatu Sedi deinde Apostolicæ oblati, inspectis, examinatisque, visum Summis Pontificibus, utilem futuram fore eam Hominum Societatem Christianæ Reipublicæ, quæ leges illas Ignatii secuta in animarum incumberet salutem. Quocirca denuo illam rursus confirmarunt Summi Pontifices Prædecessores Vestræ Sanctitatis, & inter mendicantes Religiosorum Hominum Familias retulere, ac multis Privilegiis munire, exornareque cœperunt; ea tamen Legge, ut juxta Ignatii Constitutiones vitam inslitterent. Ceterum, ut sunt res humanæ inconstantiæ obnoxie, cum in varias sententias simplex Ignatii Institutum abduci a quibusdam cœpisset, non sine magna sanè nostræ Religionis jactura, Gregorius XIII, quem Parentem colit Societas, censura cavuit, ne quis secus ac verba ipsa simplici tenore constructa sonarent, interpretari auderet.

Hec

Hæc cum ita sint, Pater Optime, ac Maxime, paucorum tamen injuria, (hoc est Professorum Hominum, in quibus rerum summa est apud nos) contra Leges Ignatii usurpatas, ita peraguntur omnia, ut Constitutiones è cælo quidem lapsæ, velut cujusdam perditæ Nebulonis fabula despectæ habeantur, gubernantibus ad nutum omnia Professis contra factas, æquumque. Quæ rerum, morumque perversitas adeo invaluit, itaque confirmata est privatis horum Hominum legibus, ac moribus ab Ignatio diversis intrusis, & fini Societatis repugnantibus, ut è Sociis aliquot viri in primis graves, litterati, ac perantiqui addubitaverint sepe, esset ne hæc hominum congeries, confusaque turba, Religio a Sede Apostolica comprobata; an verò synagoga viventium sine Lege ad arbitrium unius Legis solutum.

Provisum iri inale sperabamus in dies singulos, cum Divina Providentia, singularique Dei beneficio e Castella affertur Vistatorem ad res Societatis in Hispania visendas Philippo Regi Catholico a Vestra Sanctitate delegatum. Id unicum remedium erat. Sed, proh dolor! impeditum Professorum technis negotium, mandatumque, ut per Homines Societatis ea res transigeretur, eos scilicet, quibus fastidio sunt Ignatii Leges, & sua cordi placita, Ignatii contraria.

Quod cum animadverterent Viri graves è Societate, Litterati in primis, vitæque laudabilis, & natalium splendore conspicui, deque tota hac Provincia Lusitanica, & universa Religione nostra benemeriti; cumque sursum, & deorsum agi omnia viderent apud nos, rati futurum ut inspecto, & examinato hoc libello in defensionem Religionis nostræ, si qua ea est, conscripto, Vestra Sanctitas curatura sit, ne quæ rænam minatur Societas Lusitanica, tandem cum pessimo Christianæ Reipublicæ exemplo prolabatur. Quæ res ut possit sine tumultu, & cum æquitate, sinceritateque transigi, etsi nostrum non est modum præscribere Vestræ prudentiæ, & charitati in populum Christianum vere paternæ; tamen in memoriam revocandum censuimus, non profuturum quicquam, nisi commisso hujuscæ causæ examini alicui viro gravissimo, qui de Societate non sit, æquissimo arbitrio: qui fas, æquumque suo loco ponere norit: quem nec blanditiis, nec minis
possunt

possint Societatis Professores, Homines utique potentissimi, & apud Principes Viros in tota fere Hispania gratiosissimi, vel tantillum a vero dimovere; denique, cui Vestra Sanctitas plurimum in rebus, cum æquitate, ac integritate peragendis, confidat. Is vero inviset Societatem, perlustrabit omnia, maximèque hanc Lusitanicam Provinciam, ubi crebro tyrannide Professorum Socii oppressi tumultuant interdum ad perniciem extremam: usque alloquetur singulos: veritatem juramento eliciet: tum demum, vel ab ipsis Professoribus Provincie Moderatoribus discet verissima esse quæ in hoc Libello continentur universa; aliaque hisce horribiliora deprehendet.

Tum Vestre Sanctitatis erit reos plectere, integris viris, & Religionis amatoribus Societatem gubernandam denittere; quibus ne qua unquam veteris noxæ memoria iterandæ surrepat, injungendum censemus sub gravissima censura ipso factò incurrenda, ne in moderanda Societate a Constitutionibus Ignatii recedant; nec suum sequantur arbitrium, & mores a Professoribus jam pridem contra Constitutiones Ignatii intrusos, neve novas interpretationes a legum simplicitate, & sinceritate alienas inducant: Manifestent deinde Socii Leges Ignatii, ut singulis constare possit, quam vitæ rationem sequantur. Etenim Professorum astu jam pridem reconditi jacent Libri harum Legum, nec inspiciendi fas est, nisi (ut olim Decem-Viris) Professoribus. Utinam hæc aliquando videre liceat: frustra tentata sunt jam omnia inculcata Visitationibus à Societate, Præpositis, Provincialibus, itemque Generali. Vident ipsi, tacent, ac dissimulant. Pro remedio sevitum in eos, qui de Societate restituenda, juxta Constitutiones Ignatii, retulerant. Unde etsi Præposito Generali mittendus videbatur initio Libellus hic noster, & ea mente sit conscriptus, tamen maturius re considerata, & inter sacrificandum sæpius Deo commendata, visum est tutius, & salutarius, rem integram Vestre Sanctitati referre, ac velut ad sacram anchoram confugere; hoc enim restabat remedium. Nec vero ausi fuimus Nenina nostra ante publicare, quam jussu Vestre Sanctitatis id liceret sine injuriæ metu. Nam si a Professoribus hujus Provincie moderatoribus rescitum fuerit quinam hujus defensionis extiterint auctores, haud dubie fir-
ribunde

ribunde scire pergunt in Homines sibi , suisque conatibus infelios ; hoc enim in more positum est , ut qui pro Constitutionibus Ignatii contra Professorum dominantium mores loquantur , extremum supplicium expectent.

P R O V A Num. XXIII.

Copie delle Sentenze date dall' Arcivescovo di Lisbona nel 1612: e dal Tribunale delle Suppliche nel 1613, e 1614 sulla Inibizione fatta dal Preposito della Casa Professa de' Gesuiti di S. Rocco per impedire, che non si proseguisse la Fabbrica, che il Conte da Vidigueira faceva nel giardino di sua Casa; Estratte dalli grossi volumi contenenti gli scritti su questa lite, che si conservano nell' Arnario Gesuitico del Regio Archivio della Torre do Tombo.

C H R I S T I N O M I N E I N V O C A T O .

Vista la istanza del Signor Conte Almirante; e giustificato, di nostro ordine, l' esposto in quella, e riconosciuto il terreno in questione; Perchè consta, che il Signor Conte medesimo, ed i suoi Antecessori ebbero il pacifico possesso di detto terreno da cinquanta anni in qua, ed esserne Padrone per il titolo legittimo, che ne ha; e che da tutto questo tempo, ed anche da tempo più antico, fin ora se n' è servito sempre agli usi necessarj, come suol farsi di ogni altro giardino ordinario, e profano senza contradizione di nessuno; e solo da poco tempo in qua fu mosso il dubbio se era, o non era Cimiterio; quando, che è stato sempre tenuto, ed avuto per profano senza essersi mai saputo, o udito il contrario, e che questa è la pubblica voce, e fama, donde risulta essere stato tenuto per profano da tempo immemorabile fin ora: E siccome nell' accesso, ed esame fatto *ex officio* consta similmente, che detto Terreno è situato in un angolo, che non può mai servire di Cimiterio, e non è necessario alla Chiesa di S. Rocco; sapendosi da ognuno, che questa non è, nè fu mai Parrochia; nè si presume per Diritto, che detto Terreno fosse mai Cimiterio, essendo perciò

perciò necessario , che vi sia la benedizione dell' Ordinario , ed altre solennità , delle quali non consta , e non si presume ; Per ciò , restando in nostro arbitrio la profanazione di detto Terreno nel caso , che venisse ad esser profanato a norma del S. Concilio Tridentino , e di alcune Dichiarazioni degli Illustrissimi Signori Cardinali ; ed usando Noi della Facoltà , che secondo detto Concilio , e Dichiarazioni suddette , ci compete : *Auctoritate ordinaria* , ed anche *Apostolica* dichiariamo profano nella più ampia forma , che per Diritto possiamo , e dobbiamo , il detto Terreno , non solo nel caso di dubbio se sia , o non sia Cimiterio , ma ancorchè si giudicasse esserlo , o che lo fosse . Dichiarando però , che nè il Signor Conte Almirante , nè i di lui Successori debbano servirvene per sordidezze .
Lisbona, col nostro Sigillo ordinario, e firma. 15 Gennajo 1612.

L' Arcivescovo di Lisbona.

Concordano nel Tribunale della Relazione &c. Che a tenore dell' annesso ordine del Signor Vice-Rè , in cui uniformandosi alla Istanza del Supplicante (fol. 71.) dopo esaminati gli Atti , e il Decreto di detto Signore , col quale ordinò , che si soprasedesse nel proseguimento di questa doppia lite , e che non si facesse nulla neppure colla cautela *de Opere demoliendo* per lo spazio di sei mesi ; con che però terminati questi , quando consti , che per dilazione de' Padri non siali finita di giudicare la Causa principale , il Conte potesse continuare la sua fabbrica , ammettendosi la cautela *de Opere demoliendo* ne' termini della legge : Siccome si provò dagli Atti principali , che la Causa non potè aver fine per le dilazioni note , ed impedimenti fatti da detti Padri : lo che quando fu esaminato , appariva dalle appellazioni interposte fin' allora , che la lite sarebbe potuta andare molto in lungo , ancorchè dal Supplicante si usasse la maggior possibile diligenza per terminarla : E visto ancora , che , secondo il Diritto , il caso in cui non può ammettersi la cautela *de Opere demoliendo* , è solo in que' luoghi , che sono pubblici , o sagri , e che sono in possesso di tal qualità ; E che non basta , che ciò
sia

fia asserito dalle Parti , e vi si oppongano , quando i tall luoghi sono posseduti da' Particolari , e sono profani , o adoperati come tali , appunto come è il Terreno in questione : Ordinano , che si dia esecuzione al detto Decreto , dovendo avere il suo effetto per le ragioni di sopra enunciate : Cioè , che il Conte Supplicante data la sicurezza *de Opere demolendo* a sue spese , secondo la legge , possa liberamente tirare innanzi la sua fabbrica : E ordinano , che alle Istanze fatte dal Supplicante si unifca l'Ordine , e Decreto del Signore Vice-Ré. Lisbona 23 Febrajo 1613.

Michèle de Barvira. Gio: Gomes Leitão. Pedralves Sanchez, Bernardo Fernandes Tinoco. Antonio Mendes Dabrea.

Concordano i Magistrati del Tribunale Supremo del Re N. S. che non debba ammetterfi l' appellazione interposta dinanzi il *Correggidore* da' Padri. La Sentenza sia eseguita secondo i di lei fondamenti , e secondo gli Atti. Resta condannato il Reverendo Appellante dal medesimo *Correggidore* ad avere per provati i Documenti della Parte contraria , ad effetto di non potere proseguire la fabbrica nel Campanile in questione , nè poterfi servire di quel sito ove si vuole indurre servitù. E s' abbia a rivocare la sua Sentenza esaminati gli Atti ; e siccome per Diritto ognuno può edificare sul suo , ed alzare quanto più gli piace , quando non abbia mira , nè volontà di pregiudicare al terzo ; lo che non si prova nel caso presente : così non può impedirsi al Conte di far uso di detto terreno per suo comodo. Giudicano la detta Appellazione , e nuovi Atti per non provati , ed assolvono il Conte dalle istanze fatte da' Padri. Per ciò , che spetta al Campanile , e servitù , ed alla Fabbrica de' Corridori , ed altre opere , che si fanno in detto luogo , avendo veduto il Decreto della Profanazione , e Rescritto fatto dall' Arcivescovo di questa Città , che la sospende fino a nuova informazione , e quanto si allega dalle Parti contro il detto Rescritto : Ordinano , che questa Causa rimanga nello stato in cui è finattanto , che il detto Arcivescovo dichiarerà , se debba eseguirsi il detto Rescritto , o il Decreto ; e secondo la dichiarazione , che ne farà,

PROVA XXIV. DELLA PARTE I. §. 262. 81

farà , s' abbia a risolvere su questo punto come farà di giustizia ; e stabilirà , chi debba pagarne le spese.

Lisbona , 9 Agosto 1614.

*Pimenta d'Abreu. Francesco de Brito. Fonseca.
Barretto. Souza.*

P R O V A Num. XXIV.

Copia della *Inibitoria* spedita dal Tribunale della Rota Romana , in cui avoca a se tutto quanto spetta alla Causa tra il Preposito della Casa Professa di S. Rocco , ed il Conte da Vidigueira : Estratta dagli Atti di questa Causa , che si conservano nell' Armario Gesuitico della Torre de Tombo.

Joannes Baptista Pamphilius Juris utriusque Doctor , Sanctissimi Domini Nostri Papæ Capellanus , & ipsius Sacri Palatii Apostolici causarum Auditor , & in hujusmodi causa Judex ab eodem Sanctissimo Domino nostro specialiter deputatus : Universis & singulis RR. DD. Abbatibus , Prioribus , Præpositis , Decanis , Archidiaconis , Scholasticis , Cantoribus , Thesaurariis , Sacristis , Curatis , & non Curatis ; cæterisque Presbyteris , Clericis , Notariis , & Tabellionibus publicis , quibuscumque , cui , seu quibus præsentis nostræ literæ pervenerint , salutem in Domino , & nostris hujusmodi ; immo variis Apostolicis firmiter obedire mandatis. Noveritis qualiter idem Sanctissimus D. N. per unum ex Sanctitatis Suae Cursoribus nobis infra scriptam commissionem , sive supplicationis papiri cedula nobis præsentari fecit , quam nos ea , qua decuit , reverentia recepimus , tenoris sequentis : Beatissime Pater , Comes de Vidigueira Laicus Ulixbonensis adversarius ad cohonestandam ædificationem secularis domus , quam in , & super cæmeterio Sancti Rochi Ecclesiæ Societatis Jesu , de eodem de facto faciebat , Ordinarium Ulixbonensem desuper advit , & ab eodem nulliter , & indebite , Præpositoque domus prædictæ Societatis Jesu dicti Sancti Rochi , minime citato , neque audito , assertam quandam Sententiam de , & super prædicta prophanatione dicti

Prov. della Part. I. F cæmi-

*eximierii reportasse dicitur; propterea habita de his notitia Præpositus prædictus devotus S. V. orator ad eandem S. V. appellavit, causamque appellationis cum clausula, quam, & quas, totoque negotio principali per particulares litteras S. V. in forma Brevis expeditas Ordinario Leiriensi committi obtinuit; qui cum juxta formam dicti Brevis Ordinario Ulixbonensi inhibuisset, ac prædicta acta a Notario prioris instantiæ, soluta mercede, dari mandasset, tam dictus Notarius, quam adversarius sub prætextu quod inhibitionem Ordinarius Leiriensis irritam dici nollet, nulliter & indebite, ut dicitur, appellarunt, necnon prædictam appellationem per Reverendissimum Collectorem S. V. in partibus Portugalie existentem, cuidam Didaco de Brito committi, ut supponitur, obtinuerunt; a quo prædicto Judice cum deinde dicto Ordinario Leiriensi Judici Apostolico inhiberi procurassent, idem Leiriensis contra omne juris debitum se dedit pro inhibito, ac in causa ulterius procedere recusavit, & recusat. Hinc dictus Præpositus orator ad S. V. appellavit, & de nullitate dixit. Dignetur propterea S. V. prævia opportuna avocatione causæ, & causarum hujusmodi a supradictis Judicibus, ac aliis quibuscunque, quatenus opus sit, causam, & causas prædictas appellationis, & appellationum nullitatis, & nullitatum ex tribus iniquitatis, & notoriæ, injustitiæ, attentatorum, & innovatorum quorumcunque, ac quam, & quas coram Ordinario tamen deductas duntaxat, necnon restitutionis in integrum, prout de jure ex quocunque capite, & ex clausula generali; si qua mihi justa causa, &c. Una cum omnibus suis incidentiis, dependentiis, emergentiis, annexis, & connexis, ac tam conjunctim quam divisim, summarie prout in beneficalibus audiendum, cognoscendum, decidendum, sineque debito terminandum, alicui ex Vestri Sacri Palatii Apostolici Auditoribus, seu alteri committere, delegare, & mandare, cum facultate supradictos, omnesque alios, &c. quotquot numero fuerint, ac quacunque dignitate, & præ eminentia præfulgeant, ac etiam per edictum publicum constituto summarie de non tuto accessu citandi; & per simile edictum etiam sub excommunicationis, aliisque Ecclesiasticis censuris, & pœnis, etiam pen-
 cuniariis*

*emendariis ejus arbitrio moderandis , & applicandis inhibendi-
 quibus , ubi , quando , ac quoties opus fuerit , ac inobedien-
 tes , & rebelles quoscumque censuras , & pœnas incurrisse ,
 & incidisse , servata forma Concilii Tridentini , declamandi ;
 aggravandi , reaggravandi , & interdicendi , auxiliunque
 brachii sæcularis ad hoc , si opus fuerit , invocandi , atten-
 tata , & innovata quæcumque in primis , & ante omnia ,
 prout juris fuerit revocandi , & in pristinum reponendi ,
 omniaque alia dicendi , faciendi , & exercendi , in præmissis .
 & circa ea quomodolibet necessaria , & opportuna præmissis ,
 necnon Constitutionibus Apostolicis , stylo Curie , & Palatii
 Vestræ , & aliis quibuscumque in contrarium facientibus mi-
 nime obstantibus quibus , &c. statum , &c. pro plene , &c.
 De mandato D. N. Papæ audiatur Magister Joannes Baptista
 Pamphilius , citet , inhibeat , etiam sub censuris , & pœnis
 procedat ut petitur . Placet D. N. Papæ . M. Cardinalis Bar-
 berinus . Cujus vigore fuimus pro parte ejusdem admodum
 R. P. Præpositi principalis debita eum instantia requisiti qua-
 tenus sibi citationem cum inhibitione in forma solita , & con-
 sueta expediri solitam decernere , & concedere dignaremur ;
 quam Petitionem nos justam esse attendentes , ideo vobis omni-
 bus , & singulis prædictis , & vestrum cuilibet in solidum te-
 nore præsentium committimus , & in virtute sanctæ obedi-
 tiæ , ac sub excommunicationis pœna stricte præcipiendo man-
 damus , quatenus statim quod vigore præsentium fueritis re-
 requisiti , seu alter vestrum fuerit requisitus præfatum Illu-
 strissimum D. Comitem de Vidigueira , ex adverso principa-
 lem , omnesque alios , & singulos in executione præsentium
 nominandos , & cognominandos personaliter , si eorum per-
 sonas commode habere poteritis ; sin minus demissa copia
 præsentium nostrarum literarum domibus solitarum habitatio-
 num eorundem , si ad eas vobis , sive alteri vestrum tutus
 patuerit accessus ; sin minus in aliqua Parochiali Ecclesia
 sub qua degent , aut ipsorum aliquis deget ex parte nostra ,
 imo verius Apostolica Auctoritate , publice , alte , & intelli-
 gibili voce citetis , & citare curetis , prout nos citamus
 eosdem per præsentem quatenus sexagesima die post præsen-
 tium nostrarum literarum executionem compareant personali-*

ter, seu per procuratorem, seu procuratores legitimum, & sufficiens mandatum habentes, reperibiles, & onus dicti mandati acceptare volentes cum omnibus eorum juribus, & scripturis ad hujusmodi causam facientibus; & eidem R. P. Præposito instante de justitia responsuri, ac in ipsa causa ad omnes, & singulos actus, & terminos judiciales, & substantiales usque ad Sententiam per nos procedi visuri; aliaque, seu aliter dicturi, facturi, & receptari; prout justitia suadebit, & ordo dictaverit rationis; certificantes eosdem quod sive in dicto citationis termino comparuerint, sive non, nos nihilominus ad hujusmodi causæ expeditionem devenimus justitia mediantem, eorum contumacia, seu absentia in aliquo non obstante. Præterea attendentes quod in causa, & lite hujusmodi sic coram nobis introducta, & indecisa pendente nihil sit in partibus, aut alibi præterquam coram nobis, & per acta infrascripti nostri Notarii attendendum, seu innovandum, ideo ad ejusdem R. P. Præpositi principalis instantiam vobis omnibus, & singulis, & vestrum cuilibet in solidum tenore præsentium committimus, & in virtute sanctæ obedientiæ strictim præcipiendo mandamus quatenus post dictæ citationis excommunicationem inhibeatis, & inhibendo expresse præcipiatis; & mandetis prout nos præcipimus, & mandamus, eisdem Reverendissimis Dominis, Ordinariis Ulixbonensi, Leiricensi, Collectori, & omnibus aliis, & singulis dictis Judicibus, aliisque personis quæcumque auctoritate, seu potestate, tam Ecclesiastica, quam Seculari fungentibus, & functuris, & eorum cuilibet, tam in dictis Civitatibus, seu Diocæsiibus, quam alias ubilibet existentibus, & specialiter præfato Illustrissimo Domino Comiti ex adverso principali, omnibusque aliis, & singulis in executione præsentium nominandis, & cognominandis, de quibus vigore præsentium fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus ne sub interdicto ingressus Ecclesiæ, suspensionis a Divinis, ac decem nullum ducatorum auri de Camera locis piis arbitrio nostro applicandorum, & pro illis exequendorum; & in juris subsidium excommunicationis, aliisque arbitrio nostro Sententiis, Censuris, & pœnis audeant ipsi, seu præsumant, aut eorum aliquis audeat, seu præsumat
quovis

PROVA XXIV. DELLA PARTE I. §. 262. 85

quovis prætextu, causa, colore, vel ingenio in causa, & causis hujusmodi sic coram nobis introductis, & indecisus pendentibus in nostræ jurisdictionis, & litis pendentiæ hujusmodi, imo verius Sedis Apostolicæ vilipendium, & contemptum, & supradicti R. P. instantis, ejusque jurium præjudicium, seu gravamen quidquam in partibus, nec alibi quam coram nobis attentare, seu innovare; quod si secus factum fuerit, ultra prædictarum poenarum incursus, in quibus per vos, & vestrum quemlibet incurfos esse ex nunc prout ex tunc declaramus, id totum revocamus, & in pristinum reducimus iustitia mediante, dicta eorum contumacia non obstante: absolutionem vero omnium, & singulorum præmissorum nobis seu superiori nostro tantummodo reservamus: in quorum fidem presentes fieri, & per Notarium nostrum infra scriptum subscribi, & publicari, sigillique nostri, quo in talibus utimur, jussimus, & fecimus appensione muniri. Datum Romæ apud Sanctum Petrum ex nostro Sacræ Rotæ Auditorio, Anno a Nativitate D. N. Jesu Christi millesimo sexcentesimo decimo quinto: indictione decima tertia, die vero vigesima mensis Februarii; Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & D. N. Pauli Divina Providentia Papæ quinti, anno decimo: presentibus ibidem DD. Angelo Carotio, & Francisco Causeo, Notariis, & coram nobis scriptis testibus ad præmissa omnia specialiter vocatis, & habitis. = Ego Joannes de Carolis Sabinensis Apostolica Auctoritate Notarius, & in Archivio Romanæ Curie descriptus, ac in Officio Thomæ Martelli dum vixit Sacræ Rotæ Notarii successor presentes literas subscripsi, signavi, & publicavi requisitus. =

- „ Et io Tommaso de Amaral Notaro pubblico Apostolico
 „ di Sua Santità in questa Città di Lisbona, approvato
 „ dal di lei Ordinario feci con esattezza, e fedelmente
 „ questa Copia tirata dall' Originale istesso della Inibitoria
 „ a me presentata dal Rev. Niccolò Carvalho Procuratoro
 „ re della Casa di S. Rocco; che se la riprese, dopo es-
 „ sersi qui firmato, per non esservi cosa di dubbio, per
 „ averla collazionata coll' Originale insieme col Notajo
 „ sottoscritto a cui mi riporto in tutto e per tutto. In
 „ fede

„ fede di che ho fatto la presente da me difesa , e firmata col mio sigillo pubblico , che è questo.

Lisbona 23. Aprile 1615.

Tommaso d' Amaral.

Pagò per questa Copia duecento Reis.

P R O V A ¹ Num. XXV.

ATTESTATI delle Citazioni fatte ad istanza del Preposto della Casa Professa di S. Rocco all' Arcivescovo di Lisbona : Al Collettore Apostolico : a' Magistrati del Tribunale da Supplicação , ed al Conte da Vidigueira : Estratte dalle Scritture di questa Causa , che si conservano nell' Archivio della Torre do Tombo Armario Gesuitico : In questa medesima Prova si aggiunge la querela data da Giorgio Pereira servitore de' Gesuiti contro i famigliari del Conte da Vidigueira , e gli articoli di sospetto prodotti da' Gesuiti contro il medesimo Conte.

Attesto io' *Settimio Pace* Notaro pubblico Apostolico, ed Imperiale approvato, etiam in Archivio Romanæ Curie descriptus, e Notaro delle Cause della Legazia di questi Regni di Portogallo, qualmente a' 24 di Aprile prossimo passato fu fatta inibizione all' Illustrissimo, e Reverendissimo Signore Ottavio Accoramboni Collettor generale in questi Regni, come ancora al suo Uditore, ed al Dottor Diego de Brito, ed al Dottor Domenico Ribeiro Cirne; e fu citato il Sacerdote Fernando Luigi Notaro in prima istanza degli Atti della Profanazione dell' Atrio di S. Rocco tra il Preposto di detta Casa Professa, ed il Conte Almirante D. Francesco da Gama: Ed attesto come agli 11 di Maggio di questo anno 1615 fu inibito l' Illustrissimo, e Reverendissimo Signore Arcivescovo di Lisbona D. Michele de Castro in virtù di una *Inibitoria* della Sagra Rota spedita a favore del detto Preposto, e Padri di S. Rocco contro il suddetto Decreto di Profanazione: E tutti si diedero per inibi-

ti si, & in quantum; come constò a me per le fedì de' Notari, che fecero detti Atti; E per essere stato richiesto di farne attestato, ho fatto e firmato questo, ed altri simili in forma pubblica del medesimo tenore a' quali mi riporto.

Lisbona primo Luglio 1615.

Rogatus Io Settimio Pace l' ho fatto stendere, e l' ho sottoscritto, e munito con pubblico sigillo. *In fide rogatus,*

Signum mei supradicti Notarii.

A Ttesto io Simone da Costa Feio Sacerdote, e Vicario del Castello di Arguim per il Re N. S. &c. qualmente sono stati da me inibiti personalmente due volte i Dottori Girolamo Pimenta de Abreu, Francesco de Brito e Menezes, Nuno da Fonseca, Luiz Mendes Barreto, Alvaro Lopes Maris, e Dionigi de Mello de Castro Ministri del Tribunale di Giustizia, e Giudici della Causa, che verte tra i Padri della Compagnia di Gesù della Casa di S. Rocco, ed il Conte da Vidigueira; affinché non procedessero in detta Causa sul punto della Profanazione fatta dall' Arcivescovo di Lisbona dell' Altare di detta Casa; intimando loro una *Inibitoria* Apostolica spedita in Roma dalla Sagra Rota ad istanza di detti Padri: la prima volta in virtù di un Ordine, e Rescritto del Consiglio Supremo, che loro fu da me presentato, e letto da tutti, per cui si concedeva a' Padri di potere inibire, e pubblicare la *Inibitoria* a' detti Giudici: E la seconda volta con un Decreto di detto Consiglio Supremo spedito per l' effetto medesimo; e sì nell' una, che nell' altra volta i Giudici summinati si diedero per inibiti, eccettuato il Dottor Dionigi de Mello de Castro, che la prima volta vi fece molte difficoltà, e la seconda, che fu da me inibito, mi disse: *Che i Padri erano terribili; e che non volevano soffrirlo per Giudice, ma che aveva da esserlo; ripetendo più volte queste parole: e che il Dottor Luigi Machado de Sousa era sospetto, per avere un figlio nella Compagnia: Che era già vecchio, e non sapeva quello che faceva da un' ora all' altra, e la sera non si*
ricor-

33 PROVA XXV. DELLA PARTE I. §. 264.

*ricordava di quello, che aveva fatto la mattina: Che i Padri erano di soverchio ostinati; e che quanto prima avevano da impoſſeſſarſi di tutto il Terreno da S. Rocco alla Covovia, e cacciar via dalla ſua Caſa, che reſta nel mezzo, il Contatore Diego de Oliveira: E con gran violenza, e forza, e con diſprezzo facendo chiudere la porta, fece tutto il poſſibile per togliermi le ſcritture, il Decreto, e la Inibitoria Apoſtolica, e mi obbligò, e coſtrinſe a diftendermi, e riprendergli a forza dalle mani le dette Scritture; per non avergli io voluto fare un Atteſtato da lui richieſto-mi, in cui dovevo dire, che gli altri Giudici la prima volta non ſi vollero dare per inibiti, e che egli ciò ſapeva beniſſimo; e che io non dovevo in ciò avere ſcrupolo; e me ne richiedeva, offerendomiſi, e promettendomi di ſervirmi: Il quale atteſtato io gli diſſi, che non farei giammai per eſſere la coſa falſa, e contraria alla verità del ſeguito, come conſtarebbe dagli Atteſtati, che allora feci a' Padri della prima Inibizione. Ed eſſendomi due ſuoi familiari meſſi colle ſpalle alla porta, altri mi prefero in mezzo, ma io con forza me ne liberai; ed avendo fatto iſtanza al Dottor Dionigi de Mello de Caſtro, che mi laſciaſſe uſcire liberamente, mi riſpoſe: *Che i Padri erano molto oſtinati, ed arroganti, e che non volevano ſoffrir nulla, e che conoſceva bene le briconate; e che io ero un gran ſurfante a non volergli fare l'atteſtato nel modo eh' egli lo domandava;* ciò dicendo con parole improprie, con impeto, e collera tale, che gli tremavano le mani, e ſi cambiava di aſpetto; E vedendo io, che ſempre più gli ſi accendeva la bile, aprii la porta colle mie mani, e diſceſi nel cor:ile a ritrovare i Padri, che ivi ſtavano aſpettandomi, e raccontai loro tutto quanto mi era ſucceduto. Ed eſſendomi ſtato chieſto atteſtato di ciò, ho fatto il preſente, e ſottoſcritto; e così aſſerisco ſecondo l'ordine avutone.*

Lisbona 26 Settembre 1615.

Simone da Coſta Feio.

QUE

Q U E R E L A

Di Giorgio Pereira Servitore de' Gesuiti data contro i Familiari del Conte da Vidigueira.

Dice il P. Proposto della Casa di S. Rocco , che per vantaggio della sua Causa ha di bisogno della Copia della Querela data da Giorgio Pereira contro i Familiari del Conte da Vidigueira , colle deposizioni de' Testimonj. Chiede a V. m. che ordini al Notaro della Querela , che la stenda in forma autentica , e l'avrà a grazia.

R E S C R I T T O.

Passi in quanto alla richiesta della Querela ; e non più.
16. Gennajo 1615.

Leitão.

A T T E S T A T O.

Antonio de Freitas Notaro da *Correcção do Crime da Corte , e Casa da Supplicação &c.* Attesto essere la verità, che si ritrovano in mio potere alcuni Atti di Querela data da Giorgio Pereira Servitore de' Padri della Compagnia del Collegio di S. Rocco Ed in questi Atti a fol. 2. si trova il Memoriale fatto da detto Giorgio Pereira in questo affare , e la sua Copia , e Rescritto del detto *Corregedor* : la qual Copia così dice : „ Rappresenta Giorgio Pereira Servitore de' Padri della Compagnia del Collegio di S. Rocco di questa Città , che ritrovandosi „ inibita ad istanza di detti Padri con ordine del *Corregedor* Sebastiano de Carvalho la fabbrica di un muro , „ che si pretendeva innalzare dal Conte da Vidigueira vicino la Portaria di detto Collegio volendo detto „ Conte continuarne la fabbrica non ostante la detta Inibizione , si adunarono nel mercoledì 7 del presente mese „ di Gennajo alle undeci ore della notte più di venti persone , oltre gli ufficiali , e domestici salariati del Conte „ tutti armati , per fare il detto muro di notte a viva forza qualora si volesse ciò impedire ; ed essendovi accorso „ l' Ora-

„ l' Oratore con altri famigliari di Casa in compagnia di
 „ alcuni Padri , ma tutti senz' armi : Ed avendo i Padri
 „ richiesto a quella gente con termini i più civili , che si ri-
 „ teneffero dall' innovare cosa alcuna , e non facessero cosa
 „ contraria all' Inibizione fatta , finchè non si determinasse
 „ quello , che fosse di Giustizia ; si scagliarono addosso all'
 „ Oratore Simone Carnide , Francesco de Lemos , Cosi-
 „ mo de Prado , Giovanni Teixeira Machado , Dome-
 „ nico de Barros , ed altri domestici del Conte con le-
 „ gni , e spade di cui erano armati , e sul tavolato della
 „ Porta della Chiesa lo pestarono con molte bastonate
 „ di modo , che restò con lividure , ed ammaccature nella
 „ faccia , e per il corpo , sporcandogli il viso di fan-
 „ gue con grandissimo scandalo di quanti furono pre-
 „ senti ad un tale insulto fatto sulla porta della Chiesa di
 „ S. Rocco ; E perchè il Caso è di Querela , ed egli Ora-
 „ tore intende di querelare tutti i suddetti ; Supplica V. S.
 „ che preso il suo giuramento , ordini , che si prenda la
 „ Querela , e si formi il processo , e se ne spedisca la
 „ Cattura ; E l' avrà a grazia , e giustizia.

Dia il Giuramento , e si prenda la Querela. Lisbona 18
 Gennajo 1615.

Leitão.

Nè altro era espresso in detto Memoriale , e Rescritto del
Corregedor ; in di cui virtù fu fatto un Sommario di Tes-
 timonj , che si conservano segreti. E per essermi stato ri-
 chiesto questo Attestato per parte del detto P. Preposto
 della Casa di S. Rocco , ed essermi stato ordinato di dar-
 glielo per Rescritto del detto *Corregedor* Giovanni Go-
 mes Leitão , l' ho disteso dagli Atti di detta Querela ,
 che sono presso di me , a' quali mi riporto in tutto , e per
 tutto &c. Fatto in Lisbona oggi 17 di Gennajo 1615.
 E pagò per questo Attestato 90 Reis.
 Ed io Antonio de Freitas lo feci stendere , e l' ho sottoscritto
 e sigillato.

Antonio de Freitas.

ACCUSE PRODOTTE DA' GESUITI,
CONTRO IL CONTE DA VIDIGUEIRA.

DIce il P. Provinciale della Compagnia di Gesù del Portogallo, ed insieme i Procuratori delle Indie, e Brasile di detta Compagnia in nome delle loro rispettive Provincie, che il Conte Almirante D. Francesco da Gama Presidente del Tribunale delle Indie viene da loro allegato per sospetto qualera abbia a votare, o trovarsi presente al giudizio di qualche Causa, in cui abbia interesse la Compagnia, specialmente in quelle, che al presente si trattano in detto Tribunale sul mantenimento de' Padri di Angola, e sulla Fondazione, e sustento de' Padri di Capoverde; e sulla conferma dell' assegnamento alla Casa Professa di Goa, e su quello, che è dovuto per gli assegnamenti ordinarij de' Collegj di Valincota, Coulico, e Costa di Travaacor; e su quello del Seminario de' fanciulli Etiopi, che sta a carico della Compagnia; come ancora in ogni altra cosa, che dovesse trattarsi in detto Tribunale spettante in qualunque modo alle dette Provincie di Portogallo, India, e Brasile; e le Cause di allegarlo per sospetto sono le seguenti:

Che il Conte Almirante è inimico capitale de' Padri della Compagnia, avendo con loro molte liti, per essergli stata inibita la fabbrica de' Loggiati, ed altre, che pretendere fare vicino alla Casa di S. Rocco, e pubblicamente si lagna di detti Padri dicendo male di loro; e solo per inquietarli, e stancarli ha mosso loro una lite sopra il picciolo muro, che fu aperto nella Festa del B. P. Ignazio. E tanto è egli inimico di detti Religiosi, che avendo la Città ordinato, che nella Festa del Beato Padre Ignazio Fondatore della Compagnia si dovessero fare illuminazioni alle finestre, il suddetto Conte, benchè sia il più vicino a detta Casa, non volle, che vi si ponessero i lumi; quando che le altre Persone del suo rango, ed autorità, che dimorano per la Città, tutte fecero le tali illuminazioni, ed i vicini con ispecialità.

Che

Che il Conte è così nemico de' detti Religiosi, che andando nella sua carrozza, allorchè gli si parano dinanzi, egli volta loro la faccia, e non vuole parlar loro, e giunge a chiudere, e tirare la cortina perchè detti Padri non gli parlino; lo che non si fa nè può farsi senza portare un grande odio, ed avere molto cattivo animo.

Che Essendo il detto Conte Vice-Rè dell' India, ebbe molte contese, e diede grandi vessazioni a' Padri della Compagnia, specialmente al P. Visitatore che era allora, ed è al presente in quelle Regioni, Persona di molto merito, letteratura, e virtù: E va dicendo, ed ha detto di lui molto male, criticando il suo governo, chiamandolo superbo, e vendicativo; scaricando sopra di lui come Superiore, e sopra i detti Padri, e sopra chi lo rivestì di quell' impiego il suo odio, e disprezzo.

Ed è così loro sospetto, e di così mal animo, che mette loro nomi, e sopra nomi di disprezzo, e va dicendo, che i Padri non osservano il settimo Comandamento, venendoli con ciò a chiamar ladri; ed aggiunge, che la peggior razza tra loro sono i Professi del quarto voto, che sono i principali Religiosi della Compagnia, ne' quali consiste il Governo, ed il principale splendore di essa, prorompendo in invettive contro le loro doti, e la loro virtù.

Che essendo entrata nella Compagnia una Persona grave; venuto ciò a notizia del Conte, e che aveva assegnati i suoi beni per fondarne un Collegio, disse, che quegli aveva fatto una grande pazzia. Ed altra volta avendo il Conte domandato ad un Padre di detta Casa, come stava, e questi avendogli risposto, che stava per raccomandarlo a Dio; il Conte gli disse, che ben ne avea bisogno per poter soffrire gli strapazzi, che i Padri, e la Casa di S. Rocco gli facevano, ripetendo due, o tre volte le medesime parole.

Che il Conte Almirante è così nemico de' Padri della Compagnia, che essendo venuto un suo Religioso dalle Regioni Orientali con iscrizioni importantissime, e di molta considerazione per la Compagnia: Egli Conte chiese al Padre, che glie le lasciasse, mentre le avrebbe dispacciate; ed essendo rimaste in sue mani, le ritenne molto tempo

po' senza dar loro corso, finattanto, che la Compagnia fu affretta a supplicare S. M. che facesse dispacciare dette Scritture; ed il Re ordinò, che si rimetteffero al Tribunale di Coscienza per esservi dispacciate; e contuttociò non volle darle allora, e se le ritenne più di tre mesi dopo varj ordini di S. M. perchè le dasse; finalmente le consegnò con espressioni risentite, e piene di passione, colle quali ben mostrava di darle suo malgrado, per il cattivo animo, che conserva verso la Compagnia; Ed in tutto quello, che può farle danno, lo fa egli per il grande odio che le porta, il quale è pubblico, e notorio; E perciò non può egli giudicare, ed aver voto nelle Cause della Compagnia, nè star presente al giudizio; E quando sia necessario, supplicano per il beneficio della Restituzione della pubblica fama. *Petunt admitti omni meliori modo; Colle spese.*

T E S T I M O N J.

<i>Il Vesc. D. Francesco de Gouvea.</i>	<i>Andrea Soares.</i>
<i>Il Conte di Lumiares.</i>	<i>Giovanni de Barros da Silva.</i>
<i>D. Stefano de Faro.</i>	<i>Giovanni Gomes da Silva.</i>
<i>Martino Gonsalves da Camara.</i>	<i>Manuele Alvares Falcão.</i>
<i>D. Francesco de Lencastre.</i>	<i>Il Sac. Francesco de Gouvea.</i>
<i>D. Garzia de Noronha.</i>	<i>Il Sac. Luigi Lobo.</i>
<i>Il P. Pietro Francesco.</i>	<i>D. Diego de Sá.</i>
<i>Il Sac. Fernando Guerreiro.</i>	<i>D. Fernando Alvares de Castro.</i>
<i>Il Sac. Alvaro Pires.</i>	<i>Il Licenziato Diego de Alfaya.</i>
<i>Il Sac. Manuel Correa.</i>	<i>D. Francesco Manuel.</i>
<i>Il Sac. Luigi Pereira.</i>	<i>Pietro de Alcaçova.</i>
<i>Il Sac. Leonardo de Sá.</i>	<i>Fernando de Lima.</i>
<i>Il Sac. Antonio de Azevedo.</i>	<i>Luigi da Cunha.</i>
<i>Il Sac. Cosimo delle Navi.</i>	<i>Francesco Soares.</i>

IO Marco Antonio Martinez Notajo pubblico Apostolico residente nell' Udienza, e Abbreviatura dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Signore Nunzio di Sua Santità in questi Regni di Spagna; Attesto, e fo fede, come oggi giorno della infra scritta data ad istanza del P.^o Diego Valenti

liente Procurator Generale della Compagnia di Gesù del Regno di Portogallo in questa Corte, a nome della Casa Professa di detta Compagnia di Gesù della Città di Lisbona, ho letti, intimati, e notificati alcuni Rescritti Apostolici, Citazioni, ed Inibizioni della Sagra Rota Pontificia al Signor D. Francesco Gama Conte da Vidigueira in persona, e gli ho dato copia di tutto, e Sua Signoria l'ha ricevuta; ed acciò consti tutto ciò, ad istanza, e richiesta di detto P. Procurator Generale, ho fatto il presente attestato nella Città di Madrid a' 27 di Giugno 1615, in fede di che l'ho firmato, e munito del mio sigillo. In testimonio della verità.

Marcantonio Martinez Notajo Apostolico;

PROVA Num. XXVI.

Eusebio Manuele da Silva Notajo del Real Archivio della Torre do Tombo Attesto, e fo fede, che nell' Armario Gesuitico ivi esistente si ritrova tra molti altri un VOLUME in fol. col seguente titolo.

V *Arj Scritti del Padre Soares sull' Interdetto, che il Collettore Ottavio Accoramboni mise in Lisbona in occasione della Risoluzione presa dal Consiglio Supremo di Palazzo nell' anno 1617.*

Ed attestò ancora ritrovarsi in detto Volume gli Scritti seguenti.

P *ARERE di Francesco Soares sull' Interdetto per istruzione e difesa del Nunzio, che per parte di Sua Santità risedeva nella Corte di Madrid. Scritto a' 12 Agosto 1617. (a fol. 1.)*

L *ETTERA di detto P. Soares al Giudice Generale degli Ordini per dissuaderlo a non mischiarsi, come intendeva di fare, nella Causa dell' Interdetto. Scritta a' 25 Agosto 1617. (a fol. 13.)*

I *STRUZIONE del medesimo P. Soares per il suo Provinciale. (a fol. 15.)*

LETTE

PROVA XXVII. DELLA PARTE I. §.302. 95

- LETTERA** del medesimo P. Soares al Re Filippo data in Lisbona a' 12 Agosto 1617. (a fol. 17.)
- LETTERA**, o Istruzione del medesimo P. Soares al Confessore del Re Cattolico diretta a prevenirlo in favore dell' Interdetto. Scritta da Lisbona agli 8 Settembre 1617. (a fol. 19.)
- AVVERTIMENTI**, e cautele indicate dal P. Soares al Collettore per il caso in cui si dovesse trattare di accomodamento. (a fol. 45.)
- MEMORIA** confimile a' suddetti avvertimenti, tendente a render sempre più forte il Collettore nell' impegno di sostenere l' Interdetto, e più difficile la composizione; e per imbarazzare il Re Cattolico col Papa, ed annichilare la Regia Giurisdizione. (a fol. 47.)
- SUPPLICA** di Ricorso di Tommaso Pinheiro da Veiga contro la Scomunica: con insolenti Note di detto P. Soares. (a fol. 67.)
- BREVE** di Paolo V. spedito al detto P. Soares, che incomincia Paulus PP. V. Dilecto Filio salutem & Apostolicam Benedictionem &c. Datato in Roma a' 25 Agosto 1617.

Eusebio Manuel da Silva.

PROVA Num. XXVII.

LETTERA del Capitolo di Evora a D. Giorgio de Ataide Vescovo di Vizeu in tempo, che risedeva in Madrid come Membro del Consiglio di Portogallo dopo essersi dimesso del Vescovato. Copiata dall' Originale.

Essendo V. S. in cotesta Corte l' Avvocato, e Protettore di tutto lo Stato Ecclesiastico di questo Regno, e quello, che col suo santo zelo procura tutto il bene, e vantaggio delle Chiese, abbiatno preso l' ardire di scegliere V. S. per protettore in un negozio, che reca tanto danno, e pregiudizio a tutte. Sono molti anni, da che fu presentata a Sua Maestà una nostra supplica, in cui le chiediamo, che stanti i molti inconvenienti da noi esposti, voglia compiacersi di rivocare i Privilegj, che i Pa-
dri

dri della Compagnia dicono di avere avuti da' Sovrani predecessori di potere comprare effetti stabili ; Come ancora di voler far grazia a Noi , ed a tutto il Clero di scrivere a Sua Santità perchè riduca a' termini del Comun Diritto i Privilegi concessi loro di non pagare le Decime. Sua Maestà si compiacque di rimettere questo affare al Cardinale Arciduca allora Governatore di questi Regni , affinchè s' informasse , e riferisse ; Ma andando questa informazione in lungo più di quello poteva permettersi dal danno , che ciascheduna Chiesa risentiva per la mancanza delle sue Decime ; si unirono tutti i Capitoli , e con grande istanza richiesero per mezzo de' loro Procuratori a Sua Altezza , che volesse prendere le dette informazioni a tenore degli ordini di Sua Maestà ; alle quali istanze avendo S. A. condisceso , ridusse la cosa a termine , che ci vien detto sia per esser rimessa l' informazione quanto prima , o che già si ritrova in cotesta Corte. Preghiamo per tanto V. S. a volerli compiacere di prendere sopra di se questo affare , nel quale tanto interesse vi hanno tutte le Chiese , e Ordini Militari del Regno , che ne soffrono danno e pregiudizio sì grande , come V. S. può vedere dalle Annotazioni ingiunte. Ed ancorchè tenghiamo per certo , che ovunque V. S. si ritrova non si mancherà mai di far la giustizia ; ciò non ostante perchè non ci sia mandata in lungo , come fino ad ora è avvenuto , le ne facciamo questo ricordo , acciò V. S. abbia memoria di far risolvere questo negozio colla necessaria brevità ; essendo che i Padri (Gesuiti) profittano fino di queste dilazioni , ed in questi anni hanno comprati più effetti stabili di quello fu da noi creduto potessero in così poco tempo acquistare. Nostro Signore conservi la salute , e lo stato di V. S. per suo santo servizio.

Evora in Capitolo a' 29. Ottobre 1594.

Il Decano.

Il Cantore.

CON.

CONSULTA DEL TRIBUNAL SUPREMO
DI PALAZZO.

HAvendo considerata la supplica de' Religiosi della Compagnia di Gesù di questo Regno, ed i foglj annessi, in cui domandano licenza di poter possedere, e ritenere i beni stabili, che hanno comprati senza detta licenza, espressi ne' detti foglj; e non abbiano ad essere obbligati di venderli secondo vien prescritto dalla nova Legge fatta pubblicare da V. M.

Ci è paruto, che siccome questo affare riguarda tutte le Religioni (non ostante, che la Compagnia abbia in se ragioni speciali per farle favore, e vantaggio ne' beni stabili, e rendite sue; a motivo della molta gente, che mantiene per le tante Missioni, che ha sopra di se, e colle quali rende a Dio, ed a V. M. i servigi noti ad ognuno.) Perciò, ad effetto, che si proceda uniformemente con tutte le Religioni nel fare le dovute diligenze, a tenore di quanto viene prescritto nelle Ordinazioni del Lib. I. Tit. II. §. 19 sopra le licenze, che si concedono alle Chiese, o Ordini per comprare, o possedere beni stabili; Deve la M. V. ordinare, che in questo caso si osservi; Ed in ciò farà loro la M. V. quella grazia, che giudicherà essere di suo servizio. Lisbona 11 Gennajo 1612.

Machado. Pinto. Barbosa. Veiga.

C. PROVA Num. XXVIII.

Copia de' Brevi, o siano Sentenze inventate da' Gesuiti contro il Re D. Filippo III. per fargli lasciare il Regno, e consegnarlo al Re D. Sebastiano dopo essere questi morto. Estratte dal Libro intitolato: Giardino Ameno, Monarchia Lusitana, Imperio di Cristo: Profezie, Rivelazioni, Vaticinij, Prognostici, e Rivelazioni di molti Santi, e Sante, Religiosi, e Servi di Dio, Eroi Illustri, ed Astrologi eminentissimi, che illuminati dal Divino Spirito hanno scritto sulla durata del Regno di Portogallo a Deo dato, coll' avanzamento a Dignità Imperiale sotto il Ministerio della Spagna, e Monarchia Univerfale, ultima del Mondo. Messè insieme, e d' illustrate dal Licenziato Pedreanes de Alvelos nativo della Villa di Abiul, Lettore di Filosofia nell' Università di Coimbra nell' ordine intellettivo. Anno 1635. Dedicate al Monarca Lusitano. Si fecero copiare dal suo Originale nella Villa di Vigosa posta sul fiume Barcarena a' 20. Marzo 1636. A fol. 8. ver. di detto Libro, che si conserva nell' Archivio della Torre do Tombo nell' Armario Gesuitico.

CLEMENTE PP.VIII per Divina Provvidenza Servo de' Servi del Signore salute, e pace in Cristo S. N. vero rimedio, e salvazione di tutti. Facciamo sapere a tutti i Nostri Carissimi Figli in Cristo, i quali sotto la Protezione Divina vivono con fede pieni di fervore, specialmente a que' del Regno di Portogallo; qualmente il Nostro Amatissimo Figlio D. Sebastiano Re di Portogallo si è presentato personalmente in questa Curia, e nel Sagro Palazzo, supplicandoci a voler ordinare, che sia rimesso in possesso del suo Regno di Portogallo; giacchè n'era il vero, e legittimo Re, che per i suoi peccati, e per suo poco giudizio si era perduto in Africa andando a combattere col Re Maluco nel Campo di Alacerquivir; e che fin ora era vissuto occulto, e non si era voluto mostrare per dar tempo, che finissero le disgrazie avvenute per colpa sua; E che per giustificare di esser egli il proprio Re

PROVA XXVIII. DELLA PARTE I. §. 304. 99

Re era pronto a dare tutte le prove, che gli fossero chieste. E considerando il caso per essere Noi i Giudici Universali tra i Principi Cattolici, ordiniamo, dopo inteso il Voto de' Cardinali in Concistoro, ove fu esaminato il Caso col più maturo consiglio, che esigeva su i Processi fatti da varie Nazioni, e nel Portogallo istesso da Persone qualificate tanto sopra i contrasegni del suo corpo, come sopra le più minute particolarità del suo Governo; aggiungendovi i luoghi ove egli andò, ed altre notizie della sua Vita, e costumi, ed altre cose particolari di molta importanza; dal che tutto risulta la verità manifesta, e con chiarezza individuata; Non fidandoci Noi per altro alle diligenze fatte una sol volta, ma bensì alla fede di molte Persone costituite in Dignità Sacerdotale, ed in Secolari Titolati; del che si formarono Processi, i quali sono stati depositati nell'Archivio di questa Curia, e colazionati gli uni cogli altri; Ed esaminato il tutto in Concistoro alla Nostra Presenza si è verificato essere egli il proprio Re D. Sebastiano, e che a lui appartiene il detto Regno come unico suo Erede, e per conseguenza tutte le sue rendite dal giorno di questa data fino a tanto, che ne riprenda il possesso. Perlochè *Auctoritate Apostolica* lo dichiariamo per tale con Nostra Sentenza; E ordiniamo al Cattolico Re Filippo III di Spagna, che gli rilasci il Regno in pace fatto pena di Scomunica maggiore *ipso facto incurrenda* a Noi riservata; non dando luogo a dilazioni; anzi come Figlio obbediente a' Mandati Apostolici in facendo il contrario deve temere l'ira del Signore. Data in questa Nostra Romana Curia sotto l'Anello Piscatorio, a' 23 de Decembre dell'anno del Signor 1598.

S E C O N D A S E N T E N Z A.

PAOLO V. Vescovo di Roma *Servus Servorum Dei*. Al Nostro Amatissimo Figlio Filippo III Re di Spagna salute in Gesù Cristo, vero remedio, e salvazione di tutti. Facciamo sapere, che per parte del Re D. Sebastiano, che diceva essere di Portogallo, ci è stata presentata una Sen-

G i i tenza

tenza Apostolica del Nostro Antecessore Clemente VIII; in cui umilmente ci domandava, che si ordinasse da Noi al Nunzio Apostolico di dichiararlo per tale, ad effetto di metterlo nel pacifico possesso, che era conveniente all'essere di buoni Cristiani, ed al buon esempio degl'Infedeli, acciocchè non prendessero motivo di usurpare, e ritenere l'altrui. Lo che avendo Noi fatto consultare da' Nostri Cardinali, e vedere, ed esaminare la detta Sentenza con nuove giustificazioni del vero contenuto in essa; Mosso dall'amor Paterno, per evitare gli scandali che potevano risultarne, e le guerre tra' Cristiani; Ci è sembrato usare del mezzo più dolce, e soave di avvisarvi per il Nostro Nunzio, acciò non permetteste, che avesse egli luogo a valersi delle Armi della Chiesa; ma che piuttosto rilasciasse subito di fatto il Regno al suo Padrone, nella forma prescritta dalla Sentenza qui ingiunta, che non fu eseguita: Cosa strana tra' Principi Cristiani! Perlochè *Auctoritate Apostolica*, di cui facciamo uso in questa parte, Comandiamo a Voi Filippo III di Spagna in virtù di dovuta obbedienza, che nel termine di nove mesi, dopo esservi stata notificata la presente, dobbiate rilasciare il detto Regno di Portogallo al Successore D. Sebastiano con tutta la pace, senza effusione di sangue, sotto pena di Scomunica maggiore *late sententie* nella forma, che è stato giudicato. Data nella Curia di Roma sotto l'Anello Piscatorio a' 17. Marzo 1617.

T E R Z A S E N T E N Z A.

URBANO VIII per Divina Provvidenza Servo de' Servi del Signore a tutti gli Arcivescovi, e Persone costituite in Dignità, che vivono sotto il manto della Cattolica Chiesa: A que' del Regno di Portogallo, e sue Conquiste Salute, e Pace in Gesù Cristo N. S. vero rimedio, e salvezza di tutti.

Facciamo sapere, che essendo state a Noi presentate per parte del Nostro Figlio D. Sebastiano Re di Portogallo in persona, nel Castello di S. Angelo, due Sentenze di Clemente

PROVA XXVIII. DELLA PARTE I. §. 304. 101

mente VIII , e Paolo V Nostri Antecessori inserita una nell'altra , dalle quali constava , che era ampiamente giustificato essere egli il proprio Re D. Sebastiano , e perciò deciso , che da Filippo III Re di Spagna gli si dovesse rilasciare il Regno ; lo che non aveva questi mai voluto adempire : Viene adesso a chiedere a Noi , che di nuovo si facciano esaminare i Processi , e quando si ritrovi constare essere egli il proprio Re , venga da Noi ordinato , che di fatto sia messo in possesso del Regno ; giacchè aveva figli , e moglie , e non poteva abbandonare , e perdere il suo Diritto con pregiudizio degli Eredi suoi : Lo che si è ordinato fosse fatto con tutta brevità , per vedere in tanto ciò , che fosse conveniente ad un caso di tanta importanza. E considerando , che a Noi spetta giudicare , e determinare gli affari de' Principi Cristiani , facendo presentare questi Atti a Filippo IV che oggi regna , committendo la Causa all' Imperatore , al Re d' Inghilterra , ed al Re di Francia colle prove annesse ; è stato risoluto , che gli sia dato il possesso del Regno di Portogallo ; E adesso per parte di detto Re D. Sebastiano è stato a Noi richiesto di aggiungere alla Sentenza l' *exequatur* , e di far spedire il nostro Breve Apostolico di Scomunica a Noi riservata , acciò nessun Fedele Cristiano gl'impedisca il suo possesso , nè prenda le armi contro di lui per offenderlo , nè contro i suoi soldati , e Ministri. Ed avendo Noi , co' nostri Cardinali , e Consiglierj riconosciuta la giustizia della Causa con matura riflessione , gli concediamo quanto richiede ; E ordiniamo a Voi , che dopo li nove primi mesi consecutivi , che servir debbono per le tre Canoniche ammonizioni , ogni trimestre ripartito come termine preciso , e perentorio di detta ammonizione ; allorchè vi sarà la presente esibita da nostra parte , dobbiate ordinare , e far pubblicare per mezzo de' vostri Religiosi tanto Secolari , come Regolari sù pulpiti delle Chiese , e piazze pubbliche , che nessuno prenda le armi offensive contro il Re D. Sebastiano , ma che lo lascino entrare pacificamente in possesso del suo Regno di Portogallo nella forma di sopra espressa , sotto pena a chi facesse il contrario d' in-

TO: PROVA XXIX. DELLA PARTE I. §.306.

d'incorrere nell'ira del Signore, e di essere maladetti da Dio, e da S. Pietro e S. Paolo, riservandone a Noi l'assoluzione. Data nel Castello di S. Angelo a' 14 Febrajo 1630 sotto l'Anello Piscatorio.

Fr. Fabio Fratello di Gasparo Galletti Notajo l'ho tradotta dall' Original Latino, che stà nelle mani del Collettore.

P R O V A Num. XXIX.

MEMORIA di quanto avvenne rispetto a' Brevi di Papa URBANO VIII sul Reale dell'Acqua. Estratta dall' Originale scritto di pugno del P. Nuno da Cunha a fol. 613. del Volume intitolato: Confilia varia P. Soares, che si conserva nella Torre do Tombo nell' Armario Gesuitico.

LA Camera di Lisbona ottenne un Breve da Papa Urbano VIII in data di Luglio del 1627 per potere continuare ad esigere il *Real dell'Acqua*, che doveva pagarsi anche dagli Ecclesiastici; E nel tempo stesso altro Breve della medesima data, in cui Sua Santità a di lei istanza dà licenza di potersi assolvere dalle censure in cui era incorsa la Camera per avere imposto il detto Tributo su gli Ecclesiastici senza autorità del Papa.

Questi Brevi furono diretti al Collettore Lorenzo Tramaglio Vescovo di Gracia, e gli furono presentati per parte della Camera a' 2 Settembre 1634; E sua S. Illustrissima fece autenticare l' Atto della presentatione di detti Brevi dal Notajo Apostolico Gaspare Preto Cardozo.

E dopo averli presentati, il Notajo stesso distese un' Atto, in cui prima della esecuzione, e adempimento di detti Brevi, sua S. Illustrissima ordinò, che gl' Impetranti, il Presidente, ed altri Ministri della Camera formassero supplica degli Articoli giustificativi, ne' quali fossero comprese esattamente le Clausole, e promesse del Breve Apostolico presentato, ad effetto di essere provate.

N° 3 di Ottobre di detto Anno fu presentata al Collettore Apostolico la Supplica seguente a nome della Camera.

ILLUSTRISSIMO, E REVERENDISSIMO SIGNORE.

PER mezzo di una Supplica, che giustifica le Clausole, e Premessi contenuti nel Breve Apostolico presentato a V. S. Illustrissima in questi Atti, espongono il Presidente, Ispettori, Procuratori di questa Città di Lisbona, ed i Mestieri della Camera, qualmente qualora convenga:

Si proverà, che la detta Città scarseggia di acqua a causa della molta gente, che vi concorre, onde fa d'uopo accrescerla: lo che non può ella fare per i debiti, e spese fatte in condurre l'acqua al Rocio.

Si proverà, che per ciò non fu trovato mezzo più proprio di quello di accrescere un Reale e mezzo di rame al prezzo ordinario in ogni libra di carne, e boccale di vino da pagarsi tanto dagli Ecclesiastici, come da' Laici.

Si proverà, che con questo Tributo sono state fatte molte Opere necessarie al ben pubblico in diverse Fontane, Ponti, Muri, Selciate, e Condotti.

Si proverà, che oltre le cose suddette sopraviunsero poi occasioni di far spese molto considerabili; come fu quella per la venuta del Re D. Filippo III in questo Regno per suo vantaggio, e per aumento della Fede, e difesa della Chiesa, in cui furono fatte spese grandi ordinarie, e straordinarie.

Si proverà, che varie Nazioni nemiche hanno, non solo infestati i mari del Regno, ma fatti schiavi molti Cristiani, per riscattare i quali è stato speso molto danaro di questa Città. E che da molti anni in quà ci è stata tolta la navigazione dell' India Orientale da nostri nemici, i quali vi hanno edificate fortezze, e baluarti, senza che le nostre Armate fatte con immensa spesa abbiano potuto impedirlo.

Si proverà, che qualora non si dia al Re Cattolico D. Filippo qualche ajuto, si corre evidentissimo pericolo di perdere tutte le altre fortezze, e piazze dell' India con gran pregiudizio

giudizio della Fede , e Cristianità ; E vedendo la Camera queste urgentissime necessità di difendere la Chicſa , ha offerſto due omaggi , o ſiano donativi , uno al Re Filippo III di 280 mila Crociati , e l' altro a Filippo IV di 200,000 Crociati , tanto di detta Impoſizione , come di alcuni Cenſi , chiamati *Juros* , che gl' Impetranti avevano venduti , ipotecando le rendite di detta Impoſizione. Ed in ciò facendo ſecondo i Sagri Canoni , Concilj , e Bolla in *Cœna Domini* ſono incorſi nelle Cenſure , e pene impoſte a coloro , che in qualunque modo mettono Tributi ſopra gli Eccleſiaſtici ; E detti Impetranti ottennero con altro Breve da S. Santità l' aſſoluzione da dette Cenſure , e pene nelle quali erano incorſi fino al giorno , che fu ſpedito detto Breve , mediante la ſalutare penitenza impoſta loro , e col di più , che parerà a V. S. Illuſtriſſima ; con l'aggiungere ancora , che in avvenire ſi aſterranno dal mai più imporre altra conſimile impoſizione ſugli Eccleſiaſtici ; Rilafciand' al Senato grazioſamente , e condonandogli tutto il danaro fin' ora eſatto per detta Impoſizione ; Rimettendo la Camera pienamente nell' antico ſtato in cui era prima di commettere il ſuddetto delitto d' imporre la tale gabbella ſugli Eccleſiaſtici ; Aſſolvendo V. S. Illuſtriſſima gl' Impetranti , o dando la facoltà a' Confeſſori approvati , di poterlo fare nel modo , e forma ſolita , e che ſi richiede a queſto effetto. E finalmente

Si provarà , che l' Acqua condotta fin' ora alla Città , non è ſufficiente al ſuo biſogno ; e che ſerve tanto agli Eccleſiaſtici come a' laici ; E che perciò ad effetto di redimere , ed eſtinguere i molti Cenſi paſſivi , che il Senato ha fatti ſulla detta Impoſizione per le conduzioni dell' Acque , e per altri pubblici biſogno ; come anche per avere una maggior quantità di Acqua , deſidera la Camera , quando Sua Santità voglia concederlo , di poter imporre di nuovo il medefimo Tributo nella forma , e modo ſuddetto , per il medefimo effetto.

Dopo di ciò la Camera fece il ſuo Proceſſo giuſtificativo con Teſtimonj , ed atteſtati , che provavano le tali neceſſità , e riſpoſte , e fu tutto preſentato al Signor Collettore Lorenzo

senzo Tramaglio a fine di dare esecuzione al detto Breve, e licenza di continuare il detto Tributo; E perchè allora la cosa andò in lungo, chiede adesso la Camera in Novembre del 1631, che eleguifca il detto Breve. (a)

RISPOSTA del Padre Francesco Pereira Preposito della Casa Professa di S. Rocco data al Signor Presidente della Camera di Lisbona sopra il Reale dell' Acqua.

HO ricevuto l' avviso mandatomi dall' Illustrissimo Signor Presidente della Camera, e da' Molto Illustri Signori Ispettori di questa Città di Lisbona per mezzo del Dottor Luigi Martins Pinheiro, sopra il consenso, che da' medesimi Signori vien richiesto a questa Casa di S. Rocco per la imposizione del Reale sopra la Carne, ed il Vino, da erogarsi nelle Opere pubbliche della Città, e specialmente nel *Cais*, che incomincia dal Forte sino alla Dogana, che dicesi debba ora farsi d' ordine di S. M.

E dopo avere sopra di ciò fatte le mie riflessioni, e deliberato secondo conveniva, rispondo col dovuto rispetto: Che, non ostante che da me, e da tutti i Religiosi di questa Casa si stia pronti, come è dovere, a dare alla Maestà Sua, e a' detti Signori tutta la possibile soddisfazione: siamo di parere, che nel caso di cui si tratta non si può da noi con buona coscienza dare il consenso richiesto, per non aver noi autorità di ciò fare.

Essendo che secondo il Diritto non debbono, nè possono gli Ecclesiastici contribuire per simiglianti Opere pubbliche, ancorchè siano molto utili, e necessarie; bastando per ciò le

(a) Che tutti questi straordinari indecenti maneggi fossero macchinati da' Gesuiti, si prova dalli molti loro Scritti, co' quali gli promossero, appoggiati alla insolente Risposta data dal loro socio Francesco Pereira Preposito della Casa Professa di S. Rocco, al

Presidente, e Senato della Camera nel 1604. allorchè fu imposta la gabbella del Reale dell' Acqua; la qual Risposta esiste a fol 495 di detto Volume intitolato: *Consiha vitoria P. Soares*, ed è la seguente.

le contribuzioni de' Laici. Cap. *Non minus: De immunitate Ecclesiarum.*

Equalora si riconoscesse, che queste sole non bastassero; con tutto ciò non è lecito agli Ecclesiastici il contribuirvi senza consultarne prima il Sommo Pontefice Cap. *Adversus: eodem titulo.*

Ed oltre a questo obbligo, io ne ho poi altro particolare di consultarne co' miei Superiori maggiori secondo il nostro Governo: E per ciò, che riguarda a' nostri particolari Privilegj, e per le medesime ragioni, e per altre, giudichiamo non essere a noi lecito di rilasciare quelle somme, che abbiamo dovuto pagare nell' anno passato per detta Imposizione; eccettuandone quella parte, che dovette servire per dar riparo al flagello della peste.

Sapendosi per altre parti, che simiglianti Imposizioni, anche dopo esatte, si tornano a reitituire agli Ecclesiastici; e vi è risoluzione, e ordine generale su di ciò. Presento questa risposta con tutta la sommissione. Da questa Casa di S. Rocco a' 25 di Ottobre del 1604.

Francesco Pereira.

P R O V A Num. XXX.

E *Ufábio Manuele da Silva Scrivano del Reale Archivio della Torre do Tombo: Attesto, e fo fede qualmente nell' Arnario Gesuitico in detta Torre si conserva d' ordine di S. M. tra gli altri un Volume in fol. intitolato: Immunitas Ecclesiastica, che è il primo quaderno della Collezione del Gesuita Nuno da Cunha.*

Attesto ancora, che dal fol. 201 al 206 vi si ritrovano quattro Minute Originali cassate, e corrette con varie rimesse di proprio carattere del detto Gesuita Nuno da Cunha; il quale in cima della pag. 201. dichiara averle fatte per formare l' infrascritto Editto del Collettore Alessandro Castracani; non essendovi altra differenza tra l' Editto, e le suddette Minute se non di qualche parola, che fu mutata allorchè furono messe in pulito. E nel fine della quarta Minute

Id (fol. 205. retr.) si ritrova scritto di carattere di detto Nuno da Cunha quanto segue.

Mando a V.R. l'annesso Editto, che è per il Collettore; lo vegga V. R. dentr'oggi con tutto il comodo; e me lo rimandi di domani colla nota di ciò, che le parerà aggiungermi, o togliermi: Mi mandi V. R. que' Brevi, che io le portai, e le pergamine, e la risoluzione della Proposizione &c. *Attesto finalmente, che a fol. 250. si trova l'Editto del Collettore tal quale fu pubblicato, e unito agli Atti del Ricorso interposto contro detto Editto dal Procuratore della Corona Tommaso Pinheiro da Veiga; e atteso essero lo stesso, perchè dal fol. 247 di detto Volume al fol. 252, si ritrova il Processo originale di detto Ricorso: cioè a dire gli Atti dello Scrivano della Corona: (fol. 247); la Supplica di Ricorso del Procuratore della Corona Tommaso Pinheiro da Veiga scritta di sua mano: (fol. 248) E la prima risoluzione originale del Tribunale della Relazione: (fol. 248. retr.) Venendosi con ciò a provare, che il detto P. Nuno da Cunha rubò quel Processo per incorporarlo alla sua Collezione.*

L' Editto è il seguente.

DECLARATORIA del Signore Collettore Alessandro Castacani contro quelli, che denunziano le Cappelle, e Beni delle Religioni. Marzo del 1636 a' 16 Giorno della Domenica delle Palme in S. Rocco.

Alessandro Vescovo di Nicastra Collettore Apostolico in questi Regni di Portogallo, &c. Considerando Noi, per obbligo del nostro Uffizio, l'eccesso, con cui alcune Persone, e Magistrati Secolari procedono contro le Chiese, e Religioni di questi Regni, denunziando ne' Tribunali Laici come per perduti i beni stabili, che i Luoghi Pii legittimamente possiedono; Ricevendo di fatto le denunzie col pretesto, che, per la Legge del Lib. II. Tit. XVIII. delle Ordinazioni, non possono le Chiese acquistare di nuovo, nè possedere beni stabili, che da' Fedeli loro vengono dati, o lasciati in beneficio delle loro anime: La qual Legge non

non fu mai osservata, per essere stata dichiarata nulla da Sommi Pontefici, come fatta in odio di Dio, e contro la divozione, e pia volontà de' Fedeli; e perciò deve crederfi, che questi procedimenti siano contro la Real mente di Sua Maestà: Dichiariamo colla presente scomunicati con iscommunica maggiore, ed incorfi nelle pene, e Censure contenute ne' Sagri Canoni, Costituzioni Apostoliche, Sagro Concilio di Trento, e Bolla *in Caena Domini*, tutti coloro, che usurpano i beni della Chiesa, ed attentano contro la libertà, ed immunità Ecclesiastica: E quelle persone, che denunziano, o pretendono ne' Tribunali Laici avere diritto sopra beni avuti, e posseduti, o pretesi dalle Chiese, e Persone Ecclesiastiche; o con obblighi di Messe, o di altre opere pie, chiamate Cappellanie Ecclesiastiche; o in altro qualsiasi modo avuti da dette Chiese, e Religioni; ed anche quelli, che agiscono in simiglianti Cause; E tutti i Procuratori, Sollecitatori, Avvocati, Scrivani, ed altre persone, che trattano, e coadjuvano in tali Cause, e processure, o vi hanno parte; E tutti i Giudici, che danno sentenze, o fanno Decreti, o stili, o procedono in tali Giudizj; Dichiarando, che a favore di detta Legge, o contro l'atto di riprovarla, che qui si fa, non vi è stilo, costume, nè Concordato nessuno; E che ogni stilo, e costume, che in qualunque tempo s' introduca, è nullo, e di niun valore; e similmente qualunque Concordato, che non fosse approvato dalla Sede Apostolica; la quale non solamente non approvò detta Legge; ma anzi espressamente in ogni tempo la riprovò, e dichiarò nulle, invalide, ed ingiuste tutte le Leggi, usi, e costumi, particolarmente in questi Regni, che tolgono i beni alle Chiese, o impediscono, che non siano da quelle acquistati, &c.

Eusebio Manuel da Silva.

PRO.

P R O V A Num. XXXI.

LETTERA del Gesuita Nuno da Cunha scritta a Fr. Fernando da Cruz sopra l'Editto del Collettore ; copiata dall' Originale , che si conserva nell' Armario Gesuitico nella Torre do Tombo a fol. 637 del Volume intitolato : Confilia varia P. Soares.

P Ax Christi. Giovedì dopo il mezzo giorno ricevei la seconda Lettera di V. P. e Dio esaudi immediatamente V. P. essendo venuto in quella sera da me il Collettore , che andava visitando le Chiese , e si trattene meco a conversare. Io lo ringraziai : Stia sicura V. P. che non tornerà indietro. Venga subito Fr. Giacinto ; poichè nè il Collettore ha da mutare di parere senza mio consenso , nè io sono per dargliene ; E qualora pervenga costà qualche avviso in contrario , che potrebbe essere qualche invenzione , V. P. avverta , o faccia avvertire il Padre Priore , che scriva in questo caso al Collettore se vuole valersi del primo raccomandato Fr. Giacinto , o del secondo , benchè non sarà necessario ; nè il Collettore ha da scordarsene. Ma V. P. mi faccia grazia di non ciarlar sulla protezione del Collettore , solo qualora V. P. vi avesse qualche interesse ; poichè mi fanno impazzare ; E le dico , che al Collettore io non parlo in negozj , se non chiamato ; e gli ho chiesto di non ingerirsi nelle cose della mia Religione ; Perciò sarebbe scandalo dirgli questo , e poi chiedergli , che s' ingerisca nelle altre.

Egli venne jeri a domandarmi , se vi sarebbe qualcuno , che scrivesse al Conte Duca la verità su questo affare delle Cappelle : Io gli risposi , che già gli era stato scritto da Persona , che non voleva nulla dal Conte Duca ; ma pregò di far replicare. Il certo è , che il Collettore ha fatto dichiarare per incorsi nella Bolla *in Cæna Domini* quelli , che denunziano le Cappelle , e beni stabili de' Religiosi , aggiungendo , che la Sede Apostolica , subito che fu fatta

la Legge in contrario , la riprovò come fatta in odio di Dio ; e fece lo stesso dipoi in tutte le occasioni.

Tommaso Pinheiro , che in questi giorni sta lavorando le Allegazioni contro le Cappelle , e Religioni , per rendere il suo Atto più bello si è attaccato alle parole *in odio di Dio* , ed ha messo in capo alla Signora Duchessa quello che ha voluto ; ed in sostanza dice tre cose , oltre andar dicendo , che si maltratta , e vi si spara della Giurisdizione Regia , e vi si dice altra cosa , che a lui non stà bene il parlarne.

Prima : Che la Legge è in vigore , e si pratica , e che di essa vi sono esempj antichissimi. Seconda : Che i Religiosi l' approvarono , e vi prestarono il loro consenso col chiedere al Re molte licenze per possedere beni stabili.

Terza : Che questa Legge è stata approvata per Concordato nel tempo del Re D. Giovanni I. allorchè *Giovanni das Regras* riformò la Ordinazione.

Tutto questo non ha fondamento ; mentre rispetto alle parole : *Legge fatta in odio di Dio* : sono le parole istesse usate da Papa Gregorio IX. (a) nel Breve ch' egli scrisse su detta Legge , e che vien riportato da *Gabriel Pereira* nella sua Opera *de Manu Regia* : Di sorte che i Laici non possono negare una cosa , che vien asserita dal loro Dottore , ed Autore in simiglianti materie. Oltre di che dalle parole istesse , e dal di più che dice il Papa si vede , che la Legge fu riprovata dalla Sede Apostolica subito che fu fatta.

In quanto al Concordato , e Leggi di D. Giovanni I. riportate dal detto *Gabriel Pereira* , non furono Concordato , ma solo una lagnanza fatta dagli Ecclesiastici , e la Risposta , che diede loro il Re. Ma dato ancora , che lo fosse , è certo , che nessun Concordato coll' Ordine Ecclesiastico è valido se non viene accompagnato dalla licenza del Papa ; il quale non solo non confermò questo , ma Eugenio

(a) Questa è la celebre Bolla in cui i Curiali di Roma in nome del S. P. Gregorio IX. chiamarono deoravata una Legge del Re D. Alfonso Henriques perchè in essa si ordi-

nava , che la Giustizia Secolare carcerasse le donne scandalose , che fossero trovate co' Preti. Riporta questa Bolla *Gabriele Pereira* nella sua *Monarchia* a pag. 66. e seg.

PROVA XXXI. DELLA PARTE I. §. 312. III

rio IV. (a) avendone avuto notizia , derogò espressamente la Legge , ed annullò il Concordato sotto pene gravissime , non solo contro chiunque ne facesse uso , ma ancora se non si cancellassero dalla Ordinazione. Io ho in mio potere il tal Breve *ad extensum* , e lo mando a V.P. acciocchè lo vegga , e me lo renda : egli è notabile ; e questo Breve fu spedito due anni dopo la morte di D. Giovanni I. che seguì nel 1434.

La Terza delle licenze è di meno importanza ; essendo che se alcuni le chiesero , questo fu per redimersi dalle vessazioni ; Oltre di che il fatto di un privato mai può pregiudicare al Privilegio della Immunità della Chiesa , il quale oltre all' essere di Diritto Divino , la Chiesa è , che ne ha acquistato il Diritto , e non i Privati.

Di più non ostante , che alcuni errassero col domandar le licenze , il maggior numero non le domandò , e si mantenne in questo possesso a vista del Mondo tutto ; E dal tempo del Re D. Giovanni I. in quà non si troverà esempio (b) , che siasi trattato di togliere i beni stabili a' Religiosi ; Anzi che nella Ordinazione riformata dal Re D. Manuele si dichiara , che i beni posseduti fin' al tempo del Re D. Alfonso V , non doveffero richiamarsi alle Chiese.

Pr-

(a) Questo Breve di Eugenio IV. datato in Bologna a' 14. Idus Januarii dell' anno 1436. 17. del suo Pontificato, fu generale, e non ispeciale come questo Gesuita pretende farlo. Fosse però qualunque si voglia, il Re D. Duarte non ne fece verun caso, e neppure i suoi successori; anzi che sull' esempio de' loro Augusti Predecessori rimasero sempre nella credenza, che le pretese della Curia erano tutte chimere, in volendo dare ad intendere, che i beni stabili, e Terre del Portogallo, e le Leggi, che gli riguardavano

avevano tal connessione colla libertà Ecclesiastica, onde poterli questa chiamarsene offesa.

(b) Nella Collezione di questo Gesuita si ritrova ancora la Relazione, che fece il celebre Gasparo Alvarez de Leurada Scrivano della Torre do Tombo in difesa di Tommaso Pinheiro, e da quella risulta, che in tutti i Governi vi erano state denunce di Cappelle e di beni di Chiesa, e Monasterj: che furono spediti Alvarà di grazie, e similmente pronunciate sentenze, che agguciarono alla Corona Cappelle, e beni stabili.

Pratica poi non vi è; ed in questo *Tommaso Pinheiro* s'inganna fortemente; mentre se fosse stata messa in pratica questa Legge i *Cabedi*, i *Gama*, i *Velaschi*, ed i *Pereira* riporterebbero le Decisioni, o Consulte, che ciò dichiarassero: Dovrebbero esservi delle liti, e delle sentenze, come ve ne sono in altre materie; e pure non ve n'è un solo esempio. Ma *Tommaso Pinheiro* al suo solito chiama *Pratica* il procurare gli Autori Portoghesi in quanto possono di giustificare questa Legge, ed in parlandone dire, che è lecita: E ciò gli dà molta noia; E questo giustificare la Legge *Tommaso Pinheiro* lo chiama *Pratica*, che egli solo ha voluto introdurre nel Regno, come può vedersi nell' Archivio della Corona; Ed egli fu il Primo Procuratore della Corona, che fu questo inquietò le Religioni, da prima come Giudice delle Cappelle, e dipoi come Procuratore della Corona con quella Lettera, che V. P. ricevè a' 28 Settembre del 1625.

E V. P. può ben provarlo coll' esibire detta Lettera; essendo stata quà mandata in tempo del Conte Duca. E si ricordi V. P. che il Re Filippo il buono nel 1606 fece guerra a' Veneziani appunto per aver fatta una simigliante Legge; che fu subito annullata da Paolo V. S. P. ed il Re ordinò al Conte di Fuentes Governator di Milano; che andasse coll' Esercito contro i Veneziani, co' quali stava in pace, per il solo motivo di non volere annullare la detta Legge; Ed avendo l' Ambasciator Veneto allegato che in *Portogallo* vi era: rispose: *Vi sarà, ma non si osserverà.* Così ancora essendo qua venuto nel 1611, e 1613 un suo Decreto, o Legge stravagante, che sta presso di me, in cui si diceva esser conveniente, che la tal Legge si mettesse in pratica (dal che si vede, che fin' allora non lo era) (a) essendo stato informato della cosa ordinò subito, che si soprasedesse, e non se ne parlasse mai più.

E

(a) Questo è giunta del Gesuita, poichè fu la sospensione ordinata per un anno; dipoi una proroga di sei mesi; ed in fine fu la Legge rimessa

in osservanza, e eseguita per avere prevaluto contro le Cabale Gesuitiche lo zelo di *Tommaso Pinheiro*.

E V. P. gli dica , che non dia motivo a' Francesi di dire ; che il Re Filippo volle far la guerra per suo privato interesse , e non perchè la Legge fosse contro la Chiesa , come fu scritto in quel tempo da *Giulio Cesare Berengerio* lib.9. fol. 370. *Principes , quorum nominibus parcendum , discordiæ fontem alere dicebantur &c.* mentre adesso lo diranno con verità , se vedranno , che S. M. introduce la stessa Legge , o non vi dà riparo se non quando vuole i sussidj ; Quando che i Sovrani richiesero i rimedj in simiglianti cose alla Sede Apostolica , la quale concede sempre ciò che conveniva. Sono stato prolisso. Saria bene , che il *P. Fr. Giovanni di Vasconcellos* avesse di ciò notizia , mentre col suo zelo , dottrina , e prudenza stando colà potrà promuovere molto l' affare. Mi perdoni V. P. il fastidio che le reco ; e se potrà fare qualche cosa in questo proposito , si faccia nell' Ordinario corrente. Iddio conservi la P. V. E se si ritrova costà in queste feste *Francesco de Andrade Leitão* gli lavi bene il capo poichè in questo negozio si è mostrato molto fiacco : il rispetto , il timore , e la speranza hanno gran potere. Nella benedizione di V. P. Venerdì mattina.

Nuno da Cunha.

P R O V A Num. XXXII.

RISPOSTA di *Fr. Fernando da Cruz* alla Lettera del Gesuita Nuno da Cunha (riportata nella Prova Numero XXX) *Esstratta dall' Originale , che si conserva nell' Armario Gesuitico della Torre do Tombo a fol. 218 del Volume intitolato : Immunitas Ecclesiastica , che è il Primo Cartapacio della Collezione di detto Nuno da Cunha.*

N On attribuisca V. P. al mio merito la venuta del Signor Collettore in questo Collegio giovedì passato , ma bensì a quello del P. Fr. Giacinto , di cui trattiamo , ed alle di lui grandi virtù ; e perciò Dio ha tanto ajutato questo negozio , in cui si tratta solo del suo servizio ; e V. P. così lo reputi , che glie ne ha prestato

Prov. della Part. I.

H

uno

uno ben grande. V. P. fece bene ad avvertirmi del segreto con tutto, che non era necessario, per averlo io guardato con proposito di guardarlo sempre di maniera, che nessuno sa, che V. P. ed io abbiamo figurato in questo Intermezzo; e questo è uno de' segreti, che hanno da essere eterni.

Ho avuto molto caro di vedere lo Scritto, che V. P. mi ha mandato, per avetvi ritrovate molte cose, da me mai più non intese; anzi molte all' opposto; onde adesso sono Dottore in quella materia per rispondere a' difensori della parte contraria. Non ostante però le di lei ragioni, e giustificazioni, confesso a V. P. che mi dispiacque molto l' azione del Signor Collettore; perchè io credeva, che il negozio si ritrovava in termini da finirlo con tutto il miglior successo; e adesso temo, che non s' abbiano ad inasprire, e scandalizare; e che tutto abbia da andare in dietro di molto. Dio faccia, che io m' inganni. La via, che secondo me, doveva prenderfi, era quella di darne parte al Papa, e che S. Santità scrivesse sull' affare al Re esortando, pregando, e mostrando le ragioni, e la giustizia, che assiste alla Chiesa; affine di rendere più giustificato il rigore, qualora fosse necessario farne uso: (lo che io credo, che non succederebbe); Poichè l' incominciare alla prima dal rigore, senza previa ammonizione; e senza tentare se bastava la piacevolezza, può esser creduta azione più di chi vuol romperla, anzi che rimediare: Maggiormente, che avendo tanti Papi avuto notizia di quella Legge, mai non giunsero a termini tali; e se non ne ebbero notizia, con tanto più di ragione sembra, che S. Santità dovesse trattarne col Re per la via più soave, ed informarsi del contenuto di quella. E siccome si dice, che S. Santità non è molto inclinato per la Spagna; diviene quest' azione più aggravante. E da' molto da dire la parola *odio di Dio*, la quale benchè possa essere forse espressione di Notajo, e termine Italiano; con tutto ciò doveva ben rifletterfi prima di farne uso, colla certezza, che subito si aveva da rilevare; non essendovi Nazione nessuna nel Mondo, per barbara che sia, la quale
abbia

PROVA XXXIII. DELLA PARTE I. §. 315. 115

abbia odio a Dio ; cosa , che con verità non si dice se non del Diavolo. Io non sono qui per discorrere delle cose passate , e che non hanno rimedio , ma con V. P. dico tutto ; E siccome ella fa fin dove giunge la mia dottrina , e le mie notizie , deve giudicare di me dall' intenzione , che ha da credere , che è buona. Io resto bastantemente informato , e andrò continuando come fin' ora ho fatto. Raccomandiamo l' affare di molto al Signore Iddio ; poichè ho timore di una gran battaglia , e questi non sono tempi da batterli. Egli per sua misericordia ci ajuti , e ci dirigga , e conservi V. P. concedendole molte S. Pasque , e tutti i beni spirituali , che desidera , e che si debbono desiderare.

Da Bemfica Sabato Santo. Fr. Fernando da Cruz.

E nel soprascritto

Al Padre Nuno da Cunha , Rettore del Collegio degli Irlandesi , che Dio conservi.

PROVA Num. XXXIII.

Eusebio Manuele da Silva Scrivano del Regio Archivio della Torre do Tombo Attesto , e fo fede qualmente nell' Armario Gesuitico di detta Torre si conserva d' ordine di S. M. tra gli altri un VOLUME in fol. m. s. col seguente Titolo :
 „ QUESTO secondo CARTAPACIO della Immunità
 „ Ecclesiastica contiene i Voti de' Dottori di Coimbra
 „ sulla Legge di Venezia :
Ed è il secondo della COLLEZIONE del Gesuita Nuno da Cunha: Ed atteso ritrovarsi in detto Volume i seguenti Scritti.

A Fol. 3. Copia di un VOTO colla data de' 15 Luglio 1574 scritto in Castigliano , in cui sono esposte le ragioni per le quali S. M. non debba far uso del Breve ottenuto per vendere la Giurisdizione , e Rendite Temporalì delle Chiese , e Monasterj.

A fol. 15. VOTO scritto in Castigliano con data de' 16 Agosto 1573 , nel di cui Titolo si dichiara essere stato fatto da quattro Avvocati sulla medesima materia.

- A** fol. 23. LETTERA del Collettore di questo Regno a Sua Maestà *ful prenderfi i Beni de' Religiosi*. E dal Titolo della Lettera si vede, che fu fatta d'ordine del Collettore *Albergotti*.
- A** fol. 27. Copia di una INFORMAZIONE chiesta da S. M. sopra i mezzi da praticarsi per ridurre le Religioni a numero, e stato competente, affinché possano mantenersi colla loro dote; in cui si adducono varie ragioni conducenti a questo fine medesimo.
- A** fol. 29. Copia di una LETTERA DEL COLLETORE diretta a Sua Maestà nel 1625; scritta di mano del P. Nuno da Cunha *Gesuita*, che incomincia in due fogli traversi, e continua fin' al Num. 33, e tutta si raggira in difendere i beni, e Cappelle acquistate dalle Religioni.
- A** fol. 34. Copia di una RAPPRESENTANZA fatta a S. M. sul medesimo affare delle Cappelle, e Beni posseduti dalle Religioni.
- A** fol. 36. Uno SCRITTO di pugno del P. Nuno da Cunha col seguente Titolo: LETTERA del Collettore *Alessandro Castracani Vescovo di Nicasiro a Sua Maestà, che io stesso gli feci*.
- A** fol. 42. Uno SCRITTO in Castigliano sopra i dubbj che vi erano tra il Collettore, e Sua Maestà circa le Leggi del Regno: In cui di carattere del detto P. Nuno da Cunha è scritto il seguente Titolo: *Il Cardinal Doria rispose su queste scritto a Filippo IV.*
- A** fol. 44. Uno SCRITTO intitolato: *Pro Clero, & Personis Ecclesiasticis* con una postilla di carattere del P. Nuno da Cunha, che dice essere lo STATUTO fatto in Genova sopra i Beni Ecclesiastici.
- A** fol. 48. Copia di uno SCRITTO fatto dal P. *Cristoforo Gil Gesuita* del Collegio di Coimbra in difesa de' procedimenti di Papa Paolo V. contro i Decreti della Repubblica di Venezia sopra i Beni acquistati dalle Religioni. E da' tali Decreti il P. Nuno da Cunha ne' tira argomento contro la Legge e Ministri di questo Regno, aggiunto di sua man' in fine dello Scritto.
- A** fol. 53. Uno SCRITTO stampato in lingua Castigliana; e intitolato: *Escudo de las Joyas de la Iglesia para reo para*

PROVA XXXIII. DELLA PARTE I. §. 315. 117

- paro de su Immunidad &c.* con varie note m. s. nel margine.
- A fol. 68. Uno SCRITTO in Latino in cui si pretende, che i Beni posseduti dagli Ecclesiastici non sono soggetti alle Leggi civili, e sono esenti da tutti i Regi Diritti.
- A fol. 80. VOTO del Dottor Antonio Homem Lettore della Università di Coimbra dell' anno 1606 scritto in Latino sopra i Decreti della Repubblica di Venezia, e Controversie passate colle Sede Apostolica in tempo di Paolo V. S. P. in difesa della Immunità della Chiesa.
- A fol. 108. VOTO del Dottor Antonio da Cunha Lettore nella Università di Coimbra fatto nel 1606 contro i suddetti Decreti della Repubblica di Venezia.
- A fol. 126. RELAZIONE distinta del giorno, mese, ed anno in cui furono pubblicati i Decreti della Repubblica di Venezia con varie ragioni di fatto, e di diritto a favore della Immunità Ecclesiastica, difesa in Latino; però non firmata, e di carattere incognito.
- A fol. 176. Copia di uno SCRITTO intitolato: *De Personarum, ac bonorum Ecclesiasticorum immunitate, ejusque jurista defensione Tractatus.*
- A fol. 196. Un lungo VOTO, in cui si pretende provare; che il Principe Secolare non ha giurisdizione sulle Persone, e Beni posseduti dagli Ecclesiastici; tirando il suo Argomento dal primo Concordato fatto dal Re D. Alfonso II. coll' Arcivescovo di Braga; e dalla Bolla di Gregorio IX. del 1238: Riportando la serie degli altri Concordati riferiti da *Gabriel Pereira* con altre Bolle, e Ragioni che da' Gesuiti sono credute conformi alle loro opinioni.
- A fol. 208. ALLEGAZIONE di Diritto, in cui vengono ponderati varj fondamenti a favore della Corona, e de' suoi Ministri nella espulsione del Collettor Vescovo di Nicastro ed in difesa della Legge del Regno Lib. II. Tit. XVIII.
- A fol. 220. Uno SCRITTO intitolato: *Delle Cappelle degli Ecclesiastici contro il Procuratore della Corona*; in cui si lagnano, che fin' allora erano state denunciate 400 Cappelle.
- A fol. 238. Una lunga RAPPRESENTANZA a S. M. scritta di mano del detto *P. Nuno da Cunha*, in cui riferisce, che

che erano stati citati tutti i Superiori delle Religioni ad esibire nel termine di 20 giorni la Nota di tutti i beni stabili da loro posseduti, e delle rispettive rendite, colla minaccia di doverli perdere a beneficio della Corona a tenore della Legge del Regno. Allegando essere detta Legge nulla, e derogata dalla Sede Apostolica; e che per questo motivo i Superiori Ecclesiastici in tempo del Re D. Alfonso III. si lagnarono a Papa Clemente IV., ed il Successore di questo Gregorio X. lo scomunicò, e l'Interdetto nel Regno durò fino al tempo del Re D. Dionisio &c.

- A fol. 245. Copia di altra RAPPRESENTANZA fatta al Re sul medesimo stilo della sopradetta, in occasione di essere stati obbligati gli Ecclesiastici ad esibire i Titoli de' loro beni: in cui viene a concludersi, che Sua Maestà in quella materia doveva consultare Ministri dotti, per di poi rappresentarla al Papa, per essere questa cosa in cui egli solo poteva comandare.
- A fol. 255. Uno SCRITTO stampato in Castigliano, fatto da D. Giovanni Chumacero, con cui si informa il Papa, e si difendono le Leggi di Portogallo, e la condotta della Corona; ed in margine evvi una postilla di mano del P. Nuno da Cunha, che dice: *QUESTO Scritto fu fatto in Castiglia, e mandato a Roma, e dal Marchese di Castel Rodrigo fu dato a Papa Urbano; ed il Cardinal Barberini lo diede a me, ed io gli feci una risposta sodisfacente.*
- A fol. 265. Copia della LETTERA del Marchese di Castel Rodrigo scritta al Re Cattolico, in cui gli dà conto di aver dato parte al Papa degli eccessi praticati dal Collettore Vescovo di Nicastra in questo Regno; e delle risposte avute dalla Curia Romana; nella qual Lettera vi è una postilla di carattere del P. Nuno da Cunha.
- A fol. 267. Una lunga ALLEGAZIONE Latina scritta dal P. Nuno da Cunha colla seguente Nota di suo carattere: *SCRITTO da me fatto d'ordine di Papa Urbano in risposta della precedente stampa, ed in difesa de' Beni della Chiesa. La Copia rimase là in sue mani (cioè del Breve): Tutti questi Scritti furono da me fatti in varie occasioni, e messi*

PROVA XXXIII. DELLA PARTE I. §. 315. 119

e messi insieme in questo, ed in un altro Cartapacio. Nuno da Cunha. Aggiungendovi una Cronologia, dal principio del Regno come Feudatario della Sede Apostolica in virtù della Bolla di Papa Alessandro III. in tempo del Ven. Re Alfonso Henriques, colla ricognizione di due Marchi d'oro.

- A fol. 291. Altro SCRITTO di carattere del P. Nuno da Cunha contro la Legge del Regno in favore della Immunità Ecclesiastica.
- A fol. 295. Uno SCRITTO in Castigliano di mano del detto P. Nuno da Cunha contro la Legge del Regno del Lib. II. Tit. XVIII.
- A fol. 306. DECLAMAZIONE di detto P. Nuno da Cunha contro le Leggi del Regno, specialmente sul proposito de' beni delle Cappelle posseduti dalle Religioni, con alcune Note, ed Autorità marginali di suo carattere.
- A fol. 309. Uno SCRITTO Originale di detto Padre, intitolato: *DIVERSI Casi memorabili sulla Immunità della Chiesa*; ove riporta varj miracoli, specialmente dell' Imperatore Ferdinando II., che aveva per Confessore un Gesuita.
- A fol. 313. Uno SCRITTO Latino Originale del P. Nuno da Cunha, intitolato: *APOLOGIA pro bonis acquisitis ab Ecclesiis Lusitanie sine Regis facultate.*
- A fol. 315. Varie ANNOTAZIONI scritte di pugno del detto Padre in Castigliano sul medesimo Argomento in favore della Immunità Ecclesiastica.
- A fol. 317. Copia di uno SCRITTO in lingua Castigliana contenente il Catalogo de' Re di questo Regno relativo agli Scritti antecedenti, colla notizia de' procedimenti fatti dalla Corona, e delle Bolle Pontificie spedite a favore della Immunità Ecclesiastica.
- A fol. 321. Copia di uno SCRITTO in lingua Latina, in cui dall' Arcivescovo di Toledo, insieme con altri Vescovi, si minacciarono le Censure, e l' Interdetto in caso, che S. Maestà non conservasse la Ecclesiastica Immunità, e se in certo dato tempo non desistesse dalle vessazioni, e procedimenti contro detta Immunità.
- A fol. 323. Uno SCRITTO in cui vien riportato quanto avvenne nella esecuzione delle temporalità fatta al Vescovo

vo di Cartagena per non aver voluto contribuire al nuovo sussidio ; e come il detto Velcovo , dopo scomunicato il Ministro della esecuzione , si ritirò da Spagna.

- A** fol. 324. Altro SCRITTO sul medesimo Argomento.
- A** fol. 325. Una BOLLA del S. P. Paolo V. , spedita nel 1606 contro la Repubblica di Venezia ; a cui ita annesso altro Scritto Originale del detto *P. Nuno da Cunha* , col seguente Titolo : SCRITTO *Anonimo stampato sopra i dubbj di Venezia.*
- A** fol. 330. La celebre CONSULTA , e RISOLUZIONE di tutta la Provincia Gesuitica di Portogallo , in cui di mano del *P. Nuno da Cunha* si dichiara , che dopo lungo esame era stato risoluto a pieni voti , non doverfi domandare a S. M. la dispensa nella Legge del Regno per potere acquistare , e ritenere beni stabili ; per essere detta Legge nulla , e derogata dalla Sede Apostolica ; e che senza permissione di detta S. Sede non si poteva con simigliante istanza dare un titolo di possesso alla Potestà secolare ; e che non era conveniente di parlare in tal materia.
- A** fol. 333. *La Supplica di Ricorso del Procuratore della Corona Tommaso Pinheiro da Veigo* fatta sull' Editto sopra indicato , che dal Collettore fu pubblicato nella Domenica delle Palme.
- A** fol. 336. UNO SCRITTO di mano del *P. Nuno da Cunha* col seguente Titolo : APOLOGIA dell' Editto fatto pubblicare dal Collettore di questo Regno a' 17 Marzo 1636 in difesa delle Cappelle , delle Chiese , e Religioni.
- A** fol. 344. CATALOGO de' Re di Portogallo incominciando dal Conte D. Enrico fino al Cardinal Re , colla nota degli anni , che vissero , e de' Pontefici loro contemporanei dal tempo di Alfonso II.
- A** fol. 347. Copia di una SUPPLICA fatta dal Provinciale , e PP. della Compagnia Gesuitica di Portogallo a S. M. in Gennajo 1612 , in cui domandano licenza di poter possedere , e ritenere i beni da loro comprati senza permissione ; e di non essere obbligati a venderli secondo veniva prescritto dalla nuova Legge di S. M. E chiedono , che detta Legge sia moderata , e di essere assoluti dalle pene
in

PROVA XXXIII DELLA PARTE I. §. 315. 121

- in quella stabile ; Ed annessa a detta Supplica vi è la *Consulta* fatta dal *Supremo Consiglio* contro di loro.
- A fol. 357. Altro SCRITTO sopra la Risoluzione presa nella *Consulta* della Provincia circa la Supplica per la conferma, simile al citato di sopra a fol. 330.
- A fol. 359. Copia di una ISTANZA di Rivista fatta da' Religiosi della *Madonna dos Remedios* di S. Paolo della Città di Elvas in occasione di una denunzia, e Sentenza ottenuta da Alfonso Lopez Pereira sopra i beni della Cappellania istituita in testamento da Giovanna Pereira nel 1575.
- A fol. 371. Copia di un BREVE di PP. Urbano VIII. degl' 11 Luglio 1636, in cui di carattere del P. Nuno da Cunha è scritta la seguente Nota : BREVE per il Collettore *Castracani sulla Immunità Ecclesiastica, e validità delle Censure nella materia delle Cappelle.*
- A fol. 373. Copia dell' EDITTO del Collettore Vescovo di Nicaastro, in cui, di mano del P. Nuno da Cunha, è il seguente Titolo : PRO libertate Ecclesiastica circa bona immobilia ; E annessa vi è la Risposta del Procuratore della Corona Tommaso Pinheiro da Veiga conforme alle copie, che sono a f. l. 333, e 334 ; e vi si trova dipoi una Dichiarazione di detto Collettore, in cui modera gli effetti dell' antecedente Editto.
- A fol. 377. DICHIARAZIONE dell' Arcivescovo di Toledo, e di altri Vescovi a favore della Ecclesiastica Immunità ; che viene già notata a fol. 321.
- A fol. 379. Uno SCRITTO stampato col seguente Titolo : PRO defensione Immunitatis, & Libertatis Ecclesiasticae propugnaculum, de mandato Reverendiss. D. Augustini Barbosa, &c.
- A fol. 385. Uno SCRITTO Originale del P. Nuno da Cunha col Titolo : MEMORIALE dato a S. M. sull' abuso di Roma ; disteso in lingua Italiana.
- A fol. 395. Copia di uno SCRITTO, intitolato : NOTE alla Sentenza, che fu data nel Tribunale di Giustizia in Goa contro S. Francesco Saverio, e contro il suo Collegio di S. Paolo ; dichiarandovisi nulla la donazione delle rendite
dos

122 PROVA XXXIV. DELLA PARTE I. §. 317.

dos Pagodes fattagli dal Governatore Giorgio Cabral in nome del Re D. Giovanni III. di gl. mem.

Ritrovandosi in detto Scritto anche la COPIA della *Sentenza emanata contro i Gesuiti nel 1647.* E le imperinenti *Note* fatte ad ogni paragrafo di detta *Sentenza* da' medesimi *Gesuiti*; essendovi stato notato in margine di pugno dello stesso *P. Nuno da Cunha*, che il tale Scritto era stato fatto dal Patriarca di Etiopia *D. Alfonso Mendes*, e che glie lo aveva mandato.

Eusebio Manuel da Silva.

P R O V A Num. XXXIV.

LETTERA del Re D. Filippo IV. scritta a Tommaso Pinheiro da Veiga Procuratore della Corona. Estratta dal Regio Archivio della Torre do Tombo, Arm. XX. Vol. VII. Num. 55. della Corona.

DOttor Tommaso Pinheiro da Veiga. Io il Re vi saluto. Ho inteso, che alcuni miei Vassalli, Persone molto beneficate, ed obbligate al mio servizio, hanno indotto, e consigliato il Collettore agli eccessi da lui commessi nell' Editto, che pubblicò la Domenica delle Palme dell' anno passato, ed agli altri procedimenti da lui fatti: E perchè voglio sapere chi sono stati i Religiosi, e le altre Persone, che ciò han fatto, vi raccomando molto, che usiate la più esatta diligenza per verificarlo; e ne avvisarete segretamente la Principessa Margarita mia stimatissima, ed amata Cugina, affinchè ella mi dia conto di ciò; E spero, che voi in questo particolare vi condurrete con quello zelo, ed impegno, che siete solito avere nelle cose di mio servizio, e nell' adempimento della vostra obbligazione, che ho presente per farvi onore, e riconoscervene nelle occasioni. Scritta in Madrid a' 3 di Febrajo 1637.

IL R. E.

PRO.

P R O V A Num. XXXV.

LETTERA del Re D. Filippo IV. scritta al Vescovo di Nicastra Alessandro Castracani Collettore in questo Regno; Estratta dal Libro intitolato: Pareceres, e Cartas de El Rey sobre as duvidas com os Colleitores, e Legacia de Portugal, fol. 153.

Reverendo Vescovo Collettore: Amico. Io il Re vi saluto. Mi è stato dato parte, che nella Domenica delle Palme dell' anno passato 1636 faceste pubblicare nelle Chiese di cotesa Città di Lisbona un Editto contro le persone, che denunziano le Cappelle possedute da alcuni Monastri, e Persone Ecclesiastiche; ed avendo Io veduto ciò, che si contiene in detto Editto, di cui mi è stata mandata copia: Ho creduto dovervi dire, che in questo affare avete proceduto molto diversamente da quello, che da voi si sperava come Ministro di S. Santità; (di cui io sono Figlio divoto, ed obbediente;) E che se, rispetto a detto affare, vi sono state date delle informazioni, queste sono state molto false, e cattive. Ed essendo cotesco Editto contro una Legge osservata per il corso di tanti anni senza minima contradizione, e fatta col fine di conservare cotesco Regno, ed a beneficio della Chiesa medesima, alla quale Io, ed i Re miei predecessori abbiamo tutta l' attenzione come suoi Protettori, e Difensori, coll' averle resi tanti servizj; conveniva, e vi era luogo da trattare, per dar riparo ad una tal violezza, co' mezzi, che il Diritto, ed il Costume permettono. Contuttociò per maggior giustificazione del fatto, ho ordinato, che si esami la materia da molti Teologi, e Giuriconsulti più abili di questa Corte; ed essendomi conformato col loro unanime voto, e vedendo, che dopo avere aspettato tanto tempo affinché riconosceste l' errore in cui siete caduto, non desistete dalla vostra impresa: potendo Io usare di altri mezzi pernessi dalle Leggi, ho voluto contuttociò per l' amore, e rispetto, che

che conservo a S. Santità, ed a' suoi Ministri, raccomandarvi con premura, (come fo colla presente ;) che ritirate il tale Editto, e tutto il di più, che potete aver fatto in cotesto Regno nella forma, che vi farà avvistato dalla Principessa Margarita mia amatissima, e stimatissima Cugina : Comportandovi in ciò nel modo, che dovette per dare la conveniente sodisfazione di un così grande abuso: sicuro, che così facendo, ne avrò molto piacere ; ed in tal forma si farà a meno di appigliarsi ad altri rimedj per differente cammino. Scritta in Madrid a' 3 di Febrajo 1637.

R. E.

P R O V A Num. XXXVI.

Copia della *Minuta Originale del BREVE* del S. P. URBANO VIII. fatta dal Gesuita *Nuno da Cunha*, la quale si conserva scritta di suo proprio carattere nell' Archivio della Torre do Tombo a fol. 176 del Libro intitolato : *Immunitas Ecclesiastica*, che è il Volume Primo della Raccolta di detto *P. Nuno da Cunha*.

URBANUS VIII. *Quamvis juxta Canones, Concilia universalia, & Bullam Coenae quotidie innovatam, & approbatam, expressè interdictum, ne bona semel Deo dicata in usus prophanos; neve Judices, aut Principes Laici super his bonis manus apponant circa ultimarum voluntatum hujusmodi abrogationem, præjudicium, & gravamen etiam contra Leges Civiles, quæ illarum executionem plene & expressè mandant in Portugalia prætextu asseratarum Legum, seu Ordinationum, etiam a Gregorio IX, & Prædecessoribus, & ex occasione confirmationis Concordatorum inter Regem seu Reges, & Prælatos & Clerum Leges annullatæ, & revocatæ fuerint: Ministri & Officiales Regii inquietare, & perturbare Ecclesias, & possessores Capellarum de facto auctoritate laicali, & Regia nulliter de facto, injustè, & indebitè molestantibus favorem, auxilium in agendo, occupando, & retinendo, & alias quomodolibet*

solibet in animarum præjudicium , violationem Immunitatis , & usurpationem juris Ecclesiastici in Sanctæ Matris Ecclesiæ contemptum , & scandalum , incurrendo pœnas , & censuras Bullæ Cœnæ , Conciliorum , &c. etsi quando aliqui Ministri Apostolici declarationem etiam contra Immunitatem Ecclesiasticam , jurisdictioni Sedis Apostolicæ præjudicare non possint absque scientia , & approbatione nostra : ad abundantiorē cautelam , Nos , ad quem pertinet his omnibus occurrere de Mentis nostræ declaratione , & opportuno remedio , quantum possumus ex alto providentes ; nec non prædictarum Legum , Ordinationum , Statutorum Regiorum a quocumque etiam dignitatis Ecclesiasticæ , vel Regalis , & alia quæ exprimi debeat , vel Officialis Sedis Apostolicæ pro expressis habentes nomina Tribunalium , colligantium , bonorum , &c. Motu proprio , certa scientia , matura deliberatione de Apostolicæ potestatis plenitudine omnes , & singulos actus per quoscumque Judices , & Tribunalia contra . . . factos , aut faciendos , & alia inde sequuta , & sequenda nulla , & injusta , & nullius roboris , aut momenti declaramus ; etsi aliquid validitatis ab aliquo habere præsumatur , annullo , casto , revoco , reprobo , irrito , & pro talibus decerno , ut nunquam possit allegari , nec in præjudicium omni casu in iudicio , vel extra deduci aut pertendi : etiam prætextu interpretationis , reservo mihi interpretationem , & declarationem , & absolutionem usurpantium , auxillum , consilium , & favorem præstantium , & qui antea præstiterunt ; quod nec per Cruciatam , aut aliam dispositionem generalem possint absolvi = quod non possit opponi obreptio , subreptio , nullitas , defectus intensionis , aut alius defectus substantialis , nec quod interesse habentes non fuerint auditi , vel Officiales , vel aliæ solemnitates non servate ; & quod præsentis litteræ non fuerint adductæ justificatæ , vel alio colore , prætextu , occasione , & causa etiam in corpore Juris clausis , & alia quocumque justa causa , & privilegiata , & exprimenda necessario , ita quod nec impugnari , notari , in jus , vel questionem vocari , invalidari , retractari , vel adversus quodvis juris , facti , vel gratiæ remedium impetrari non possit , aut impe-

impetrato uti, & Motu proprio, certa scientia, plenitudine potestatis consistorialiter, & alias quomodolibet concesso uti, aut in iudicio, vel extra se juvari nequeat sublata irritum, & inane = etiam si a Legatis a Latere = non obstante regula de non tollendo jure quaesito Legibus, Ordinationibus, Statutis, Stylis, consuetudine immemoriali, juramento, & confirmatione Apostolica firmatis, Privilegiis, Indultis, Litteris Apostolicis sub quibuscumque tenoribus, & formis, & clausulis, per viam legis, aut contractus, vel statuti perpetui in genere, vel in specie, & motu simili de Apostolica potestatis plenitudine, consistorialiter concessis, & ad quorumvis Regum ac Principum instantiam iteratis vicibus concessis, innovatis, quod omnia revocat.

PROVA Num. XXXVII.

BREVE del S. P. URBANO VIII: disteso sulla Minuta fatta dal P. Nuno da Cunha Gesuita riportata nella Prova antecedente Num. XXXVI. spedito ad oggetto di fomentare i torbidi, che si stavano suscitando in questa Corte, e nel Regno dal Collettore *Alessandro Castrucani* istigato, e mosso da' Gesuiti. Estratto dal Volume m. f. intitolato: *Immunitas Ecclesiastica* a fol. 162.

URBANUS PP. VIII. *Ad futuram rei memoriam.*
Quamvis juxta Canonicas Sanctiones, & Constitutiones Apostolicas; etiam in Consiliis Universalibus editas, ac in Bulla Coenae Domini, quotannis legi solita, innovatas, & approbatas, prohibitum, & expresse interdictum sit, ne bona semel Deo dicata, ad laicales, seu profanos usus convertantur; neve Judices, & Principes Laici super bonis Ecclesiarum, & Monasteriorum, bonorumque Ecclesiasticorum, ac piorum operum manus apponant; praesertim ad illorum occupationem, ipsarumque Ecclesiarum, Monasteriorum, bonorumque Ecclesiasticorum; ac piorum operum, & locorum piorum, ac ultimarum voluntatum, etiam antiquarum, a Christi fidelibus pro tempore pro ipsorum animabus apud Deum adjuvandis dispositarum, & relictarum abrogationem,

gationem, præjudicium, & gravamen, etiam contra Leges Civiles, quæ illorum integram executionem, & plenam observantiam expresse jubent, & mandant. Nihilominus ut accepimus in Portugaliæ & Algarbiorum Regnis sub prætextu assertarum Legum, seu Ordinationum illorum Regnarum etiamsi illæ a piæ memoriæ Gregorio IX, & aliis Romanis Pontificibus, Prædecessoribus nostris, etiam occasione confirmationis Concordatorum inter Regem, seu Reges, ac Prælatos, & Clerum alias initorum, annullatæ, revocate, & abrogatæ fuerint; attentarunt, & incæperunt nonnulli etiam Officiales, & Ministri Regii inquietare, & perturbare Ecclesias, Monasteria, beneficia, opera, & loca pia, eorumque possessores super suis bonis, & ab antiquo tempore per Christi fidelium diversas largitiones relictis, & acquisitis, Capellas vulgo nuncupatis, de facto, & auctoritate Laicali, & Regia, & coram Judicibus Laicis vexare, & molestare; & aliqui forsân, & nulliter, ac de facto injuste, & indebite, easdem Ecclesias, Monasteria, beneficia, operaque, & loca pia præfata, eorumque possessores expoliarunt; alii etiam occupantibus, & molestantibus, ne dum auxilium, & favorem tam in agendo, & occupando, quam in retinendo, & alias quomodolibet præstiterunt in animarum suarum præjudicium, & damnationem; sed etiam in violationem Immunitatis Ecclesiasticæ, & usurpationem jurium Ecclesiarum, Monasteriorum, Beneficiorum, operum, & locorum piorum hujusmodi, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ contemptum, & in scandalum plurimorum censuras, & pœnas in prædictis Sacris Canonibus, Constitutionibus Apostolicis, universalibusque Conciliis, ac Bulla Cœnæ Domini infictas damnabiliter incurrendo; Et quia a nonnullis asseritur, quod aliqui in dictis Regnis Ministri Sedis Apostolicæ, & forsân etiam Collectores, aliquos actus, & per modum declarationis, seu alias, qui pertenduntur tendere in præjudicium Ecclesiarum, Monasteriorum, Beneficiorum, operum, & locorum piorum, aliorumque præfatorum super præfatis Capellis, ac alias contra jurisdictionem, libertatem, & Immunitatem Ecclesiasticam, & jura Sanctæ Sedis Apostolicæ, aliaque præmissa fecerint, etiamsi actus quorumcumque Officialium,

cialium, & Ministrorum Sedis Apostolicæ, & Collectorum; non possint eidem Sedi Apostolicæ, ac jurisdictioni, libertati, ac Immunitati Ecclesiasticæ in aliquo præjudicare, absque scientia, & approbatione nostra; nihilominus ad abundantiore cautelam Nos, ad quos ex debito pastoralis officii, nobis Divina dispensatione injuncti pertinet Ecclesias, Monasteria utriusque sexus, beneficia, opcræque, & loca pia, piisque Christi fidelium largitiones, & Capellas præfatas, illarumque possessores, libertatem, Immunitatemque Ecclesiasticam, ac jura, & jurisdictiones Sanctæ Matris Ecclesiæ, & Sedis Apostolicæ ab indebitis molestiis, vexationibus, & gravaminibus quibuscumque tueri, & liberare, super his de Mennis nostræ declaratione, & de opportuno remedio, quantum nobis ex Alto conceditur, debite providere volentes, ne non præfatarum Legum, Ordinationum, & Statutorum ipsorum Regnorum, ac quorumcumque, tam ab Officialibus, & Ministris Regiis, & aliis quibusvis cujuscumque status, gradus, conditionis, præminentie, ac dignitatis etiam Ecclesiasticæ, & Regalis, ac alias etiam speciali, & expressu mentione dignis, quam a quibuscumque Officialibus, & Ministriis Sedis Apostolicæ, ac etiam Collectoribus super præmissis quomodolibet forsan factorum, & gestorum, ac inde fecutorum quorumcumque tenores, etiam maiores, & veriores, litium, & causarum, si quæ etiam de facto super præmissis exortæ, & pendentes sint, illarumque status, & merita, nominaque, & cognomina Judicam, ac Tribunalium quomodolibet qualificatorum, & laicalium, & collitigantium, ac quorumcumque aliorum, hic forsan exprimendorum, & inferendorum pro plene, & sufficienter expressis, & insertis habentes: Motu proprio, certa que scientia, maturaque deliberatione Nostræ, deque Apostolicæ potestatis plenitudine præsentium nostrarum litterarum serie omnes, & singulos actus, etiam per modum declarationis, ac alios quomodolibet factos tam per quoscumque Ministros, & Officiales Regios, ac Judices, & quoscumque alios, quamvis auctoritate procedentes præfatos, quam per quoscumque Officiales, & Ministros Sedis Apostolicæ, ac etiam per Collectores, & quoscumque alias Personas, & Tribunalia, quavis auctoritate fungentes,

tes, & fungentia super præfatis bonis, Capellas nuncupatis, Ecclesiarum, Monasteriorum utriusque sexus, Beneficiorum, operumque, & locorum piorum præfatorum, & contra eorum possessores præfatos, & alias contra jurisdictionem, libertatem, & Inmunitatem Ecclesiasticam, ac jura Sanctæ Sedis Apostolicæ cum omnibus, & quibuscumque inde secutis, & sequendis tanquam nulliter, & injuste emanatis, & emanandis, fuisse & esse nulla, nulliusque roboris, & momenti declaramus, illosque & illa, si aliquid validitatis unquam habuisse, & habere a quoquam prætenderetur, annullamus, improbamus, cassamus, revocamus, irritamus, pro nullis, improbatis, cassatis, revocatis, & irritis haberi decernimus; ita ut nunquam possint allegari, nec etiam quod unquam inde aliquid damni, vel præjudicii Ecclesiis, aliisque præfatis omnibus, & singulis potuerit eviri; a quoquam in judicio, vel extra judicium deduci, nec prætendi possit etiam prætextu cujuscumque interpretationis præsentium Litterarum, quarum interpretationem, & declarationem ac præfatorum occupantium, & usurpantium quorumcumque, illisque auxilium, consilium, & favorem præstantium, & qui antea præstitcrunt, absolutionem; ita ut in quacunque facultate, ac dispositione generali, etiam Cruciatæ Sanctæ, minime comprehendantur. Nobis ac Romanis Pontificibus Successoribus nostris dumtaxat reservamus. Præsentis quoque Litteras, omniaque & singula in eis contenta de subreptionis, obreptionis, ac cujuscumque nullitatis, aut invaliditatis vitio, intentionisque nostræ, ac quocumque alio defectu, quantumlibet substantiali, etiam ex eo quod in præmissis quomodolibet interesse habentes, vel habere prætendentes, & præsertim Collectores, Judices, Ministri, & Officiales præfati, vel alii quicumque cujuscumque qualitatis, status, gradus, dignitatis, conditionis, & præminentie, & speciali nota, digni existent, præmissis non consenserint, nec ad ea vocati, & auditi, solemnitatesque, & quævis alia servanda, & adimplenda nullatenus servata, & adimpleta, & causæ, propter quas præfentes emanaverint, adductæ, verificate, seu alias sufficienter, aut etiam in aliquo justificatæ non fuerint, ac

Prov. della Part. I. I quo-

quocumque alio colore , prætextu , occasione , & causa , etiam in corpore Juris clausis , & alia quocumque quantumvis rationabili , justa , ac privilegiata , etiam tali , quæ ad effectum validitatis præmissorum necessario exprimenda foret , a quoquam notari , inipugnari , invalidari , retractari , in jus , vel controversiam revocari , vel adversus illa quodlibet juris , facti , vel gratiæ remedium impetrari , vel sic impetrato , ac etiam motu , scientia , & potestatis plenitudine , paribus , & consistorialiter , aut alias quomodolibet concessio , quemquam uti , seu se juvare in judicio , & extra minime posse ; sed illa semper valida , firma , & efficacia existere , & fore ; suosque integros , & plenarios effectus sortiri , & obtinere , sicque & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios , & Delegatos , etiam causurum Palatii Apostolici Auditores , Nuncios Apostolicos , ac S. R. E. Cardinales , etiam de Latere Legatos , ac quoscumque alios quavis auctoritate , & potestate fungentes ; sublata eis , & eorum cuilibet quavis aliter judicandi , & interpretandi facultate , & auctoritate , judicari , & definiri debere ; irritumque , & inane , si quid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter , vel ignoranter contigerit attentari , decernimus , & declaramus. Non obstantibus Præmissis , ac Constitutionibus , & Ordinationibus Apostolicis , & Cancellariæ Apostolicæ Regulis , & quatenus opus sit illa de non tollendo jure quesito , ac præfatis , & quibusvis aliis Regnorum prædictorum Legibus , & Ordinationibus , Statutis , stylis , & consuetudinibus etiam immemoralibus , ac etiam juramento , confirmatione Apostolica , vel alia quavis firmitate roboratis , Privilegiis quoque Indultis , & Litteris Apostolicis quibusvis sub quibuscumque tenoribus , & formis , ac eum quibusvis derogatoriis derogatoriis , aliisque efficacioribus , & insolitis clausulis , ac irritantibus ; & aliis decretis , etiam per viam Legis , aut contractus , vel Statuti perpetui in genere , vel in specie , aut alias quomodolibet , etiam motu simili , & ex certa scientia , & de Apostolicæ potestatis plenitudine , similibus , ac etiam consistorialiter , seu etiam ad quorumvis etiam Regum , & aliorum Principum instantiam , etiam iteratis vicibus ,

PROVA XXXVIII. DELLA PAR. I. §. 326. 137

bus, quomodolibet concessis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum specialiter, & expresse derogamus, ac derogatum esse volumus, & decernimus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem, sub Annulo Piscatoris. Die V. Julii D. DC. XXXVIII. Pontificatus nostri Anno XV.

Dup.^{tum}

M. A. Maraldus.

P R O V A Num. XXXVIII.

EDITTO del Collettore Alessandro Castracani affisso, e pubblicato in Lisbona a' 25 Giugno 1639. Estratto dal Volume intitolato: Immunitas Ecclesiastica, che è il Tomo Primo della Collezione del P. Nuno da Cunha, a fol. 257.

Alessandro Vescovo di Nicastra, e Collettore Apostolico con facultà di Nunzio in questi Regni, e Dominj di Portogallo: A tutti gl' Illustrissimi Arcivescovi, Vescovi, e loro Vicarj, Abati, Rettori, e Priori, Curati, Guardiani, ed altre Persone Ecclesiastiche de' suddetti Regni, a' quali la presente nostra Apostolica Lettera, e Editto di Generale Cessazione a Divinis sarà presentata, salute in Gesù Cristo Salvatore, e Signor nostro. Essendo notorie le ingiurie, vessazioni, e molestie, che i Giudici, e Magistrati Laici di questo Regno hanno fatte, e fanno alle Chiese, e Luoghi pii, togliendo, o procurando togliere loro i beni, che da' Fedeli furono lasciati loro ad onore di Dio nostro Signore, e salvazione delle loro anime; o coll' impedire, che non siano lasciati: Ed essendo noti gli aggravj fatti alla nostra Persona

I ii

coll'

coll' impedirci l' esecuzione de' Mandati Apostolici , e degli Ordini di Sua Santità , e delle disposizioni de' Sacri Canoni , Concilj , ed Apostoliche Costituzioni : Procurando con forza , ed ingiustizia inaudita di buttar fuori da questa Città la nostra Persona collocatavi dalla Santità di Papa Urbano N. S. per servizio di Dio , e bene delle anime , per non volere io permettere , che i beni , e cose dedicate una volta a Dio siano convertite ad usi profani ; e per avere io impedito , che le Cappelle , e beni lasciati da' Fedeli Cristiani per amore di Dio , e refrigerio delle anime loro alle Chiese , e Persone Ecclesiastiche non fossero tolti loro ; ma che siano osservati i detti Canoni , Concilj , e Costituzioni : Per tanto Noi in difesa della Libertà , Giurisdizione , ed Immunità Ecclesiastica , con Autorità Apostolica a noi concessa , non solo in virtù delle nostre ordinarie facultà , ma anche per il *Motu Proprio* di Sua Santità de 2 Luglio 1636 , ed in conformità dell' altro di Luglio 1638 spediti sulla Manutenzione delle Cappelle , e beni lasciati a Chiese ; e Persone Ecclesiastiche , e delle pie disposizioni de' Fedeli : Dichiariamo colle presenti per pubblici scomunicati , ed incorsi nelle Censure , e pene contenute in detti Sacri Canoni , Concilj , e Costituzioni contro quelli , che violano , ed offendono la Giurisdizione , Libertà , ed Immunità Ecclesiastica , tutti i Magistrati , Giudici , ed Uffiziali di Giustizia , e qualsiasi altra persona dimorante in questo Regno di qualunque condizione , grado , dignità , e preminenza ; anche , che esigesse una speciale individua menzione , che avessero fatto , o facessero , mandato , o mandassero fare le dette vessazioni , aggravj , e molestie , o alcuna di queste ; o abbiano dato , o dassero a ciò consenso , ajuto , o favore. Così grandi eccessi , ed inaudite violenze , come è questa di cacciar via dalla sua Residenza un Collettore Apostolico Ministro di Sua Santità , nella quale fu messo dal Vicario di Dio in servizio di sua Divina Maestà , e salute delle anime (maggiormente per voler' egli difendersi , e proteggere le Chiese , ed i loro beni) meritando i più grandi risentimenti , e le pene ordinate,

dinate, o approvate da' Sagri Canoni, e dalle Pontificie Costituzioni.

Ed affinchè tutti i Fedeli risentano, e piangano questi eccessi, ingiurie, ed aggravj fatti a Santa Chiesa, ed a' Pastori dell' Ovile del Signore; e che nella oppressione della nostra S. Madre siamo tutti partecipi della sua tristezza, e, come il Popolo d'Israelle allorchè era nella schiavitù di Babilonia, si dimostri da noi la nostra giusta afflizione; siamo stati astretti con gran dolore del nostro cuore a far pubblicare la presente; per il di cui tenore colla suddetta Autorità ordiniamo, che se nel termine di trè ore, che si assegnano per le trè Canoniche ammonizioni, una ora per ciascheduna ammonizione a coloro, che hanno procurato, o procurano di cacciare noi fuori di questa nostra residenza, o abbiano in qualunque modo a ciò cooperato; non desisteranno da così gran delitto, e non si rimetterà da loro il tutto nel pristino stato, come da noi vengono ammoniti, e desideriamo, ed esortiamo nel Signore, che facciano; immediatamente si cessi dalla celebrazione delle Messe, e dagli altri Uffizj Divini, e dall' amministrare i Sacramenti in questi Regni del Portogallo, ed Algarve; eccettuandone il Battesimo, la Cresima, la Penitenza, ed il Matrimonio, e, per gl' infermi, l' Eucaristia; Che si osservi tutto quello, che deve osservarsi in tempo della Sospensione Generale *a Divinis*, sotto pena di Scomunica maggiore *ipso facto incurrenda*, la di cui assoluzione resta a noi riservata: E colla medesima Autorità ordiniamo a tutti gl' Illustrissimi Arcivescovi, e Vescovi sotto pena d' Interdetto *ingressus Ecclesie*; ed a tutti i Provvisori, Vicarj, Abati, Priori, Rettori, Curati, Guardiani, ed altre Persone Ecclesiastiche Secolari, e Regolari, sotto le pene di Scomunica maggiore, di cui ci riserviamo l' assoluzione, e della perdita de' frutti de' loro Benefizj, e Canonicati da applicarsi alle rispettive Chiese, *ipso facto incurrenda*; Ed in quanto a' Regolari, sotto pena d' inabilitazione perpetua agli Uffizj, e Cariche, ed alla voce attiva da incorrersi *ipso facto*; Ordiniamo, che

134 PROVA XXXVIII. DELLA PAR. I. §. 326.

in giungendo questa a loro notizia , subito debbano chiudere le porte delle Chiese, Cappelle, Monasterj, e Oratorj proprj , o delle loro Diocesi , Giurisdizione , o Amministrazione ; e che in quelli non si celebrino più Uffizj Divini, nè Messe , se non una sol volta nella settimana , nelle sole Chiese ove è solito stare il Santissimo Sacramento, ad effetto di rinnovarlo ; E non solamente osserveranno, ed eseguiranno questa Generale Sospensione, e tutto il detto di sopra ; ma dovranno farlo osservare , ed eseguire da tutti i loro sudditi , e Ministri : E si continuerà in questa Sospensione a *Divinis* finattanto, che non venga levata da Sua Santità , o da Noi. E sotto le stesse pene da incorrersi similmente *ipso Jure*, ordiniamo a tutte le suddette Persone Ecclesiastiche , che non sono Vescovi , e Arcivescovi , che subito che venga loro la presente in qualunque modo presentata per pubblicarla , debbano leggerla , ed affiggerla eglino stessi , o per mezzo altrui ne' luoghi pubblici , da' quali non debba levarsi sotto pena di Scomunica maggiore , nel modo suddetto , con l'assoluzione a Noi riservata ; E similmente questa sarà presentata a coloro , che ci fanno detto aggravio di metterci fuori dalla nostra Residenza, acciocchè leggendola , e considerandola procurino di emendarli ; e finattanto che non vi sia certezza della persona , o persone , che lo facciano , ed insieme luogo , e sicurezza per presentargliela , ciocchè adesso non vi è ; Dichiariamo , che , in facendola affiggere , s' intenda per presentata effettivamente ; disponendo tutto nel migliore , e più valido modo.

Data in Lisbona sotto il nostro Sigillo , e con nostra firma a' 25 Giugno 1639.

Giovanni de Moraes Prete Notajo , e Segretario della Rev. Cam. Apostolica la scrisse.

*Alexander Episcopus Neocastrensis
Collectar Apostolicus.*

PRO-

P R O V A Num. XXXIX.

RISOLUZIONI, e DECRETI REGJ sopra il modo da tenersi nell' occupare le Temporalità, e snaturalizzare i Vescovi, ed altri Superiori Ecclesiastici. Estratti dal Libro del Registro de' Voti, Consulte, Lettere, e Risoluzioni Regie sulle Controversie nate co' Collettori, e Legazia di Portogallo, a fol. 6.

HO veduta la Consulta, che mi hanno fatta i Ministri del Tribunale Supremo di Palazzo, e della Casa delle Suppliche sul proposito de' procedimenti fatti nel Porto da' Ministri della Relazione a tenore de' Decreti contro il Vescovo di quella Città emanati dal Tribunale di Palazzo, il quale ordinò, che si procedesse contro di quello secondo l' Ordinazione, e stilo del Regno per non aver voluto ammettere al possesso della Chiesa di Findinhais D. Giovanni da Silva a cui era stata conferita. Ed avendo insieme veduti gli Atti, processi, varie lettere, e memoriali di quel Vescovo; e considerando Io, che può sovente succedere, che i Ministri di Giustizia s'ingannino nell' eseguire i sequestri delle Temporalità, co' quali debbono obbligare i Prelati, Superiori, e Giudici Ecclesiastici, che non obbedissero a' Decreti del Tribunale Supremo di Palazzo a tenore delle Leggi del Regno, Stilo, Costumi, Concordati, e Privilegj Apostolici; lo che procede dal non essere dette Temporalità descritte, e dipende dal costume immemorabile sempre praticato nel Regno in esecuzione di dette Leggi; Dal che tutto ne seguono, e possono seguire in avvenire degl' inconvenienti contro la buona amministrazione della Giustizia, e contro il rispetto con cui debbano essere trattati i Ministri Ecclesiastici; essendo necessario col mezzo del sequestro delle Temporalità obbligarli ad eseguire i Decreti suddetti; Ed affinchè cessino del tutto le varie opinioni de' Ministri, ed insieme gli eccessi; e si proceda in questi casi con tutta la considerazione: Ho stimato bene

ne di porre in iscritto la Pratica , e Costume immemorabile rispetto alle suddette Temporalità: Il quale è: Che non obbedendo i Vescovi , Superiori , o Giudici Ecclesiastici a' Decreti del Tribunale Supremo di Palazzo , e venendo spedito l' ordine da' Ministri di detto Tribunale contro i Vescovi , Superiori , o Giudici Ecclesiastici di sequestrare , o ritenere le loro rendite Patrimoniali , o Ecclesiastiche ; e di afficurarle quelle , che si trovassero fuori delle loro case ; e similmente di arrestar loro le cavalcature , sulle quali attualmente non istassero a cavallo ; e d' intimare a' loro familiari laici , che non li servino ; e continuando a servirli , che siano carcerati , e puniti conforme la disobbedienza : Si potrà fare l' esecuzione sopra queste Temporalità tutte insieme , o in ciascuna da per se stessa come più si giudicherà convenire alla qualità della causa , ed alle circostanze , che occorreranno. E dandosi il caso , che , dopo avere usati tutti questi mezzi , (lo che speriamo non abbia a seguire) i suddetti Prelati del Regno , e sue Provincie , i Collettori di Sua Santità , ed i Giudici Ecclesiastici non obbediscano a' suddetti Decreti del Tribunale di Palazzo : si potranno snaturalizzare i Giudici Ecclesiastici ; ed in quanto a' Prelati , e Collettori di Sua Santità si potranno loro sequestrare le Temporalità nella forma suddetta : E richiedendo l' eccesso della loro disobbedienza una maggior dimostrazione , se ne darà a me parte informandomi del delitto , e circostanze della causa , affinchè co' riguardi , e ponderazione , che esige una materia di tanta importanza , si ordini da me ciò , che più convenga al servizio di Dio , e mio. Ed acciocchè sia noto a tutti i Ministri de' Tribunali il Costume , e la Pratica del Regno in materia così importante , e non vi nasca confusione , nè s' introducano nuovi procedimenti ; essendo sola mia volontà di conservare la Reale Giurisdizione , e l' amministrazione della Giustizia a' miei Vassalli , che è il fine delle Leggi del Regno , molto conforme alla giusta intenzione di Sua Santità , ed al Diritto Canonico : Ordino , e comando , che la presente sia registrata nel Tribunale Supremo di Palaz-

zo , e ne' Tribunali delle Suppliche di Lisbona , e del Porto.

Cristoforo Soares.

La Lettera poi intitolata: Lettera di Sua Maestà de' 28 Luglio 1620. Costume sopra il modo con cui si procede al Sequestro delle Temporalità , ridotto a scritto : *E' la seguente* :

IN occasione de' dubbj , che nacquero tra' Ministri della Relazione del Porto , ed il Vescovo di quella Città rispetto alla Conferma del Nominato da D. Manuele Coutinho alla Chiesa di Findinhais , ordinai per Lettera de' 21 Giugno del 1617 , che si dichiarasse in iscritto il modo , che deve tenersi nel sequestrare le Temporalità a' Prelati , e Giudici Ecclesiastici , che non vogliono obbedire alle Risoluzioni del Tribunale di Palazzo in materie di forza ; Ordinando insieme , che se dopo fatto il sequestro della Temporalità i Giudici Ecclesiastici non obbedissero ; potessero essere snaturalizzati dal Regno ; E che rispetto a' Prelati , ed al Collettore di Sua Santità ; se dopo fatto il sequestro , l' eccesso di loro disobbedienza esigesse una maggior dimostrazione ; che mi si desse parte , informandomi de' delitti , e circostanze della Causa ; per ordinarsi da me co' dovuti rispetti , quanto convenisse al servizio di Dio , e mio : Ed essendo , che dopo presa questa Risoluzione , il Vescovo di Fossombrone Collettore di Sua Santità ha proceduto con Censure contro i Ministri del Tribunale Supremo di Palazzo , per avere questi dichiarato , che le Sentenze date nel Tribunale della Corona ne' casi ne' quali egli si opponeva , erano giustamente date , e che dovevano eseguirsi ; e che se si permettesse un' eccesso così nuovo , ne verrebbe un gran pregiudizio alla Sovranità , e Potestà Regia , e grandi vessazioni , e turbolenze nel mio Regno ; Appartenendo al Tribunale Supremo di Palazzo il riconoscere in mio Nome i Decreti , che i Giudici passano nelle Cause della Corona in materie di violenza , e dovendosi osservare quanto dal detto Tribunale viene determinato a mio Nome ; e questo essendo sempre stato il mezzo usato , e praticato da tempi antichissimi

mi

mi con Ordinazioni del Regno ad effetto di emendare, e reprimere le violenze fatte a' miei Vassalli, come *de jure* a me spetta; E non essendo giusto, che il Collettore pretenda d' introdurre novità, e mettere in iscompiglio in questa maniera la Sovranità Reale: Ordino, e comando, che nel caso, ch' egli, o alcuno de' suoi Successori proceda con Censure contro i Ministri del Tribunale Supremo di Palazzo, possano per detta causa (lo che spero non abbia a seguire) essere cacciati fuori dal Regno; senza che debba, per ciò fare, aspettarsi altro mio speciale Ordine, o Mandato. Vi incarico di far registrare questo mio Decreto ne' Libri del Tribunale di Palazzo, affinchè si eseguisca quanto in quello viene ordinato ogni volta, che l' occasione lo esigga.

Cristoforo Soares.

L' altro Decreto de' 9 Settembre 1626 è del seguente tenore:

Governatori Amici: Io il Re, &c. L' ultima Risoluzione, che il Re mio Signore, e Padre, che Dio abbia in gloria, prese sopra il modo con cui si deve procedere co' Collettori, e Prelati Ecclesiastici, che in materia di violenza non volessero stare alle Sentenze emanate dal Tribunale della Corona, e Risoluzioni prese nel Tribunale Supremo di Palazzo, è necessario, che si riduca ad una chiara Ordinazione in forma di Legge ad effetto di archivarla nella *Torre do Tombo*, e che sia registrata nella gran Cancelleria, e ne' Tribunali; Perlocchè vi incarico di ordinare che così si faccia; avvertendovi, che quello che allora fu ordinato: *Che non si giungesse a cacciare fuori del Regno il Collettore senza darmene preventivo avviso*, non si deve inferire nella Ordinazione; ma rimanga segreto, e per ricordo, come un Ordine particolare del Governo, che non conviene che sia pubblico. Scritta in Madrid a' 9 Settembre del 1626.

R. E.

PRO

P R O V A Num. XL.

DECRETO REGIO *spedito dal Re D. Filippo IV. a' Governatori di questo Regno sul proposito della Espulsione del Collettore Apostolico. Estratta dal suddetto Volume intitol. Immunitas Ecclesiastica, a fol. 264.*

A Vendo esaminate tutte le Lettere, Consulte, ed altri foglj rimessimi sopra il succeduto, e ciò che si è fatto fino a venire alla espulsione del Vescovo di Nicastro, che fu Collettore in questo Regno; Ho voluto mostrarvi il mio gradimento in primo luogo dello zelo, e valore con cui avete eseguiti i miei Ordini; con tutto che dovete avvertire i Ministri incaricati della esecuzione, che questa poteva essersi fatta nel primo giorno, che si entrò in casa del Collettore, per non aver egli voluto rimettere le cose nel loro primo stato, senza essere obbligati a giungere a tanto estremo; nel che il Governo avrebbe potuto risparmiarsi tante interrogazioni, colle quali l' affare è andato in lungo; E nella stessa forma poteva aver fatto il Tribunale Supremo di Palazzo nella dilazione, che vi fu per parte sua. Si fece poi benissimo in non accettare il partito proposto dal Collettore; il quale, senza fondamento, era sembrato buono all' Arcivescovo di Lisbona, al Marchese della Puebla, ed al Vescovo della Guarda; poichè in matena di resistenza, e violenze già giudicate, ed in negozio, che era giunto a quell' estremo non poteva accettarsi una proposizione del Collettore concepita così fuori de' termini convenienti. Rispetto agli Atti sulla Supplica, ed Appello interposto dal Procuratore della Corona in tempo, che la Giustizia entrò in casa del Collettore, ed agli altri atti fatti anteriormente, e dopo, ordinarete, che si pongano in ordine, e mi siano rimessi; lasciandone costì le copie autentiche. E per ciò, che riguarda le Consulte della Casa delle Suppliche, che mi si mandarono inserite in altra Consulta del Tribunale di Palazzo, avete osservato bene, e notato quan-
to

to si comportassero male in quel Tribunale i Ministri, che votarono di doverli dare a me parte prima di eseguirle i miei Ordini rispetto alla espulsione del Collettore, senza giungere, prima di ciò, a' mezzi della coattiva, con cui vincere la di lui ripugnanza; Poichè in un caso così chiaro, e ne' termini a' quali era giunto l' affare: ritrovandosi qualificato con tante circostanze, e trattandosi di eseguire le mie Risoluzioni così precise, e prese con tanto consiglio, e ponderazione; i suddetti Ministri sbagliarono molto nella sostanza; e molto più nel modo, e nelle espressioni con cui distesero le loro Consulte, le quali, se si pubblicassero, non lascierebbero di essere di molto pregiudizio; per lo che meritano non solo, che si mostri loro la gran sorpresa, che in Noi hanno prodotta; ma che si avverta loro il modo con cui hanno da procedere. Ed in quanto al Manifesto, che avvisate di avere ordinato che si faccia, v' incarico di farlo, e che sia disteso con molta distinzione, e chiarezza tutto quanto è passato per giustificazione delle mie Risoluzioni, e de' mezzi usati per eseguirle; e non si dovrà publicar nulla senza prima mandarmelo, ed aspettarme mia risposta ad effetto di poterli considerare, ed accrescerli qualche cosa, se sarà necessario; avvertendo ancora: Che avendolo voi fatto chiamare da mia parte, egli non si presentò al Governo, e andò passeggiando per la Città; e che gli fu ripetuta la chiamata dagli Scrivani di Camera a questo effetto da voi mandati; mentre questa sola disobbedienza intal materia bastava per comprendere, che non voleva ammetter ragione; e che doveva esser cacciato dal Regno. Ed oltre al suddetto Manifesto, che dovrà esser chiaro, e ben fondato; ordinarete, che mi siano mandati tutti gli Attestati, e Fogli, co' quali si possa comprovare la forma dell' Editto affisso dal Collettore, e gli ulteriori atti, co' quali si fece la resistenza; e come fu per tale giudicata, e gli si ordinò, che facesse cessarla: E la Risoluzione presa su di ciò; ed il come si praticarono col Collettore i mezzi più dolci, e giustificati per indurlo a desistere da quella sua violenza, sopportandolo per molto tempo: E

le offerte , che da mia parte gli furono fatte , con tutte le altre circostanze di quanto accadde in questa materia , che risultano dagli Scritti ; E come , per non esservi già più altro rimedio da tentare , si venne alla sua espulsione ; facendogli però sempre le proteste , ed avvertimenti convenienti affinchè si accomodasse il tutto ; cosa che egli mai non volle fare ; Perlocchè fu eseguita la di lui espulsione nella forma però la più onorifica , e decorosa , che potè usarsi : Essendo necessario , che si mandi al mio Ambasciatore in Roma tutto ciò , che vi è su questa materia acciocchè possa discorrerne , e giustificare quello che dirà . E queste Carte farete in modo , che mi siano rimesse colla maggior brevità , poichè è certo , che il suddetto Vescovo , per dar credito all' impegno con cui ha agito , ne avrà di tutto dato parte a Sua Santità ; e conviene , che il mio Ambasciatore gli rappresenti quello , che è passato , e che esibisca le prove di tutto .

PROVA Num. XLI.

LETTERA del Gesuita Nuno da Cunha scritta al Re D. Giovanni IV. in cui gli da conto di quanto si era trattato col Segretario Francesco di Lucena sul modo , con cui dovevano essere assoluti dall' Interdetto i Giudici della Corona. Estratta dall' Originale , che va inserito nella Collezione intitolata : Immunitas Ecclesiastica , a fol. 281 del Tomo I. , che si conserva nell' Armario Gesuitico dell' Archivio Regio nella Torre do Tombo.

IL Segretario *Francesco de Lucena* mi ha detto , che V. Maestà voleva , che io trattassi coll' Uditore della Legazia del modo con cui si dovevano assolvere i Giudici della Corona scomunicati per la Causa delle Cappelle , e per l' espulsione del Collettore di Sua Santità dal Regno . E , perchè io sia informato delle ragioni , e convenienze da loro addotte , riguardanti il servizio di V. Maestà ; mi ha fatto vedere le Consulte fatte sopra di ciò , le quali in somma concludono , che non sono scomunicati ,

municati , perchè quanto fecero , fu fatto in adempimento del loro Uffizio , e in difesa de' Vassalli della Corona ingiustamente vessati ; e lo fecero con Ordine speciale del Tribunale di Palazzo , e del Governo ; E che qualora debbano essere assoluti , ciò si debba fare solamente in generale ; levandosi le Scomuniche , come si fece dell' Interdetto , o *ad cautelam* , e condizionalmente ; ma per nessun modo fuori della propria casa , e molto meno nella casa donde fu cacciato il Collettore ; Nè debbano perciò far memoriale , nè assegnar termine per far penitenza , e dare la soddisfazione , che dal Papa sarà prescritta ; E finalmente , che non debbano consegnare alcune Carte , che sono le copie di quelle prese al Collettore , ed a' suoi Ministri , nè quelle , che appartengono al Tribunale della Corona , come risulta dalle Consulte.

Hq fatto ciò , che da V. Maestà è stato ordinato ; e sono convenuto coll' Uditore , che in questa materia , ed in ogni altra di servizio di V. Maestà debba fare tutto ciò , che , secondo le facultà che ha , è in sua mano di fare in quanto alla sostanza ; ed in quanto al modo , tutto ciò , che più parerà , e piacerà alla M. V. Ed affinchè V. Maestà resti informata di quanto è passato su questo proposito , e delle ragioni addotte dall' Uditore in suo prò ; e si vegga con quanta considerazione gli Arcivescovi Governatori ordinarono in Nome di V. Maestà , che si assolvessero gli scomunicati ; e come il Memoriale , che fu insinuato di fare al Dottor Fernando de Mattos . era necessario , e conveniente nel caso presente ; e la difficoltà , che si superò coll' Uditore : *Rimetto qui accluse le ragioni , che egli dava , firmate da lui stesso.* Dio conservi la Real Persona di V. Maestà per molti anni a gloria sua , e felicità di questo Regno. 5 Dicembre 1640.

Nuno da Cunha.

PRO-

P R O V A Num. XLII.

LETTERA scritta dal Gesuita Nuno da Cunha a se medesimo in nome del Vice-Collettore Girolamo Battaglini. Estratta dal suo Originale esistente a fol. 241 del Primo Tomo della sua Collezione, che si conserva nella Torre do Tombo nell' Armario Gesuitico.

Nel margine superiore di questa Lettera si ritrova scritto di carattere del detto Nuno da Cunha la seguente postilla: Il Vice-Collettore mi richiese di dirgli in questa Lettera, come feci, ciò che doveva rispondere all' ordine, che io gli presentai del Re. Io l' ho fatta; e lui l' ha firmata.

Giacchè V. Paternità mi dice, che io posso nelle materie d' Interdetto, e degli Scomunicati fare tutto ciò, che prudentemente può presumersi, che da Sua Santità verrebbe ordinato di farsi in questo caso, e che si contenterebbe, che io facessi: Ed insieme dovendo io fare tutto quello, che *salva conscientia* è possibile farsi; non badando al modo, ma uniformandomi in quello intieramente al piacere, ed al servizio di Sua Maestà; e che S. M. desidera, che siano da me assoluti i Giudici della Corona, che sentenziarono nelle Cause di Cappelle, e nella espulsione del Signor Collettore, e ordinarono, che si eseguisse: E che S. M. similmente vuole, che questa assoluzione non si faccia colla solennità ordinata dalla Chiesa, e che converrebbe in caso di tanta notorietà, in cui la Chiesa istessa riceve così grande offesa; Io non ho dubbio di fare tutto quello, che per me si può *salva conscientia*, secondo le ristrette facultà, che mi ritrovo, per servire S. M. da che intendo, che questo farà conforme al sentimento di Sua Santità, e che in tal modo la Chiesa, ed i suoi Ministri verranno a conseguire il favore, e la protezione, che si ripromettono dal santo zelo, e pietà della M. S.

Desidero però, che la P. V. rappresenti alla M. S. le mie ragioni,

gioni, acciocchè S. M. vegga il servizio, che le rendo, e scriva a Sua Santità, che fu suo volere, che così da me si facesse; e nel tempo stesso dia ordine affinchè in due o tre cose, che faranno da me indicate, mi sia data la necessaria soddisfazione, acciocchè si vegga, che io non ho fatto cattivo uso della Giurisdizione Ecclesiastica, nè ho mancato al mio dovere nell' esercitarla.

Ed incominciando dalle Ragioni allegate da' Giudici della Corona in loro favore, che V. P. mi ha comunicate; non può esservi dubbio, che non siano benne scomunicati; e che non gli scusa nè la natural difesa, nè il di più che adducono a suo favore; mentre non ostante, che la natural difesa è lecita ad ognuno, e che specialmente conviene a' Sovrani rispetto a' loro Vassalli, qualora sono ingiustamente vessati; è però anche certo, che questa non dà altra giurisdizione al Secolare contro le Persone, ed i Beni Ecclesiastici, se non quella, che il Diritto di natura dà a tutti, cioè di usare della forza in propria difesa per liberarsi dalla violenza nel caso, che non vi sia altro mezzo per ciò conseguire; e le Ordinazioni del Regno prescrivono, che questa forza debba essere notoria, e che non s'abbia a eccedere nel modo di rispingerla; Nel presente caso peraltro fu fatto tutto il contrario:

Essendo che, o si consideri, ciò che fu fatto dal Collettore riguardo a' Sudditi, o riguardo alla Legge, si vedrà, che il Signor Collettore non fece violenza a' Vassalli Laici; ma solamente procurò d' impedire colle armi della Chiesa, che da loro non si prendessero i beni Ecclesiastici, de' quali erano in pacifico possesso le Chiese; e le Persone Ecclesiastiche con giusto titolo o lucrativo, o oneroso, alcuni da 30, altri da 40 anni. Neppure fece egli violenza contro la Legge, nè la rievocò; ma solo dichiarò, che era stata rievocata subito fin dal suo principio dal S. P. Gregorio IX, riportando le precise parole di quel Pontefice, che si leggono nel Trattato de *Manu Regia* del Dottor *Gabriele Persira*; e di là consta; e dalle Storie, e dall' Archivio della Torre *do Tombo*, che tutte le volte, che si volle o in tutto, o in parte introdurre, o
prati-

praticare questa Legge fin' al tempo del Re D. Alfonso V, sempre i Sommi Pontefici accorsero, e la riprovarono, ordinando, che si cancellasse dalle Ordinazioni in un dato spazio di tempo; come lo farò vedere con varj Brevi, che ho presso di me, occorrendo, ogni volta, che S. M. ordini, che si veggano. E da S. Santità sono avvisato, che ne hanno colà ritrovati degli altri; E dal tempo del Re D. Manuele in quà fino al 1611 non sono in modo veruno state inquietate le Chiese per tal motivo; o sopra tutto il Signor Collettore ricevè due Brevi di S. Santità, ne quali gli dice, che revoca la detta Legge con clausole fortissime, e strettissime.

E se dovessimo paragonare il possesso allegato dalla Legge con quello, che ha la Chiesa in contrario, si troverà, che gli Atti di possesso della Chiesa sono tanti, quante furono le liti fatte in tutto il Regno per togliere alle Chiese, e Monasterj i loro beni; Oltre di che il Possesso della Chiesa è sostenuto, ed è conforme a' Diritti Civile, e Canonico; ed il possesso della Legge è contrario all' uno ed all' altro; ed è stata la detta Legge rievocata da molti Brevi Apostolici, da' Sagri Canoni, e Concilj Generali, e specialmente nel S. Concilio Tridentino, e nella Bolla in *Cæna Domini*, non ostante qualunque cosa in contrario, o Stilo, o Pratica.

Di più, se si considera la Pratica, o quello, che ne scrissero i Dottori, e Giuriconsulti Portoghesi, che trattarono questa materia; o l' uso anteriore all' anno 1611; o l' interpretazione, che danno alla Legge i più pii, dotti; ed onorati Regj Ministri, ne risulta, che ella non fu mai intesa nella forma, che lo fu, ed è praticata da' Giudici della Corona, che sono scomunicati; anzi è noto a tutti, che in questo medesimo tempo fu pronunciata nel Consiglio Supremo di Giustizia una Sentenza a favore del Signor Collettore, che sparì, insieme colle Scritture, ed i Giudici, che la diedero ne furono inquietati, e maltrattati; e con tutto ciò molti altri manifestarono il loro Voto favorevole alla Chiesa, e contrario alle pretensioni del Procuratore della Corona, e di altri Ministri

fri interessati in quel Giudizio. Dal che si vede , che tanto fu lontano il Signor Collettore dal far violenza , che al contrario la violenza si faceva alla Chiesa ; e per aver egli voluto difenderla lo cacciarono via nel modo , che ognuno sà.

Oltre di che il Signor Collettore si offerì di assolverli per sei mesi in tanto , che ricorressero a Sua Santità , ed il Signor Arcivescovo di Lisbona , ed il Vescovo Reggiodore , ed il Marchese de la Puebla furono di sentimento , che si accettasse la offerta ; e che così si conservava la Real Giurisdizione ; ed essendovi questo mezzo , già non vi era violenza per cui i Giudici della Corona potessero ricorrere in ragione di natural difesa ; e sempre vi restava il mezzo di ricorrere a Sua Santità ; tanto più che si trattava di Beni de' quali le Chiese stavano in possesso.

Il modo poi con cui fu espulso il Signor Collettore , l' eccesso usato in togliergli le Temporalità , la violenza fatta alla di lui Persona , ed il cattivo trattamento fatto ad un Vescovo , e ad un Nunzio di Sua Santità ; giacchè non può Vostra Paternità asserirlo per essersi trovata fuori del Regno , ordini Sua Maestà , che se gli dia informazione da' Ministri stessi , che gli assisterono ; e troverà che il Signor Collettore fu trattato con crudeltà tale , quale mai fu usata in questo Regno con altro Collettore , nè con persone anche inferiori ; di maniera , che il Re Filippo per mostrare , che non l' aveva approvata , e che non seguì per suo ordine , si credette obbligato a ordinare , che fosse condotto da Badajos a Madrid con diverso trattamento , e con altra decenza ; ed i Ministri , che furono quì causa di tutto ciò , andarono cercando attestati per ricoprire un sì indegno trattamento , sopprimendo tutti gli Scritti da' quali potesse provarsi.

E per ciò , che spetta alla Crociata , è similmente notorio , che il Signor Collettore non fece violenza veruna , mentre gli Atti , che domandava , già altre volte si era ordinato di consegnarglieli ; ed in tal forma era stato prescritto per un Breve spedito in tempo di D. Antonio Mascarenhas Commissario della Crociata , al qual Breve fu data

efecu-

efecuzione. Non vi è dubbio, che Sua Santità in questo può ordinare quello, che le sembra essere più conveniente; poichè il Commissario della Crociata è suo Delegato, ed esercita la sua Giurisdizione; Ed il Signor Collettore aveva ordini precisi in questa materia, e si ritenne molto in quà di quello, che gli veniva ordinato; disimulando così la disobbedienza, che si faceva dal suo Delegato a' Brevi Apostolici; ed il ritardo del pagamento di quel tanto, che dall' Elemosine della Bolla deve applicarsi alla Fabbrica di S. Pietro in Roma.

Dal che tutto si vede chiaramente, che i Giudici della Corona sono giustamente, e validamente scomunicati, e che il Signor Collettore fu con ingiustizia, ed ignominiosamente discacciato dal Regno, e che non fece egli violenza, ma anzi fu fatta a lui.

Ed essendo le Censure, in cui incorsero i Giudici della Corona, moltiplicate tante volte quanti furono gli Atti diversi, che fecero contro la Chiesa, e contro il Signor Collettore; per liberarsene non basta, che da me si levino, come levai l' Interdetto; nè io ho facoltà di ciò fare; essendovi gran differenza tra l' Interdetto, e la Scomunica; mentre la pena dell' Interdetto include anche gl' innocenti, che rimangono privi degli Uffici Divini, Messe &c. e la Scomunica ferisce solo il colpevole; e perciò per levare l' Interdetto dal luogo, o dalla Chiesa basta qualsiasi causa giusta, e la stessa consolazione di un Popolo, che non ha parte nel delitto di un privato, non ostante, che questo rimanga contumace; Ma la Scomunica, siccome è scagliata sul colpevole, ed egli solo v' incorre, non gli viene tolta dalla Chiesa fin a tanto, che egli è disobbediente, e contumace.

Ed abbenchè il Sommo Pontefice possa come Supremo Principe della Chiesa, in vista di qualche gran vantaggio della Chiesa medesima, levare la Scomunica, senza che per parte dello scomunicato sia data soddisfazione, nè che da lui si obbedisca; Io non posso ciò fare, mentre tutta la facoltà, che ho, e di cui uso in questa parte, non è se non che quella, che mi è stata comunicata; e la Chiesa non

è solita di ciò fare neppur co' Principi, e Signori assoluti. Ed anche quando io potessi farlo, non me lo permetterebbe il santo zelo, e la pietà della M. S. che non solo vuole, che gli altri Vassalli trattino senza scrupolo co' Giudici della Corona, ma che neppure i Giudici della Corona esercitino la Real Giurisdizione essendo scomunicati, benchè non isfuggiti, come farebbero, se si levasse la scomunica nel modo, che fu levato l' Interdetto senza essere assoluti; specialmente essendo prescritto dal S. Concilio di Trento doverli procedere contro quelli, che continuassero a vivere scomunicati più di un anno, senza obbedire alla Chiesa, come se fossero sospetti nella Fede.

Per la medesima certezza di essere i Giudici della Corona scomunicati, non si può dar loro l' assoluzione *ad cautelam*, e condizionata; poichè il Giudice, o Confessore, che dà l' assoluzione in questa forma, quando giudizialmente consta del delitto, come in questo caso, pecca, e non fa il proprio ufficio; ne può esservi assoluzione condizionata, e *ad cautelam* se non quando vi è dubbio se si sia incorso o nò nella scomunica; ed essendovi probabilità per il nò, con tutto ciò le persone di buona coscienza non vogliono vivere in tale incertezza con tanto danno delle loro anime. Dal che si conosce quanto sia contraria alle disposizioni del Diritto la richiesta de' Giudici della Corona di doverli levare loro la scomunica nel modo indicato.

Ed essendo la scomunica certa, il delitto così notorio, ed enorme, e l' eccesso tanto grande nella esecuzione contro un Vescovo Collettore di Sua Santità, ben si vede, non essere cosa deforme, come vanno dicendo i Giudici della Corona, ch' essi vengano a farsi assolvere alla mia Casa donde fu discacciato il Signor Collettore; anzi egli è conforme al Diritto per cui, dove fu commesso il delitto, ivi è, che debbe essere data soddisfazione corrispondente alla colpa, e con la stessa pubblicità, con cui fu commessa. Nè questa è cosa nuova, mentre Teodosio Imperatore del Mondo la commise in pubblico, ed in pubblico fu assolta da S. Ambrogio; e così fu sempre praticato dalla
Chiesa,

Chiesa , ed in questo Regno furono sempre assoluti in pubblico varj Ministri Regj in Casa de' Collettori ; e così viene ordinato dalla Chiesa ; e così lo esige l' Atto stesso di assolvere dalla scomunica , che è pena esterna , e serve per emenda degli altri. Ma siccome è volontà del Re N.S. che questa assoluzione si faccia in privato , io voglio far piacere a S. M. , o assolvendoli solamente alla presenza di due Notaj , e del Segretario , acciochè consti dell' Atto, essendo ciò necessario assolutamente ; oppure darò licenza , che siano assoluti in un Convento di Regolari alla presenza di tre Religiosi , i quali debbano servire per testimonj , e passarne attestato. E se S. M. vuole , che questa assoluzione sia data senza testimonj , si farà da me anche così ; però in modo , che quello , che dovrà assolverli lo faccia secondo il rito della Chiesa , e ne dia il suo attestato.

Non si può per altro far nulla di ciò , se non viene da essi fatta la istanza , e se non promettono di uniformarsi a quanto verrà ordinato da Sua Santità , e nella penitenza , che imporrà loro , e nella soddisfazione , che vorrà che diano ; giacchè questo nulla pregiudica alla Giurisdizione Secolare , nel supposto ch' eglino sono scomunicati. Mi fa grande spavento il vedere , che Uomini Letterati vogliono , che io dia loro licenza per essere assoluti , senza che sia da loro richiesta , e senza obbligarli ad obbedire , ed a fare la penitenza , e dar la soddisfazione , che dopo giudicata la loro causa , verrà imposta da Sua Santità , (innanzi di cui possono eglino allegare tutto ciò , che potranno per esserne giudicati innocenti) ; E la ragione è chiarissima ; essendo che non si dà assoluzione ad un disobbediente , e contumace ; E chi non promette di obbedire , o non ha proponimento stabile di ciò fare non è capace di essere assoluto ; nè in tempo nessuno si diede mai assoluzione in altra forma : Nè il Commissario della Crociata fu , nè sarà assoluto , se prima non farà promessa giuridica di obbedire : Nè questa è cosa nuova , mentre dall' Archivio della Cattedrale di questa Città , e dalle Cronache , e Regio Archivio della Torre *do Tombo* consta , che il Re D. Alfonso III , in una parte di questa
Legge ,

Legge, che volle introdurre, non fu assoluto dal Nunzio del Papa, se prima alla presenza di molti testimonj non ebbe protestato in iscritto, e promesso, che avrebbe obbedito, e raccomandato al suo Figlio D. Dionisio la stessa cosa; e questa promessa in iscritto fu mandata a Roma, e colà si conserva.

Quello, che io adesso chiedo a Vostra Paternità, voglia rappresentare alla Maestà Sua in nome della Sede Apostolica; giacchè dal mio canto fo tutto ciò che posso; è in primo luogo, che mi siano restituite tutte le Scritture, che furono prese al Signor Collettore, a me, ed agli uffiziali del Tribunale, da che, non ostanti gli ordini dati, viene ciò impedito dal Procuratore della Corona; e parte di queste Scritture sono in sue mani, parte in mano del suo Scrivano Pietro Lamirante, e parte presso i Giudici; ed è bene, che si faccia questa consegna per giustificazione di quanto Sua Maestà ha fatto, e perchè Sua Santità vegga in quanto vantaggio ridonda alla Chiesa l'essere Sua Maestà Re di questo Regno, e perchè consti in Roma con quanta ingiustizia fu trattato il Signor Collettore. E qualora gli Originali di dette Scritture fossero stati mandati a Madrid, Sua Maestà sempre ordini, che siano di fatto a me consegnate le Copie; giacchè oltre esservi il suo ordine per farlo, e la parola datane da' Grandi del Regno in suo Nome, deve darsi sempre la dovuta soddisfazione alla Chiesa, e restituersele quello, che ingiustamente le è stato negato.

La seconda cosa è, che il Procuratore, ed i Giudici della Corona sono tanto lontani dal voler desistere d'inquietare la Chiesa, e così poco procurano di meritarsi l'assoluzione, che Sua Maestà vuole, che sia data loro, che dopo essere S. M. montato sul Trono, nel Tribunale della Corona è stata data una Sentenza contro un Beneficiario provveduto dalla Sede Apostolica, il quale sono già ventitrè anni, che è in possesso del Benefizio, e viene ordinato, che gli sia tolto: E simiglianti cause si stanno dibattendo con cinque, o sei altre persone provvedute dalla Sede Apostolica ne' mesi a lei riferbati; e da poco tempo

po in quà le vanno togliendo tutti i Benefizj ; lo che non è conveniente farsi se non si stabilisce di consenso col Pontefice ; nè io posso assolvere Giudici , che attualmente stanno togliendo al Papa la sua Giurisdizione , se prima non desistono dal ciò fare.

La terza cosa è , che essendo sempre soliti i Collettori di avere il macello , e pagando quello , che in oggi si costuma , cioè 130 „000 Reis per poterlo avere , e la gabbella detta *Siza* , ed il dazio alle porte quando compra il bestiaime per macellarlo ; ed essendo stato fin'ora esente dal pagare il *Reale dell' Acqua* , in oggi vogliono introdurre questa novità , ed obbligarlo a pagarlo.

A queste trè cose , deve V. Paternità rappresentare al Re , che ordini sia dato rimedio : rispetto alle due prime , che le Scritture debbano essere a me subito consegnate , o pure le Copie qui fatte di quelle , che dicono essere state mandate a Madrid : E che i Benefiziati provvisti dalla Sede Apostolica , e che si trovano in possesso , non siano vesfati ; ed è necessario , che ciò segua prima di assolvere i Giudici della Corona , poichè senza questo non sono capaci di assoluzione.

PROVA Num. XLIII.

LETTERA scritta da' Governatori di questo Regno all' Uditore Generale della Legazia , perchè levasse l' Interdetto. Estratta dall' Originale , che esiste a fol. 275 della Raccolta del P. Nuno da Cunha , intitolata : Immunitas Ecclesiastica , che si conserva nell' Armario Gesuitico della Torre do Tombo.

NOi Governatori di questi Regni di Portogallo domandiamo all' Uditore Generale della Legazia , che , stante il parere di tutti i Giuriconsulti , e Persone dotte di questa Città , che egli abbia potestà di levare l' Interdetto *ad reincidentiam* fin' a tanto , che si ricorra al Rev. Collettore , o a Sua Santità ; levi l' Interdetto per sei mesi , per fare in questo tempo il detto Ricorso. Ed affinchè

affinchè si vegga, che per parte del Regno si dà tutta la soddisfazione, che si chiede, ordinaremo, che subito se gli faccia la consegna di tutte le Scritture spettanti al Rev. Collettore, al suo Uditore, e Tribunale, prese quando fu espulso il detto Rev. Collettore; e faremo istanza al Re N. S. affinchè non solo lo riceva in questo Regno, ma che gli lasci insieme continuare l'esercizio del suo impiego come lo faceva per l'innanzi; E che in qualunque controversia possa nascere colla Sede Apostolica, e suoi Ministri si prenda una determinazione trà il S. Pontefice, e Sua Maestà su quello, che dovrà farsi da ora innanzi; Ed in quanto che non si prenda una tale determinazione, le materie, cause, e negozj sopra de' quali è controversia, rimangano nello stato in cui erano innanzi, che da Ministri di S. M. si promovessero i dubbj; E faremo istanza al Re N. S. che in primo luogo si sodisfaccia alla Persona del Rev. Collettore. Lisbona 5 Dicembre 1640.

D. Sebastiano Arcivescovo Primate.

R. Arcivescovo di Lisbona.

P R O V A Num. XLIV.

EDITTO del Dottor Girolamo Battaglini Uditore Generale della Legazia, e Vice-Collettore, in cui ordina, che sia levato l'Interdetto. *Estratto dall' Originale esistente a fol. 241 del Tomo Primo della Raccolta sull' Immunità Ecclesiastica, che si conserva nell' Armario Gesuitico nel Regio Archivio della Torre do Tombo.*

IL Dottor Girolamo Battaglini Protonotario Apostolico, Uditore Generale della Legazia per l' Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Alessandro Castracani Collettore di S. Santità con facoltà di Nunzio Apostolico in questo Regno, e Dominj di Portogallo. In virtù delle facoltà a me concesse, come Suddelagato, e Vice-Collettore, a tenore della di lui Commissione spedita nella terra di Rilva dal distretto di Aldea-Galleja a 6 di Settembre del 1639,
 attesà

attesa la presente occasione, e circostanze; che in essa concorrono; ed atteso altresì, che per parte de' Signori Governatori del Regno a Nome del Re D. Giovanni IV per la grazia di Dio Re di Portogallo; si dà soddisfazione alle cause, per cui furono posti gl' Interdetti generali, speciali, locali, e personali in questa Città di Lisbona, rispetto alle Cappelle, e beni Ecclesiastici di questo Regno, ed alla espulsione del suddetto Illustrissimo Signor Collettore: *Auctoritate Apostolica*, di cui facciamo uso in questa parte, leviamo, suspendiamo, ed abbiamo per assoluti, e sospesi per lo spazio di sei mesi, *ad effectum recurrendi* al detto Signor Collettore, o a Sua Santità, tutti i suddetti Interdetti messi per le cause suddette. Dato in Lisbona da Noi sottoscritto, e sigillato col Sigillo di detto Illustrissimo Signore a' 6 di Dicembre del 1640.

Girolamo Battaglini
Vice-Collettore Apostolico.

P R O V A Num. XLV.

Eusebio Mannele da Silva Scrivano del Regio Archivio della Torre do Tombo, *Attesto, e so fede, che nell' Armario Gesuitico di detto Archivio d'ordine di Sua Maestà si conserva, tra gli altri, un Volume in quarto ms., che porta in fronte il seguente Titolo:*

GIARDINO Ameno, Monarchia Lusitana, Impero di Cristo. Profezie; Rivelazioni, Vaticinj, Prognostici, e Rivelazioni di molti Santi, e Sante, Religiosi, e Servi di Dio, Eroi illustri, ed Astrologi rinomatissimi, che illuminati dal Divino Spirito scrissero sopra la durata del Regno di Portogallo *a Deo dato*; con l'avanzamento a Dignità Imperiale sotto il manto delle Spagne, e Monarchia Universale l'ultima del Mondo: Poete insieme, ed illustrate dal Licenziato *Pedreanes de Alvelos* oriundo della Terra di Abiul, Lettore di Filosofia nella Università di Coimbra nel Ordine intelletivo. Ann. 1635.

Dedi-

Dedicate al Monarca Lusitano. Si fecero copiare dal suo Originale nella Terra di Viçosa posta nella spiaggia di Barcarena a' 20 di Marzo del 1636.

E' attesto, che nella parte superiore del Titolo di detto Libro ms. vi sono le seguenti parole: Da livreria do Collegio de Gouvea: scritte di carattere del P. Enrico di Carvalho; ed in basso le seguenti: Ex Dono R. P. Henrici de Carvalho Soc. Jes. Sereniss. Princip. D. Joseph Confessarii 1741.

Finalmente attesto, che in detto Volume si trovano i seguenti Scritti:

La Vita del Re D. Sebastiano - - - - -	pag. 5.
Sentenza de' tre Som. Pontefici in di lui favore - - -	9.
Sonetti al Divino - - - - -	11.
Profezie di S. Metodio Vescovo di Antiochia - - -	12.
Altra del medesimo Santo - - - - -	13.
Profezia di S. Teofilo Vescovo - - - - -	12.
- - - - - di S. Gil Portoghese - - - - -	13.
- - - - - dell' Abate S. Gioachino - - - - -	13.
- - - - - di S. Cirillo Eremita - - - - -	16.
- - - - - di S. Amadeo - - - - -	16.
- - - - - di S. Niccolò Fattore - - - - -	16.
- - - - - della Sibilla Eritrea - - - - -	17.
La stessa Sibilla in versi - - - - -	18.
Profezia di un Religioso Benedettino di Aragona - -	21.
- - - - - creduta di Fr. Zaccaria - - - - -	25.
- - - - - di Fr. Pietro das Chagas - - - - -	25.
Altre del medesimo - - - - -	27.
Il Card. Pietro Eliaco quello, che disse sopra Spagna	28.
Lettera del Re D. Alfonso il Saggio - - - - -	28.
Annibale Raimondo sullo stesso - - - - -	28.
Pietro Comestore, ciò che scrisse - - - - -	28.
Profezia riportata da Giovanni Carrião - - - - -	28.
Quello, che si ritrovò scritto in una pietra nella Serra d' Estrella - - - - -	29.
Quello, che si ritrovò in una Università di Castiglia scritto in una pietra levata dal sepolcro di un Re- ligioso - - - - -	29.
Quello.	

Quello , che si prova ritrovarsi scritto in una Città dell' Egitto , ed in Roma , e nella Montagna di Vil- la-Verde in Ispagna - - - - -	29.
Vaticinio di un Eremita di santa vita - - - - -	29.
Quello , che scrisse Fr. Tommaso Campanella - - -	30.
- - - - - D. Prudenzio di Sandoval - - - - -	30.
Quello , che si trovò in Villa-Robledo nella Mancia di Aragona andando alcuni fanciulli scherzando - -	30.
Quello , che si trovò nell' aprirsi le fondamenta di alcune Camere del Monastero di S. Benedetto di Reffunde	30.
Vaticinio , che si trovò nella Villa di Alcacer do Sal	31.
- - - - - in una sepoltura scopertasi nella Costa dell' Algarve - - - - -	32.
Centuria Terza di Giovanni Beloth Maestro dell' Uni- versità di Parigi - - - - -	32.
Ciò ch' esiste in iscritti autentici nel Monastero della Madonna della Speranza di Lisbona - - - - -	33.
Profezie di S. Isidoro Arcivescovo di Siviglia <i>in fine</i> -	33.
- - - - - dette in versi per Fr. Pietro de Frias - - -	35.
Pianto di S. Isidoro sopra la Spagna - - - - -	38.
Profezie di S. Francesco Saverio - , - - - - -	38.
Lettere scritte da S. Bernardo al Re D. Alfonso En- riques - - - - -	40.
Rivelazione , che ebbe S. Isabella Regina - - - - -	40.
Profezie di Gonsalvannes Bandarra - - - - -	41.
Commento di alcune Strofe di Bandarra - - - - -	55.
Canti fatti da Fr. Bartolomeo Salutivo Anxanto - -	69.
Vaticinio di un Confrate della Madonna di Monferrato	72.
- - - - - ritrovato tra' Libri di un Eremita di detta Madonna - - - - -	72.
- - - - - nell' Archivio dell' Infante D. Luigi nel Monastero detto Jericò - - - - -	73.
Sonetto ritrovato insieme col suddetto Vaticinio - -	74.
Vaticinio ritrovato in una Cappella nella Città di Or- leans in Francia - - - - -	74.
Vaticinio ritrovato nel sepolcro di un Religioso nel Convento di Penha-longa - - - - -	75.
- - - - - di Giovanni Alfonso de Aveiro - - - - -	75.
	Rive-

Rivelazione fatta a un Francescano di S. Caterina de Ribamar in Lisbona - - - - -	76.
- - - - - avuta dal P. Giuseppe de Anchieta Gesuita nel Brasile - - - - -	77.
- - - - - avuta dal Fratel Pietro de Basto - - - - -	78.
Vaticinio di un Africano ritrovato nelle vicinanze di Ceuta in un Orto - - - - -	79.
- - - - - delle Strofe ritrovate nella Camera del Re Filippo III di Portogallo - - - - -	79.
Ciò, che disse un Casis Africano chiamato Bahia a quattro suoi figlj sopra la Battaglia di Alcacer - -	79.
Prognostico fatto da un Africano in Mazagão a Ruy de Mourà Governatore di quella Piazza -	80.
- - - - - del P. Fr. Giovanni di Napoli Astrologo - -	82.
Vaticinio delle Strofe ritrovate nella morte del Re D. Giovanni III di Portogallo - - - - -	84.
Profezia, che si trovò scolpita in una pietra nella Villa di Pablote in Catalogna - - - - -	84.
Profezie di Merlino - - - - -	84.
Il Maestro Unay dopo altre cose - - - - -	85.
Sonetto presentato al Re D. Sebastiano quando fu a Guadalupe per incontrarsi col Re Filippo II - - -	85.
E nel suo ritorno, quello, che gli cantò un Pellegrino	85.
Traduzione delle prime Corti di Lamego - - - - -	86.
Privilegj giurati dal Re Filippe II nelle Corti di Thomar - - - - -	88.
Strofe in Profezie sopra il suono della Campana di Bellilha, e colpi del sepolcro del Re D. Alfonso Enriques: Castighi di Castiglia - - - - -	90.
Profezie ritrovate in un Romitorio - - - - -	93.
Sogno dell' Orefice del Sardoal - - - - -	94.
Aforismi del Dottor Manuel Bocarro Franzese - - -	97.
Picciolo lume di Luna del Dottor Manuel Bocarro, e spiegazione del suo primo Anacephaleosis sulla Monarchia Portoghese - - - - -	99.
Segni, che apparvero in Cielo dall' anno 1558 fino al 1640, e loro spiegazioni - - - - -	111.
Discorso fatto sopra la Persona occulta di Spagna -	116.

PROVA XLVI. DELLA PAR. I. §. 356. 157

Copia del Giuramento fatto dal Re D. Alfonso En- riques - - - - -	126.
Paſquino, che fece <i>Bandorriha</i> al Re N. S. D. Gio- vanni IV. - - - - -	129.

P R O V A Num. XLVI.

SENTENZA *proferita da' Miniſtri del Tribunale del S. Offi-
zio della Inquiſizione di Coimbra contro l' Impoſtore Anto-
nio Vieira Geſuita.*

§. I.

Convengono gl' Inquiſitori, Ordinario, e Deputati della S. Inquiſizione, che dagli Atti, colpe, e confeſſioni del P. Antonio Vieira Religioſo della Compagnia di Geſù nativo della Città di Liſbona, e dimorante in queſta di Coimbra, Reo carcerato qui preſente, ſi prova: Che eſſendo egli Religioſo, Letterato, e Predicatore, come tale era obbligato a dare buon eſempio, ed a non inculcare, accreditare, e pubblicare chi che ſia per perſona dotata di vero ſpirito profetico, nè per certe, ed infallibili le ſue profezie, ſenza precedente approvazione, e licenza della S Sede Apoſtolica, o de ſuoi Miniſtri; ed a non criticare la letteratura, e l' integrità de' Miniſtri del S. Offizio, ed il retto, e libero procedere di queſto Tribunale, principalmente nelle materie a lui ſpettanti, ed impieghi, che vi ſi eſercitano; Come ancora era obbligato a non prognosticare aſſolutamente il futuro, e promettere coſe, il di cui ſucceſſo dipende ſolo dalla volontà di Dio, o dal libero arbitrio degli Uomini; nè ſcrivere, o proferire propoſizioni eretiche, temerarie, mal-ſonanti, e ſcandalofe, ma beſi di conformarſi in tutto al ſenſo, e ſpiegazioni della Scrittura Sagra, ed all' unanime dottrina de' Santi Padri, e Dotteri Cattolici, ſenza pervertere, per provare le ſuddette ſue Profezie, Promeſſe, Propoſizioni, ed altre coſe inette, favoſe, e adulatorie, ed avanzati paragoni; nè adulterare il vero ſenſo, in cui deve eſſere interpretata, e ſpiegata la Sagra Scrittura torcendolo violentemente

lentamente a' suoi privati oggetti; molto meno nelle Prediche, che faceva, per essere il pulpito luogo destinato dalla Chiesa per insegnarvi le dottrine sane, e Cattoliche, con cui gli uditori restino edificati, e non pervertiti.

2. Egli però fece tutto il contrario, mentre da poco tempo in quà ha composto, con grave danno, pregiudizio, e scandalo de' Fedeli, uno Scritto intitolato: *Speranze del Portogallo Quinto Imperio del Mondo*, il di cui assunto principale è mostrare con varie ragioni, ed argomenti, che Gonsalo Annes Bandarra Ciabattino della Villa di Trancozo fu vero Profeta, e che secondo quello, che aveva detto in alcuni passi, e predizioni delle sue Rime, era certo, ed indubitato, che molti o molte centinaia d'anni prima dell' ultima universale risurrezione de' morti, doveva risuscitare un certo defunto Re di Portogallo; (e fu questo tenore vanno continuando innanzi i periodi, che di ciò trattano;) per essere Imperatore del Mondo, e godere delle maggiori felicità, vittorie, e trionfi profetizzati dal detto Bandarra; come più individualmente si legge in detto Scritto; di cui essendo informato non solo il General Consiglio del S. Offizio di questo Regno, ma ancora la Sagra Congregazione di Roma; ed avendolo fatto qualificare in ambedue i Tribunali, vi furono censurate alcune *Proposizioni* con la qualifica di essere parte contrarie al senso comune Cattolico, false, temerarie, e scandalose, e parte, che offendevano le pie orecchie de' Fedeli Cattolici, ed erano erronee, ed ingiuriose a' Santi Padri, ed alla Sagra Scrittura, e sapevano d' Eresia.
3. *Prima.* Affermare il Reo in quello Scritto, che deve esservi ancora il Quinto Imperio del Mondo, e che farà suo Imperatore il detto Re defunto dopo risuscitato.
4. *Seconda.* Che per l' introduzione di detto Quinto Imperio si ha da estinguere totalmente l' Imperio Romano molti anni prima della venuta dell' Anticristo.
5. *Terza.* Che il detto Gonsalo Annes Bandarra fu vero Profeta illuminato da Dio con lume Divino, e soprannaturale; inferendone, che per ragione di quanto ha egli predetto nelle sue Rime circa il futuro Imperio di detto Re

Re risuscitato , e le meraviglie che doveva fare , e non fece in vita ; debbono succedere con tutta certezza la suddetta particolare risurreziona , e tutti gli altri futuri veramente contingenti , e liberi.

6. *Quarta.* Che questo stesso egli Reo aveva pubblicamente affermato in certo luogo , e predicato ancora in una occasione , in cui detto Reo per una sua infermità fu creduto spedito da' Medici , che o non morirebbe di quel male , o se morisse , che doveva risuscitare per dare esecuzione a dette Profezie , e meraviglie non seguite , ma scritte , e promesse da Bandarra riguardanti il proprio Re.
7. *Quinta.* Che il Bandarra veramente , ed infallibilmente predisse le cose future , libere , e contingenti ; e perciò gl'interpreta le sue Rime dopo il successo di alcune cose di modo , che significano , che la tal cosa deve essere , o il *futurum* , *ac fore* di quelle.
8. *Sesta.* Che la suddetta illazione , ch'egli fa del particolar risorgimento della tal Persona defonta , non è solo per modo di discorso , ma è ancora di fede ; comprovandolo con quello , che dice S. Paolo sulla certezza avuta da Abramo , che il suo figlio Isacco sarebbe risorto nel caso , che di fatto lo avesse sacrificato , supposta la promessa fattagli da Dio di stabilire in lui la successione della Casa , e le altre felicità ; paragonando in ciò , il Reo , in certo modo la verità delle promesse di Dio colle Rime del Bandarra.
9. *Settima.* Che crede , e spera la particolare risurreziona del detto Re defonto , e tiene per certo , che la vera prova dello spirito profetico negli Uomini , e la regola data da Dio nel Cap. XVIII del Deuteronomio per conoscere i veri Profeti , ed i falsi , è solamente l'avvenimento delle cose profetizzate.
10. *Ottava.* Che in tempo dell'Imperio di detto Re risuscitato si dovranno convertire tutti i Giudei , e Gentili alla Fede di Cristo N. S. *Ut fiat unum ovile , & unus Pastor* , e che in questa forma dovrà il Mondo durare molti anni.
11. *Nona.* Che in quel tempo compariranno le Dieci Tribù d'Israello , dopo essere sparite per lo spazio di più di due mille anni , senza saperfene nuova ; Che lo stesso Imperatore

peratore risuscitato dovrà presentarle al Sommo Pontefice; sforzandosi il Reo di provare questa apparizione con alcuni passi della Sagra Scrittura.

12. Pertanto, e per causa delle suddette Propofizioni censurate, e per essere il S. Offizio informato, che il Reo, dopo aver composto il predetto Scritto, affermò in certo luogo dinanzi alcune Persone le seguenti *Propofizioni* relative al medesimo argomento: Cioè:
13. Che dopo, che tutto il Mondo avrà abbracciata la Fede di Cristo, dovrà durare mille anni, mentre Iddio terrà legato il Demonio, che per l'innanzi andava sciolto, acciò non tenti la gente; secondo lo deduceva dal Cap. II. dell' Apocalisse.
14. E che il Mondo viverà in pace, conforme allo stato d' Innocenza, senza guerra, e senza travagli; e che dipoi dovendo venire l' Anticristo, tomarà a sciogliersi il Demonio, e farà il giorno del Giudizio.
15. E che non era credibile, che Iddio rendesse allora il Mondo soggetto ad un solo Capo, *Unum ovile, & unus Pastor* perchè finisse subito; ma piuttosto, che in detti mille anni, essendo tanta la gente santa, si giudicerebbe il numero de' predestinati, e de' reprob; E che questo volle insegnarci Cristo Signor Nostro nella Parabola delle Vergini, che essendo dieci, cinque si perdettero, e cinque si salvarono: Propofizioni, che meritano di essere censurate niente meno delle sopradette contenute nello Scritto del Quinto Impero.
16. Fu ordinato al Reo di comparire personalmente al Tribunale del S. Offizio, ed ivi interrogato in generale se avesse detto, o fatto cosa di cui si credesse obbligato a dar conto alla Inquisizione, ed in particolare se avesse egli composto il detto Scritto del Quinto Impero del Mondo, e se era quello stesso inserito nel Processo esibitogli; lo riconobbe per suo, e che era lo stesso, che da lui fu composto, e da certa parte mandato ad alcune Persone, che nominò: e dopo averglielo letto, ed avere il Reo dichiarato in iscritto, che quanto vi si conteneva era stato da lui scritto, e fatto copiate, confessò di più, che da certo

ancora soffrire , secondo l' intelligenza , e spozizione più comune de' Santi , e Dottori su certi passi dell' Apocalisse , e di altri Profeti.

21. E perchè fu creduto , e sperato , che il Reo , per la sua professione di Religioso , e per la sua letteratura , standogli , che le Propozizioni dello Scritto del Quinto Imperio erano state censurate da' Ministri del S. Offizio; e che le altre da lui stesso allora confessate si meritavano similmente censura , non farebbe stato per volere persistere in difendere le une , e le altre ; ma che , come fedel Cristiano , e vero Religioso , avrebbe desistito , e si farebbe ritrattato di quelle , e di tutto il di più che da lui era stato scritto , detto , e predicato su quell' argomento , gli fu pienamente mostrato il peso , e la qualità di dette Censure , e le qualifiche de' Ministri della S. Congregazione del S. Offizio di Roma , e di questo Regno , e gli fu dichiarato , non solo , che il detto Scritto era stato censurato assolutamente come fatuo , temerario , scandaloso , ingiurioso , sacrilego , *piarum aurium* offensivo , erroneo , e che puzzava d' Eresia , ma gli furono indicate ancora le Propozizioni in particolare , sulle quali rispettivamente cadeva la tale Censura.
22. Ed essendo stato nel tempo stesso interrogato il Reo se voleva stare , ed uniformarsi a dette Censure , o se al contrario persisteva in ciò , che aveva scritto in quell' Opera , e detto altrove , e se voleva sostenerlo , e difenderlo ; ed ammonito con molta carità , che il rispettare dette Censure , e prestar loro obbedienza , oltre essere di suo obbligo , era la cosa più conveniente allo scarico di sua coscienza per potere ancora ottenere il buon esito , che si desiderava dare alla sua Causa ; che in questa forma rimarrebbe terminata , e ridotta ne' termini del segreto inviolabile della Inquisizione :
23. Rispose , e disse , che non ostante l' ammonizione , e avvertimento fattogli , era risoluto di volere spiegare le dette Propozizioni , e lasciare a parte le Censure apposte loro senza essere egli Reo ascoltato in difesa di quello aveva scritto in detta Opera , e senza udire le ragioni , che egli
ebbe

ebbe di così dire; e chiedeva, che gli si dasseto a vedere tutte le proposizioni, e rispettive Censure per poter rispondere; e che se dopo la sua risposta il S. Offizio risolvesse, che le tali Censure rimanevano sempre nella sua forza, e vigore, egli Reo si soggetterebbe, ed obbedirebbe a quanto gli fosse ordinato come buono, e fedel Cattolico, che era.

24. E vedutasi la inconsiderata risoluzione, e disobbedienza del Reo, si andò continuando la sua Causa nel Tribunale del S. Offizio, ed essendo stato esaminato in alcune sessioni, che si tennero seco, sopra ciascheduna di dette Proposizioni, ed interrogato specialmente sopra i fondamenti, e ragioni da lui avute per asserirle, predicarle, e scriverle:

25. Disse, che sapeva esser sentenza di alcuni Padri e Teologi, che l'Imperio Romano debba durare fino alla fine del Mondo; ma che però a lui Reo sembrava, che il suddetto Quinto Imperio, di cui si tratta, ha da incominciare colla estinzione di quello di Germania chiamato Romano nella Casa d' Austria; e farà il più Cattolico di quanti vi sono stati, e comincerà in terminando quello del Turco, che non durerà molti anni, e continuerà fino alla venuta dell' Anticristo, e fino alla fine del Mondo.

26. Che in quanto a se credeva, che le Rime del Bandarra furono scritte con rivelazione Divina, e che prevedde, e predisse le cose future, contingenti, e dipendenti dal libero arbitrio, comprendendo molte di esse, e predicendole *non ex corde suo*, e non senza spirito profetico, perchè gli effetti, e circostanze di cui tratta non si potevano prevedere, e conoscere con certezza veruna umana, principalmente essendo predette tanti anni prima.

27. Che non fu sua intenzione di paragonare, ed assomigliare le promesse di Bandarra a quelle di Dio, ma solamente di dire, che la illazione, che tirava da dette promesse di Bandarra rispetto al risorgimento del suddetto Re defunto, era consimile, e del genere istesso di quella, che S. Paolo tirò dalle promesse fatte da Dio ad Abramo; E che oltre le Rime del detto Bandarra, dalle quali tirava la illazione, che detto Re dovesse risuscitare, s' indusse

dusse ancora ad averlo per probabile insieme col di più da lui predetto in tal materia , per combinare il tutto con de' passi della Scrittura Sagra spiegati da buoni Dottori , e per predizioni di Santi , e di Persone , che hanno generalmente credito di parlare con ispirito profetico ; come farebbero S. Francesco di Paola , S. Metodio , ed altri.

28. Che non aveva avuto licenza veruna dalla Sede Apostolica , nè dall' Ordinario per pubblicare per vere profezie le Rime di Bandarra , perchè credette di non ne avere di bisogno , supposto il tacito consenso di tutti i Prelati Ecclesiastici di questo Regno ; tanto più che non furono da lui proposte le dette Rime , e promesse di Bandarra come assolutamente vere , ed infallibili , ma solo come conformi alla comune accettazione , e di quella certezza , e probabilità morale , che suole fondarsi nell' umano raziocinio.
29. Ch' egli fa benissimo , che secondo la dottrina de' Santi Padri , e secondo quello , che viene provato dalla Sagra Scrittura , non basta , che non abbia effetto una cosa predetta , o comunicata da qualche Profeta , per essere questo dichiarato mendace : E soggiunge non ostante , che se gli avvenimenti seguissero in tante , e tali cose , che non possano essere state previste da umano intendimento , bastano questi per qualificare il vero spirito di Profezia ; Ed abbenchè alcuni Dottori siano di contraria sentenza , egli segue la opinione più probabile , cioè , che basta il successo delle cose profetizzate per costituire una Persona per vero Profeta ; e che così crede essere per regola data da Dio nel Deuteronomio ; ed afferma similmente , che può benissimo una Persona avere spirito Profetico , e lumi di vera Profezia anche predicando qualche cosa , che non contenga in se dottrina sana , e Cattolica.
30. Che crede , fondandosi in molti passi della Sagra Scrittura , e de' SS. Padri , che di fatto s' abbiano a convertire alla Fede tutti i Giudei , e Gentili ; Ed ancorchè abbia egli letti molti Autori , che dicono , che questa conversione generale dovrà seguire in virtù delle prediche di Enoc , ed Elia dopo la venuta dell' Anticristo , con tuttociò secondo

condo varj Espofitori della Scrittura, e fecondo la fentenza di altri Autori crede più probabile, che detta conversione debba feeguire prima della venuta dell' Anticrifto col mezzo di Predicatori Evangelici.

31. Che fecondo ha letto nella Scrittura, ed in molti Espofitori, ed altri Autori di Cronologia, e Storia Sagra, gli fembra, che anche in oggi efiftono nel Mondo le dieci Tribù d' Ifdraello, e che un qualche giorno hanno da comparire, ufcendo fuori dal luogo ove fi trovano di là dal fiume Gofan verfo le parti di Oriente, affine di convertirfi tutte alla Fede di Crifto; e che in quefto fuppofto, e nell' altro, che di fatto abbia a rifufcitare il fuddetto Re ful fondamento efpofto in quel fuo Scritto; gli pare cofa anche probabile, che come perfona feelta da Dio per la propagazione di nofta S. Fede Cattolica, potrà prefentare a Sua Santità le fuddette Tribù.
32. Che non ha creduto mai, che ne' mille, o tanti anni, che il Mondo ha da durare dopo, che farà tutto ridotto alla Fede, prima della venuta dell' Anticrifto, il Demonio abbia da lafciare affolutamente di tentare gli Uomini; ma folamente giudicava, che le fue tentazioni debbano moderarfi molto, ed ancora, che gli ajuti della Divina Grazia debbano accrefcerfi, affinché quali tutti quelli, che allora viveranno fi falvino ad effetto, che fi compifca il numero de' Predeftinati.
33. Ch' egli crede, e giudica, che non vi abbia ad effere mutazione veruna nello Stato della Chiefa circa l' effere fempre governato dal Sommo Pontefice Vicario di Crifto; ma che fecondo ha letto nella Scrittura, e ne' D.ttori gli pare, che debba venire il tempo, in cui la fteffa Chiefa abbia a fiorire molto più in virtù, ed abbia ad avere uno Stato più eccellente in perfezione di quello, che ha in oggi, dandole Iddio Prelati, e Paftori molto riformati ne' costumi, e Santi, come erano nella primitiva Chiefa, coll' efempio de' quali ella fi riformò tutta. Il qual nuovo Stato incomincerà quando finirà l' Imperio Turco, e durerà per molto tempo nella fuddetta maggior perfezione, dilatandofi, e riducendofi tutto il Mondo univerfalmente alla Fede,

Fede, mantenendosi egualmente la pace universale tra i Principi Cristiani, secondo può ricavarfi da alcuni passi della Scrittura. E perchè nel suddetto Capitolo 20. dell' Apocalisse si leggono ripetute varie volte le parole *per annos mille*; avea egli Reo detto alle Persone con cui parlava su tali materie, che il Vangelo diceva, che il detto tempo della durata delle felicità della Chiesa avea da essere di mille anni; e che i castighi, che la propria Chiesa ancora ha da soffrire, gli sembrava, che debbano essere colle invasioni, e guerra crudele degli Inimici della Fede, che reputa più probabile abbiano ad essere i Turchi entrando per la Germania: Da che è certo, che nell' Apocalisse è predetta la distruzione di Roma, che secondo la glossa più comune de' SS. Padri, e Dottori, non è nessuna delle passate; e ha da essere ridotta in cenere; e la causa di tal castigo sarà la poca riforma, ed il poco zelo di alcuni Prelati Ecclesiastici; e che sarà anche possibile, che in questo numero entri qualche Pontefice, rispetto a quelle tali cose, in cui come Uomo può peccare.

34. E perchè il Reo in queste risposte, ragioni, e fondamenti, con cui procurava modificare, e ridurre le sue proposizioni al senso Cattolico, e comune, ad effetto di esimersi dal peso, e deformità delle Censure, tanto fu lungi dal conseguirlo, che anzi incorse novamente in altre di eguale, o maggior peso; Si tornò altre ripetute volte ad ammonirlo nelle varie sessioni con tutta la carità in nome di Cristo Signor Nostro, che volesse desistere dall' ostinazione in sostenere quello, che in dette Proposizioni, e risposte avea detto solo per non mostrar di cedere dalla sua sentenza, e lo avea affermato contro la vera dottrina della Chiesa, e de' SS. Padri addotta in dette Censure, e Qualifiche del S. Offizio, e negli esami fattigli; al che ogni fedel Cristiano è obbligato di soggettarsi, e di uniformare il proprio intendimento nelle materie di Fede, e di buoni costumi, come sono quelle di cui si tratta in dette Proposizioni; avendogli con molta individuazione dichiarato quello, che rispetto a ciascheduna de-
veva

veva da lui crederfi, e seguitare, e che è conforme alla Sagra Scrittura, ed al comun sentimento de' Santi, e de' Dottori Cattolici: Cioè:

35. Che il Quinto Imperio del Mondo, col quale volle egli ravvivare le speranze del Portogallo, ed incominciare il tale Scritto da lui composto, dovrà essere quello dell' Anticristo, e tra questo, ed il quarto de' Romani, che in oggi esiste, non ve ne deve essere nessun altro sino al giorno del Giudizio, secondo l' antica tradizione della Chiesa fino dal tempo degli Apostoli, e secondo il comun sentimento degli Espositori della Scrittura in alcuni passi; E che perciò il promettere in detto Scritto l' altro Quinto Imperio, e dire, che ne farà Imperatore il suddetto Re risuscitato per la estinzione del Romano, mille, o molti anni prima della venuta dell' Anticristo, era Proposizione temeraria, scandalosa, *piarum aurium* offensiva, erronea, e contraria alla stessa tradizione della Chiesa.
36. Che per essere una persona vero Profeta, e chiamarsi tale, non basta il predire solamente alcuni futuri contingenti, e liberi, e che questi succedano come furono predetti; Ma è necessario ancora, che oltre al successo, assolutamente la cosa predetta dalla tal persona sia fondata nell' Autorità di Dio rivelante, che è l' oggetto formale della cognizione Profetica; ed in oltre; che le rivelazioni, e Profezie contengano *omni* in se la certezza di una dottrina sana, e Cattolica; Onde non constando legittimamente a lui Reo, che questi requisiti concorressero in Bandarra, e nelle sue Rime; e non trovandosi in queste la tale certezza di sana, e Cattolica dottrina, anzi tutto il contrario, tanto in ciò, che si dice in alcuni di que' Versi contro la Dottrina de' SS. Padri con propensione notevole, ed in favore del Giudaismo; quanto nell' usare in que' Versi parole dubbie, confuse, e perplesse, dalle quali poi ognuno, dopo certi avvenimenti, ne tira quel significato, che gli par più confacente al suo intento: E il dire, e persistere nel credere, che Bandarra stesso fu vero Profeta illuminato da Dio, e che in realtà predisse le cose future, libere, e contingenti, interpretando i di lui

lui Verfi in modo, che significino il futuro avvenimento di dette Cose, era temerario, fatuo, scandaloso, ed erroneo.

37. Siccome era parimenti scandaloso, erroneo, e *sapiens heresim* il paragonare colla verità delle Divine Promesse nelle Sagre Carte certissime, ed infallibili, e addurre in tal proposito il paragone fattone da S. Paolo sull' avere o non avere da risuscitare Isacco: Le Promesse, e Rime di Bandarra, e dedurre la futura risurrezione di detta Persona da una falsa maggiore, e da una minore non vera, valutandola come cosa di Fede; e dalle Rime istesse così sospette di Giudaismo come si è veduto, e risulta ad evidenza dall' essere state anticamente proibite dal S. Offizio, e dal non essersi dipoi permesso mai, che si stampassero: E per averle lui Reo proposte, e divulgate per Predizioni vere, ed indubitate fatte con lume profetico, soprannaturale, e Divino, senza prima esser esaminate, ed approvate dalla Chiesa, e da' suoi Ministri, era incorso nelle altre pene, e Censure imposte dal Diritto, e da un Breve Apostolico in simigliante caso.

38. Che dato essere comune sentenza de' Padri, e Dottori Cattolici, che prima della generale conversione degl' Israeliti debbano ridursi alla Cattolica Fede tutte le Genti in tutto, o in parte, deducendosi ciò dal passo di S. Paolo *ad Romanos 11. Quae cecitas ex parte contingit in Israel donec plenitudo gentium intraret; & sic omnis Israel salvus fiet;* contuttociò non poteva mai dire, senza manifesta offesa della Scrittura, quello, che da lui Reo si affermava, che similmente in detto tempo di mille anni continui prima dell' Anticristo, e de' Gentili ha da seguire la generale conversione de' Giudei; poichè da molti passi della S. Scrittura, spiegati da' SS. Padri, e Dottori Cattolici, e dalla costante tradizione della Chiesa, questa universale conversione de' Giudei dovrà essere in virtù della predicazione de' Santi Profeti Elia, ed Enoc dopo la morte dell' Anticristo vicino alla fine del Mondo; lo che, oltre la certezza indubitata, che risulta dalla Sagra Scrittura, e dall' Autorità de' SS. Padri, si prova con una ragione evidentissima: Cioè, che essendo di Fede, che i Giudei hanno

hanno d' avere, e ricevere l' Anticristo, secondo disse loro il Signore *Joan. 5. Ego veni in nomine Patris mei, & non accepistis me; si alius venerit in nomine suo, illum accipietis*; resta chiaro, che fino alla sua venuta non si hanno da convertire generalmente tutti, e credere Cristo S. N. per vero Messia, come per necessità dovrebbe essere se fossero già tutti Cristiani: E l' ostinarsi egli Reo a voler sostenere, che detta conversione, e riduzione generale de' Giudei debba succedere, non già per mezzo di que' Santi Profeti, ma bensì de' Predicatori Evangelici mille, o molte centinaia d' anni prima della venuta dell' Anticristo, era non solo cosa temeraria, ed erronea, e contro il detto Testo di S. Giovanni, che *ad litteram* dice il contrario; ma ingiuriosa a' Santi Padri, ed alla Sagra Scrittura, ed alla Chiesa, che in questo senso l' ha interpretata.

39. E che similmente era ingiurioso alla S. Scrittura, ed al Vangelo, e scandaloso, e sacrilego il dire, che nel tempo del futuro Imperio di detto Re risuscitato prima dell' Anticristo, dovranno comparire le dieci Tribù per essere da lui presentate, ed introdotte dinanzi il S. Pontefice, come dice il Bandarra descrivendolo nelle sue Rime Cristiane, e trionfanti; mentre oltre il suddetto, secondo il sentimento comune de' Santi Espositori, le Profezie Canoniche delle felicità temporali de' Giudei furono di promesse, e condizionate, come si vede, che lo sono in *Geremia 18. Loquar de gente, & de regno ut edificem, & plantem illud: si fecerit malum in oculis meis, poenitentiam agant super bonum, quod locutus sum ut facerem ei*: cioè a dire: se i loro peccati non lo impedissero; e Iddio non volle accordarle loro tutte del tutto, perchè i Giudici non lo meritavano coll' ostacolo de' peccati ne' quali si precipitarono.

40. E supposto esser certo, che per la venuta di Cristo S. N. nel Mondo furono moderate le tentazioni del Demonio, come consta dall' Apocalisse; non poteva dirsi senza manifesto errore, che in tempo di detto Quinto Imperio dovranno queste moderarsi in modo, che tutte, o quasi tutte le Persone, che allora vivranno dovranno salvarsi; mentre

mentre oltre che questo misto di buoni , e cattivi devè durare fino alla fine del Mondo , secondo vien dichiarato da' Dottori ; costituiva il Reo in gran sospetto di Giudaismo il riservare a quel tempo di mille anni tanta felicità temporale , virtù , e santità nel modo stesso , che viene promesso a' Giudei per le dottrine de' loro Rabini , che similmente aspettano , che nel tempo del Quinto Imperio del loro Messia , molto prima della fine del Mondo , dovranno tutti , o quasi tutti essere santi , senza che le tentazioni del Demonio siano così forti , e così libere , come sono quelle , che al presente esercita sull' Uman Genere.

41. Che molti Santi della Chiesa primitiva , specialmente la Vergine N. S. ed il glorioso S. Giuseppe , e S. Giovanni Battista , ed i Santi Apostoli sono tanto incomparabilmente superiori in meriti , virtù , e santità a tutte le altre creature , che il paragonare , e metter loro del pari i Santi promessi , ed aspettati dal Reo nel tempo del Quinto Imperio , e il dire , che con que' suoi futuri Prelati molto santi si dovrà riformare la Chiesa , era temerità , e cosa dedotta da alcune chiamate Rivelazioni , le quali essendo state mandate ad esaminare alla S. Sede Apostolica , non volle questa approvarle , anzi le proibì per avere più aria di sogno , e di delirio , che di vere Rivelazioni.
42. E che rispetto al numero de' mille anni determinati , secondo viene esposto nell' Apocalisse , circa lo incatenamento del Demonio , debba intendersi per quanto comunemente viene spiegato da' SS. Padri , e Dottori , per il numero indeterminato degli anni da correre dalla morte di Cristo S. N. fino alla venuta dell' Anticristo , e fine del Mondo ; e non già per il tempo , che diceva il Reo dovrà succedere dopo finito l' Imperio Turco , e che dovrà durare la universale riduzione del Mondo tutto alla Fede , e ad una pace generale tra Principi Cristiani.
43. Che non ostante venga predetta nell' Apocalisse , secondo la sentenza comune de' SS. Padri , la distruzione di Roma , fuori delle già sofferte , e che farà consumata dal fuoco in castigo delle passate persecuzioni fatte alla Chiesa in tempo , che quella Città fu governata da' Gentili ;

tili; contuttociò era errore imperdonabile, e sospetto di Giudaismo l'attribuire detta distruzione alla guerra crudele, ed alla invasione de' Turchi nella Germania, ed in Italia coll' estirpazione dell' Imperio Romano allorchè incomincerà a regnare il suddetto Re risuscitato; Quando che la sentenza comune de' Padri suddetti, ed Espositori è, che il tale incendio, e distruzione di Roma debba succedere nel tempo dell' Anticristo, o lì vicino, e non molti anni prima, quando sarà il detto Quinto Imperio, come egli Reo diceva; e come lo dicono ancora gli Ebrei, che succederà nel Quinto Imperio del loro Messia.

44. E per quanto fosse stato il Reo ammonito, e gli fossero state rappresentate le Censure fatte nel S. Offizio alle sue proposizioni, e fosse di nuovo avvertito, ed esortato a lasciare ogni umano rispetto, che potesse ritenerlo dal pensare allo scarico di sua coscienza; e che riconoscendo la forza di Ragione, ed i fondamenti di dette Censure, e delle ammonizioni fattegli nel Tribunale, volesse a quelle uniformarsi, ed abbracciarle come contenenti la vera, e Cattolica dottrina; egli Reo non volle farne nulla, ma si mantenne ostinato nella sua contumacia, ed in sostenere quello, che aveva scritto, proferito, e dichiarato, ripetendo solo la verbale protesta di rimettersi a quanto si determinasse dalla Inquisizione dopo, che avesse veduti i fondamenti su quali si era indotto a proferire, e scrivere quelle proposizioni; giacchè erano state prese in senso diverso da quello in cui le aveva scritte, e proferite, onde le Censure venivano a cadere sopra le Proposizioni altrui, e non sù quelle di esso Reo.
45. Comparve il Promotor Fiscale del S. Offizio con Processo criminale di accusa contra il Reo, che fu ricevuto *fi, & in quantum*; ed il Reo lo comprovò col contenuto delle sue deposizioni, e dichiarazioni; Ed esibì la sua difesa per mezzo del suo Procuratore, che similmente gli fu ammessa, presentando per prova uno Scritto, che andava componendo per giustificare dette Proposizioni, e per rimuovere le Censure fattegli nel S. Offizio; e dopo esse passati i primi nove mesi senza che il Reo presentasse
in

in giudizio il tale Scritto, o Apologia promessa in prova di sua difesa, scolpandosi con addurre varj suoi incomodi di salute, ed altre occupazioni, che glie lo avevano impedito; gli fu accordata la proroga di altri quattro mesi per terminarla, con minaccia, che non gli sarebbe più ammessa detta Prova di sua difesa, se in detto termine non presentasse, o mandasse il detto Scritto al Tribunale del S. Offizio. E perchè dopo avere aspettati gli altri quattro mesi non lo esibì, nè lo mandò, gli fu fatto chiedere, dichiarandogli finalmente, che non presentandolo di fatto, sarebbe senza di ciò sentenziata la sua Causa. E volendo il Reo mostrare la diligenza da esso fatta rispetto a ciò, venne alla Inquisizione, e vi presentò trenta e più quinterni di carta in foglio, che si vedeva essere alcuni già scritti da molti anni, ed altri dopo principata questa Causa, ne quali andava continuando detta Apologia: E questi essendo stati ritenuti, ed esaminati in Tribunale insieme con altro Quinterno da lui scritto di nuovo sullo stesso argomento, e mandato al Consiglio generale del S. Offizio; si ritrovò, che contenevano molte altre proposizioni degne di più forte, e rigorosa Censura, che le passate: E queste egli si provava di ostinatamente difendere senza rispetto alcuno, nè riguardo alla vera, e Cattolica Dottrina delle suddette Qualifiche, ed esami fattine nel S. Offizio, procurando con tutta la efficacia di opporsi direttamente ad ogni cosa: dicendo in dette Proposizioni:

46. Che constava, ed era cosa chiara, che l'Imperio di Cristo, e de' Cristiani, che sarà il Quinto, ed ultimo del Mondo, non ha da essere dopo, ma bensì prima dell' Anticristo; e che quel tiranno, superbo, potente, e blasfematore, che si ha da inalzare contro l'Altissimo, e contro i suoi Santi, cioè, contro i Cristiani, de' quali si tratta nella S. Scrittura, non ha da essere l' Anticristo, ma bensì il Turco, come si dimostrava in varj luoghi della S. Scrittura, da' quali si vede, che prima ha da essere vinto il Turco, ed immediatamente gli ha da succedere l'Imperio di Cristo, e dopo di questo ha da seguire la persecuzione, e la venuta dell' Anticristo, ed il giorno del Giudizio,

47. Che

47. Che quando nella Scrittura , e Cap. 20 di Daniele vien detto , che i quattro metalli della Statua di Nabuco , o le quattro Monarchie in quelli figurate , rimarranno ridotte in polvere , e svaniranno portate via dal vento senza che si riconosca mai più il sito dove esistevano ; non vuol questo dire , che le Terre , Città , e Genti di dette Monarchie dovessero finire , ed estinguerfi totalmente , siccome ha da seguire al Mondo tutto nel giorno del Giudizio ; ma bensì , che aveva da finire il loro comando , potere , ed Imperio nel modo appunto , che veramente finì quello degli Assirj quando cominciò il Persiano , ed il Persiano quando ebbe principio il Greco , e l' Imperio de' Greci allorchè incominciò quello de' Romani ; e così finirà quello de' Romani quando giungerà il Quinto Imperio.
48. Che l' Imperio di Cristo non solo è Spirituale , ma ancora Temporale , e lo stesso Imperio universale , che i Cristiani hanno d' avere sulla terra , in cui dovranno entrare , ed esservi incorporati tutti i Re , e Regni del Mondo ; Poichè se la carne di Adamo , presa da Cristo , non fu già di Adamo peccatore , ma di Adamo innocente ; mentre , come viene notato dall' Apostolo , egli prese la carne , ma non contraffe il peccato : E se Cristo non fu figlio di Adamo schiavo , ma di Adamo Signore , per qual ragione non aveva almeno da ritenere quello , che non perdè in suo Padre ?
49. Che tutte le terre , e tutte le genti sono Eredità di Cristo ; ma che non ha da entrare in possesso di questa eredità se non quando piacerà a Dio ; mentre ancorchè dall' istante della sua incarnazione fossero sue in quanto al dominio , non saranno sue in quanto al possesso se non in quel tempo , che è stato determinato da Dio ; adducendo in prova di ciò le parole del Salmo 117. di David : *Postula a me , & dabo tibi gentes , & possessionem tuam terminos terræ.*
50. Che sapendo alcune Persone ciò , ch' egli Reo aveva detto circa essere Bandarra vero Profeta , e del riforgimento particolare del suddetto Re , cavato dalle sue Rime , crederebbero , che veramente dovesse risuscitare ; ma che molte

te altre se ne riderebbero per non essere capaci di simili cose; perchè il poco concetto, che abbiamo del nostro paese, e de' nostri tempi, nasce da una prevenzione in verità falsa, o soverchia; e questa è l'altissima stima, e meraviglia, che facciamo di questa *gratia gratis data*, che si chiama Profezia; la quale stima, ed ammirazione è senza dubbio maggiore di quella, che dovremmo avere, e di quella, che Iddio vuole, che si abbia per detta *Gratia*.

51. Che si crede comunemente per certo, che Bandarra aveva in se qualche parte di Giudaismo, e che fu chiamato al S. Offizio, e non solo ivi carcerato, ma fu condannato, e penitenziato; ed ancorchè non constasse di questa ultima cosa, bastava solo la fama, ed il credito per rendere non solo dubbioso, ma sospetto tutto, ciò che per altra parte si pubblica, e crede del suo spirito Profetico: Che per altro, dopo essere stato Bandarra esaminato nel S. Offizio, non gli fu proibito di parlare delle cose medesime di cui innanzi aveva parlato, nè di scrivere, o fare scrivere ciò che prima scriveva; nè che fosse proibito il leggere le di lui cose tanto manoscritte come stampate; e che data anche per certa la fama, che fosse condannato dal S. Offizio, donde si prova che non potesse ciò essere seguito o per calunnie, o per falsi testimonj?
52. Che si prova esattamente avere Bandarra scritto con vero spirito Profetico, e che essendo così comune, ed universale il consenso, opinione, e voce pubblica con cui in questo Regno è riconosciuto, stimato, ed applaudito per Profeta, sembra, che non solo gli si doveva ammettere questa opinione, ma che non gli si può togliere senza scrupolo, essendo un far male al prossimo *in re gravi*, privandolo dell' onore, e fama da lui legittimamente acquistata, e di cui ne sta in possesso.
53. Che necessariamente doveva dirsi, che Bandarra non solo fu mosso da istinto Divino, ma illuminato da vero, proprio, e rigoroso spirito Profetico, nè può altrimenti intendersi, secondo la dottrina de' Teologi, e SS. Padri. E chi potrà dubitare, che Bandarra sapeva benissimo, e conosceva distintissimamente quello, che diceva sul futuro;

io; mentre ciò faceva con termini così chiari, e patenti, come si vede in tutto il suo libro, che è più chiaro della luce del Sole, se pure è lecito fare un tal paragone, nè veruno de' Profeti Canonici parlò mai con tanta chiarezza?

54. Che sopra tutto doveva osservarsi, dopo che dal Reo era stata esaminata la differenza, che vi è tra Profezia assoluta, e *comminatoria*, o condizionata, che per diciotto volte ripete il Bandarra dicendo, che vedeva le cose future di cui trattava; ed essendo certo, che le vedeva, è similmente certo, che non possono fare a meno di non succedere; poichè non ostante, che alcune di esse di sua natura fossero condizionate, supposto che furono viste, ne segue, che non intervenne la condizionale, e che hanno da avere assolutamente l'effetto, perchè in altra forma non potevano essere vedute.
55. Che tutte le cose predette da Bandarra, che si sono adempite fin'ora, essendo tante, e così grandi, da nessuno furono predette, nè profetizzate se non da lui; e che non ostante, che le altre da verificarsi siano di eguale, o di maggior importanza, sono elleno quasi tutte predette nella S. Scrittura: Soggiungendo il Reo, che se Bandarra nel suo libro avesse voluto comporre una dichiarazione del Credo, una Confessione della Fede Romana, una Apologia, o Invettiva contro tutte le sette degl' Infedeli, e contra ogni sorte d' infedeltà, non avrebbe potuto dire di più in un libro così piccolo; passando ad esclamare così:
56. Oh quanto più volentieri esaminarei io, e confutarei questa calunnia apposta a Bandarra argomentando, che scrivendo! E perchè, coloro che l'hanno inventata, e macchinata non dicono su che la fondano? E se sono Uomini dotti non mostrano in che consiste il loro fondamento? Se sono scrupolosi, dove stà l'apparenza, il dubbio, o il timore? Mostrino qualche parola, sillaba, o lettera in tutti que' rozzi Versi, che sia meno uniforme alla Fede, o alla dottrina della Chiesa?
57. Che fino i Supremi Tribunali di Roma fecero le maggiori diligenze per proibire la lettura di Bandarra, quando

do colà dalla distanza potè essere oscurata la verità : dalla differenza della lingua , l' intelligenza ; e dall' affetto verso una certa Nazione la giustizia della Causa : E nel modo stesso , che si adoperarono per introdurre in Portogallo la lettura del Palafox , vollero similmente proibire la lettura di Bandarra , e molto più dopo , che lo hanno veduto comentato ; a guisa di colui , che ricetta il veleno , e proibisce la triaca : Ma che l' emulazione de' suoi nemici , e di coloro , che favorivano detta emulazione si stancava indarno con voler negare la fede al Profeta , quando non possono negare di vedere le Profezie ; giacchè nè avevano da togliere la confermazione alle Profezie , nè il Battesimo al Profeta , mentre loro malgrado quelle hanno da essere sempre vere , e questo sempre Cristiano.

58. Che già in oggi era dottrina ricevuta molto comunemente da' Teologi moderni , che per crederli nelle *private* rivelazioni , ed anche per pubblicarle , non era assolutamente condizione necessaria , che siano proposte dalla Chiesa ; ma basta , che l' oggetto sia proposto a sufficienza , e con tali circostanze , che lo rendano prudentemente credibile.
59. Che testimonio molto più forte , ed evidente di essere le Profezie di Bandarra vere , era l' effetto , e adempimento di esse da noi veduto ; più che se avessimo veduto il medesimo Bandarra in vita , o dopo morto restituire la vista a' ciechi , la parola a' muti , i piedi a' zoppi , e risuscitar morti in conferma delle sue Profezie ; E che l' effetto delle cose predette non solo era una prova certa , ed infallibile di Profezia , ma che non vi era , nè poteva esservi naturalmente altra prova certa , ed infallibile della Profezia fuori dell' Effetto suddetto.
60. Che secondo il passo di S Paolo *ad Rom.* Cap. XI. rispetto alla suddetta conversione generale de' Giudei , ed alla più gran santità di quel tempo , se i Cristiani convertiti dal Gentileesimo , essendo radici di albero sterile , e silvestre , cioè a dire , essendo figlj d' infedeli , e idolatri , solo per essere innestati nell' Olivo , cioè per essere uniti alla Fede degli antichi Patriarchi , e Profeti , cosa che ne' detti Cristiani era contro natura , conseguirono tanta grazia ,
tanto

tanto lume, e tanta santità, e perfezione, come si vede nell' immenso numero di Santi, ed Eroi illustri co' quali da tutte le Nazioni è stata illustrata la Chiesa; quanta più ne conseguiranno coloro, i quali non già contro natura, come i Gentili fatti Cristiani, ma naturalmente si uniranno di nuovo al suo proprio Olivo, e non all' altrui; E che di fatto essendo la Fede, la Religione, e la Santità nelle altre Nazioni, che prima della venuta di Cristo furono idolatre, non naturale, o contra natura, come dice l' Apostolo; E ne' Giudei, che tanti secoli prima della redenzione erano già fedeli, essendo propria, e come naturale la detta Fede, Religione, e Santità; ben si vede quanto più grandi progressi vi faranno dopo convertiti, e quanto più copiosi frutti dalle radici veranno comunicati a' loro rami naturali, una volta che sono stati così fertili gl' insiti stranieri; E che finalmente il principale oggetto dell' Apostolo è indicare, che se quelli, ne' quali era naturale l' infedeltà, e la fede contro natura, divennero fedeli, e così buoni fedeli; questi *scilicet* gli Ebrei, ne' quali la Fede è come naturale, e che la ereditarono da' suoi Antenati sono già tante migliaia d' anni, perchè non faranno così fedeli come quelli, non pur tanto, ma molto più?

61. Che la seconda figura per provare lo stesso intento fosse quella di Giacobbe, a cui similmente dopo aver servito tanti anni per Rachele diedero, e ricevè per Rachele la Lia, dando causa ad un tal cambiamento l' oscurità della notte; E finalmente dopo sposato Giacobbe con Lia, si sposò ancora colla sua amata Rachele, che era il primo suo fine, e prezzo per cui serviva: Così nel modo stesso il Figlio di Dio venne in questo Mondo, ove servì tanti anni per isposarsi coll' antica Chiesa, che allora consisteva nel solo Popolo Ebreo, che era il suo amato Popolo; però per inganno di Labano, che è il Demonio, e per l' oscurità della notte, che è la cecità del non credere, non potè egli effettuare i sponsali, che voleva contrarre colla Nazione Ebraica; ed in luogo di questa passò la sorella più vecchia, che era la Gentilità, perchè i Gentili
- Prov. della Part. I.* M furono

furono prima nel Mondo , che i Giudei : E dopo aver Cristo ricevuto del tutto in sua casa le Nazioni del Gentilefimo , che è Lia meno bella , ma molto feconda ; allora è , che riceverà egli con molto più grande allegria , e contento la sua bella Rachele , cioè il Popolo Ebreo , che fu il primo prezzo de' suoi travaglj , e la principal cura , e premura del suo amore.

62. Che gli sembrava , ne' limiti però della umana probabilità , essere cosa certa , e moralmente fuori di dubbio , che le dieci Tribù d' Israello abbiano da comparire ; e che questo non poteva negarsi senza violentare molti testi della Sagra Scrittura.
63. Che la Santità , che dovrà essere nella Chiesa dopo riformata , simile a quella della Chiesa primitiva , si prova dal libro de' Cantici , e da una Profezia di S. Vincenzo Ferrerio , e che ciò ha da succedere prima dell' Anticristo , e che si hanno da convertire tutti i Gentili , e Giudei entrando in detta riforma della Chiesa tutti i membri , e parti di quella , e principalmente l' Imperatore , ed il Pontefice.
64. Che questa durata della Chiesa , e delle felicità , che ha d' avere nel suo tale ultimo stato , veniva similmente a provarsi dalla Parabola del Padre di Famiglia , e Operaj del Vangelo chiamati a lavorare nella sua vigna in quella parole : *Sic erunt novissimi primi , & primi novissimi , multi enim sunt vocati , pauci vero electi* : dovendosi riflettere , che vi sono due differenti sorte di eletti : gli uni scelti tra' riprovati , ed altri scelti tra gli eletti stessi ; e siccome questi ultimi vennero nell' ultima ora del giorno , sono quelli , che dovranno venire nell' ultimo tempo della durata del Mondo , e nell' ultimo stato della Chiesa in cui ella dovrà essere santissima , e perfettissima ; perciò Cristo non li chiama Eletti , in paragone de' riprovati , ma Eletti in paragone degli Eletti ; ed abbenchè Iddio , e la Chiesa abbia avuto in tutti i tempi , e stati i suoi Eletti , con tuttociò per quell' ultimo stato di maggior perfezione Iddio si era riservato l' Eletto degli Eletti.
65. Che il matrimonio di Cristo colla Chiesa universale non
era

era ancora del tutto perfezionato, nè consumato, e questo doveva effettuarsi nella ultima Età del Mondo quando tutte le Nazioni si faranno convertite alla Fede di Cristo, ed alla cognizione del vero Dio, e che la Chiesa starrà tutta unita, e riformata, e non vi farà in lei se non che un solo corpo, ed un solo spirito: un solo corpo nella Fede, ed un solo spirito nella Carità.

66. Che supposta la differenza, che passa tra *sponsa* ed *uxor*; paragonato il tempo dello stato futuro della Chiesa con questo in cui viviamo, si ha da vedere, e conoscere chiaramente, che il tempo presente, in cui si gran parte dell' Uman genere per mancanza di Fede, e tant' altra per non aver Carità, sen' v'è lontana, e disgiunta dall' unione di Cristo; è questo lo stato degli Sponsali; Questo però in cui tutta la medesima Chiesa, composta già di tutto l' Uman genere, ha da stare unita al proprio Cristo per Fede, per Carità, e per intiera partecipazione di tutti i suoi beni; ha da essere il vero stato di perfetto, e consumato matrimonio, e come tale deve la Chiesa allora chiamarsi *non sponsa, sed uxor ejus*.

67. Che era ancora conveniente, che vi sia un tempo, in cui tutti servano a Dio, e siano Santi, acciò si manifesti la efficacia del Sangue di Cristo; nè sembra, che altrimenti si potrebbe riempire il numero de' Predestinati, secondo è opinione più probabile, e verosimile di molti Dottori, che credono essere in maggior numero i Predestinati, che i reprobì; e così pare che debba essere, e per ragione, e per Misericordia Divina, e per l' esempio degli Angeli, de' quali peccò, e fu riprovata solo una terza parte. E se per Enti di quella natura, pe' quali Iddio non morì, e ne' quali non cadeva la discolpa della naturale fragilità, il loro proprio Signore ne salvò due parti; con quanto più grande ragione può crederfi ciò della Umana Natura, dopo che Iddio se ne è rivestito, e l' ha amMESSA alla Grazia a costo di tutto il suo Sangue.

68. Che nel suddetto tempo del nuovo felicissimo stato della Chiesa di Dio, molto diverso dal presente, e dal passato; in cui nell' universo Mondo non vi ha da essere al-

tra credenza nè altra Legge che quella di Cristo , riducendoli tutti generalmente a conoscere la nostra Santa Fede , si ha da consumare il Regno , ed Imperio del medesimo Cristo ; e questo è il Quinto Imperio profetizzato da Daniele ; ed allora è , che nel Mondo vi farà la pace universale promessa da' Profeti in tempo del Messia , la quale non è ancora adempita se non che in parte.

69. Che nel tempo di questo Imperio di Cristo doveva essere nel Mondo un solo Imperatore , a cui tutti i Re , e tutte le Nazioni del Mondo obbedissero ; il quale Imperatore deve essere Vicario di Cristo nello spirituale , giacchè allora farà similmente perfetto , e compito il tuo Imperio spirituale ; E che tutto questo stato della Chiesa sarebbe per durare molti anni.
70. Che la Capitale di questo Imperio temporale ha da essere Lisbona , ed i Re di Portogallo faranno i Supremi Imperatori ; e che in questo tempo hanno da fiorire universalmente la giustizia , l' innocenza , e la santità in ogni stato.
71. E che se queste tali , ed altre Proposizioni avevano recato della sorpresa , ciò era avvenuto per non essere volgari , nè trattate *ex professo* da' Dottori , e per non si aver notizia de' Testi , delle autorità , e ragioni ; quando , che egli Reo , le stabilisce concordando molto con esse la Sagra Scrittura , essendovi in oltre , chi considerando la grandezza , ed importanza di molte tra quelle materie , e l' utilità , che può ridondare dalla loro cognizione alla Chiesa universale ; e dalla conversione di molte anime di Atei , Gentili , ed Ebrei , e di ogni altro genere d' infedeli , e di Eretici ; giudico , e disse che ben meritavano simili materie , che si facesse nella Chiesa un Concilio per esservi maggiormente esaminate.
72. E ragionando il Reo sù quelle parole di *Alfonso de Castro de Hæresibus* , che dicono *relinque quare ? Hæc omnia in medium placuit offerre , ut videant hi , qui faciliè de Hæresi pronunciant , quam faciliè etiam ipsi errent* : in proposito di essere , o no Papa Eretico compreso negli errori de' Millenarj ; essendo stato il Reo arguito di preiunzione di

di detto errore nel Tribunale del S. Offizio per ciò, che tocca alla durata de' mille anni, che egli dava al suo Quinto Imperio del Mondo: disse quanto segue: Le quali parole io qui riporto per essere di un così dotto Qualificatore di tutte le Ercie, che fino al suo tempo nacquerò nella Chiesa; e perchè possono servire di lezione alla inconsideratezza, con cui certi arditi Censori per voler calunniare le altrui Proposizioni rendono le proprie erronee, e di niuno pregio: Che gl' Inquisitori gli avevano fatto forza, e violenza notoria negandogli il diritto naturale di sua difesa, volendo fargli render conto fino de' pensieri, e delle cose future, caricandolo nelle interrogazioni fattegli di errori, e di conseguenze assurde.

73. Ed essendo nel tempo stesso il Reo stato denunziato al S. Offizio di aver detto in presenza di alcune persone, che conveniva per vantaggio del Regno, che nelle Inquisizioni si dichiarassero i nomi de' denunzianti, e de' testimonj, o come volgarmente si dice, si dassero aperte, e pubbliche le denunzie contro i Cristiani nuovi carcerati per delitto di Giudaismo; e che sù di ciò aveva fatti varj Scritti, presentati a Sua Maestà, procurando di persuadere essere ciò quello, che più conveniva.
74. Che siccome in questo Regno vi erano molte persone, che aspettavano la venuta del Re D. Sebastiano, e Sua Maestà, ciò sapendò, non mostrava di ciò risentimento, nè faceva caso di tal cosa; così ancora se i Cristiani nuovi continuassero ad andare nelle Chiese senza fare, o dire cosa veruna contro la nostra S. Fede, non si doveva far caso veruno, che essi continuassero nell' abuso di aspettare il Messia.
75. Che per conservare questo Regno era necessario di ammettervi i Giudei pubblici, per essere questi quelli, che vi mantengono il Commercio, donde nascevano le forze del Portogallo; e che in quanto vi furono, in tempo di certo Re, sofferti i tali Giudei, fu il Regno molto abbondante in ricchezza, ed in potere, come lo sono adesso le Repubbliche di Olanda, ed altre, ove se ne passarono i nostri Giudei dopo essere stati espulsi dal Portogallo:
- aggiun-

- aggiungendo in oltre il Reo, che non vi era dubbio, che gl' Inquisitori facevano nel S. Offizio i Cristiani Giudei.
76. E che in altra occasione, parlandosi di Bandarra, aveva detto, essere così certo, che era vero Profeta, e tenuto per tale da molte persone autorevolissime, che vedendo queste il Reo decaduto da certa familiarità, e grazia del Principe, e con altre afflizioni, lo animavano con dirgli, che necessariamente aveva da migliorare in fortuna; mentre lo stesso Bandarra così lo aveva dichiarato in que' versi, ove dice: *Veggio un alto ingegno in una Rota trionfante*: intendendo per la Rota la Rota della Fortuna, e per l'alto ingegno lui Reo, che, non ostante ritrovarsi allora abbattuto, aveva da tornare ad alzarfi di nuovo sulla sua propria rota.
77. E che in certe Prediche da lui Reo recitate, tra molte altre proposizioni degne di grande censura, ed osservazione, aveva dette le seguenti: Cioè: in una Predica sopra S. Pietro Nolascò: „ Due Pietri si presentano oggi insieme in questa solennità così simiglianti in tutto, che „ non ostante l'antico proverbio de' nostri Antenati, dobbiamo confessare, che da Pietro a Pietro non vi è gran „ differenza, ma ben poca.
78. In altra Predica per la Festa della Madonna della Grazia, ponderando le parole del Vangelo: *Stabat autem juxta Crucem Jesu Mater ejus*, sulle quali i Dottori comunemente dichiarano, e fanno risaltare l'eccellenza della Grazia della Vergine N. S., e dicono, che ebbe tanta grazia quanta conveniva che ne avesse colei, che fu degna di essere Madre di Dio: si espresse con dire, essere questa definizione presa da lui Reo per suo sentimento, e opinione troppo ristretta, e che non vi si comprendeva intieramente tutta la compita idea della grandezza della Grazia della Vergine; essendo che dalla Croce, e non dall'essere Madre può solo pienamente misurarsi la Grazia di Maria, alla quale lo stato di Madre diede la grazia di Madri di Dio, e la Croce le diede grazia maggiore di quella di Madre di Dio.
79. In altra Predica sul Giudizio universale, citando il passo di S. Giovanni Crisostomo, che dice: *Impossibile est quem-*

quemquam Rectorum salvari, proposizione riputata comunemente per iperbole, ed esaggerazione; egli Reo disse, che non era nè l'una, nè l'altra, ma bensì una verità moralmente universale, e che in tutto il rigore della Teologia era impossibile, che si salvò nessuno di que', che governano; e che da' Dottori si chiamava impossibile morale quello, che mai, o quasi mai suole accadere.

80. In altra Predica della seconda Domenica dell'Avvento avendo parlato del Giudizio finale, disse: „ Sapete o „ Cristiani, che vi è ancora un altro Giudizio più terribile, un altro Giudizio più rigoroso, e più stretto del „ Giudizio di Dio? e qual Giudizio è questo? E' il „ dizio, che mise il Battista in una prigione, è il „ dizio degli Uomini.

81. Ed essendosi trovato, che le dette proposizioni, e denunzie aggiuntevi, contenevano in sé non solo una dottrina nuova, pericolosa, e falsa; ma ancora altre materie di gran peso, ed importanza; e che per tutti i riguardi era assai conveniente, che si verificassero colla maggiore circospezione, e maturità, e coll'assicurarsi della Persona dell'Inquisito; fu ordinato, che si custodisse in una delle Camere della Inquisizione, e che di là si continuasse il suo Processo.

82. Ed essendo state tutte le Proposizioni, e Risposte del Reo, e denunzie suddette fatte di nuovo qualificare da altre persone di riconosciuta letteratura, e virtù, e molto versate nella Scrittura Sagra; come ancora una ben lunga Apologia composta dal Reo, ed esibita in Tribunale dopo la sua cattura, dove confermava tutto quanto si conteneva in detti Scritti del Quinto Imperio nè quinterni, e risposte, e procurava di provare colle stesse Rime di Bandarra varj luoghi della Scrittura, ed autorità di alcuni Spositori; aggiungendo, che supposto non potersi dire con certezza il tempo, in cui dovrebbe incominciare la tale così notabile mutazione nel Mondo, e nella Chiesa relativa al nuovo compito Stato dell'Imperio di Cristo; contuttociò l'opinione in cui concorrevano maggiori congetture, fondata nel Testo della visione di Daniello

niello *cap.* 7. era , che la detta mutazione principiarebbe nell'era del 660, e particolarmente nel 666 appunto quando il Reo ciò scriveva; E ritrattandosi di ciò, che aveva scritto in una di dette Proposizioni circa l'essere più probabile, e verosimile, che siano in minor numero i Re-probi, che i Predestinati, per essergli stato avvertito nel Tribunale, che questa proposizione rispetto a tutto l'Uman Genere era Eretica, e rispetto a' soli Cattolici era comunemente riprovata, per essere meno conforme alla Sagra Scrittura:

33. Tutte le suddette Proposizioni furono qualificate, e dichiarate alcune per sospette di Giudaismo, introducendo il Reo, e proponendo in quelle varj dogmi de' Rabbini, e speranze, ed errori Ebraici: altre per temerarie, scandalose, erronee, *sapientes hæresim*, e anche degne di censura più rigorosa; e di natura a potere nelle occasioni ingannare, e pervertere i Fedeli meno devoti, principalmente que' Convertiti dall'Ebraismo, che dal Reo si procurava tanto di favorire ne' suoi Scritti: Sopra di che il Reo fu di nuovo varie volte interrogatto in altri diversi Esami colla maggior ponderazione, e maturità, tanto sull'argomento di dette Proposizioni, e posteriori Denunzie, come sulla intenzione, che aveva avuta nello scriverle, e proferirle.
34. Ed essendo redarguito sull'una, e l'altra cosa conforme alla vera dottrina de' SS. Padri, e Dottori Cattolici, qualifiche, e stilo del S. Offizio; essendogli stata ancora dichiarata la qualità di ciascheduna Censura, e Proposizione censurata; ed avendosegli fatte replicate istanze, affinchè riflettendo all'essere egli figlio di una Religione così autorizzata, e benemerita della Chiesa di Dio, Missionario, e Predicatore Evangelico, ed allo stato periglioso in cui andava a porre la sua Causa, rientrasse in se; e mettendo a parte la soverchia presunzione, che aveva della propria dottrina, ed ingegno, e la vanità, e superbia, che chiaramente gli si conosceva, si inducesse a desistere dagli errori di quelle sue nuove, e perigliose opinioni, come era stato fatto da molti, e grandi santi Dottori della Chiesa,

Chiefa di alcune , nelle quali caddero per umana fragilità , ed a conformarfi con quanto dal S. Offizio gli fi avvertiva , e comandava : Il Reo non volle farlo in conto nessuno , benchè evidentiffimamente gli fi fosse mostrato , che non ostanti le rifpofte , che dava in detti Efami ; (che per evitare maggior proliffità non fi ftanno qui a ripetere *ad extensum* :) perfeverando in fofterene tutto ciò , che aveva fcritto , e proferito , non diftruggeva i fondamenti , e autorità , con cui la verità di noftra Santa Fede , e le rifoluzioni a quella conformi , che doveva avere , e fequire ; fi proponeva , e ftabiliva in dette qualifiche , ed efami contro dette Propofizioni ripetute da lui Reo una Dottrina falfa , e avanzata in cui procurava introdurla , e difenderla.

85. Perchè coll' affermare egli , che deve efferfi un Quinto Imperio terreno di Criſto nel Mondo , e che queſto è quello aspettato dalle Genti in Iſaia XI. *In eum gentes sperabunt* , che da S. Paolo *ad Rom. 15.* viene appropriato al Redentore ſpirituale ; come nel *Salmo 2* , ove ſi tratta della Paſſione di Criſto *Actor: 4.* ove ſi dice ; *Postula a me , & dabo tibi Gentes hereditatem tuam* , ed in altri luoghi ſimili , da' quali ſi prova la certezza del Regno ſpirituale , fondato da Criſto nella ſua Croce : *Dominus regnavit e ligno* : inclina agli errori de' Giudei , che aspettarono il Regno temporale contro Criſto Redentore , e Re ſpirituale crocififfo : *Nos autem predicamus Christum , & hunc crucifixum*. Nè veniva a ſcuſarſi confeſſando anche il Regno ſpirituale di Criſto crocififfo da lui riconoſciuto ; mentre anche Cenſo riconoſcendolo , giudaizò coll' aggiungerſi le cirimonie della Legge , come ſimilmente S. Girolamo chiama i Millenarj giudaizanti , e la Chiefa gli condannò per ifminuire le ſperanze col Regno terreno di mille anni , come i Giudei col ſuo Meſſia , e colle felicità di queſto Quinto Imperio : E non ſi allontanò da' Millenarj Giudaizanti allorchè promette un tal Regno in queſta vita , e molto preſto , aspettandolo quelli nell' altra ; avvicinandofi anzi molto a' Giudei , che lo aspettano col ſuo Meſſia anche in queſta preſente vita , e che debba eſſere dipoi perpetuo ſulla terra. Dal che ne ſegue , che eſſendo

do fin'ora la Predicazione Evangelica di Cristo Re spirituale, e crocifisso: *Nos autem predicamus Christum, et hunc crucifixum*; al che si oppone il Regno temporale: da qui innanzi dovrà esser lecito di predicare *Christum crucifixum temporalem Regem*, ed aspettare, e chiedere per la Croce di Cristo di regnare temporalmente con esso in terra, come preghiamo, e domandiamo di regnare spiritualmente col medesimo Cristo nel Cielo; Essendo che tutto quanto deve essere in Cristo Redentore, Re, e nostro Capo, si può, e deve chiedere, e sperare da lui per tutti que', che professano la sua redenzione, per cui ci ha dati tutti i suoi meriti; e così o verranno un'altra volta nel mondo gli antichi Padri a godere di questo Regno terreno di Cristo, come dicono i Giudei de' loro Padri nel tempo del Regno del Messia; o senza loro colpa rimarranno privi di questa gloria terrena tutti quelli, che non viveranno in questo tempo; nè saranno esenti da tal pena i Beati del Cielo, mentre Cristo Re della Gloria, secondo la dottrina di questo Quinto Imperio, spera ancora d'impoversarsi di questo Regno temporale della terra, come per termine del suo Governo, per mezzo del suo Vicario Temporale, che farà un certo Re di Portogallo, e de' suoi Successori, nella forma stessa del Vicario spirituale di Cristo: E così i Beati metteranno anch'essi qui in Terra i loro procuratori, per prender possesso di quella parte, che loro tocca in questo Governo; Perchè oltre essere fatuo nel senso umano, come è stato notato: *Non in eis que vidi* nella Censura di Roma, e senza verun fondamento nella Scrittura, giacchè non vi si trova in passo veruno la istituzione di questo Vicario Temporale di Cristo sulla terra; dalla dottrina di S. Paolo, e de' suoi Successori principalmente si allontanano i Giudei, non ammettendo questa salvazione, nè santità, nè felicità dell'anima senza beni terreni, e temporali in questa, e nell'altra vita; e dicono, che per questo stesso sono Giudei, cioè per esser ricchi, e con onori; e questa è, ed è stata tutta la causa per cui non riceverono, nè ricevono in oggi la spirituale Redenzione di Cristo, la quale fu solo,

solo, ed è nella Croce, nella povertà, e ne' dispregi, non già nelle prosperità temporali, alle quali i Giudei sempre attesero; Perlocchè vedendo adesso costoro, che un Cristiano Religioso, e dotto insegna, e spera da Cristo, e per Cristo crocifisso il fine, e la santità dell' anima colle maggiori abbondanze della terra per tante centinaia d'anni continuati; diranno, che noi già convenghiamo con essi in queste speranze, o che almeno non possiamo redarguirli in avvenire, se diranno, che aspettano questo tal Regno di Cristo crocifisso, per abbracciare allora, senza le presenti angustie, la Fede di Cristo colle sue glorie Giudaiche, che vengono insieme loro promesse dall' Autore di questo Scritto, ed il Quinto Imperio di quello stesso Signore, e Redentore spirituale, dal quale si erano tenuti fin' ora lontani per non essersi adempite, come egli confessa, ed i Giudei sempre affermarono, che le aspettavano; mentre solo con queste si ha da consummare la Redenzione di Cristo; lo che tanto più si accosta al Giudaismo come l' errore de' Millenarj, quanto più si accosta al tempo presente, in cui i Giudei aspettano queste felicità nel Regno temporale del Messia.

86. Nè il contrario, detto di sopra, poteva neppure con apparenza dedursi da' Testi delle Profezie di Daniele, co' quali egli Reo più specialmente pretendeva provare il tal futuro Imperio temporale, e terreno di Cristo; nè che la quarta bestia, e tiranno superbo di cui vi si parla, significhi il Turco *in persona ficta*, o Maometto *in persona propria*, come da lui Reo s' intendeva, e spiegava; ma bensì l' Anticristo, siccome viene spiegato da' Santi Padri, specialmente da S. Girolamo, da S. Agostino, Ruperto, e Teodoreto.
87. Essendo, che Daniele nel *cap. 2.* trattava espressamente del Regno spirituale, ed Imperio di Cristo nella sua prima venuta, che già è seguita, e non ha da seguirsi, come la Fede insegna; Il quale Imperio è ivi significato nella pietra caduta dal monte senza mano, che la moveva, e che distrusse specialmente i quattro Regni antecedenti figurati ne' metalli della Statua, cioè degli Assirj, Persiani,

fiani, Greci, e Romani, rendendoli vani la gloria di sua credenza colla verità viva della sua Fede, ed umiltà Cristiana perpetuata in questa vita, e dipoi gloriosa nell'altra, e senza fine.

28. Finalmente perchè il Regno del Profeta ha da distruggere i quattro precedenti, e ridurli in polvere, che sarà dal vento portata via: E questo non poteva in modo veruno verificarsi temporalmente del Regno, o Imperio futuro preteso da lui Reo, mentre in tal tempo non possono esservi questi quattro Regni tanto innanzi finiti, come si è creduto, che Cristo venne specialmente a distruggerli; E che così spiegandosi ognuna di dette circostanze, e quelle altre, che dal Profeta vengono dichiarate adeguatamente solo del Regno eterno di Cristo, in volendole il Reo appropriare al suo Quinto Imperio temporale, e spiegare con questo la visione di Daniello, viene ad uscire dal vero loro senso, ed a conformarsi alla dottrina de' Giudei contro Cristo, i quali fingono appunto questo del loro Messia.
29. Nel modo stesso il Regno predetto nella visione del *Cap. 7.* era l'Imperio dell' Anticristo, dopo del quale viene il possesso perfetto del Regno della Fede, e della Grazia, indi della Gloria eterna corporale, e spirituale della sua seconda venuta, e giorno del Giudizio ivi descritto; mentre in quel passo si trattava de' quattro Regni della Terra espressi nelle quattro Bestie; e dopo di quelli del Giudizio, del Regno, del Santo sempiterno, come dall' Angelo fu spiegato al detto Daniele, che glie ne domandava: Ed il Testo soggiunge, che la quarta bestia significava il quarto Regno, che doveva essere più grande, e più forte di tutti gli altri, lo che dagli Espositori s'intende per l'Imperio Romano; E che dipoi uscirebbe fuori un Tiranno, che presumerebbe di mutare i tempi, ed i Re: Lo che in nessun modo non si potrebbe mai verificare letteralmente in Maometto *in persona propria*, nè nella sua Setta in persona del Turco, come si affermava dal Reo nel suo Quinto Imperio, ma bensì nel solo Anticristo: Perchè Maometto non disse, che era Dio, nè si fece

fece adorare per tale , come farà l' Anticristo : Che questo veramente significano le parole di Daniele : *Illud os loquens ingentia , & sermones contra Excelsum* : e come più chiaramente risulta dal *Cap. II.* di detto Profeta : *Elevabitur adversus omnem Deum , & adversus Deum Deorum loquetur magna* ; e solo Maometto affermava di essere uno mandato da Dio , che veniva a moderare il rigore della Divina Legge , e Mosaica , non già a totalmente distruggerle : E con maggior evidenza si dimostra , che questo Tiranno non è il Turco , nè Maometto ; poichè dicendo il Testò , che l' Imperio dell' Anticristo ha da durare solamente *tempus , & tempora , & dimidium temporis* , che sono tre anni , e mezzo , o 42 mesi , come si legge nel *Cap. XI. e XIII.* dell' Apocalisse : veggiamo , che Maometto regnò molto più , e la sua Setta conta già molti secoli.

90. Ed il sostenere parimenti , che nel detto futuro Quinto Imperio dovrà esservi la pace universale , che fin' ora non si era adempita se non che in parte ; era lo stesso , che viene sostenuto da' Giudei circa il non essere ancora giunta la detta Pace , e per conseguenza il Messia da loro aspettato , promettendola finchè egli non giunga : E che questa Proposizione del Reo , non solo conteneva errori del Giudaismo , ma era una delle più perigliose di quante egli avanzava , venendo con essa ad opporsi , e a distruggere , come fanno i Rabbini , ed alcuni Eretici il fondamento , e la base della Cattolica Fede , per cui si prova chiaramente , che sono già verificate , e adempite le Profezie della prima Venuta , dove parlavano di Cristo , circa la spirituale Redenzione di Cristo S. N. contro le Temporalità , che i Giudei aspettavano da lui , ed al presente aspettano dal loro Messia : Essendo ancora opposto a ciò , che dissero gli Angeli nella notte di Natale : *Gloria in excelsis Deo , & in terra pax hominibus* , allorchè pubblicarono , che era già arrivata la pace promessa agli Uomini da' Profeti : E contrario al passo di S. Paolo *ad Ephes. 2. Ipse est pax nostra , qui fecit utraque unum* ; ove la parola *fecit* dimostra , che la detta Pace già ha avuto

il suo effetto , e non è futura , e riservata al tempo del Quinto Imperio Temporale di Cristo , che il Reo dice , che era ancora per venire ; Laonde essendo di Fede la sola seconda venuta del Giudizio finale , non può dal Reo affermarsi , senza cadere nell' errore de' Giudei , una terza venuta , o adempimento temporale , neppure per mezzo di un suo Vicario temporale , senza mostrare , che nella Scrittura viene istituito , come vi si vede istituito , il Vicario Spirituale S. Pietro : *Tu es Petrus , & super hanc Petram edificabo Ecclesiam meam.*

91. E quel tanto , che da lui si allegava in comprovazione dell' Imperio temporale , e terreno di Cristo nel Mondo rispetto alla carne presa da Adamo , non essere questa di Adamo schiavo , e peccatore , ma bensì di Adamo Signore : era errore del Galatino , condannato da S. Agostino , essendo cosa indubitata , che Cristo come Uomo fu come gli altri secondo Adamo ; e che Adamo non ebbe figli nello stato d'innocenza , ma solo dopo il peccato , nè vi fu in lui simigliante riserva di carne senza peccato , dalla quale Cristo procedesse.
92. Che il voler esaggerare per vere , ed infallibili le Profezie di Bandarra , ed eguagliare la loro chiarezza a quella de' Profeti Canonici , ed inferire , che dall' aver detto diciotto volte , che vedeva le cose future , ne doveva di necessità seguire l' effetto ; non solo era cosa illecita , ma bestemmia sacrilega , e temeraria ; mentre la verità delle Profezie Canoniche è di Fede , e quelle del Bandarra come sospette di Giudaismo erano proibite , come gli era stato già significato.
93. E che era certo , conforme alla sentenza più comune de' migliori Teologi , che i veri Profeti Canonici non solo vedevano le Profezie assolute , che indubitatamente dovevano succedere , ma anche quelle minacciate , o condizionate , alle quali non dovevano corrispondere gli effetti ; E che perciò egli Reo affermando , o inferendo col dire , che Bandarra vedeva le cose future , necessariamente ne doveva seguire l' adempimento ; e sostenendo , che vedeva i futuri esistenti *in se ipsis* , veniva a paragonare le Visioni

fioni di Bandarra *Prævisioni Divine*, contro la verità della Fede, che attribuisce al solo Dio questa certezza infallibile; e per questa ragione nell'Espurgatorio Romano vien proibito il dire, che la cognizione Profetica nelle Profezie è *intuitiva*, come egli Reo supposeva.

94. Che l'addurre in prova, e dimostrazione di questo suo intento il *Cap. 29* della Genesi, ove si parla di Labano, di Lia, e Rachele nell'inganno, e sponsali di Giacobbe, spiegando egli Reo il significato di queste figure nel modo enunciato, conteneva in se errori gravi in materia di Fede, e non picciolo sospetto di Giudaismo; mentre secondo la comune sentenza de' SS. Padri Lia sorella maggiore, e di vista debole rappresenta la Sinagoga: Rachele sterile, e più bella rappresenta la Chiesa di Dio, per essere stata Lia ne' sponsali di Giacobbe figura di Cristo prima di Rachele; siccome la Sinagoga de' Giudei lo fu prima della nuova Chiesa de' Gentili in professare la Divina Legge; come ancora Esaù fratello maggiore rappresenta il Popolo Ebraico, e Giacobbe minore il Gentilesimo: lo che da' Rabbini si afferma *vice-versa* per la medesima falsa ragione addotta dal Reo: *scilicet*: che i Gentili furono nel Mondo prima de' Giudei: E nell'istesso supposto è falso dire, che Roma dovrà essere incendiata quando verrà il suo Messia da' Giudei discendenti da Giacobbe, e da Rachele; per dirsi nel *Cap. ult.* di Abdias, che Idumea, o sia la Casa di Esaù dovrà essere da essi incendiata, e che dopo di ciò i Romani, ed i Gentili dovranno essere schiavi de' Giudei, adducendone in prova il *Cap. 25* della Genesi nelle parole: *Et maior serviet minori*, ed in quelle del *Cap. 60* di Esaia: *Stabunt externi, & pascent oves vestras*; quando, che questi Testi s'intendono solo specialmente: Ed il dire egli Reo, che per inganno del Demonio rappresentato in Labano, e per la oscurità della notte seguirono i sponsali di Cristo figurato in Giacobbe colla Chiesa delle Genti, o con Lia, non solo era ingiurioso a detta Chiesa, ma empio, ed eretico, come dice S. Paolo *ad Corinth. 1. Ignobilia Mundi, & contemptibilia elegit Deus &c. ut confundat fortia*,
che

che *ad litteram* s'intende per i Gentili eletti deliberatamente, con certezza, e non a caso, nè per inganno del Demonio, o per disprezzo de' Giudei; ma era anche Giudaico, perchè diceva co' Rabbini, che la Chiesa Cattolica è cieca, e cammina all'oscuro, e che la Legge di Moisè è più chiara, ed eccellente, che quella di Cristo.

95. Similmente il dire, che in tempo del Quinto Imperio, e delle maggiori felicità della Chiesa, da lui chiamata riformata, dovevano esservi Eletti tra gli Eletti, non che Eletti, tra i Riprovati; ponderando di nuovo in prova di ciò la Parabola del Padre di Famiglia, e degli Operaj del Vangelo di S. Matteo; era non solo ingiurioso a Cristo S. N. ed alla B. Vergine dicendosi nella Scrittura del primo: *Electus ex millibus*; e della seconda canta la Chiesa: *Elegit eam Deus, & preelegit eam*; ma odorava anche di Giudaismo, mentre i Giudei dicono, e sperano, che in tempo del Quinto Imperio del loro Messia dovrà esservi parimenti l'Eletto degli Eletti, e lo stato d'innocenza, che lo fanno giungere fino a' bruti, spiegando con ciò il Testo d'Isaia: *Bos, & Leo comedent paleas*.

96. Che similmente era erroneo, e sospetto di Giudaismo l'affermare, che solo in tempo di detto Quinto Imperio, ed ultimo stato della Chiesa, allorchè starà unita, e riformata, ed il Mondo tutto farà convertito alla Fede, dovrà essere veramente perfetto, e consumato il Matrimonio di Cristo colla detta Chiesa, e non prima, adducendone per prova il *Cap. 19* dell' Apocalisse; quando che non si trova in nessun Dottore Cattolico, che nel Quinto Imperio temporale, e terreno di Cristo molti anni prima della venuta dell' Anticristo abbia da essere il detto Matrimonio perfezionato, e consumato; bensì i Dottori Cattolici, che dicono, che le Nozze, delle quali si tratta nell' Apocalisse, dovranno celebrarsi in Cielo, non negano, che in oggi vi è nella Chiesa perfetto, e consumato Matrimonio: E quel volere ancora, che fossero solo promesse, e speranze di Matrimonio *redolebat sensum hæreticum, & Judaicum*, tanto perchè supponeva, che solamente per il detto tempo del Quinto Imperio dovrebbe esservi vero
Matri-

Matrimonio *lege signatus* trà Cristo, e la Chiesa; come ancora perchè affermava, che non si chiama *Uxor Christi*, *sed solum Sponsa* colla speranza di Matrimonio.

97. Che giungendo egli Reo a dire, che per non essere le sue Proposizioni volgari, e per non averfi notizia de' Testi, Autorità, e ragioni, sulle quali si fondava, molto concordi colla Scrittura, erano state queste mal ricevute dal S. Offizio, quando vi era chi stimava le tali materie da lui trattate, meritevoli di farsene nella Chiesa di Dio un Concilio, per maggiormente qualificarle; si finisce di scoprire chiaramente la notevole presunzione, con cui il Reo viveva sodisfatto della sua dottrina, notizie, e singolarità; e che in questo particolare di cui tratta si avvicina anche alla Eresia de' Pacificatori, e de' Tiepidi, la professione de' quali era concordare le Leggi, e le Sette tra loro discordi; giacchè in alcune di dette proposizioni di esso Reo i Giudei, gli Eretici, ed i Maomettani potrebbero ritrovare de' motivi a loro favorevoli, e principj di approvazione agli errori, ed inganni da essi seguitati.

98. Che aveva delinquito gravemente parlando de' Ministri del S. Offizio, della S. Congregazione di Roma, e di questo Regno con quella libertà, e poco decoro, che si vedeva in molte delle suddette proposizioni, affermando ostinatamente in prova di ciò, che Bandarra fu vero Profeta illuminato da un dono soprannaturale, e Divino con vero, rigoroso spirito Profetico, disprezzando il dono di Profezia, e riprovando la stima, che facciamo di questa *Gratia gratis data*: Avendo oltre di ciò riconosciuto, e scritto nella sua Opera del Quinto Imperio, che una delle principali prove, di cui si serve la Chiesa nella Canonizzazione de' Santi, è quella del dono di Profezia, di cui furono in vita illuminati da Dio N. S. E dovendo egli trattare i suddetti Ministri con tutta convenienza, specialmente nelle materie spettanti al loro impiego, siccome viene prescritto sotto gravi pene nella Bolla di S. Sant. PP. Pio IV, che incomincia: *Si de protegendis*, ed in altre di varj Som. Pontefici; e non persistere ostinatamente in difendere, ed approvare Bandarra, e le sue Rime nel

Prov. della Part. I.

N

modo

modo suddetto; e molto meno dopo di essergli stato detto, e dichiarato nel Tribunale del S. Offizio prima, e dopo la sua cattura, che dal detto Tribunale erano state anticamente proibite come sospette di Giudaismo, e per tali furono sempre riputate dalle Persone più dotte, e più Religiose.

99. E che similmente era incorso nelle pene minacciate per gli Editti del S. Offizio contro i Predicatori, che pervertendo, in vece d'istruire, i suoi Uditori nelle loro Prediche, usano di comparazioni, ed esempj, che servono piuttosto di scandalo, che di edificazione; ed avanzano proposizioni temerarie, malsonanti, e degne delle più rigorose Censure, slontanandosi dal vero senso della Sagra Scrittura dichiarato dalla Chiesa, e seguito da SS. Padri: lo che tutto era stato fatto da lui Reo nelle sue Prediche, che aveva confessato di aver recitate: Essendo che:
100. Il Paragone da lui fatto nel Panegirico di S. Pietro Nolasco tra questo Santo, ed il glorioso Apostolo S. Pietro, in cui li metteva del pari, e li considerava simili tra loro, era temerario, come cosa avanzata senza fondamento, nè autorità, nè ragione convincente, e contraria alla comune sentenza de' Santi Padri, i quali dicono, che gli Apostoli sono i più grandi Santi della Chiesa, tanto per essere stati compagni, ed aver comunicato con Cristo S. N. come per essere maggiori per dignità, e perciò esser loro stata comunicata una Grazia più grande, secondo attestano i Dottori.
101. E quanto aveva detto nella Predica sopra la Madonna della Grazia era tutto malsonante, e temerario, per essere contrario all' unanime consenso, ed autorità di tutti i Santi Padri, e Dottori, i quali misurano adeguatamente la Grazia della B. Vergine dalla sua qualità di Madre di Dio, e non dallo stare a piè della Croce; poichè siccome i Teologi ad ogni passo insegnano, ed è di Fede, che la Vergine N. S. fu *ab eterno* predestinata ad essere Madre di Dio per la Grazia, e per la Gloria; e tutto fu così convenuto per Divina determinazione, che non può esservi nella B. Vergine grado veruno di Grazia; o di Gloria,

ria, fuori di detta Divina volontà: Così ancora è certo, secondo il nostro modo di pensare, che Ella fu prima predestinata alla dignità di Madre, e dopo *in secundo signo* alla Grazia, ed alla Gloria; e così essendo predestinata tutta alla Grazia *in secundo signo* come mezzo, e disposizione per conseguire l'effetto *Prædestinationis Maternitatis*; ne viene chiarissimamente, che si deve misurare la Grazia solo dalla qualità di Madre, e che il merito, che la B. Vergine si fece a piè della Croce fu effetto di detta Predestinazione indirizzato *ad illius consequutionem*, non già regola, o misura per conoscere la di lei Grazia, come lo fu la sua qualità di Madre di Dio, la quale *ad alias gratias creatas* si paragona *tanquam prima forma ad suas proprietates*; e per il contrario le altre grazie si paragonano rispetto a quella *sicut dispositiones ad formam*.

102. Che fu egualmente temerario, ed erroneo l'affermare nella Predica del final Giudizio, che non era iperbole: *Impossibile est quemquam Rectorum salvari*: Temerario, perchè non ha fondamento di ragione, nè autorità cui possa appoggiarsi: Erroneo, perchè è manifestamente falso, senza lervirti della figura d'iperbole, il dire, che mai, o quasi mai sia avvenuto, che qualcuno di que', che governano siasi salvato: quando che consta dalle dichiarazioni della Chiesa essere tanti quelli, che godono della Presenza Divina, i quali in questo Mondo governarono tanto gli Ecclesiastici, che i secolari; come vi è luogo di credere, che succederà anche a molti di quelli, che presentemente governano.

103. E finalmente, che le parole da lui usate nella Predica della seconda Domenica dell'Avvento erano scandalose, erronee, ed anche *sapientes heresim*, perchè direttamente, e formalmente erano contrarie alla dottrina insegnata da Cristo a' suoi Discepoli, come consta dal Vangelo di S. Luca cap. 12. *Dico autem vobis amicis meis, ne timeamini ab his, qui occidunt corpus, & post hæc non habent amplius quid faciant.* Oltre di che nelle Sagre Carte non si inculca il timore degli Uomini, ma bensì sempre si raccomanda quello di Dio. E di più le suddette parole

del Reo potevano dare occasione agl' inimici più protervi, che siccome poterono non aver timore di essere giudicati dagli Uomini, e castigati secondo la qualità delle loro colpe, molto meno abbiano da temere il giudizio, e castigo di Dio.

104. Ed essendo il Processo giunto al termine, in cui la ostinazione del Reo nelle sue erronee, perigliose opinioni lo andava conducendo ad occhj chiusi in un disgraziato precipizio: per avere questa Inquisizione certa notizia, che le prime nove Proposizioni cavate dal detto Scritto del Quinto Imperio del Mondo, dalle quali il Reo aveva dedotte, e cavate tutte le altre, non solo erano state censurate, come si è detto, da gravissimi Qualificatori della S. Congregazione del S. Offizio di Roma, ma che ancora, dopo fatta la Censura, essendo questa stata veduta dal S. Pont. Alessandro VII, fu espressamente approvata, e fu da S. S. ordinato, che da quella Congregazione se ne desse avviso al Consiglio generale del S. Offizio di questo Regno, e che vi fossero proibiti non solo il detto Scritto censurato, ma di nuovo anche le Rime di Bandarra, come di fatto si proibirono:

105. Fu dichiarato al Reo giudizialmente tutto quanto era seguito circa la Censura, e la di lei approvazione espressa di Sua Santità, affinchè in adempimento delle replicate proteste fatte nel decorso della sua Causa finisse di disingannarsi, e vedesse ciò che era in obbligo di fare a scarico di sua coscienza, per potere essere trattato colla pietà, e misericordia di cui si desiderava molto usare seco lui: Cioè, ricredersi intieramente di tutto ciò, che aveva scritto, e proferito tanto in quelle nove Proposizioni, come nelle altre scritte in conseguenza, e difesa di quelle: come ancora di ciò, che si conteneva nelle risposte date in questo Tribunale negli esami fattigli, e conformarsi sì nell' uno, che nell' altro alla vera, e Cattolica Dottrina di cui era stato assicurato dal S. Offizio, e che era stata approvata, e confermata dalla suddetta risoluzione del Sommo Pontefice: E che, qualora volesse avere per ciò fare più presenti alla memoria le dette Proposizioni, e Risposte,

gli

gli sarebbero di nuovo lette insieme cogli Efami fatti sopra ciascheduna di esse: E rispondendo il Reo, che gli si leggevano prima le sue Proposizioni censurate, che in tutto erano cento e quattro, ed i loro rispettivi esami: gli furono lette, ed esibite ne' loro originali insieme cogli Efami.

106. Ed essendo stato da lui veduto, ed ascoltato tutto: Confessò, che così era in verità, e che per tale riconosceva averlo scritto, proferito, predicato, e risposto; eccettuando solo ciò, che di lui Reo era stato denunziato nella Inquisizione circa l'assertare, che si poteva lecitamente permettere a' Cristiani nuovi l'abuso di aspettare il Messia, ogni volta, che esercitassero opere di veri Cattolici; e che gl' Inquisitori gli facevano Giudei nel S. Offizio, e che ivi si dovevano dar loro le interrogazioni aperte, e pubbliche; mentre abbenchè avesse potuto in alcune occasioni parlare in tali materie, è sicuro di non averlo mai fatto in quella forma, e con termini denunciati di tanta asprezza.

107. Ed appigliatosi il Reo a miglior partito, e mostrando segni di pentimento disse, che come vero Cattolico, e Religioso si sottometteva con tutta la semplicità, e sincerità alla detta Risoluzione e Censure del Pontefice, e de' suoi Ministri, accettando con rispetto, e riconoscendo per vera la dottrina contenuta negli esami, ed ammonizioni fattegli nel Tribunale del S. Offizio nel decorso della sua Causa; E che fin d' allora si disdiceva, e ritrattava di tutte le suddette Proposizioni contenute tanto in quello Scritto del Quinto Imperio, e nelle risposte date sù di esso, come ancora ne' Quinterni, che aveva lasciati nel Tribunale, e nelle suddette Prediche da lui recitate.

108. E non solo desisteva dal volerle difendere, spiegare, o dichiarare il loro senso, come fin' allora era andato facendo; ma che chiedeva, e supplicava, che in conformità della desistenza, e ritrattazione, la sua Causa fosse giudicata ne' termini ne' quali stava, con quella commiserazione, e pietà, che egli si aspettava dalla Misericordia di questo Santo Tribunale.

109. Lo

109. Lo che tutto essendo stato esaminato col di più, che consta dagli Atti; Siccome il Reo si difdise, e ritrattò di tutto quanto si conteneva in dette sue Proposizioni, che fin' allora aveva procurato difendere, non ostanti le ripetute istanze fattegli nel decorso del suo Processo, soggiettandosi a quanto era stato determinato da Sua Santità, e censurato prima da' Ministri del S. Offizio, come Figlio obbediente della S. Chiesa Cattolica Romana:

110. Ordinano, che il Reo Padre *Antonio Vieira* ascolti la sua Sentenza nella sala del S. Offizio, come è costume, dinanzi gl' Inquisitori, Ministri, ed altri Ufficiali, ed alcune Persone Religiose, ed Ecclesiastiche del Corpo della Università, e che sia per sempre privato di voce attiva, e passiva, e della facoltà di predicare, e sia rinchiuso nel Collegio, o Casa del suo Ordine, che gli verrà assegnata dal S. Offizio, donde non uscirà senza suo ordine: E che in foglio da lui firmato si obblighi a non trattare mai più delle Proposizioni, delle quali era stato ripreso nel decorso della sua Causa, nè in parole, nè in iscritto sotto pena di essere rigorosamente castigato; E che dopo essere stata in tal forma pubblicata la Sentenza, sia di nuovo pubblicata nel suo Collegio di questa Città da uno de' Notaj del S. Offizio alla presenza di tutta la Comunità; E che viene assoluto da quelle maggiori pene da lui meritate, a riguardo di aver egli desistito, ed essersi, come si è detto di sopra, ritrattato, e più volte aver protestato di stare per la Censura, e determinazione del S. Offizio dopo, che ivi si erano vedute la spiegazione, ed intelligenza, che andava dando a tutte le sue Proposizioni, delle quali era stato incolpato; ed a riguardo del lungo tempo della sua carcerazione, e per altre considerazioni che si ebbero in quella circostanza. E paghi le spese.

Fu questa Sentenza pubblicata alla presenza del Reo nella sala della Inquisizione in Venerdì dopo mezzo giorno 23 Dicembre 1667; essendosi impiegate in leggerla due ore, e un quarto; E nel Sabato seguente di mattina fu pubblicata nel suo Collegio, ove restò per di là andare nella Casa di residenza in Pedroso, che gli assegniamo per luogo

go di sua riclusione; Questa però prima di partire gli fu mutata dal Consiglio generale nella Casa *da Cotovia* di Lisbona; e stando in questa fu dispensato, e gli fu in tutto perdonato dal medesimo Consiglio nel mese di Giugno del 1668, e dipoi in Agosto 1669 se ne partì dalla Corte di Lisbona, e se ne andò a Roma con licenza di Sua Altezza.

P R O V A Num. XLVII.

Eusebio Manuele da Silva Scrivano del Regio Archivio della Torre do Tombo attesto, e fo fede, che nell' Armario Gesuitico di detto Archivio si conserva d' ordine di S. M. nel Volume de' Foglj volanti la Lettera scritta dal Re D. Giovanni IV al Provinciale della Compagnia Antonio Mascarenhas, del seguente tenore:

Padre Antonio Mascarenhas. Io il Re vi saluto. Il P. Antonio Vieira fece uno scritto in cui mi rappresentava alcuni mezzi per conservare questo Regno; ed abbenchè convenisse ritirarlo, per essere stato pubblicato (però senza sua colpa) contro l' importanza, ed il segreto della materia; contuttociò Io non ho preso in mala parte il suo zelo; e così voglio, che da voi sia riputato; e che farà di mio gradimento, che per questo motivo egli non abbia a soffrire vessazione nessuna; e perciò ve lo raccomando il più caldamente, che posso; E gli ho dato l' incombenza di scrivere una Politica per il Principe; e voi darete ordine, che gli sia dato tutto il commodo necessario per questa Opera. Scritta in Lisbona a' 6 di Settembre 1644.

IL R E.

Eusebio Manuele da Silva.

P R O.

P R O V A Num. XLVIII.

In cui si dà un' Attestato autentico della Vita, ed Istoria del Re D. Alfonso VI scritta in lingua Castigliana, in risposta, e confutazione del sacrilego abominevol Libro intitolato: Catastrofe di Portogallo.

E Usebio Manuel da Silva Scrivano dell' Archivio della Torre do Tombo &c. Attesto, e fo fede di aver veduti alcuni Esemplari della *Vita, e Storia del Re D. Alfonso VI* scritta in lingua Castigliana da Autore contemporaneo; Ed attesto ancora, che uno di questi Esemplari si conserva in un Volume di quarto antico nell' Armario Gesuitico della Torre, ed è lo stesso di cui si è servito il Magistrato Procuratore della Corona nella *Parte I. della Deduzione Cronologica, e Analitica*, siccome a me consta, avendo riscontrate le pagine di detta Istoria da lui citate, colle pagine del suddetto Esemplare. Lisbona 3 di Agosto del 1767.

Usebio Manuel da Silva.

P R O V A Num. XLIX.

In cui si contiene l' Attestato autentico dell' Avviso mandato da Manuele de Sousa de Sá e Silva al Gesuita Nuno da Cunha in nome della Regina.

E Usebio Manuele da Silva Scrivano del Archivio della Torre do Tombo &c. Attesto, e fo fede, che nell' Armario Gesuitico di detta Torre si conserva un Volume di varj Scritti originali riguardanti le indegne macchine, che furono praticate in tempo della deposizione del Re D. Alfonso VI; il qual Volume è ricoperto da una vecchia pergamena come venne dal sequestro Gesuitico; Ed attesto altresì, che tra gli Scritti di detto Volume si ritrova a fol. 2 un Avviso originale scritto in un quarto di foglio diretto al P. Nuno da Cunha da Manuele de Sousa de Sá e Silva, che esercitava l' Ufficio di Portiere di Camera; il quale Avviso è del seguente tenore:

AVVI-

A V V I S O.

LA Regina Nostra Signora mi comanda di avvivare V. Paternità, che domani 6 del corrente mese alle dieci ore della mattina V. Paternità venga a parlarle in questo Convento della Speranza. 5 Dicembre 1667.

Signor Nuno da Cunha. Manuel de Sousa de Sá e Silva,

Eusebio Manuele da Silva.

P R O V A Num. L.

Che contiene l' Attestato autentico di alcuni Scritti, che si ritrovano in un Volume esistente nell' Armario Gesuitico della Torre do Tombo.

Eusebio Manuele da Silva Scrivano della Torre do Tombo &c. Attesto, e fo fede, qualmente nell' Armario Gesuitico di detta Torre si conserva un Volume ricoperto di pergamena molto vecchia, che è lo stesso di cui feci Attestato, allorchè ad istanza del Procuratore della Corona fu fatto da me altro Attestato sopra un Avviso originale diretto al Gesuita *Nuno da Cunha da Manuele de Sousa de Sá e Silva* (Prova Num. XLIX): Ed Attesto, che tra gli Scritti che vanno uniti in detto Volume si ritrovano i seguenti.

A fol. 1. Uno SCRITTO di carattere dell' Amanuense del *P. Nuno da Cunha*, con note, e postille di pugno del medesimo Gesuita, in cui vengono esposte le RAGIONI, che doveva allegare, come le allegò, la Regina D. Maria Francesca Isabella di Savoia, per far giudicare nullo il suo Matrimonio celebrato col Re D. Alfonso VI.

A fol. 4. Si ritrova nel principio della pagina il VOTO, che incomincia: *Nel dubbio, che da' Teologi si chiama di fatto, che è lo stesso, che dubitare &c.* E nel fine di detto foglio si trova del medesimo carattere la Formula per la Deposizione, che la Regina doveva fare nel Processo della nullità del Matrimonio; la quale incomincia: *Supposto che il Re mio Signore vuole, e comanda &c.*

A

A fol. 12. 13. 14. 15. 16. e 17. si ritrovano diversi VOTI de' Configlieri di Stato, fatti, o emendati di pugno del detto Gesuita, colla dichiarazione de' nomi de' Configlieri, come può ivi vederfi. Lisbona 3 Agosto 1767.

Ensebio Manuele da Silva.

PROVA Num. LI.

In cui si contiene la copia dello SCRITTO presentato dal Gesuita Nuno da Cunha alla Assemblea dello Stato della Nobiltà nelle Corti, sopra il Punto di spogliare del Titolo di Re D. Alfonso VI già deposto dal Trono. Cavata dal Volume inf. autenticato nella Prova antecedente dal fol. 7. a 10.

IL P. Nuno da Cunha disse nell' Assemblea dello Stato della Nobiltà, ch' egli non poteva dare il suo Voto sù quanto fosse di vantaggio in materie di Stato, sì per non essere di sua professione, come per venirgli espressamente proibito nell' Istituto con Decreti della sua Religione, e formal precetto, e pena di essere privato di voce attiva, e passiva, ed inabilitato; ed ancora per non dar cattivo esempio, o occasione a' Padri della Compagnia di mischiarsi in simiglianti materie. E perciò nella materia, che gli fu proposta disse, che esporrebbe in iscritto quello, che toccava al Foro di coscienza, soddisfacendo in questo foglio alla seguente questione.

S I D O M A N D A :

Se possa un Regno adunato in Corti levare, e spogliare un Re del suo Regno ereditario per essere inetto a governare, e per non attendere, nè aver riguardo al ben comune, ed alla sua conservazione? Ed il dubbio presente è, se può levargli non solo l' amministrazione, e governo dandolo all' immediato Successore, a cui di Diritto appartiene, ma ancora spogliarlo del Titolo di Re?

PRimieramente suppongo, che qui non si tratti di un Re Tiranno, intruso senza legittimo titolo; mentre il nostro caso non è tale, ma si tratta solo di un Re, che
avendo

avendo giusto, e vero titolo, è inetto a governare, con pregiudizio del ben comune. Suppongo di più come cosa certa, che i legittimi Re sono quelli, a' quali i Regni, allorchè *a principio* ne convennero, diedero una maggiore, o minor potestà conforme il patto, o tacito, o espresso, che si stabilì; di maniera, che alcuni vollero, che succedesse per elezione de' medesimi Regni, come si fa in Polonia, ed in alcune Repubbliche: Altri per ereditaria successione da Padre in Figlio, come in Spagna, e Portogallo; ed altri limitarono ad alcuni la Potestà, riservando a se medesimi varie cose spettanti alla pace, o guerra, come si pratica in oggi in alcune Monarchie di Cristianità: Ad altri trasferirono tutta la potestà di governarli in pace, e giustizia, senza riserbarli cosa nessuna; ciò facendo per contratto, giurando i Regni al Re, o Principe fedeltà, ed obbedienza; e giurando il Re, o Principe a' Regni di governarli, e defenderli conservando loro le condizioni colle quali si resero a lui soggetti. E parlando de' Re Cristiani, ed in particolare di quelli della nostra Spagna, e Portogallo, in conformità delle Leggi fatte nelle Corti di Lamego, allorchè fu dichiarato, e confermato per Re il glorioso Re D. Alfonso Enriques, i Portoghesi gli trasferirono tutta la potestà senza riserbarli nulla per loro, dichiarando, che doveessero succedergli nel Regno per eredità i Figli, e discendenti. Supposto questo come cosa vera, di cui tutti convengono, che di fatto seguì questo contratto, giuramento, e cessione fatta da' Regni, ed accettata da' Re, nasce il dubbio se mancando i Re dalla loro parte nella dovuta amministrazione con danno comune de' Vassalli, possono i Regni riprenderli tutta quella potestà da loro trasferita ne' Re, e spogliarli del Governo, ed anche del titolo di Re, ed in qual forma possa ciò farsi.

Il mio sentimento è, seguitando il comune de' Dottori, e la dottrina del Maestro di Teologia S. Tommaso; che dopo fatta la prima donazione, e contratto, in cui i Regni si soggettarono a' Re, e promisero loro obbedienza secondo le prime convenzioni coll'obbligo di defenderli in pace,

pace, e giustizia; nè possono i Regni per la potestà attuale, che ritennero in se allorchè *a principio* si scelsero un Principe, che li governasse, riassumere a se altro che quella, che si riserbano allora in alcuni Regni, o in certi casi, ne' quali i Dottori considerano quello precisamente necessario per la loro conservazione, e natural difesa, secondo lo vuole la Ragione, ed il Diritto naturale, ed è di Giustizia. E la Ragione è, come fu considerato dal P. Soares (*) perchè la donazione, ed obbligazione con cui *a principio* i Regni si soggettarono a' loro Principi, benchè fosse libera, assoluta, e conforme alle Leggi della Giustizia di loro natura irrevocabili, e che contro di essa non ha poterè se non quello, che *a principio* espressamente fu riservato, come fecero in alcuni Regni; o quello, che è necessario per la loro conservazione, e naturale difesa; secondo insegna S. Agostino, (b) che la differenza che passa tra i Re, ed i Vassalli consiste in essere questi governati da' Re con giustizia, e difesa, e che i Vassalli obbediscano, e stiano loro soggetti; Lo che si prova cogli Esempj.

I Portoghesi nelle Corti di Lamego, allorchè dichiararono, e confermarono per Re il glorioso D. Alfonso Enriques, vollero, che gli succedessero per eredità (come si pratica negli altri Regni di Spagna) i suoi Figli, e discendenti. Fatta questa prima donazione non può dirsi da chicchessia: il Regno può di nuovo ordinare, che non abbiano a succedere nella Corona i Figli, ed Eredi necessarj, ed immediati dell' ultimo possidente, come in oggi è il Signor Infante D. Pietro, ed i Figli, che Dio gli darà. Così parimenti non potrà il Regno unito in Corti, per trovarsi il Re D. Alfonso incapace di governare, fare una Legge, per cui non sia più l' Erede necessario, ed il Figlio maggiore, se non dopo aver fatto l' esperienza, per vedere se è atto, e capace di governare. Può il Regno, come di fatto è seguito, togliergli il governo, nel caso che sia necessa-

(a) Lib. 3. contra Reg. An- *Generale pactum est societatis humanae obedire Regibus*
glie Cap. 3. num. 4.

(b) Aug. lib. 3. conf. cap. 8. *suis.*

necessario farlo per propria conservazione, e natural difesa; ma non può sottrarsi dalla obbedienza dovuta a' suoi Re, nè limitarla, fuori che per l'oggetto stesso della naturale difesa. Per la medesima ragione insegna S. Tommaso: che non ostante *a principio* i Regni dassero la potestà a' Re di far Leggi convenienti al buon governo, non possono però nè rivocare le Leggi fatte; nè perciò limitar loro la potestà; Anzi che reputo cosa di grave scrupolo il concedere maggior potestà della suddetta ad un Regno unito in Corti, per due ragioni:

La prima è, perchè ciò farebbe in natural pregiudizio della Regalia, e sovranità Regia, rimanendo esposti i Re alle sollevazioni, che possono suscitarsi da' sediziosi, e malcontenti; con dire, che hanno potestà di deporre i Re, e giudicarli, come se fossero loro Superiori, o loro Giudici, e passare fino alla temerità usata dal Parlamento d'Inghilterra istigato da Cromwell contro il suo Re naturale Giacomo I. E questo pregiudizio, non ostante che il nostro Principe per sua moderazione, sicuro di non mancare a' suoi doveri, volesse permetterlo alle Corti; non può farlo in pregiudizio de' suoi figlj, e discendenti, nè consentire, che sia loro diminuita quella potestà, che ereditarono da' loro maggiori.

Nè deve ammettersi la dottrina di certi Eretici Politici de' nostri tempi, alcuni de' quali dissero, che i Re hanno tutta la potestà data loro da Dio, indipendente totalmente dal Regno; ed altri passando all'opposta estrema differenza, che i Regni hanno in se tutto il potere di deporre i Re, e spogliarli del Regno quando più loro piace; la verità certa, e ricevuta da' Dottori Cattolici essendo, che i Regni riservarono per se abitualmente tutto quello, che fu da loro *a principio* dichiarato, e presentemente tutto quello, che è necessario per la propria conservazione, e natural difesa; per cui fu creduto necessario di togliere il governo al Re D. Alfonso, e darlo al Principe D. Pietro suo fratello, ed Erede immediato, e forzato Tutore del Regno, e del Re suo fratello.

Il Titolo di Re passa in Eredità, come si è detto, nè il Regno

Regno può toglierlo, siccome non può dire, che non è il Figlio maggiore a cui di diritto appartiene, solo nel caso in cui fosse ciò necessario per difesa, e conservazione naturale del Regno; lo che sembra non possa darfi nello stato presente nel Re D. Alfonso, stante la sua incapacità, e mancanza di salute tanto nelle potenze del corpo, come dello spirito. E quando si dovesse trattare di toglierli il Titolo (lo che non è necessario per il buon governo, e difesa naturale, una volta che il Regno ha un Governatore, Difensore, e Curatore tale come è il Principe, che Dio ci ha dato,) il Diritto di Natura, e Divino esige, che prima di giudicare questo punto sia egli ascoltato. E questo, considerate bene le cose, si vede, che ha in se grandi inconvenienti.

Quello, che sembra necessario è, che nelle Corti siano proposte col dovuto decoro le cause, che a principio mossero la Nobiltà, e Popolo di Lisbona, ed il Consiglio di Stato a togliere il governo al Re D. Alfonso prima, che il Regno si unisse in Corti, ed a pregare il Principe D. Pietro di accettarlo; mentre fu necessario, cioè fare per la conservazione, e difesa naturale del Regno, che stava in pericolo; e perciò il Regno ha la potestà di approvare dette Cause, come fece nel principio di queste Corti, affinchè consti al Mondo tutto la rettitudine, con cui il Principe si è condotto con tanta modestia, e disinteresse, che venendogli offerto fin da principio non solo il Titolo, ma di essere subito fatto Re, egli non volle esserlo, nè vuole adesso il Titolo, come ha fatto vedere ne' tanti Decreti spediti a' tre Stati delle Corti. Ed essendo tutto ciò in tal forma provato, resta non solo stabilito, ma notorio al Mondo tutto, ed eseguito, secondo dice S. Tommaso, non solo ciò, che era giusto, e necessario, ma con quella giustizia, ed ordine, che la materia lo esige in un caso così grave, in cui non solo si tratta della coscienza, ma della riputazione del nostro Principe, e della nostra Nazione, onde il Mondo rimarrà maravigliato della moderazione, prudenza, e giustizia con cui tutto è stato fatto, e tutto con la necessaria stabilità, e sicurezza per i Posterì;

Questa

Questa è la seconda ragione, per cui la stabilità della quiete, e tutto il di più, che si determinerà nelle Corti, viene ad essere maggiore, facendosi, come dicefi, che si sia fatto, in Nome del Re D. Alfonso, e del nostro Principe come Governatore, Amministratore, e Curator perpetuo del Regno, e del Re suo fratello; essendo notoria l'incapacità di questo, ed essendo il Principe suo Erede forzato, ed immediato successore alla Corona del Regno. E non potendosi opporre, nè dirsi, che il Re D. Alfonso restasse privo del Titolo di Re, nè che su questo si fosse data sentenza, nè fosse egli stato ascoltato; Essendo cosa certa dall'altra parte in Diritto, che quanto si fa dal Curatore di coloro, che ne abbisognano, è stabile, e sicuro, e molto più quando la necessità è perpetua, per essere inetto ad amministrare i suoi beni, come nel presente caso; E ben si vede, che nessuno dirà, che la pace fatta con Castiglia non è stabile per essere stata fatta colla Regina di quel Regno come Madre, e Curatrice nella minorità di suo Figlio.

E per compita stabilità, e per sodisfare al Mondo sull'aver tolto il Governo al Re D. Alfonso, ed averlo anche spogliato del Titolo di Re, è necessario *darne parte al Papa, affinchè approvi quanto già si è fatto, come si praticò sempre in Cristianità in simiglianti casi*; ancorchè non fosse per altro, che per sciogliere dal giuramento di fedeltà, per cui è necessario ricorrere alla Sede Apostolica.

Nè può, nè potrà ostare il dire, che i Re, e Regni nel temporale non riconoscono superiore, e non sono tenuti nelle temporalità di ricorrere al Papa; mentre non ostante, che nel mero Temporale, che non ha connessione veruna col fine soprannaturale, e col bene spirituale dell'anima, questa dottrina sia vera; non ha però ella luogo nel caso presente: perchè quando il Temporale ha qualche connessione collo Spirituale, o da questo dipende, sono i Dottori Cattolici di sentimento, che il Papa ha tutta la potestà sul Temporale necessaria per il fine Soprannaturale, e per il bene delle anime; mentre in altra forma Cristo S. N. non avrebbe sufficientemente provveduto

to la sua Chiesa, ed il suo Vicario di quella Potestà necessaria per incamminare i Fedeli, e dingerli alla loro salvezione. E così vediamo, che quando Papa *Innocenzo IV.* approvò, che si togliesse il governo al Re *D. Sancio II.*, e si desse al Conte di *Bologna suo Fratello*, che fu poi il Re *D. Alfonso III.*, addusse per motivo, che per il di lui cattivo governo soffrivano molto le Chiese, ed i luoghi pii; e perciò assolvè i Portoghesi dal giuramento di fedeltà dato al Re *D. Sancio*, e con ciò fece vedere, che il Regno aveva potestà di togliere il governo al detto Re, nel supposto, che era necessario per conservarsi, e per sua natural difesa; E coll' ordinare, che gli si conservasse il Titolo di Re, fece vedere, che il Regno non aveva se non questa potestà, e che in materie simiglianti, dipendendo molto il bene spirituale dalla pace, e tranquillità de' Regni, e dalla loro buona amministrazione; appartenevano alla sua giurisdizione, ancorchè vi entrasse il Temporale; e così fu riconosciuto dal Regno essendo ricorso al medesimo Papa, e dal Regno di Francia nel Cap. *Alius XV.* q. 6.

Nè si manifesta in questo solo la potestà del Papa sul Temporale, o sia diretta, o indiretta, (lo che non importa al caso presente); mentre vediamo (nè si mette in dubbio da verun Cattolico,) che essendo proprio de' Re il far Leggi sul Temporale, e Governo de' Regni, se queste Leggi toccassero in qualche parte i beni spirituali (ancorchè senza far loro pregiudizio,) sono revocate da' Papi, e questa revoca si attende infallibilmente tra' Cattolici; e per esempio di ciò basti la validità de' Testamenti, ne quali volendosi dal Diritto Civile, che vi siano sette Testimonj, e dalla nostra Ordinatione cinque; contuttociò la Chiesa ha dichiarato, ed ordinato, che ciò non ha luogo nè Testamenti; e disposizioni *ad Causas pias*; e così si osserva ne' Regni Cattolici; Oltre molti altri consimili esempi, che potrebbero addursi anche nelle Leggi Civili, che sono favorevoli alla Chiesa, allorchè le disposizioni vanno a ferire la Giurisdizione.

Questo però è più chiaro, ed ha più forza nel caso presente

tenzione del Regno , allorchè giurò , essendo come cosa intrinseca al giuramento , fu la condizione : *Se il Re li governasse bene* : altrimenti farebbe giuramento per una cosa illecita , che non obbliga , obbedendogli il Regno , quando dal suo Governo ne derivava , e si temeva la rovina della Monarchia. A questo però si risponde , che una tal ragione è molto buona per due cose : La prima per levargli il Governo , come già è stato fatto : La seconda per domandare l'assoluzione dal giuramento ; Poichè se il Regno potesse liberamente a sua voglia togliere a' Re , e Principi , non solo il Governo , ma senza essere sciolto dal giuramento , spogliarli anche del Titolo contro le ragioni , e cogl' inconvenienti di sopra ponderati : farebbe questo aprire la porta a disordini grandissimi , rimanendo in libertà di ciascheduno il non osservare questi o altri giuramenti in materie gravi , col dire , che non obbligano , e forse ancora , che sono illeciti. A questo ultimo punto ha però già risposto il Papa in un caso simile , in cui si adduceva la medesima ragione di essere il giuramento illecito : esprimendosi (a) così : *Non è buona scusa il dire , che il giuramento fu illecito (a motivo del danno , che ne risultava osservandolo) ; perchè ciò non ostante si doveva ricorrere a Noi prima di rompere temerariamente il giuramento. E più sotto : E l' esaminare se detto giuramento sia lecito , o illecito , o se debba o non debba osservarsi , da nessuno , che abbia mente sana , e intendimento , può ignorarsi , che appartiene alla nostra Decisione.* Fin qui il Papa. E se queste dottrine si ammettessero , farebbe egualmente in gran pregiudizio de' Regni , e l' obbligo , che hanno i Re verso di loro non farebbe mai stabile , e sicuro , anche quando cedesse-

ro ,

(a) Cap. *Venerabilem De Electione* = *Nec valet ad plenam excusationem ipsius , si juramentum illud dicatur illicitum , cum nihilominus super eo nos prius consulerè d'ussset , quam contra ipsum propria te-*

meritate venire. = E più sotto = *Utrum vero dictum juramentum sit licitum , vel illicitum , & ideo servandum , aut non servandum extiterit , nemo sana mentis ignorat ad nostrum iudicium pertinet.*

ro , o trattassero male i Popoli , non conservando loro le sue libertà , e privilegi ; con dire a' Re , e Principi , che le circostanze si sono notabilmente mutate , e che perciò non sono obbligati ad osservarlo ; e non mancaranno Giuriconsulti , che consiglino questo stesso , come già in altri tempi è seguito nel Regno. Con ciò rimane similmente risposto a quanto poteva dirsi da qualcuno , che viene ad essere lo stesso : che il giuramento di promessa , e condizionato cessa , qualora manca la condizione , ed il fondamento della promessa ; E che cessando dalla parte del Re D. Alfonso l' adempimento del contratto col Regno , resta il Regno similmente sciolto dal giuramento. Per altro questo potrà servire per rescindere l' obbligo del Contratto , e provare , che fu tolta con giustizia al Re D. Alfonso l' amministrazione , e che è causa bastante per domandare al Sommo Pontefice l' assoluzione dal giuramento , come fu fatto da Innocenzo IV. nel caso riportato del Re D. Sancio ; Poichè è cosa certa in Diritto , ed in Teologia , che anche le promesse nulle , ed ingiuste fatte ad un ladro , che ruba sulla strada , firmate con giuramento , obbligano in coscienza , e solo lasciano il Diritto di chiedere l' assoluzione dal giuramento , e danno motivo a concedersi ; E la ragione è , perchè il contratto giurato contiene in se due parti : La prima : l' essere stata fatta la promessa a colui per patto , e convenzione tra le Parti ; E la seconda : l' essersi obbligato a Dio col giuramento. La Parte rimane sciolta dal Contratto , subito che l' altra non lo adempì ; ma non già sciolta dal giuramento : Neppure quando il Principe secolare annullasse il Contratto , ha egli potestà di annullare il giuramento , ed è necessaria l' assoluzione data dalla Chiesa , o una dichiarazione di questa.

Tanto meno può dirsi , in conferma di ciò , che il contratto fu involontario , ed il giuramento fatto senza intenzione di obbligarsi ; poichè primieramente tanto nel Foro Ecclesiastico , come nel Secolare non si dà credito a chi dicesse , che non ebbe intenzione di obbligarsi ; mentre l' uno , e l' altro Foro presume , che uscì dalla bocca

O il quel-

quello, che si teneva nel cuore; ed in ambidue si giudica sul valore del giuramento. Oltredichè il più comune, e la più sana parte de' Dottori crede, che colui, che ha intenzione di giurare, non può fare a meno di non avere anche intenzione di obbligarfi. Già il dire, che non si ebbe intenzione di giurare, o che fu giuramento condizionato si convince manifestamente per falso; mentre niuno dirà di se, che quando giurò di riconoscerlo per Erede del Regno, non ebbe tale intenzione, e non credè, che farebbe per condursi in modo da mentarsi dipoi, che gli si togliesse il Governo del Regno.

Rimanendo pertanto nel suo vigore questo giuramento, dire, che gli si tolga il Titolo, e poi si ricorra al Papa, non è cosa sicura, anzi vi è scrupolo gravissimo di pregiudizio; poichè essendovi un vero giuramento, e quest'obbligo essendo fatto con Dio, ed il Principe secolare non avendo potestà in materia di giuramento, sembra, che le persone dotte, e pie debbano dire, che è necessaria l'assoluzione dal giuramento quando si vuole togliere più di quello, che è precisamente necessario alla difesa, e conservazione del Regno, come è lo spogliarlo della sola amministrazione fin'a tanto, che non si ricorra al Papa, e gli si domandi, che approvi la deposizione dal Governo, e conceda l'assoluzione dal giuramento a tenore del Cap. *Grandi* di sopra enunciato, e secondo l'esempio del Re D. Sancio; quando nel caso presente non può dirsi, che per la difesa naturale del Regno è precisamente necessario spogliarlo del Titolo; e quando ciò fosse, si dovrebbe prima ricorrere al Papa a cagione del giuramento, come proprio della sua giurisdizione; non potendosi in ciò considerare pericolo nella tardanza, almeno per approvarsi.

Oltre diche non ricorrendo al Papa, non solo in questi atti, si corre pericolo di cadere in nullità, ed in peccato, ma in inconvenienti gravissimi, se mai il Papa non gli approvasse; mentre allora si darà occasione non solo a sedizioni, ma si darà motivo agl' inimici del Regno, o a chi tenta di migliorare il suo partito con nostro dan-

no, di metterci in disgrazia del Papa con dirgli, che non solo si rompe da noi il giuramento, ma che usurpiamo la sua giurisdizione, o la disprezziamo, non ricorrendo a lui nelle cose meramente spirituali, nelle quali viene dichiarato dal Diritto essere necessario il ricorso alla Sede Apostolica, come si vede, e viene dichiarato dal Cap. *Venerabilem: de Electione*: che è caso in termini, come risulta dal Testo medesimo, che chiama temerità il non osservare il giuramento, ancorchè in cosa illecita, senza ricorrere al Papa, colle parole di sopra enunciate.

E sopra tutto il credito, e riputazione de' nostri Re, e del Regno nella obbedienza, e ricorso alla Sede Apostolica, particolarmente quella, che fu usata dal Re D. Giovanni IV, ancorchè fosse così poco atteso dalla Sede Apostolica nelle sue giuste istanze, ci obbliga ad usarle questo rispetto, quando non fosse per avere noi al presente più che mai per certo, che Sua Santità ci debba essere propizia; avendo noi maggior bisogno del suo favore per i negozj, che abbiamo alle mani, ne quali a forza dobbiamo dipendere, e ricorrere a S. Santità. E maggiore farà il danno, e le conseguenze più pregiudiziali, se disprezzando questo ricorso, e la morale certezza dal favore Pontificio, non vorremo servircene. Nè può temersi la ripulsa, che si riceve dagli altri Pontefici ne' negozj de' Vescovi, e nell' Ambasciata; essendo che colla Pace è cessata la causa della ripulsa, ed il Papa ha mostrato benevolenza, e buona inclinazione verso le cose nostre; e perciò i nostri nemici non possono allegare come loro pregiudizio il non ispiegare del Titolo di Re; anzi al contrario i nostri nemici non potranno metterci male col Papa, e impedire la sua benevolenza, e favore, con dire, che non lo meritiamo, o perchè gli usurpiamo la potestà, o per non ricorrere a lui nelle sue proprie cose. Sono di sentimento, che non solo è conveniente, ma molto necessario ricorrere a S. Santità in tutto ciò, che è dubbio, e molto più nelle materie di pura grazia, che dipendono dalla sua volontà, specialmente avendo in tutta la ragione di vederlo benevolo, e sopra tutto nelle cose

coſe nelle quali i noſtri nemici non poſſono alla ſcoperta opporciſi; e così non ſolo reſtaremo ſicuri in coſcienza, ma ſoddiſfaremo al Mondo tutto, e ſerviremo di eſempio a tutti i Principi Criſtiani, levando gli ſcrupoli a' puſillanimi, e comportandoci da Portogheſi, e da Vaſſali di quel primo Re, che ſi offerì alla Chieſa Romana per ſoldato di S. Pietro, e non volle avere altro titolo; e perciò i Re di Portogallo ſi meritarno il nome di piſſimi, con cui furono onorati da Papa Urbano VIII nella Bolla della Canonizzazione di S. Franceſco Saverio.

Euſebio Manuele da Silva.

PROVA Num. LII.

SENTENZA pronunziata dal Parlamento di Parigi a' 6 d' *Agosto del 1761* contro un gran numero di Scrittori Geſuiti della Setta de' Monarcomachi, con individuare i loro Nomi, e Scritti.

Arreſt de la Cour de Parlement, du 6 Août 1761.

VU par la Cour toutes les Chambres aſſemblées, le compte rendu en la dite Cour par l'un des Conſeillers en icelle le 2 Juillet dernier, touchant la Doctrine, Morale, & Pratique des Prêtres, & Ecoliers, ſoi-diſans de la *Société de Jeſus*; Arrêté dudit jour, portant que le dit compte ſeroit communiqué au Procureur Général du Roi; autre Arrêté du 18 dudit mois de Juillet, qui ſur le vû des Concluſions priſes par le Procureur Général du Roi, ordonne que, tant le dit compte, que la dite Doctrine, Morale, & Pratique ſeront vus, & examinés par des Commiſſaires de la Cour; Vérification faite de la dite Doctrine meurtrière, & attentatoire à la ſûreté des Souverains, ſur les Livres imprimés de l'aveu & approbation de la dite Société, notamment: Par *Emmanuel Su*, Jéſuite, en ſes Aphoriſmes imprimés en 1590;

Par

- Par *Martin-Antoine Delrio*, Jésuite, en son Commentaire composé en 1589, & imprimé à Anvers en 1593 ;
- Par *Robert Perfon*, autrement nommé *André Philopater*, Jésuite, en son Livre imprimé à Lyon la même année ;
- Par le Livre de *Jean Aqua-Pontanus*, ou *Bridgwater*, Jésuite, imprimé pour la troisième fois en 1594 ;
- Par *Robert Bellarmin*, Jésuite, en ses *Controverses* imprimées à Ingolstat en 1596 ;
- Par *Louis Molina*, Jésuite en son Livre *De Justitia & Jure*, imprimé en 1602 ;
- Par *Alphonse Salmeron*, Jésuite, en son quatrième Tome imprimé en 1602 ;
- Par *Gregoire de Valence*, Jésuite, dans son *Commentaire Theologique* imprimé à Ingolstat en 1603 ;
- Par le dit *Alphonse Salmeron*, Jésuite, en son treizième Tome imprimé en 1604 ;
- Par *Jean Mariana*, Jésuite, dans son *Traité De Rege & Regis institutione*, imprimé en 1605, & condamné par Arrêt de la Cour du 8 Juin 1610 ;
- Par *Charles Scribani*, Jésuite, en son *Amphitéâtre d'Honneur*, imprimé en 1606 ;
- En l'année 1607 par *Jean Azor*, Jésuite, en ses *Institutions Morales*, imprimées à Lyon ;
- Par le dit *Robert Bellarmin*, Jésuite, en son *Traité De Autoritate Summi Pontificis*, imprimé à Rome en 1610, & condamné par Arrêt de la Cour du 26 Novembre 1610 ;
- Par *Jacques Gretzer*, Jésuite, en son Livre intitulé, *Vespertilio Hæreticus*, imprimé à Ingolstat en la même année 1610 ;
- Par *Jacques Keller*, Jésuite, en son Livre intitulé *Tyrannicidium*, imprimé l'année suivante 1611 ;
- Par *Gabriel Vasquez*, Jésuite, en son Commentaire imprimé à Ingolstat en 1612 ;
- Par *François Suarez*, Jésuite, en son Livre intitulé, *Defensio Fidei Catholice*, imprimé en 1614, condamné au feu par Arrêt de la Cour du 26 Juin de la même année ;
- Par *Jean Lorin*, Jésuite, en son *Commentaire des Pseaumes*, imprimé à Lyon en 1617 ;

En

- En la même année par *Leonard Lessius*, en son *Traité De Justitia & Jure*, imprimé à Anvers, pour quatrième Edition;
- Par *François Tolet*, Jésuite, en son *Instruction des Prêtres*, imprimée à Paris en 1619.
- En 1619, par le Livre d'*Antoine Santarel*, Jésuite, flétri par Arrêt de la Cour du 13 Mars audit an;
- Par *Adam Tanner*, Jésuite, en sa *Théologie Scolastique*, imprimé à Ingolstat en 1627;
- Par *Martin Becan*, Jésuite, en ses *Opuscules Théologiques*, imprimés à Paris en 1633;
- Par autre Ouvrage dudit *Martin Becan*, Jésuite, imprimé à Paris en 1634;
- Par *Edmond Piro*t, Jésuite, en son *Apologie des Casuistes*, imprimée en 1657;
- Par *Antoine Escobar*, Jésuite, en sa *Théologie Morale*, imprimée à Lyon en 1659;
- Par *Jacques Tirin*, Jésuite, en son *Commentaire sur l'Écriture Sainte*, imprimé pour seconde Edition à Anvers en 1668;
- Depuis 1688, jusqu'en 1729, par les Editions multipliées jusqu'au nombre de 50, ainsi que l'attestent les Jésuites Auteurs du Journal de Trevoux, du Livre d'*Herman Busenbaum*, Jésuite;
- Par *Claude Lacroix*, Jésuite, & par *Colendall*, Jésuite; Commentateur & Editeur dudit *Busenbaum*;
- Par *Joseph Jouvençy*, Jésuite, en 1710, en son *Histoire de la dite Société*, condamnée par Arrêt de la Cour du 24 Mars 1713;
- En Août 1729, par les Jésuites Auteurs du Journal de Trevoux, contenant les Eloges du Livre desdits *Busenbaum & Lacroix*;
- En 1738, par autre Edition de l'Ouvrage de *Gretzer*, Jésuite, intitulé *Vespertilio Hæreticus*;
- Enfin, par *Montausan*, Jésuite, par *Colonia*, Jésuite, & par autres Jésuites, jusqu'à la dernière Edition dudit Livre desdits *Busenbaum & Lacroix*, Jésuites, faite en 1757:

Con-

Conclusions du Procureur Général du Roi : Oui le Rapport de M.^e Joseph-Marie Terray , Conseiller ; tout considéré :

LA COUR , toutes les Chambres Assemblées , a ordonné & ordonné que les Livres intitulés : *Emmanuelis Sa , Doctoris Theologi , Societatis Jesu , Aphorismi Confessoriorum ; Coloniae , 1590 :*

Martini Antonii Delrii ex Societate Jesu sintagma Tragediæ latine ; Antuerpiæ , 1593 :

Elisabethæ Angliæ Reginæ hæresim Calvinianam propugnantis sævissimum in Catholicos sui Regni edictum , quod in alios quoque Reipublicæ Christianæ Principes contumelias continet indignissimas , per D. Andream Philopatrum ; Lugduni , 1593 :

Concertatio Ecclesiæ Catholicæ in Angliâ adversus Calvinopapistas ; Augustæ Trevirorum , 1594 :

Disputationes Roberti Bellarmini à Societate Jesu de Controversiis Christianæ Fidei adversus hujus temporis hæreticos ; cui accesserunt ejusdem Autoris Libri tres de Romani Imperii à Græcis ad Francos , Romani Pontificis auctoritate , factâ translatione ; Ingolstadii , 1596 :

Ludovici Molinæ Primarii quondam in Eborensi Academiâ Sac. Theol. Professoris , à Societate Jesu , de Justitiâ & Jure ; Moguntiæ , 1602 :

Alphonfi Salmeronis Toletani , à Societate Jesu Theologi , Commentarii in Evangelicam Historiam , & in Acta Apostolorum , Tom. 1V. Permissu superiorum ; Coloniae Agrippinæ , 1602 :

Gregorii de Valentia Metimnensis , à Societate Jesu , Sac. Theolog. in Academiâ Ingolstadiensis Professoris : Commentariorum Theologicorum ; Ingolstadii , 1603.

Alphonfi Salmeronis Toletani à Societate Jesu Theologi , Commentarii in omnes Epistolas B. Pauli & Canonicas ; Tom. XIII. Permissu superiorum ; Coloniae Agrippinæ , 1604 :

Clari Bonarscii Amphitheatrum honoris , in quo Calvinistarum in Societatem Jesu criminationes jugulatæ ; Palæ: poli Aduaticorum , 1606.

Institutionum Moralium , in quibus universæ Quæstiones ad

con-

Conscientiam rectè, aut pravè factorum pertinentes breviter tractantur; Autore Joanne Azorio, Lorcitano, Societatis Jesu, Presbytero Theologo; Lugduni, 1607:

Tyrannicidium; seu scitum Catholicorum de Tyranni interfectione, Autore Jacobo Kellero Societatis Jesu; Monachii, 1611:

Commentariorum, ac Disputationum in primam secundæ Sancti Thomæ, Autore P. Gabriele Vasquez, Bellomontano, Theologo Societatis Jesu; Ingolstadii, 1612:

Joannis Lorini Societatis Jesu commentariorum in Librum Psalmorum; Lugduni, 1617:

De justitia & jure, cæterisque virtutibus Cardinalibus libri quatuor, Autore Leonardo Lessio è Societate Jesu, Sac. Theolog. in Academiâ Lovaniensi Professore; Editio quarta auctior & castigatior; Antuerpiæ, 1617:

Francisci Toleti, Societatis Jesu, Instructio Sacerdotum; Lutetiæ Parisiorum, juxta exemplar Romæ editum, anno 1618; apud Barth. Zannetum, 1619:

Adami Tanneri è Societate Jesu S. Theologiæ Doctoris, & in Academiâ Ingolstad. Profess. Theologiæ Scholasticæ; Ingolstadii, 1627:

Opuscula Theologica Martini Becani, Societatis Jesu Theologi doctissimi, in Academiâ Moguntinâ Profess. ordinarii; Parisiis, 1633:

Summa Theologiæ Scholasticæ, Autore Martino Becano, Societatis Jesu Theologo doctissimo, in Academiâ Moguntinâ Professore ordinario; Parisiis, 1634:

Apologie pour les Casuistes contre les calomnies des Jansenistes; Paris, 1657:

Libri Theologiæ Moralis vigintiquatuor Societatis Jesu Doctoribus referatus, quem R. P. Antonius de Escobar & Mendoza Vallisoletanus, è Societate Jesu Theologus, in examen confessoriorum digressit, addidit, illustravit; Lugduni, 1659:

Jacobi Tirini Antuerpiani è Societate Jesu, in S. Scripturam Commentarius; Antuerpiæ, 1668:

Hæreticus vesperilio sub Bononiensis Epistolæ Italæ latinæ velo de perfectione & excellentiâ Jesuitici Ordinis antea delitescens, nunc, quod bene vertat, in lucem extractus per

Ja-

Jacobum Gretserum Societatis Jesu Theologum : Jacobi Gretseri Societatis Jesu Theologi operum Tom. XI. Ratisbonæ, 1738 :

Hermanni Busenbaum, Societatis Jesu, Sac. Theol. Licentiatum, Theologia Moralis, nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claudio Lacroix, Societatis Jesu, Theologiæ in Universitate Colonienfi Doctore & Professore publico, editio novissima diligenter recognita & emendata ab uno ejusdem Societatis Jesu Sacerdote Theologo ; Coloniae, 1757 :

Seront lacerés, & brûlés en la Cour du Palais, au pied du grand escalier d' icelui, par l' Exécuteur de le Haute-Justice, comme séditieux, destructifs de tout principe de la Morale Chrétienne, enseignant une Doctrine meurtrière & abominable, non-seulement contre la sûreté de la vie des Citoyens, mais même contre celle des personnes sacrées des Souverains : enjoint à tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les apporter au Greffe de la Cour pour y être supprimés : fait très-expreslles inhibitions & défenses à tous Libraires, de réimprimer, vendre, ou débiter lesdits Livres, ou aucun d'iceux, & à tous Colporteurs, Distributeurs, ou autres, de les colporter ou distribuer, à peine d'être poursuivis extraordinairement, & punis suivant la rigueur des Ordonnances : Ordonne qu' à la requête du Procureur Général du Roi, il sera informé pardevant le Conseiller Rapporteur pour les Témoins qui seroient en cette Ville, & pardevant les Lieutenans-Criminels des Bailliages & Sénéchaussées du ressort, & autres Juges des cas royaux, à la poursuite des Substituts du Procureur Général du Roi, contre tous ceux qui auroient contribué à la composition, approbation, ou impression d'aucuns desdits Livres, ou qui les retiendroient entre leurs mains, ensemble contre tous Imprimeurs, & Distributeurs desdits Livres, notamment de celui qui porte pour titre :

Hermanni Busenbaum, Societatis Jesu, Sac. Theol. Licentiatum, Theologia Moralis, nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claudio Lacroix, Societatis Jesu, Theologiæ in Universitate Colonienfi Doctore & Professore publico, Editio novissima

oiffima diligenter recognita & emendata ab uno ejuſdem Societatis Jeſu Sacerdote Theologo; Coloniae, 1757.

Et pour ſtatuer définitivement ſur ce qui réſulte deſdits Livres, & du récit fait à la Cour le 8 Juillet dernier, au ſujet l'enseignement conſtant & non interrompu de la dite Doctrine dans ladite Société deſdits ſoi-diſans *Jéſuites*, ainſi que de l'inutilité de toutes déclarations, deſaveux & rétractions faites à ce ſujet, réſultante des Conſtitutions deſdits Prêtres, Ecoſiers, & autres de ladite Société, joint la délibération à l'Appel comme d'abus ce jourd'hui interjetté par le Procureur Général du Roi de la Bulle *Regimini*, & tous autres Actes qui s'en ſont enſuivis concernant ladite Société, ſauf à diſjoindre s' il y échet.

Et cependant, par proviſion, juſqu'à ce qu'il ait été ſtatué ſur ledit Appel comme d'abus, & objets, qui y ſont joints, ou autrement par la Cour ordonné, fait tres-expreſſes inhibitions & déſenſes à tous Sujets du Roi, de quelqu'état, qualité & condition qu'ils ſoient, d'entrer dans ladite Société, ſoit à titre de probation ou Noviciat, ſoit par émiſſion de Vœux, dits ſolemnels ou non ſolemnels; & à tous Prêtres, Ecoſiers & autres de ladite Société, de les y recevoir, aſſiſter à leur ingreſſion ou émiſſion de Vœux, en rédiger, ou ſigner les actes; le tout ſous telles peines qu'il appartiendra: Fait pareillement inhibitions & déſenſes aux dits Prêtres, Ecoſiers & autres de ladite Société, de recevoir, ſous quelque prétexte que ce ſoit, dans leurs Maisons, aucun membre de ladite Société né en Pays Etrangers, même d'y recevoir tous membres de ladite Société naturels François, qui ſeroient à l'avenir hors du Royaume les Vœux dits ſolemnels, ou non ſolemnels: le tout à peine d'être, les contrevnans, pourſuivis extraordinairement, & punis comme perturbateurs du repos public. Fait pareillement inhibitions & déſenſes par proviſion aux dits Prêtres, Ecoſiers & autres de ladite Société, de continuer aucunes Leçons publiques, ou particulières de Théologie, Philoſophie, ou Humanités, dans les Ecoles, Colléges & Séminai-

naires du ressort de la Cour, sous peine de saisie de leur temporel, & sous telle autre peine qu'il appartiendra; & ce à compter du premier Octobre prochain, tant pour les Maisons de ladite Societé, qui sont situées à Paris, que pour celles qui sont situées dans les Villes du ressort de la Cour, où il y auroit autres Ecoles, ou Colléges, que ceux de ladite Societé; & du premier Avril prochain seulement pour celles qui sont situées dans les Villes du ressort de la Cour, où il n'y auroit autres Ecoles, ou Colléges que ceux de ladite Societé, ou dans lesquelles ceux de ladite Societé se trouveroient, remplir quelqu'une des Facultés des Arts, ou de Théologie dans l'Université, qui y seroit établie: & néanmoins, dans les cas où lesdits Prêtres, Ecoliers ou autres de ladite Societé prétendroient avoir obtenu aucunes Lettres-Patentes dûment vérifiés en la Cour, à l'effet de faire lesdites fonctions de Scholarité; permet aux dits Prêtres, Ecoliers & autres de ladite Societé, de les représenter à la Cour, toutes les Chambres assemblées, dans les délais ci-dessus prescrits, pour être par la Cour sur le vu d'icelles, & sur les Conclusions du Procureur Général du Roi, ordonné ce que de raison: Fait très-expresses inhibitions & défenses à tous les Sujets du Roi, de fréquenter, après l'expiration desdits délais, les Ecoles, Pensions, Séminaires, Noviciats, & Missions desdits soi-disans *Jésuites*: Enjoint à tous Eudians, Pensionnaires, Séminaristes, & Novices, de vuidier les Colléges, Pensions, Séminaires, & Noviciats de ladite Societé dans les délais ci-dessus fixés; & à tous Peres, Meres, Tuteurs, Curateurs, ou autres Ayans charge de l'éducation desdits Etudians, de les en retirer ou faire retirer, & concourir, chacun à leur égard, à l'exécution du présent Arrêt, comme de bons & fideles Sujets du Roi, zélés pour sa conservation: Leur fait pareillement défenses d'envoyer lesdits Etudians dans aucuns Colléges, ou Ecoles de ladite Societé tenus hors du ressort de la Cour, ou hors du Royaume; le tout à peine, contre les contrevenans, d'être réputés Fauteurs de ladite doctrine impie, sacrilège, homicide,

atten-

attentatoire à l'autorité & sûreté de la personne des Rois ; & comme tels, poursuivis suivant la rigueur des Ordonnances : Et quant aux dits Etudiens , déclare tous ceux qui continueroient , après l'expiration desdits délais , de fréquenter lesdites Ecoles , Pensions , Colléges , Séminaires , Noviciats & instructions desdits soi-disans *Jésuites* , en quelque lieu que ce puisse être , incapables de prendre ni recevoir aucuns degrés dans les Universités , & de toutes Charges Civiles & Municipales , Offices , ou Fonctions publiques ; se réservant , ladite Cour , de délibérer le Vendredi 8 Janvier prochain sur les précautions qu'elle jugera devoir prendre au sujet des contrevenans , si aucuns y avoit.

Et désirant ladite Cour pouvoir suffisamment à l'éducation de la Jeunesse , ordonne que dans trois mois pour toute préfixion & délai , à compter du jour du présent Arrêt , les Maires & Echevins des Villes du ressort de la Cour , où il n'y auroit autres Ecoles ou Colléges que ceux de ladite Société , ou dans lesquelles ceux de ladite Société rempliroient les Facultés des Arts , ou de Théologie dans les Universités qui y seroient établies , comme aussi les Officiers des Bailliages & Sénéchaussées , ensemble lesdits Universités , seront tenus d'envoyer au Procureur Général du Roi , chacun séparément , Mémoires contenant ce qu'ils estimeront convenable à ce sujet , pour , ce fait , ou faute de ce faire , être par la Cour , toutes les Chambres assemblées , ordonné , sur les conclusions du Procureur Général du Roi , ledit jour Vendredi 8 Janvier prochain , ce qu'il appartiendra.

Fait dès à-présent & par provision , très expresse inhibitions & défenses à tous Sujets du Roi , de quelque état , qualité & condition qu'ils soient , de s'aggréger , ou affilier à ladite Société , soit par un Vœu d'obéissance au Général d'icelle , ou autrement , ainsi qu'à tous Prêtres , Ecoliers , ou autres de ladite Société , de faire ou recevoir lesdites affiliations ou aggregations ; le tout sous peine d'être poursuivis extraordinairement , & punis suivant l'exigence des cas.

Com-

Comme aussi, fait ladite Cour inhibitions & défenses à tous Sujets du Roi, de quelque état, qualité, & condition qu'ils soient, sous telles peines qu'il appartiendra, de s'assembler avec les dits Prêtres, Ecoliers, ou autres de la dite Société en leurs Maisons, ou ailleurs, sous prétexte de Congrégations, Associations, Confratries, Conférences, ou autres exercices particuliers.

Défend aux dits Prêtres, Ecoliers, & autres de la dite Société, d'entreprendre de se soustraire directement, ou indirectement, & sous quelque prétexte que ce puisse être, à l'entière inspection, superintendance, & Jurisdiction des Ordinaires.

Ordonne que le présent Arrêt sera signifié sans délai aux Maisons de la dite Société, qui sont dans la ville de Paris, & dans un mois au plus tard à toutes les autres Maisons occupées dans le Ressort de la Cour par ceux de la dite Société; leur enjoint de s'y conformer sous les peines y portées.

Ordonne que Copies collationnées du présent Arrêt, ainsi que de celui rendu ce jourd'hui par la Cour, sur l'Appel comme d'abus interjetté par le Procureur Général du Roi de la Bulle *Regimini*, & Actes concernans la dite Société, seront envoyés à tous les Bailliages & Sénéchaussées du Ressort, pour y être lus, publiés, & registrés: Enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour au mois: Enjoint aux Officiers des dits Sièges de veiller, chacun en droit fol, à la pleine, & entière exécution du présent Arrêt, qui sera imprimé, lu, publié & affiché par-tout où besoin sera. Fait en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le 6 Août 1761. *Collationné,*

LANGELE.

Signé DUFRANC.

Et le sept Août au dit an mil sept cent soixante-un, à la lecture de l'Audience du Rôle, les Ecrits mentionnés en l'Arrêt ci-dessus ont été lacérés, & brûlés dans la Cour du Palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l'Exécuteur de

de la Haute-Justice , en présence de moi François-Louis Dufranc , l'un des trois premiers , & principaux Commis servant à la Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de la Cour.

Signé DUFRANC.

A PARIS, chez P. G. SIMON, Imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, à l'Hercule, 1761.

PROVA Num. LIII.

ARTICOLI DI VARIE CORTI COLLE RISPOSTE DEL RE D. ALFONSO V; da' quali si vede con quanta dignità, e grandezza propria della Sovranità sosteneva egli l' Autorità Regia, non ostante, che non fosse uno di que' Monarchi che ne furono i più gelosi.

Cap. V. delle Corti adunate in Santarem nell' anno 1451.

Che si osservino le Ordinazioni.

ITem : Voi mi rappresentate, che il mutare le Leggi reca gran pregiudizio allo Stato; E perchè dobbiamo mantenere i nostri Capitoli colle nostre Risposte a tenore delle Leggi, le quali poca forza avrebbero, se non fossero difese dall' Altezza nostra: Chiedendoci in grazia di farle osservare con rigore, e di non fare in esse mutazione, se non che nelle Corti; che così i Popoli sapranno la Regola, secondo la quale debbano vivere in servizio di Dio, e Nostro, e sia da Noi ordinato, che si osservino gli Articoli fatti per il passato:

Rispondiamo: Essere Nostra intenzione di ordinare, che siano compiutamente osservate le Nostre Ordinazioni, e Leggi, e rispetto al mutarle senza le Corti, Noi siamo nel proposito di non mutarle se non che qualora il caso lo esigge.

Cap.

Cap. IV. delle Corti adunate in Lisbona nell' anno 1455.

Sopra i Capitoli delle Corti antecedenti , che li tiene per confermati.

PEr parte delle Vostre Città , e Ville de' Vostri Regni facciamo sapere a V. Mercè , che nelle Corti antecedenti tenute in Santarem furono da V. Altezza autorizzati alcuni Capitoli riconosciuti da Voi essere in servizio di Dio, e Vostro, ed in vantaggio di tutta la Vostra Repubblica. La quale determinazione da Voi autorizzata è tenuta da Noi per Legge santa, e ne facciamo uso, e continuiamo a condurci secondo quella. V. S. ad istanza di alcune persone ha fatte in detta Determinazione alcune innovazioni, che sono molto contrarie a quanto fu da Voi a Noi stipulato; lo che siamo certi, che non farebbe seguito fuori che per dimenticanza; E perchè, Signore, non deve ciò parer bene a V. R. Maestà come cosa molto contraria a' Vostri Popoli, chiediamo a V. Eccellenza, che le piaccia confermarci tutti i Capitoli, che ci furono stipulati in dette Corti antecedenti, non ostanti alcuni Regj Decreti spediti in contrario; e da qui innanzi facciate di forte, che tanto in ciò che fu stipulato nelle passate, come in quello, che si è stabilito nelle presenti Corti, non sia mai più alterato, nè mutato, fuori che in altre Corti, allorchè in qualche caso vi rincontraste alcun impedimento; In ciò facendo usarete verso di Noi una speciale, grandissima grazia.

Rispondiamo a questo: Che abbiamo per confermati i Capitoli con Voi stipulati nelle passate Corti; e che intendiamo di ordinare, che così abbiano ad eseguirsi in avvenire; e se sono stati spediti Decreti, o Ordini su di ciò in contrario, sembra a Noi, che ciò avvenne per alcuni motivi di ragione, che c' indussero a farlo; per altro se a Voi piace, potete pure farne a Noi una dichiarazione, e ne avrete Nostra speciale risposta.

Prav. della Part. I.

P.

Cap.

Cap. XXXI. delle Corti di Coimbra radunate nel 1462,
colle Risposte date loro nel 1473.

Il seguente Capitolo riguarda lo Stato della Nobiltà.

SIGNORE. Sono (i Nobili) molto gravati, con perdita della stima, ed autorità, che avevano ne' tempi passati dinanzi i loro Re, e nel Regno, siccome si pratica negli altri; poichè senza esser eglino chiamati, nè uditi V. S. stipulò in tempo nostro molti Capitoli nelle Corti ad essi pregiudizievole. Similmente fece altre Ordinanze, e nuove Leggi co' suoi Giuriconsulti, e Consiglieri, che non hanno nè Terre, nè giurisdizioni, ne altri motivi di mantenere ciò, che appartiene alla Nobiltà, ed a' suoi privilegi, ed alle donazioni, che a' Nobili appartengono così specialmente: Lo che dal Diritto, e Costume suddetto non si vuole, che così si faccia senza di loro, che sono una Parte principale de' Trè Stati, e Difensori del Paese, ed i più Amici, e fedeli al loro Re, ed allo Stato; Per lo che chieggono a V. A. che le piaccia di rivocare tutti i Capitoli delle passate Corti, nelle quali essi non furono chiamati, nè v' intervennero i loro Procuratori; e siano emendate le nuove Ordinanze col loro intervento, se così converrà; E non se ne facciano altre, e non siano stipulate senza di loro; lo che riputeranno a Vostra grandissima grazia.

Risponde il Re: Che Egli non crede di aver fatto Legge nessuna in tal forma, nè Capitoli, nè Ordinanze, ma solo a vantaggio de' suoi Regni, ed in beneficio de' suoi sudditti in generale, come desidera di far sempre in ogni cosa. Nè usò, nel modo di fare le dette Leggi, Capitoli, e Ordinanze di altra Regola più esatta, che di quella, che per Diritto, e Costume di questi Regni poteva, e doveva tenere, e fù praticata da' suoi Antecessori; Per altro se n'è stata fatta qualcuna, che sembri gravosa, e pregiudizievole alla Nobiltà, gli si potrà indicare; e farà data da S. A. quella provvidenza, che gli sembrerà essere di suo servizio;
Cap.

Cap. LX. dello Stato del Popolo nelle Corti incominciate in Coimbrã nell'anno 1472, e finite in Evora nel 1473.

Questo Capitolo fa vedere, come molti altri, il poco ritegno, che avevamo i Popoli di parlare con santa, e decente libertà.

Similmente, o Sire, l' impegno, che hanno molti Prelati de' Vostri Regni di conseguire quel Cappello (*Cardinalizio*) di fumo di Stato, che di poco profitto è per le loro anime, e non indurrà virtù ne' vostri Regni, ma lo fa spendere molto oro, ed argento nella Corte (*di Roma*) che tutto esce da questo Regno in oro, ed argento, e non già in mercanzie. Osservate, o Sire, con simigliante presunzione quanto spese l' Arcivescovo D. Fernando di Braga nella Corte (*di Roma*) per questo Cappello; come ancora D. Luigi Coutinho, ed il Vescovo D. Alvaro, che ultimamente morì colà, e si dice, che rimasero in quella Corte del suo ventiquattro mila doppie; la maggior parte delle quali era stata de' vostri Regni; e colà se ne resta. All' Arcivescovo di Lisbona, non ostante che sia di buona coscienza, ed al Vescovo di Coimbrã che è Uomo dotto, già è costato alcuna cosa, e si aspettano di spendere anche più, e giuntano danaro per questo Cappello; e non lascia di esservi il Vescovo D. Rodrigo, che mette danaro insieme appunto perchè sospira per quel Cappello; e tutto questo danaro in oro, ed argento esce dal Regno. Obbligateli, o Sire, a dichiarare la quantità di danaro, che vogliono estrarre dal Regno; e date rimedio ad un tale loro abuso, e disordine. Ed i vostri Popoli, o Sire, vi domandono, che non lasciate partire da' vostri Regni Prelato nessuno, ancorchè vi chiegga licenza, e se glie l'avete data, che glie la rivate, specialmente all' Arcivescovo di Lisbona, ed al Vescovo di Coimbrã, che sono Uomini dotti, e Nobili, de' quali abbisognate nel vostro Consiglio.

Risponde il Re: Che reputa essere di suo vantaggio, e servizio tutto quello, che gli espongono, e spera di usare in quel proposito di tal modo, che sia per servizio di Dio, e suo, ed utile a' suoi Regni.

P R O V A Num. LIV.

BOLLA del S. Pontefice Benifazio IX, con cui fu rinvaldato il Matrimonio del Re D. Giovanni, e legittimati i suoi Figli, non ostante la Professione Religiosa. Estratta dall' Archivio della Torre do Tombo da Giusseppe Soares da Silva, che la fece stampare nelle *Memorias del Rey D. João I.* Tom. IV. Docum. X. pag. 58. in 4.

Bonifacius Episcopus Servus Servorum Dei. *Charissimo in Christo Filio Joanni Portugaliæ, & Algarbii Regi Illustri, salutem, & Apostolicam benedictionem.* Divina disponente clementia, per quam Reges regnant, & Principes imperant, in eminenti specula, & super gentes, & regna licet immeriti constituti, necesse habemus interdum de regnis ad pacem, & justitiam populorum perpetua stabilitate disponere, ac in eorum solius, ad gubernationem, & regimen gentium subjectarum, quos dignos novimus sublimare, & sublimatos conservare, ac roborare, ut gladii potestate eis ad vindictam inialorum, laudemque honorum cælitus attributa ipsi assumpto dominandi officio judicent in equitate populos, & dirigant in terris subjectas sibi gentium nationes, voluntasque eorum sit in executione justitiæ, & meditatio in lege rectitudinis, ac observantia sanctæ pacis. Sane porrecta Nobis per Venerabilem Fratrem Nostrum Joannem Episcopum Silvensem, & dilectum Filium, nobilem virum Joannem Roderici de Saa Militem, Ambasciatores tuos ad Nos per te super hoc destinatos, tuæ filialis devotionis, & dilectorum Filiorum universorum Prælatorum, Cleri, ac Procerum, & Populi Portugaliæ, & Algarbii Regnorum prædictorum petitio continebat, quod datum ipsis Regnis per recolendæ memoriæ Fernandi ipsorum Regnorum Regis obitum, qui sine Filio legitimo supersite diem suum clausit extremum, regali culmine destitutus, ipsi Prælati, ac Clerus, Proceres, & Populi prædictorum Regnorum attendentes, quod damnatæ memoriæ Joannes Henrici Castellæ, & Legionis Regnorum detentor, ipsorum Portugaliæ, & Algar-

bii

*bii Regnorum, ac Dei, & felicitis recordationis Urbani Pa-
 pæ Sexti Prædecessoris Nostri, & Romanæ Ecclesiæ ejus
 sponsæ iniquus persecutor, quem idem Prædecessor velut
 scismaticum, & hæreticum puniendum, eo quia perditionis
 Filio Roberto olim Basilicæ duodecim Apostolorum Presbyte-
 ro Cardinali tunc, & nunc Anti-Papæ, qui se Clementem
 Septimum ausu sacrilego nominare præsumebat, prout &
 nunc præsumit, post & contra processus per eundem Præde-
 cessorem contra ipsum Robertum, ejusque fautores, & se-
 quaces, ac adhærentes eidem factos, & solenniter publica-
 tos notorie adhæserat, & adhærebat, ac mala malis accu-
 mulans, personas dictorum Castellæ, & Legionis Regno-
 rum adhære compellebat, sententialiter jussu Dei judicio
 condemnarat puniendum ipsa Portugaliæ & Algarbii Regna
 de die in diem devastabat, & occupabat, ac in totum occu-
 pare, & vastare nitēbatur; cujus perversis conatibus com-
 mode obviare non valebant, eo quia Rege, & quocumque ido-
 neo Governatore carebant; dubitantes ipsos, ac ipsa Portu-
 galicæ, & Algarbii Regna propterea ad manus, & tiranni-
 dem ipsius Joannis Henrici, & ad obedientiam ipsius Anti-
 Papæ in magnam periculum personarum, & animarum eo-
 rum pervenire: volentes propterea eis, ac dicitis Portuga-
 licæ, & Algarbii Regnis, eorumque, ac ipsorum Regno-
 rum statui, honori, & utilitati salubriter providere, & hu-
 jusmodi damnis, & periculis pro salute personarum, & ani-
 marum ipsorum obviare, ac talem in eorum Regem eligere
 personam, quæ sciret, valeret, & posset ipsos, & Regna
 prædicta salubriter regere, & gubernare, ac hujusmodi per-
 versis dicti Joannis Henrici conatibus resistere, & deperdita
 recuperare, ac hujusmodi periculis obviare; ad te recolendæ
 memoriæ Petri ipsorum Portugaliæ, & Algarbii Regnorum
 Regis Filium illegitimum, & dicti Ferdnandi ipsorum Re-
 gnorum ultimi, & immediati Regis Fratrem, tunc Domus
 de Avisto Calatravenfis Ordinis Eborensis Diæccesis, & sub
 Regula Cisterciensis Ordinis Professum, & ipsius Donus
 Magistrum intuitu specialis devotionis, & dilectionis, quibus
 Personam Tuam erga dictum Nostrium Prædecessorem, &
 dictam Ecclesiam, ac Regna prædicta præfulgere, ac Fi-
 dei*

dei puritatis, & notæ, ac probatæ strenuitatis, quibus te, & olim Christianissimum genus tuum claruisse, & eos, ac Regna Portugaliæ, & Algarbii prædicta laudabiliter recepisse, & gubernasse cognoverant, & cognoscebant; perpensio, & deliberato consilio, ac unaniini voluntate eorum mentis oculos, atque Vota direxerunt, ac te in eorum, & dictorum Portugaliæ, & Algarbii Regnorum Regem concorditer nemine discrepante divinitus, ut pis creditur, debitis, & consuetis solemnitatibus observatis, & alias rite, & canonicè elegerunt, & assumpserunt, te in Solio Regali collocando, & intronizando, ac vestibus Regalibus induendo, & omnia alia, & singula in similibus fieri consueta observando. Teque præmissis consideratis, & pro bono, & salubri statu, pace, & honore ipsorum Portugaliæ, & Algarbii Regnorum cupiens magis prodesse, quam præesse, sperans in benignitate Sedis Apostolicæ, ab eadem Sede dispensationem super hoc obtinere, huiusmodi electionem, assumptionem, collocazionem, intronisationem, indictionem, & cætera omnia, ut præfertur, observata, ac dignitatem, nomen, & honores regio habitu, regulari dicti Ordinis, non tamen in ipsius, nec clavium contemptum derelicto, acceptati, & eisdem consensisti, ac ex tunc ipsa Regna, ut Rex, tenuisti, & possedisti, prout tenes, gubernas, & possides, & cum charissima in Christo Filia Philippa dilecti Filii Nobilis Viri Joannis Ducis Lencæstriæ nata, dictorum Portugaliæ, & Algarbii Regnorum Regina Illustri Matrimonium per verba alias legitime de præsentibus contraxisti, & illud carnali copula consummasti, prolem ex inde suscipiendo; quodque si huiusmodi dignitatem, nomen, & honores Regis, ac Regna prædicta dimitteres, & divortium inter te, & Philippam Reginam feret, & ad dictum Ordinem redires, possent ex inde gravia scandala, & damna verisimiliter exoriri: Quapropter pro parte tua, & dictorum Prælatorum, Cleri, ac Nobilium, & Populi prædictorum Nobis fuit humiliter supplicatum, ut providere Tibi super hoc de absolutionis beneficio, ac opportuna dispensationis gratia, & alias super præmissis de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur, qui cunctorum Christi fidei, & omnium Orbis Regnorum pacem, &

tran-

tranquillitatem , ac animarum salutem intensis desiderijs , prout ex debito Pastoralis Officii tenemur , libenter appetimus , cupientes tuis , & ipsorum Regnorum statui , saluti ; & honori utiliter providere , & hujusmodi scandalis , ac periculis , quantum eum Deo possumus , obviare , & rigori Canonum , prout Romani Pontifices Prædecessores Nostri , superna fulti potestate suadentibus rationalibus causis laudabiliter consueverunt , præsertim circa dignitatis , atque pro-sapiæ prerogativa fulgentes , dum pro locorum , & temporum qualitate id expediens fore conspiciamus , dispensatoriam mansuetudinem anteponere ; ac etiam attendentes , quod ipsa Portugaliæ , & Algarbii Regna , quæ pro maiori sui parte per dictum Joannem Henrici erant occupata , & devastata , dextera tibi assistente Divina , tua providentia , & strenuitate ab ipsius Joannis Henrici manibus liberasti , & occupata per eum recuperasti , quæ felici prosperitate lætantur , ac ipsum Joannem Henrici tanquam schismaticum , & Dei , ac dicti Prædecessoris Nostri , atque Nostri , dictæque Ecclesiæ , ut præfertur , inimicum , & persecutorem , persecutus fuisti , & triumphum de ipso , & suis complicibus divinitus reportasti , habitis super hoc eum Fratribus Nostris tractatibus plurimis , & tandem deliberatione solemnî hujusmodi supplicationibus inclinati , & ad Personam Tuam , quæ erga Nos , & dictam Ecclesiam singulari devotione præfulget , & præcipua semper claruit puritate , Nostrum animum dirigentes , de dictorum Fratrum consilio eandem Personam Tuam , Tuumque præclarum Genus , ac hæredes tuos ex te legitime descendentes decrevimus honorare , & specialibus gratiis prosequi , ac favoribus opportunis . Ad laudem Dei igitur Omnipotentis , Patris , Filii , & Spiritus Sancti , & Gloriosæ semperque Virginis Mariæ ; ac Beatorum Petri , & Pauli Apostolorum , ac honorem , & statum , pacem , & tranquillitatem Sacrosanctæ , & Romanæ Ecclesiæ Sponsæ Nostræ , ac Tui , & ipsorum Portugaliæ , & Algarbii Regnorum , Tuis , & Prælatorum , Cleri , ac Nobilium , & Populi prædictorum in hac parte supplicationibus inclinati , Te ab omnibus excommunicationum , & aliis sententiis , & pœnis , quibuscumque ab homine , vel a jure qualitercumque prolatis , inflictiis ,

flectis, fulminatis, & promulgatis, etiam per quoscumque Processus Apostolicos, quas propter præmissa, vel alias ex quibuscumque causis, quas hic haberi volumus pro sufficienter expressis, aliquatenus incurristi, & ab omni obligatione, & vinculo, ac obedientiæ, castitatis, paupertatis, & quolibet alio voto, ac professione, & observantia regulari, quibus dicto Ordini qualitercumque obligatus, & astrictus extitisti, vel esse, aut videri possis astrictus, etiamsi de illis servandis, vel aliquo eorum præstitisses forsitan iuramentum, Auctoritate Apostolica, tenore præsentium, præmissis, & aliis cæteris rationalibus de causis ad id Nostrum animum moventibus, quas hic etiam haberi volumus pro sufficienter expressis, & specificatis, & ex Nostra certa scientia, ac Apostolicæ potestatis plenitudine, & a quocumque reatu perjurii, si quem ex quavis causa incurristi, absolvimus, eximimus penitus, & liberamus, omnemque inhabilitatis, & infamiæ maculam, siue notam per te præmissorum occasione, aut ex quavis alia causa contractam, penitus abolemus, teque legitimamus, & natalibus restituimus, & habilitamus, ac tecum dispensamus, & Tibi, ut præmissis, & defectu natalium, quem ex dicto Petro Rege, & quadam muliere sibi matrimonialiter non conjugata genitus pateris, etiam si ipse Petrus Rex conjugatus, & ipsa mulier conjugata tempore procreationis huiusmodi, & natiuitatis tuæ fuissent, ac quod tempore electionis, assumptionis, collocationis, intronisationis, indictionis, acceptionis, & consensus prædictorum, dicti Ordinis Professus, & Magister dictæ Domus, ac prædictis excommunicationum, & aliis sententiis, & pœnis, seu inhabilitatis, & infamiæ macula, siue nota ligatus extiteris, & postmodum prædictum Matrimonium cum dicta Philippa, nulla dispensatione super hoc a dicta Sede obtenta, ut præfertur, contraxeris; etiamsi Roberto Anti-Papæ, & Joanni Henrici prædictis aliquatenus adhæsisti, aut auxilium, consilium, vel favorem præstitisti, & quibuscumque Constitutionibus Apostolicis, ac Legibus Imperialibus, & Statutis, ac consuetudinibus nequaquam obstantibus, concedimus, quod electio, assumptio, collocatio, intronisatio, indictio, acceptatio, consensus, & omnia inde secuta perinde valeant, &

perpe-

perpetuam obtineant roboris firmitatem; Tuque ipsa Regna; dignitatem, nomen, & honores Regis habere, obtinere, & retinere, & de novo ad ea, & alias ad quæcumque alia Regna, dignitates, honores, dominia, & officia eligi, & assumi, & ea acceptare, ac eisdem consentire, eaque recipere, tenere, obtinere, & retinere, & ad hæredes, & successores tuos legitimos ex tuo corpore descendentes natos, & nascituros, & alios collaterales, seu extraneos quoscumque ex testamento, & ab intestato transmittere, & quod in dicto Matrimonio, ut præfertur, contracto remanere; nihilominus si aliter ex persona dictæ Philippæ Reginæ disponi contingat cum aliis quibusvis mulieribus, quotiescumque casus emerferit, aliis tamen impedimentis non obstantibus, Matrimonium contrahere, & in eo remanere libere, & licite valeas, ipsique hæredes, & successores Tibi in eisdem Regnis, dignitatibus, nominibus, honoribus, dominiis, & officiis quibuscumque succedere possint, & valeant, ac si de legitimo Matrimonio procreatus fuisses, & hujusmodi electionis, assumptionis, collocationis, intronisationis, indictionis, acceptationis, & consensus prædictorum tempore dictæ Domus, & Ordinis Professus, & magister minime extitisses, ac nulla excommunicationis sententia, & inhabilitatis, seu infamiæ macula, sive nota, & reatu perjurii ligatus extitisses, nullumque aliud canonicum impedimentum obstaret, tecumque super præmissis per eandem Sedem legitime dispensatum extitisset, Tuque ab obligatione, voto, obedientia, professione, & observantia regulari, quibus dicto Ordini, & Magistratui qualitercumque obligatus, & astrictus extitisti, absolutus, exemptus, penitus, & liberatus, & ab quibuscumque excommunicationum sententiis, & pœnis, si quas forte incurras, absolutus extitisses, omnisque inhabilitatis, seu infamiæ macula, sive nota, & reatus perjurii, si quos aliquatenus incurrisses, per eandem Sedem absoluti fuissent. Supplentes eadem auctoritate, & certa nostra scientia, ac prædicta Apostolicæ potestatis plenitudine, & motu proprio omnem alium defectum, si quis forsan ex tuâ, vel ipsorum Prælatorum, Cleri, Procerum, & Populi eligentium prædictorum persona, vel electionis, assumptionis, intronisationis,

nis, collocationis, inductionis, acceptationis, & consensus prædictorum, & inde secutorum forma, aut ex quavis alia causa intervenerit in præmissis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ voluntatis, absolutionis, exemptionis, liberationis, absolutionis, restitutionis, habilitationis, dispensationis, concessionis, & supplementi infringere, vel ei ausu temerario contra ire. Siquis autem hoc attentare præsumperit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum Sexto Kalendas Februarii. Pontificatus nostri anno secundo.

PROVA Num. LV.

TESTAMENTO DEL RE D. GIOVANNI I. estratto dall' Archivio Regio della Torre do Tombo Armar. XVI. de' Testamenti de' Re. Stampato nelle Provas da Historia Genealogica da Ca' Real. Tom. I. Lib. III. Num. IV. pag. 356.

NEL Nome del Vero Dio, che è Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, trè Persone in una sostanza; e della beatissima gloriosa Vergine S. Maria sua Madre, e di tutti i Santi, e Sante della celeste Gloria. Noi D Giovanni per la Grazia di Dio Re di questi Regni di Portogallo, e dell' Algarve, Signore di Ceuta, vedendo, e considerando, che di necessità Noi, come tutti gli Uomini, dobbiamo finire la nostra vita, e lasciare questo Mondo colla morte, che non sappiamo quando abbia a seguire; E volendo perciò provvedere ad alcune cose, che ci sembra debbano eseguirsi dopo il nostro passaggio all' altra vita; ritrovandoci sani, e con tutto il pieno intendimento, che Iddio ci ha dato, e senza avere verun altro dubbio, nè imbarazzo, facciamo, ordiniamo, e stabiliamo il nostro Testamento, ed ultima Volontà, nella forma, e modo seguente.

Primieramente diamo, e raccomandiamo la nostra Anima al medesimo Vero Iddio, e preghiamo la S. Vergine Maria sua Madre, e la Corte celeste, che intercedano presso

fo di Lui per Noi , e chiediamo a Dio per grazia , che abbia pietà della nostra Anima , ricordandosi di quanto soffri per Noi , e per tutti gli altri Peccatori giungendo fino ad esser posto sulla Croce ; e ci permetta di aver parte nella sua Gloria , e nel suo santo Regno.

Item : Ordiniamo , che il nostro Corpo sia depositato nel Monastero di S. Maria della Vittoria , che abbiamo fatto erigere insieme colla Regina D. Filipa mia Conforte , che sta in Cielo , in quello stesso Avello , in cui Ella sta sepolta ; non già unito colle di lei ossa , ma in altro aparte di modo , che ella resti nel suo avello , e Noi nel nostro ; però , che ambidue dobbiamo restare nello stesso Monumento , così come da Noi viene ordinato ; E questo debba farsi nella Cappella maggiore , dove Ella resta in oggi sepolta , o nell' altra , che da Noi si fa al presente erigere , dopo che sarà terminata.

Item : Dichiariamo per nostro Esecutore Testamentario , e di quanto verrà ordinato , e stabilito in questo Testamento l' *Infante Duarte mio Figlio Primogenito* , ed *Erede* , il quale , a Dio piacendo , dopo la nostra morte ha da restare in luogo nostro per Re , e Signore di questi Regni , e Signorie ; Oppure il suo Figlio , o Nipote legittimo discendente per retta linea , secondo deve essere per Diritto , e Costumanza nella successione di questi Regni , e Signorie : o alcun' altro de' miei Figli per il loro diritto ordine : Cioè : Primieramente l' *Infante D. Pietro* , e dopo la sua morte il suo Figlio , o Nipote come sopra : E quando non vi siano questi , passi l' *Infante D. Enrico* , e dopo di lui nel modo stesso gli altri miei Figli : A' quali ordiniamo , e raccomandiamo a tutti , che dopo essere Re , e Signori di questi Regni , e Signorie debbano avere cura , ed incaricarsi di questo nostro Testamento , e dargli efecuzione , ed osservarlo con tutto il loro potere nella forma , e guisa , che è stato da Noi fatto , ordinato , e prescritto.

Item : Primieramente ordiniamo al detto Infante , che debba aver cura , e prendersi il carico della *Infanta D. Isabella mia Figlia* , e sua Sorella , e degl' *Infanti D. Pietro* , *D. Enrico* ,

rico, D. Giovanni, e D. Fernando; e del Conte D. Alfonso suoi Fratelli, e miei Nipoti, e de' Nipoti suoi, figlj del suddetto Conte; e dia loro ajuto per ammogliarsi, ed accomodarsi; e faccia loro tutto l'onore, e vantaggio che potrà; e specialmente gli raccomandiamo, che si mostri sempre co' suddetti molto buon Signore, e li lasci vivere nelle terre, che da Noi furono date, o si daranno loro, e che godano le rendite, e proprietà di quelle. Ed all' Infante D. Pietro, oltre le terre, che ha, e che gli abbiamo date nella Comunità di Fiorenza nel modo, che egli le ritiene come nostre, e nella guisa medesima a' suoi Figlj maggiori, Nipoti, ed altri Discendenti legittimi in retta linea; e dia ordine, che ogni anno debbano avere le loro conferme nel modo, che viene loro dato da Noi.

E similmente gli raccomandiamo tutte le Persone così Uomini, come Donne impiegate nel nostro servizio, che debba mantenerle negli onori, e privilegi, e far loro tutto il bene, e tutte le grazie, che potrà.

E siccome Noi siamo stati molto ben serviti, tanto dalla Nobiltà, come da' Popoli di questi Regni, che ci resero molti, e segnalati servizj per liberare questi Regni dalla soggezione in cui i Castigliani tentarono di metterli; gli raccomandiamo, che abbia sempre cura di loro, e mantenga loro gli onori, e privilegi, e faccia loro tutto l'onore, e le grazie, che potrà secondo il rispettivo stato di ciascheduno.

Item: E perchè fu da Noi promesso nel giorno della battaglia data al Re di Castiglia, in cui Dio S. N. diede a Noi la vittoria, di erigere ad onore della Santissima Vergine Maria, nella vigilia della cui festa seguì la battaglia, in quel medesimo sito un Monastero, che fu subito dopo incominciato; Ci fecero istanza il Dottor Giovanni das Regras nostro Consigliere, e Fr. Lorenzo Lamprea nostro Confessore, stando Noi all' assedio di Melgazzo, che si ordinasse, che quel Monastero fosse dell' Ordine di S. Domenico, e fu da Noi avuto dubbio di ciò fare, perchè la nostra promessa fu, che si facesse in onore della

della Vergine Santissima; avendoci risposto, che il detto Ordine con ispecialità era consagrato alla Vergine, ed avendocene mostrate le ragioni; considerate queste da Noi, accordammo, e ci piacque di ordinare, che il detto Monastero fosse dell' Ordine suddetto, e per mantenimento de' Frati, che dovessero viverci, fu da Noi supplicato il Santo Padre, che ci permettesse di comprare per loro alcuni beni, che potessero da' medesimi ritenersi, e possederli per loro sostentamento, ciò che fu a Noi concesso. E considerando Noi dipoi quello, che può succedere a' Frati in simiglianti casi; Ordiniamo, che si mantenga questo medesimo ordine nel compimento della fabbrica di detto Monastero, e nella manutenzione, e mantenimento di detti Frati; perlochè ordiniamo, preghiamo, e raccomandiamo al detto Infante D. Duarte mio Figlio, ed a chiunque' altro verrà ad esser dopo di lui Re, e Signore di questi Regni, che faccia eseguire, ed osservare la seguente Disposizione nella forma, che da Noi viene stabilita. Primieramente ordiniamo, che il detto Monastero sia terminato con chiostro, Dormitorj, ed in ogni altra parte di edificio, che sarà necessario per compimento intero del detto Monastero colle rendite di Leiria, e suo territorio dal suo Tesoriere nel modo, e forma, che si fa adesso; e sia in quello mantenuto, e governato quel numero di Frati, che al presente vi si mantiene nel modo stesso, e forma, che ora vi stanno; I quali usino di quel modo di salmeggiare, e cantare le loro Messe, e Responsorj, e far preci per l' Anima mia, e della Regina mia moglie, che stà in Cielo, come si fa adesso; aggiungendo per l' Anima mia, dopo la mia sepoltura, quelle Messe, ed Ufficj, che dal detto Infante, o da altro, che resterà Re di questi Regni dopo di Noi, verranno ordinati, finchè il Monastero sia del tutto finito, ed il numero di trenta Frati in quello situati, e mantenuti, come si è detto di sopra; e per l' avvenire si osservi la regola da Noi prescritta; E terminato il detto Monastero di tutto il necessario, come sopra, delle rendite suddette di Leiria, e suo territorio, e Tesoreria, dopo, che si farà

farà preso il necessario per mantenimento de' detti Frati, si compreranno tante terre, e beni stabili, che siano sufficienti a mantenere, governare di mangiare, bere, vestire, e calzare i detti trenta Frati dell' Ordine di S. Domenico, cioè 20 Sacerdoti, e 10 tra Novizj, e Laici, ed in oltre varj ferventi, e tra questi la Fornaja, il Cuoco, il Mulattiere, la Lavandaja, il Calzolajo, ed altri simili, che faranno loro necessarj. E ordiniamo, che questi trenta Frati debbano stare continuamente in detto Monastero, e per la elemosina, che da Noi ricevono, e dovranno ricevere, faranno obbligati a dire ogni giorno due Messe basse per l' Anima mia, e per quella della Regina mia moglie; cioè una dello Spirito Santo, e l'altra della Vergine Maria; e nel giovedì diranno una Messa cantata dello Spirito Santo, ed una bassa della Madonna; e nel Sabato la Cantata della B. Vergine, e la bassa dello Spirito Santo; e nel Lunedì recitaranno per Noi l' Uffizio de' Morti, ed una Messa cantata di *Requiem* oltre le altre due Messe basse, che dovranno dire; E tutti i giorni, terminati di recitare i loro Ufficj, prima di andare al Refettorio dovranno venire nel luogo della sepoltura nostra, e della Regina con Croce, ed Acqua Santa, e cantarvi un Responsorio. E ne' giorni ne' quali dovranno farsi l'Essequie per Noi, e per la Regina, come nella Commemorazione generale de' Morti, e ne' giorni del Nostro Anniversario, dovranno i detti Frati recitare tutti gli Uffizj, cioè Vespero, Mattutino, ed altre Ore de' Morti, due Messe di *requiem*, e due Responsorj, oltre le due Messe solite, che sempre dovranno dire; E ne' giorni dell'Essequie mie, e della Regina i Frati di Alcobaça, e que' del Monastero, ed ogni altro Frate, o Prete, che ivi capitano, debbano dire le trenta Orazioni, o Seguenze in ogni Commemorazione, oltre le Messe, ed Ufficj, che dovranno recitare; e siano sempre pagati dal Provveditore, e Scrivano del Monastero secondo si costumarono pagare in quel tempo le Messe basse in simiglianti Essequie: E ordiniamo, e raccomandiamo al detto Infante nostro Figlio, ed a chiunque altro sarà per essere Re di questi Regni,

Regni , a volerli ogni anno informare del tenore di vita , che meneranno questi Frati , e se adempiscono a quanto da Noi viene qui ordinato ; ed in qualunque cosa si ritroverà , che essi mancano , debba correggerli in quel miglior modo , che dal Cielo gli verrà ispirato , e che farà di maggior servizio di Dio , ed in beneficio delle Anime nostre , ed in osservanza di questa Nostra disposizione.

Item : Gli ordiniamo , e raccomandiamo , che i beni stabili , che si compraranno per mantenimento , e governo di detti Frati , e loro serventi , non debbano essere loro consegnati ; ma debba il detto Infante costituire Amministratori due Uomini da bene Nazionali di questi Regni , di buona fama , e coscienza , e dimoranti in detta Villa di Leiria , i quali posseggano fondi , e vi siano bene stabiliti ; Uno de' quali sia Provveditore di detti beni , e l' altro Scrivano ; i quali siano incaricati di coltivarli , migliorarli , e di raccoglierne i frutti , e le rendite , colle quali rimangano provveduti i detti trenta Frati , e loro serventi di tutto ciò , che farà loro necessario per il mangiare , bere , vestire , e calzare . I suddetti Provveditore , e Scrivano avranno facoltà di affittare i detti beni stabili per tre anni , e non più ; per altro in vedendo essere necessario di affittarli per più lungo tempo , o di darli a canone , o enfiteusi , debbano dare parte a chi farà in quel tempo Re di questi Regni , e ciò si faccia con suo Decreto , ed autorità , e non in altra forma .

Item : Ordiniamo , e raccomandiamo al detto Infante mio Figlio , o a chi farà in avvenire Re di questi Regni , d' informarsi il più sovente , che potrà , e vedere in qual modo dal Provveditore , e Scrivano venga adempito al loro ufficio , e di far loro render conto ogni anno , e fare il saldo ; e fin' a tanto troverà , che servono bene , e come devono , si lascino stare , e non si levino dal loro impiego ; e per la loro fatica , il Provveditore avrà ogni anno un moggio di grano , due di orzo , una botte di vino , ed un marco di Argento ; e lo Scrivano avrà la metà di tutto ciò , che si dà al Provveditore . E qualora si vegga , che non fanno il loro dovere , si darà loro quel castigo , che

che si crederà essersi meritati , e si toglierà loro l'impiego , e si farà altro Provveditore , e Scrivano , che abbiano le suddette qualità co' medesimi emolumenti in quanto esercitaranno detti ufficj ; E gli ordiniamo , e raccomandiamo , che succedendo per qualche sterilità , o altro caso che avvenga , che questi beni comprati non bastassero per il suddetto mantenimento ; debba provvedersi al di più , che farà necessario colle rendite di detta Villa , e Territorio dalla Tesoreria di modo , che questa Nostra disposizione rimanga eseguita , ed osservata compitamente per sempre.

Item : Ordiniamo , e raccomandiamo al suddetto Infante , o a chi farà Re di questi Regni , che non consenta sia posto nessuno , nè sotterrato nella Tomba , che da Noi viene ordinato si faccia nell' alto della Nostra Cappella , e neppure nel pavimento , fuori se farà Re di questi Regni ; E ordiniamo , che nelle urne situate ne' riquadri della Cappella come ora sono fatti , possano esservi sepolti i Figlj , e Nipoti de' Re , ma altri nò : E di tutto ciò , che ognuno di quelli , che saranno sepolti in detta Nostra Cappella , vorrà lasciare al detto Monastero , due parti possano essere appropriate a' Frati , e la terza parte di ciò , che farà lasciato sia della Nostra Cappella , e si unisca agli altri suoi beni ; ed il Provveditore , e Scrivano la buonifichi , ed amministri insieme cogli altri beni in ajuto , e mantenimento di detti Frati : E non possa in altra forma esser nessuno sepolto ne' depositi di detta Nostra Cappella tanto superiori , che abbiamo destinati per i Re , come negli altri , che sono in basso , che abbiamo assegnati per i Figlj , e Nipoti de' Re , se non con lasciare a detta Cappella il terzo di tutti i beni , e robbe ; che vorranno dare al detto Monastero nella guisa suddetta.

Item : Ordiniamo , che nella Cappella maggiore , e principale di detto Monastero non vi s'abbia a seppellire nessuno di qualunque stato , e condizione egli sia.

Item : Non ostante , che i detti Frati abbiano da Noi il suddetto mantenimento del mangiare , bere , vestire ; e calzare ; non debba impedirsi , nè sia vietato loro di avere , e poter

Frati tutte in buon essere , e accomodate , e se ne formerà un inventario , affinchè nel modo stesso , che le ricevono ben fatte , in buon essere , ed accomodate , siano obbligati , e tenuti a mantenerle , raccomodarle , e far in modo , che siano sempre in buon essere , e provviste di tutto il bisognevole , e sempre più migliorate , e mai peggiorate ; E questo dovranno farlo i detti Frati coll' elemosine che averanno , o con altri mezzi come loro più piaccia , come suol farsi dagli altri Frati ne' diversi Monasterj de' nostri Regni. E se i detti Frati lasceranno in abbandono le suddette abitazioni , e Claustro , co' pomarj , orti , e fonti , e non li manterranno in buon essere , quello che farà Re di questi Regni debba farli riconvenire , ed obbligare nella miglior maniera possibile a risarcir tutto come è loro dovere ; Peialtro succedendo per qualche caso fortuito e senza colpa de' Frati , che qualcuna di dette abitazioni , o edifizj , che sono a loro carico , venga o del tutto , o in parte a rovinare , raccomandiamo , e ordiniamo al detto Infante , ed a chi farà Re dopo di Noi , che debba farla riedificare , o racconciare in modo , che sia rimessa nel suo pristino stato , e così sia di nuovo consegnata a' Frati , i quali dovranno ritenerla , ed aver cura di mantenerla in buono stato , come per l' innanzi.

Item : E potendo succedere , che al tempo della nostra morte sia da Noi dovuto qualche cosa ad alcune Persone , così di quello che fosse stato da Noi ad esse preso , o per nostro ordine , o da' nostri Ufficiali ; o che fosse stata a Noi prestata , o a' nostri Ufficiali ; o che fosse da Noi dovuta in adempimento di grazie fatte per matrimonj , o per disposizioni di essi , o per vestiarj , pensioni , ed altre grazie di ricognizioni da Noi accordate a diversi , che non fossero state loro pagate fino al detto tempo : Essendo nostra intenzione , e volontà , che tutto ciò sia esattamente pagato , raccomandiamo , ed ordiniamo al detto Infante nostro Figlio , ed agli altri , che faranno Re di questi Regni , a' quali incarichiamo l' esecuzione di questo Testamento , che vogliano far pagare tutto compitamente : In primo luogo le cose prese da Noi , o da' nostri Ufficiali

di

di nostro ordine ; e dipoi le cose , che a Noi , o a qualcuno di essi fossero state prestate ; E finalmente tutte le altre , che saranno da Noi dovute per grazie fatte in occasione di Matrimonj , o loro Disposizioni , o di mantenimenti , vestiarij , o pensioni , e di qualunque altro beneficio , o cosa a chiunque da Noi fatta per grazia ; Ed il modo da Noi stabilito per pagare le suddette cose è il seguente.

Che subito dopo la nostra morte , il detto Infante mio Figlio , o altro , che passasse ad essere Re , e Signore di questi Regni , debba mettere a parte tutte le rendite della Dogana di Lisbona , e del Magazzino del Porto , e con esse si faccia il pagamento de' suddetti debiti : prima , di ciò , che fu preso , e dopo , di ciò , che ricevemmo in prestito , o che in qualunque altro modo dell'altrui da Noi si ritiene ; e finalmente tutto ciò , che fu da Noi concesso per grazia , come di sopra si è detto : E delle suddette rendite della Dogana di Lisbona , e Magazzino del Porto non si debbano fare altre spese finchè prima tutto questo non sia pagato. E raccomandiamo , ed ordiniamo , che così debba farsi eseguire ; e se a caso il detto Infante , o altro che sarà Re di questi Regni troverà qualche modo , o maniera di pagare queste cose più presto , e meglio , gli raccomandiamo , ed ordiniamo , che così faccia , mentre farebbe per Noi gran piacere , che tutto fosse subito ben pagato , per conseguire così il pieno discarico di nostra coscienza.

Item : Raccomandiamo , e ordiniamo al detto Infante nostro Figlio , o a chi altro sarà Re di questi Regni , a cui spetti dare esecuzione a questo Testamento , che , in suffragio dell' Anima mia , e di detta Regina mia Moglie , maritino , e dotino quaranta Fanciulle di onesti natali , ma cadute in bassa fortuna , o che non abbiano possibilità di avere o tutta , o gran parte della dote corrispondente alla loro condizione , e stato ; le quali siano naturali di questi Regni , e impiegate in nostro servizio , e figlie de' nostri Servitori , o Domestici , dando ad esse la dote ragionevole secondo le persone , e la condizione ; ed il legnaggio loro , e di que' , co' quali si maritaranno. E queste

doti dovranno pagarfi delle rendite di detta Dogana di Lisbona, e Magazzino del Porto, delle quali non si dovrà fare altra spesa, se prima non sarà questo pagato. E se per ventura il detto Infante, o altro che sarà Re di questi Regni trovasse la via di far pagare queste doti in miglior modo, e più felice, gli raccomandiamo, e gli ordiniamo, che così lo faccia.

Item: Ed avendo Noi varie volte ordinato a Consalvo Lorenzo, che Dio abbia in gloria, nostro Familiare, e Scrivano della Purità, e Consigliere nostro, e dell' Infante; ed essendo per servizio nostro tutto ciò, che fu da lui fatto, allorchè Martino Vasques da Cunha, e Giovanni Alfonso Pimentel andarono in Castiglia; e quando seguì il matrimonio, ed il viaggio della mia Figlia D. Briggida Concessa d' Arondel per Inghilterra; avendo al detto Consalvo commesso di fare per nostro ordine tutte le spese incerte occorrenti, che a Noi spettavano, con Alvarà firmati da lui, senza altro nostro Decreto; Ed essendo stato a Noi mostrato, che tutto ciò, che da lui fu fatto, o ordinato nelle cose suddette, e ciascheduna di esse in quel tempo, e come fu fatta; ed avendo Noi riconosciuto, che tutto fu da lui ben fatto, con lealtà, e verità, e secondo conveniva al nostro servizio; ordiniamo, e raccomandiamo al detto Infante, o a chi altro sarà Re di questi Regni, che in tempo, nè modo nessuno gli sia ciò contraddetto, nè fatto pregiudizio perciò a' suoi beni, ed Eredi, nè siano questi astretti o in verun modo aggravati, nè sia loro fatto render conto, nè ricercato come furono fatte le suddette spese, nè richiesto, che mostrino il nostro ordine di averlo incaricato di farle; mentre Noi abbiamo esaminato tutto, e ritrovato, che egli ci servì in quelle incombenze molto bene, con verità, e onoratezza, e che non fece cosa veruna se non a tenore degli ordini da Noi datigli.

E lo stesso abbiamo ritrovato, e conosciuto nella persona del Dottor Martino Docem Consigliere nostro, e dell' Infante nostro Figlio, di cui è gran Cancelliere; mentre in disbrigare, e mettere correnti le nostre spese incerte, ed

ed

ed in altre cose fatte per nostro servizio tanto prima, come dopo di entrare in casa dell' Infante, fece egli tutto molto bene, e come da lui si doveva per nostro buon servizio; E perciò vogliamo, ed ordiniamo, che nè il detto Dottore, nè Consalvo Lorenzo, nè i loro Eredi, o beni abbiano perciò a ricevere perdita, nè soffrire danno, o male alcuno; e ordiniamo al detto Infante Duarte, o a chi farà Re, che così debba eseguire, ed osservare, e faccia, che sia eseguito, ed osservato; e non consenta mai, che da nessuno in verun modo si agisca contro di essi; mentre ricadrebbe in aggravio di nostra coscienza, che coloro, i quali ci hanno ben servito, e ci servono, per questo stesso avessero a riceverne del male, e soffrire danno.

Ed il detto Infante nostro Figlio rimane incaricato di adempire, e mantenere bene, realmente, e compiutamente tutte le cose contenute in questo nostro Testamento; In testimonio di che lo ha Egli firmato insieme con Noi di sua mano. Fatto nel nostro Palazzo di Cintra a' 4 Ottobre. Lopo Alfonso lo fece nel anno dalla Nascita di nostro Signor Gesù Cristo 1426.

P R O V A Num. LVI.

DIPLOMA DEL RE DON ALFONSO V
 SOPRA LA SUCCESSIONE DEL REGNO.
 Estratto in forma autentica dal Regio Archivio della
 Torre do Tombo.

DON GIUSEPPE per grazia di Dio Re di Portogallo, e degli Algarvi di quà, e di là del mare, in Africa Signore di Guinea, e della Conquista, Navigazione, e Commercio di Etiopia, Arabia, Persia, della India, &c. Fo sapere, che per parte del Procuratore della mia Corona fu ricercata al primo Custode dell' Archivio della Torre do Tombo la copia de' Documenti, e Scritti dati in Nota; ed a tenore della istanza, fu preso il Libro Primo DOS REYS, ed ivi a fol. 33. fu ritrovato il seguente Diploma:
 All'

All' Infante D. Alfonso Figlio del Principe D. Giovanni, e Nipote del Re D. Alfonso V, per esservi egli dichiarato vero Erede, e Successore di questi Regni, e non già il Figlio, o Figlia, che dal suddetto, e dalla Regina D. Giovanna, o da altra fossero nati al tempo della sua morte.

DON ALFONSO per grazia di Dio Re di Portogallo, e degli Algarvi, e Signore di Centa; Fo sapere a tutti quelli, che vedranno questo mio Diploma, qualmente prima della mia partenza da questi miei Regni di Portogallo, e prima di ricevere da Castiglia il titolo di questi miei Regni, di mio *motu proprio*, senza che da nessuno ne fossi richiesto feci stendere un Diploma da me firmato, e munito del mio sigillo pendente, in cui si contiene: Che se mai venisse in alcun tempo a succedere, lo che Dio non permetta, che il Principe D. Giovanni mio sopra ogni altro amatissimo, e pregiato Figlio, morisse prima di me, restando Figli, o Figlie di lui nati legittimamente, voglio, che quelli, o quelle abbiano in credità i detti miei Regni di Portogallo, e degli Algarvi di quà, e di là del mare in Africa, e non già verun altro mio Figlio, o Figlia, che in quel tempo si trovasse nato da me, e dalla Regina D. Giovanna di Castiglia mia Nipote, o da qualsiasi altra mia legittima Conforte, o che nasceranno dopo; Riprovando le opinioni de' Dottori, Giuriconsulti, e Canonisti, che possono esservi sopra un caso tale; ed approvando, e riconoscendo per migliori quelle, che sono alla mia parte favorevoli. E tutto questo è stato da me determinato, e fatto così per avere inteso, che è di Diritto, come ancora per togliere di mezzo molti inconvenienti, che da questo caso in avvenire potrebbero succedere; riputandolo così per maggior servizio di Dio, e vantaggio de' miei Regni di Portogallo, e degli Algarvi, e per la pace, e concordia, che ne deriva tra questi miei Regni di Castiglia, e cotesti di Portogallo. Perocchè vedendo Io adesso, che dal detto Principe mio Figlio, e dalla Principessa sua legittima Moglie mia Figlia, &c. è nato l' Infante D. Alfonso Erede

de di detti Regni di Portogallo, e degli Algarvi di quà, e di là dal mare in Africa, mio amatissimo, e pregiatissimo Nipote, col presente mio Diploma, confermando, e corroborando l' altro di sopra enunciato, dichiaro, e nomino il detto Infante D. Alfonso mio Nipote per vero Erede, e Successore de' detti miei Regni di Portogallo, e degli Algarvi, &c. dato, che segua il caso suddetto; in tal guisa, e maniera, che nessun Figlio, o Figlia, che Io abbia, o che averò in avvenire, non possa avere contro di quello azione veruna, ne possa pregiudicarlo nella eredità di detti miei Regni di Portogallo, e degli Algarvi &c. Ordino pertanto a tutti i Grandi de' detti Regni, così Ecclesiastici, come Secolari, a tutti i Nobili, Cavalieri, Scudieri, al Popolo, Città, Ville, e Luoghi di detti Regni, che debbano prestare il giuramento di omaggio, obbedienza, e fedeltà al detto Infante D. Alfonso mio Nipote, come al vero, e legittimo Erede, e Successore, ch' egli è, di detti miei Regni di Portogallo, e degli Algarvi, &c. e similmente a tutti gli Alcaldi di dette Città, Ville, e Fortezze, che debbano in loro nome fargli il giuramento di fedeltà, e di omaggio in tal guisa, e forma, che d' adesso, e per sempre sia da tutti riconosciuto, rispettato, ed obbedito come vero Erede di quelli; allorchè succeda il caso suddetto, che il mio Figlio morisse prima di me, e che Io in tal tempo mi trovassi avere altri Figli, o fassi per averne dopo. Ordino a tutti quelli, che sono qui presenti, ed a quelli, che sono in Portogallo, ed in altre parti, che debbano eseguire tutto in tal forma nell' istante, che farà loro richiesto, senza difficoltà, nè dimora alcuna sotto le pene di cosa più grande. Ed in conferma, ed approvazione del tutto, ho ordinato, che se ne stenda il presente mio Diploma, da me firmato, e munito col sigillo delle mie Armi Reali, in questa mia Città di Touro a' 16 di febbrajo.

Cristoforo de Bairros la fece nel 1476.

Nè altro era espresso in detto Diploma què copiato ad istanza del suddetto, che ordinai gli fosse dato con questa Copia, alla

alla quale si averà la stessa fede, e credito come a quello, che sià nel Libro medesimo da cui fu estratta, e collazionata. Dato in Lisbona a' 23 Aprile. IL R. E. N. S. diede questo ordine per mezzo di Manuel da Maia Fidalgo della sua Casa, Tenente Generale de' suoi Eserciti, primo Ingegniere del Regno, e primo Custode del Regio Archivio della Torre do Tombo; E per ritrovarsi questi impedito si sottoscrisse Giuseppe da Silveira Moraes Barbarricca Cavaliere professò nell'Ordine di Cristo, ed Ufficiale della Riforma di detto Archivio in virtù dell'Alvarà di S. M. registrato nella Segreteria di Stato de' Negozj del Regno, ed in questo Regio Archivio al Libro XI del Registro a foglio 160.

Giuseppe Antonio Rodrigues lo fece; l'anno dalla Nascita del N. S. Gesù Cristo 1768.

Eusebio Manuele da Silva lo fece scrivere.

Giuseppe da Silveira Moraes Barbarricca.

PROVA Num. LVII.

In cui si contiene il PROGETTO, che dalla Gente di Nazione Ebraica fu presentato al Gesuita *Manuele Fernandes*; ed i Congressi, e convenzioni fatte da esso con tal Gente; E per maggiore intelligenza si aggiungono varj altri Monumenti di quanto seguì su questo proposito tra' Gesuiti protettori de' Cristiani nuovi, e la Inquisizione in tempo della Reggenza del Re D. Pietro II.

DON GIUSEPPE per grazia di Dio Re di Portogallo, e degli Algarvi di quà, e di là del mare, in Africa Signore di Guinea, e della Conquista, Navigazione, e Commercio di Etiopia, Arabia, Persia, della India, &c. Fo sapere, che per parte del Procuratore della mia Corona fu ricercata al primo Custode dell'Archivio della Torre do Tombo la copia de' Documenti, e Scritti dati in Nota; ed a tenore della istanza, fu preso nell'Armario Gesuitico il Mazzo II. Numero I, che contiene gli Scrit-

Scritti sulla Controversia della Inquisizione , che si conservano in due grandi custodie in figura di Libri , e vi fu ritrovata la seguente LETTERA Originale del P. Baldassare da Costa Gesuita del seguente tenore.

Padre Confessore. *Pax Christi.* Nell' andare oggi a baciare la mano a S. Altezza Serenissima , che Iddio conservi ; mi venne ricordata la buona occasione , che Iddio ci presenta di poter ricuperare le Indie ; E piacque a S. A. di ordinarmi , che gli mostrassi i mezzi , che a me sembravano atti per mettervi la mano con buona riuscita , e prevalersi di così bella occasione ; e che perciò , o li mandassi per iscritto subito a S. A. , o scrivessi a V. R. Questo secondo espediente mi è sembrato più sicuro perchè con V. R. parlo con più confidenza , come quegli , che viene dal deserto , e non vuole esporfi a commettere qualche sbaglio contro la decenza dovuta a sì gran Principe.

Sà bene V. R. che *quomodo se habet res in suo esse , ita se habet in suo conservari.* La India fu conquistata colle forze marittime , e perchè non fu conservata con queste forze , si è perduta ; dal che ne segue , che per poter tornare a ristaurarla , il mezzo principale ha da essere la forza marittima ; Perciò non si debbono mandare foccorsi pochi alla volta , mentre quando giunge il secondo , già il primo è ridotto a nulla ; laonde sul bel principio debbono mandarsi al meno tre mila Uomini colle imbarcazioni necessarie per trasportarli , e dipoi si dovrà continuare a mandarne a poco a poco degli altri per conservar sempre quel primo numero. Le navi possono fabbricarsi nell' India stessa con minore spesa , che qui per il poco prezzo del legname , e de' lavoranti , mandando poi di quà le Macstranze a questo effetto.

Ben veggo , che V. R. mi domanderà con molta ragione , donde s' abbia a ricavare il capitale immenso di danaro per assoldare tanta gente , e per sostentarla , ritrovandosi le Indie così esauite ? E veggo ancora , che questa è la maggior difficoltà , che si presenta nel negozio. Per altro rispondo , che non ostante essere la difficoltà grande , la cosa

cosa non è però totalmente impossibile , anzi può benissimo farsi ; ed aggiungo di più , che può conseguirsi senza dispendio del Regio Erario. Mi domanda V. R. e come ? Rispondo : Con un mezzo , al quale non si oppone Legge nessuna nè Divina , nè Umana ; anzi può essere , che sia conforme ad ambedue , imitando assai uno de' maggiori attributi di Dio (parlando umanamente al nostro modo) , che è quello della Misericordia , che tanto risplende nel perdonare a' Peccatori ; e che tante migliaia di volte Iddio ha già usata , perdonando a que' medesimi , sopra de' quali sono di parere , che debba adesso esercitarsi questo Divino attributo , il quale deve essere molto imitato da' Principi. Mi spiego : Chi mai di sano giudizio potrà riprovare , essendo cosa tanto da lodarsi , che Sua Altezza dia un perdono generale alla Gente di Nazione Ebraea ?

E non è cosa , che abbiamo veduta co' nostri occhj ? Non può dirsi che sia ciò contro la Fede , perchè se lo fosse , chi potrebbe salvarsi ? Diranno , che è gente avvezza , e solita a ricadere , come dicono : non vi è dubbio : per altro questo peccato della ricaduta , benchè una volta perdonato , chi può vantarsi di non averlo commesso ? e contuttociò Iddio lo perdona molte , e molte volte ; e perchè non faranno lo stesso anche i Principi ? e chi potrà con ragione prenderlo in mala parte ? S. Pietro dubitava se potrebbe perdonare Sette volte ; però Cristo fece giungere il perdono a settanta volte sette , ed è certo , che il suo voto è migliore. Ora concesso un tal perdono , cosa nè segue da ciò ? ne segue l' importantissimo donativo : nè segue che si continuerà il Commercio : ne segue , che il nostro Principe , che Dio conservi , potrà far guerra a' nemici suoi , e di Cristo con quel medesimo danaro , che , se non si concede questo perdono , servirà per dar maggior forza a' nemici contro di noi. Che se si stabilisse una Compagnia per l' India , chi può dubitare , che la nostra potenza sarà tanto più durevole quanto più grande sarà la rendita delle Dogane dell' India , e di qua ? Dirà V. R. e quanto durerà questa forza , se resta sempre costante il medesimo inconveniente della ricaduta , e da questa

questa ne viene il timore del Fisco, che produce la fuga di quelli, che sono entrati in paura, e con essi vanno via i Capitali, che formano la grandezza del Commercio, da cui tanto dipendono il nervo, e le forze del Regno? Rispondo, che anche a questo vi è il suo rimedio, ed è; che concesso il general perdono, si faccia una Riforma con Autorità Apostolica nel modo di procedere del Santo Tribunale con questa Gente; riducendolo a quello, che si pratica in Roma. E vi sarà forse chi ciò impedisca? o pretendiamo noi di essere più zelanti nella Fede di quello è il Sommo Pontefice Capo della Chiesa, e Vicario di Cristo in terra? Opera per ventura il Vicario di Cristo contra il Diritto Divino, o di Natura, o Ecclesiastico allorchè dà luogo agli accusati di difendersi, e che siano esaminati i Testimonj come vien prescritto dal Diritto delle Genti? Chi potrà ciò mai dire senza temerità? Nè V. R. deve da ciò inferire subito, che io dica, che il S. Tribunale erra: mentre io non intendo di dir questo, ma solo, che non è impossibile l'errare, ma bensì molto rischioso; perchè non sapendo l'accusato chi è l'accusatore, nè quali siano i fondamenti dell'accusa, ed essendo obbligato per salvar la vita a indovinare, come suol dirsi, a occhj chiusi la persona, che lo accusò, ben vede V. R. che per cogliere in dieci, che lo accusarono, ne ha da accusar venti per non isbagliare in un punto, chè può costargli la vita; e potendo essere egli moralmente innocente può render colpevoli per liberarsi dalla morte molti altri innocenti. Non vidde V. R. in Coimbrà nel 1634, se ben mi ricordo, quanti Innocenti furono penitenziati per falsi testimonj, e quanti castigati per falsarj? Ora quello che una volta abbiamo veduto, non è egli possibile, che succeda molte altre volte operando alla cieca? Chi può ciò negare quando in oggi la malizia, e l'invidia de' nemici è anzi maggiore, che minore.

Dirà V. R. mio Dio! qual tempesta non s'innalzerà dagli zelanti contro questo? Rispondo sopra di ciò, che anche a questo vi è il suo rimedio; ed è; che S. A. procuri di ottenerlo in Roma con tutto l'impegno; ed una volta

ta ottenuto, lo che non è difficile, essendovi in Roma, chi sollecita lo stesso, (*A questo medesimo fine era stato colà mandato il P. Antonio Vieira*) S. A. ha il supremo Potere di usarne; ed ha potere per far sì, che nessuno entri a motteggiare nella materia; e se vorrà parlarne, ha ancora il potere per obbligare a parlarne di lontano. Questo è il mio sentimento. V. R. lo consideri, e comunichi con S. A. quello, che giudicherà a proposito, e col dovuto segreto. S. Antonio 7 Settembre 1672.

Di V. R. Servo in Cristo

Baldassar da Costa.

E nello stesso Mazzo Numero III. fu ritrovato il PROGETTO del seguente tenore.

IN quanto al punto, che l'Inquisizione debba astenersi dal far carcerare, e dal far pubbliche esecuzioni, si accorda, e si giudica come un mezzo molto vantaggioso per questo negozio; ed è assai conveniente per S. A., che Iddio conservi; poichè è certo, che si potrebbero arrestare alcuni di quelli, che agiscono con più calore in questo negozio; ma tutto questo punto si lascia alla prudenza di quelle Persone, che dovranno trattare l'affare, e a disposizione di S. Altezza.

In quanto al secondo, di doverli nominare maggior numero di Persone, rispondono, che non si è fatto a motivo del segreto, che è l'anima di tutto il negozio; che però in mancanza di questo Soggetto si dovrà trattare con Pietro Alvares Caldas, Manuel Rodrigues da Costa, Antonio Correa Bravo, e Pietro Fernandes Lemos; ma che per adesso non conviene parlare dell'affare se non col suddetto Soggetto, essendo molto necessario sfuggire le adunanze nelle presenti circostanze; Peraltro tutta la Nazione Giudea, senza che vi manchi nessuno, si unisce in questo negozio.

In quanto al terzo Punto convengono, che tutta la spesa, che dovrà farsi nel numero promesso di soldati, ancorchè

s' incomincino ad affoldare subito , i Giudei la pagaranno fatto , che sia il negozio ; anzi fanno grande istanza , che s' incomincino subito a fare le reclute , acciocchè le cose stiano meglio preparate per il loro tempo.

E suggeriscono , che immediatamente vi siano pronte mille botti , o quante saranno necessarie per tutta questa Gente ben preparate , e subito ; e che , quando ve ne fossero delle vecchie ne' magazzini , che avessero servito per vino , o ne' viaggi , essi le pagaranno ; e chiedono , che in questo si abbia grande avvertenza.

E che parrebbe loro , che si mandasse di quà un Corriere a Madrid su questo negozio spedito da S. Altezza , e che di là prendesse la posta per giungere a Roma in dieci giorni , ove debba trattenerfi finchè abbia la risposta di Sua Santità ; E che da loro si darà tutto il danaro necessario non solo per questo , ma per tutto il di più , che vi farà di spese per ottenere la grazia.

*E ricercato nel detto Mazzo Numero IV fu ritrovato
la PROPOSTA Originale*

FATTA da' CRISTIANI NUOVI,
*scritta di mano del P. Manuele Fernandes Gesuita,
del seguente tenore.*

LA Gente di Nazione Giudea desiderando solo , che le sue cause siano esaminate rispetto a qualunque castigo con tutta la verità Cattolica ; e che siano evitati gl' inconvenienti , che possono darfi nelle processure non per colpa del Santo Tribunale della Inquisizione , che lo riconosce per integerrimo nella giustizia , e per benigno nella misericordia , ma per la confusione , e poca verità , che si trova in parte di tal Gente di Nazione Giudea nelle accuse , che fa , e che proviene da certi rispetti , ed intenzioni poco buone ; avendo adesso dinanzi gli ochj la chiara verità , ed il rimedio per emendare coloro , che non fossero stati fin' ora fedeli a Gesù Cristo , domanda , che per questa sola volta le sia concesso il perdono generale per tutte , come se fin' al tempo , che sarà loro dato , non avessero

avessero delinquito , e che tutti i carcerati siano posti in libertà ; ed ancora , che sia loro concesso di essere giudicati nel S. Tribunale della Inquisizione nel modo stesso , che suol giudicarsi in Roma dal S. Padre. E la suddetta Gente di Nazione Giudea a maggior gloria di Dio , ed esaltazione della Fede di Gesù Cristo offerisce subito in Marzo del 1673

1. Di mettere cinque mille Uomini nell' India , e dar tutto quello , che sarà necessario per detta Truppa a sue spese ; e pagará il nolo de' bastimenti per il loro trasporto ; e di quelli , che prenderà da Sua Altezza pagará il nolo , il rischio del mare , de' Corsari , ed il fuoco ; Ed in avvenire comprará le Navi , che saranno necessarie , giacchè adesso il tempo è breve , ed il danaro , che sta pronto è necessario per la Truppa.
2. Ogni anno metterà nell' India mille , e duecento Uomini pagati qui a sue spese , ed anche le Navi , che colà ne faranno il trasporto ; e si porranno in quella parte dell' India ove saranno necessarij fin' a tanto , che ve ne sarà il bisogno.
3. Che darà tutti gli anni nell' India venti mila Crociati per mantenimento della truppa , incominciando dall' anno 1674 , in apresso.
4. Che provvederà tutti i Missionarj dell' India de' viatici , e pagará le Cambiali di tutti i Vescovi dell' India , tutte le volte , che questi siano necessarij per quelle Regioni.
5. Che la Nazione de' Giudei si obbligherà a formare una Compagnia per la India , accrescendola di capitali nel modo , che si converrà con S. Altezza , che Dio conservi.

Ed affinchè tutto ciò abbia miglior effetto , rappresenta , che la maggior brevità in questo negozio sarà cosa convenientissima , perchè manca il tempo ; E che in tanto le Inquisizioni debbano astenersi da pubbliche esecuzioni , e carcerazioni , mentre in questi due mesi , come ben può comprendersi , simiglianti catture possono molto pregiudicare a questo negozio.

E

*E nel medesimo Numero IV più sotto si trova
la CONFERENZA, in cui i Cristiani nuovi ratificarono
le promesse suddette, concepita ne' seguenti termini.*

1. **C**onvengono nell' Articolo di mettere subito in questo mese di Marzo 1673 cinque mille Uomini nell' India, con tutto ciò, che occorre per eseguirlo a loro spese; E noleggeranno le Navi per il trasporto, e di quelle che prenderanno da Sua Altezza pagaranno tutto il rischio di mare, fuoco, e Corsarj; E che in avvenire compreranno le Navi necessarie, giacchè adesso non può farsi per la strettezza del tempo, e per essere il danaro, che sarà pronto necessario per la Truppa.
2. Metteranno ogni anno nell' India a loro spese mille, e duecento Uomini, pagandoli qui col loro danaro, insieme colle Navi da trasporto; e questi faranno sbarcati in quella parte dell' India, che sarà necessario, finchè durerà il bisogno.
3. Che daranno ogni anno nell' India venti mila Crociati per mantenere le genti d' arme, ed incominceranno a pagarli dall' anno 1674 in avvenire.
4. Che provvederanno tutti i Missionarj del loro Viatico, e pagaranno le Cambiali di tutti i Vescovi dell' India, ogni volta che questi siano colà necessarj.
5. Che si obbligano a formare una Compagnia per l' India accrescendola di Capitali secondo, che sarà convenuto con Sua Altezza, che Dio conservi.

*E nel detto Mazzo Numero V fu ritrovata
la CONFERENZA Originale
di carattere del P. Manuele Fernandes
TENUTA da questo Gesuita CO' CRISTIANI NUOVI;
concepita ne' seguenti termini.*

IN quanto al Primo Punto di dover provvedere gli Ambasciatori, o Residenti in Roma chiunque sia per essere; Rispondono: Che dall' istante in cui sarà effettuato il Negozio in Roma pagaranno ogni mese in Lisbona duccento

to mila Reis a chi S. A., che Dio conservi, ordinarà; mentre è loro impossibile obbligarsi a tutte le spese.

Al Secondo: Che debbano a loro spese tenere sulla Costa sci Fregate ne' quattro mesi di Estate; Rispondono: Che non passano ciò fare, sì per la spesa straordinaria, che vi vuole in detti quattro mesi, come per altri inconvenienti, che sogliono seguire nel decorso dell' anno.

Al Terzo: Che succedendo, che vi sia nell' India tal guerra, che vi abbisogni un capitale più grande di quello, che viene da loro promesso in ajuto, debbano somministrarlo; Rispondono: Che oltre li 1200 Uomini, ne daranno altri 300.

Al Quarto: Che se vi farà guerra nel Regno, debbano rendere in ajuto di essa qualche servizio considerabile; Rispondono: Che sì.

Al Quinto: Che i dazj di uscita, ed entrata faranno liberamente esatti da S. A. non ostante la Compagnia; Rispondono: Che sì.

Al Sesto Punto: Che la spesa del Vice Re, e Ministri, che anderanno all' India debba correre a loro conto; Rispondono: Che essi daranno al Vice Re, o Governatore, che si manderà quello stesso ajuto *de custo*, che suol dargli Sua Altezza.

E similmente nel detto Numero si è ritrovato il seguente
CALCOLO DI QUANTO DA' CRISTIANI NUOVI SI OFFERIVA.

CInque mille Uomini messi nell' India importeranno trà soldo, mantenimento, e trasporto 400, o 450 mille Crociati, senza quello, che si ha da spendere in Roma, che farà molto.

Mille, e cinquecento Uomini ogni anno, finchè vi saranno necessarj, importeranno oltre i 400, o 450 mille Crociati altri 120, o 135 mille Crociati; questo è però nel caso quando per alcuna necessità speciale abbisogneranno i 300, mentre per l'ordinario faranno solo 1200.

Per il mantenimento di questi Soldati nell' India 20 mille Crociati all' anno.

Per

Per i Missionarj 1500 Crociati.

Per l' Agente in Roma 6000 Crociati.

Al Vice Re quel tanto, che S. A. è solito dargli di ajuto *de cuxta*, che non si sà quanto sia.

Lo stabilimento della Compagnia nella forma da aggiustarsi dopo concluso il negozio.

E deve anche valutarfi qualche occasione, in cui dovranno concorrere per qualche particolar servizio del Regno:

E le Cambiali de' Vescovi, che non si possono adesso conteggiare;

E similmente in detto Numero si trova

P OFFERTA DI DISIMPEGNARE LE DOGANE;
del seguente tenore.

CInque anni dopo ottenuta la grazia incominceranno a disimpegnare la Dogana di Lisbona, e ciò faranno nel termine di quindici anni; Ed a questo effetto Sua Altezza gli ajutarà colla metà delle somme disimpegnate, e l'altra metà s'impiegarà in disimpegnare le altre Case di Dazj, che correranno similmente per suo conto colle altre Dogane del Regno; e perciò faranno dati loro altri dieci anni di più oltre i primi 15; rilasciando loro a questo effetto la metà delle somme disimpegnate nella Dogana di Lisbona, e nelle altre Case di Dazio; e l'altra metà di queste, e della Dogana rimarrà libera.

E dopo questi anni, 40,000 Crociati per un Erario, che avrà.

E nell' istesso Mazzo Numero VII si trovò

LA LETTERA Originale di PIETRO ALVARES,
e di MANUELE DA GAMA DE PADUA,
del seguente tenore.

Reverendissimo Signore P. Manuele Fernandes
Confessore di S. A.

NE' Foglj da noi presentati a V. S. abbiamo dimostrato lo zelo, e l'amore, con cui in tutto desideriamo il servizio di V. A. e l'accrescimento di questi suoi Regni, che di fatto consiste nella buona riuscita del Negozio, di cui si tratta.

Prov. della Part. I.

R

Adesso

Adesso V. S. ci dice per parte di S. A. che è necessario, che siano firmati da altre Persone di più; e che oltre quel primo Trattato ci risolviamo a disimpegnare i Censi, che si pagano dalla Dogana, ed altre Cafe di Dazio. Questa Proposizione contiene in se due Punti: Uno, che il Foglio del primo Trattato sia sottoscritto da maggior numero di Persone; e l'altro l'estinzione de' debiti. Quanto al primo diciamo a V. S. che il negozio non è di natura tale, che possa da noi comunicarsi con chiechesia, nè che ognuno possa esserne inteso per l'imminente pericolo a cui si espone; Nè dall'esserci noi esposti a tutto, mossi dallo zelo del ben comune, e servizio di Dio N. S. e di S. A. ne viene, che gli altri debbano essere risolti di far lo stesso; Anzi che la esperienza ci ha mostrato il contrario di doverlo esser tutti; perchè essendo alcuni capaci di esser loro fidato il segreto, e di accudire co' proprj capitali dopo conseguito il buon effetto; non sono però questi risolti di sottoscrivere, per la ragione, che subito vi farà chi darà presa contro di loro; nè questo timore è così mal fondato, che lasci a noi una ragione per persuaderli; molto più quando nella loro ripugnanza possiamo incontrare il nostro pericolo. Noi tutti ci esporremo sempre in servizio di S. A. e del Regno, ma da ciò può risultare tutto il contrario; oltre di che non è cosa necessaria per il buon effetto del negozio.

Perchè, Sire, deve considerarsi, che l'adempimento del Trattato non dipende dalla privata contribuzione di que', che si sottoscrivono, ma dal Comune di tutti; e questo Comune rimane obbligato egualmente tanto se il Trattato è sottoscritto da tre, come da sei, e dieci, e cento: E siccome il negozio di sua natura non è tale, che possa aggiustarsi, nè comunicarsi a molte persone, è chiaro, che deve regularsi per il Trattato de' Punti; E così come questi o siano tre, o sei, o più non possono, nè debbono da se soli compire il convenuto, ma bensì il generale di tutti, è evidente, che perchè consti il Trattato basta, che sia firmato da tre; e che non viene ad essere più qualificato, nè giustificato con qualche sottoscrizione di più.

Ne

Ne abbiamo l' esempio nel Trattato della Compagnia generale del Brasile fatto con *Manuele da Gama*, il quale fu trattato solo, ed aggiustato dal Re, che stà in Cielo; o dopo concluso fu pubblicato, ed allora fu, che vi concorsero tutti gli altri con quello zelo, e buon effetto, che ne mostrò la esperienza. Con molto più ragione deve crederci abbia adesso a succedere lo stesso, quando che questo negozio ha in se circostanze più interressanti di quello.

Quanto al secondo Punto del disimpegno, ci sembra che V. S. debba rappresentare a S. A. che nello stato presente non solo è impraticabile, ma contrario alla giusta, e pia intenzione, con cui S. A. entra a trattare questo negozio; perchè deve rifletterci, che il servizio promesso, e convenuto importa una rendita così grande, che si crede con ragione non si ritrovi simigliante in oggi in proprietà de' Vassalli dimoranti nel Regno; e sono obbligati a contribuire per essa; E noi abbiamo animo di prometterla nel supposto, che con tal mezzo hanno da rientrare nel Regno i grandissimi capitali che ne uscirono, ad effetto non solo di adempire con dolcezza quanto è stato promesso; ma che s'abbia a veder subito chiaro l'aumento del Commercio, e delle rendite di S. Altezza; Che deve essere persuaso, che il più gran Tesoro de' Principi è l' avere Vassalli Commercianti ricchi; essendo che si deve far conto, che questi nello spazio di tre anni, allorchè il Commercio si trova in uno stato florido, pagano al Principe di dazio tanto quanto importa il valore de' loro Capitali.

Ciò supposto è anche infallibile, che non fa conto al Principe di togliere a' Vassalli di questa qualità le loro sostanze, mentre senza di queste vengono a perdersi quelle rendite; ed ognuno vede, che è sempre meglio avere ogni triennio ripartitamente quel tutto piuttosto, che prendere questo tutto nel primo anno, e rimanere senza le radici necessarie per dar frutto ogni anno, e sempre maggiore; da che l'albero quanto più va ingrossando, tanto più frutto rende.

R ii

Si

Si deve anche avvertire , che i Negozianti vivono colla bilancia alla mano; nè perciò perdono essi di credito; mentre anche i Principi per prudenza debbono governarsi colla bilancia , e di questa usano in ciò , che è di loro convenienza ; Che se le Persone dimoranti fuori del Regno vedranno , che , la libertà , che si procura , di potersi ritornare senza pericolo di essere castigati innocenti , dovrà costar loro tutto , o la maggior parte di quello che possiedono ; diranno , che ove al presente si trovano , vivono con questa stessa libertà senza un peso così grande ; e che questo ha più forza , che l' amore della Patria , ed i vantaggi del Commercio , che egualmente essi godono dove stanno.

Ed in tal forma verremo a cercare la rovina , e ad impedire il miglioramento delle cose , se si verrà in primo luogo pensare al Disimpegno ; quando che questo ha un solido fondamento nell' accrescimento del Commercio ; e siccome tutto ciò che può servire d' imbarazzo al Commercio impedisce egualmente il disimpegno , non può negarsi , che farà impedimento il venire nel Regno molta gente ricca , e dover soccombere ad un peso così grande , per cui in conseguenza il Commercio non si accrescerà ; e chiaramente si vede , che il volere adesso tentare per questo mezzo il Disimpegno , è un far cosa contraria al Disimpegno medesimo ; E perciò siamo persuasi , che il maggior servizio , che da noi può farsi a S. A. è quello di ritenere in noi due soli sottoscritti in questo foglio il segreto di questo pensiero , mentre venendo a notizia degli altri farebbe lo stesso , che fare svanire il buon effetto del convenuto , e l' introduzione delle ricchezze , che si ritrovano sparse per l' Europa , con tanta utilità di que' Regni , e pregiudizio di questo.

Ed assicuriamo V. S. che non sarà da noi confidato questo segreto neppure da *Antonio Rodrigues Marques* , che sottoscrisse il primo foglio , e che è così impegnato nell' effettuazione del negozio per lo stato della sua Casa , affinché non abbia a rivelarlo a suo Fratello *Diego Rodrigues Marques* , che pochi giorni sono se ne fuggì da questo Regno.

gno con più di 300,000 Crociati ; essendo certo , che ritrovandosi già in Paese di libertà , e di suo vantaggio , in vedendo , che si vuol imporre un peso così grande , si risolverà a non tornare nel Regno , benchè abbia intenzione di ciò fare subito , che si concluda questo trattato ; E se si deve credere , che così farà per fare questi , che non ha ancora stabilito domicilio , nè negozio colà , cosa faranno per fare gli altri ? Quindi è che a tutta ragione possiamo dire , che si renderà un gran servizio in conservando segreto su quello , che si vuole stabilire.

Che nello stato presente non può mettersi in pratica per le ragioni suddette , e per altre molte , che si lasciano da considerare ; E perciò è nostro sentimento , che S. A. debba lasciare , e ordinare che rimanga in perpetuo silenzio questo Trattato , fidandosi nel nostro zelo ; mentre se il Commercio fiorirà , ed il Regno farà per acquistare con questo mezzo nuovi vassalli , e le ricchezze , che si sperano , dopo che di queste farà preso il necessario per adempimento di quanto è stato promesso , si darà subito mano a levare i debiti enunciati nella Proposta , o per mezzo de' frutti della Compagnia dell' India , o cogli stessi Capitali , quando siano sufficienti ; mentre se non lo faranno , non conviene a S. A. come si è dimostrato rovinare quella parte ne' quali consiste la conservazione , e l' accrescimento del tutto. Per lo chè deve V. S. farci grazia di rappresentare a S. A. queste ragioni , e di chiederle , che si fidi dell' amore , e dello zelo con cui noi serviamo all' A. S. e che in questo modo si conseguirà di estinguere tutti i debiti , e di fare il di più , che farà conveniente al servizio di S. A.

Iddio conservi V. S. Lisbona 17 Giugno 1673.

Manuele da Gama de Padua. Pedralves.

E

*E nel Mazzo Numero XI. furono ritrovate
le MINUTE Originali
DELL'E DUE LETTERE di pugno DEL CONFESSORE
MANUELE FERNANDES GESUITA,
dilese ne' seguenti termini.*

Beatissimo in Cristo Padre. Dopo avere accettato il Governo, che il Regno adunato in Corti mi obbligò di accettare, ho procurato di riformare ne' Secolari gran parte de' costumi, che per la lunga guerra si erano rilasciati; e tra le cure, che al presente mi occupano risguardanti l'osservanza delle Religioni, e dello Stato Ecclesiastico, che intendo di migliorare col consiglio, ed autorità della Santità Vostra, di che le ne farò a suo tempo le mie istanze; mi è sembrato dovere ascoltare innanzi le grida, e ricorsi della Gente di Nazione Ebraica, la quale si lagna, che nel Tribunale della S. Inquisizione di questi Regni di Portogallo sono gli uni dagli altri falsamente accusati, e non possono adeguatamente difendersi per l'oscurità, che trovano nelle loro cause; E per verità consta a Noi, che molti dovettero innocentemente esser castigati, e varie volte n' escono molti colla penitenza ne' pubblici Atti di Fede per falsarj; e vi fu un anno, che in un solo Atto celebrato in Coimbra ne uscirono più di trenta castigati per falsi testimonj, dopo di avere con le sue falsità cagionati danni irrimediabili. Nè gl' Inquisitori possono sempre scoprire simiglianti congiure, E siccome questa gente non ha le notizie necessarie per liberarsi, accusano per il solito tutti quelli, che conoscono, ed alcuni denunciano i loro nemici, i quali dopo che si trovano carcerati non fanno di dove è venuta loro la disgrazia, e non trovano la via di liberarsi; E consta a me, che un Inquisitore di coscienza delicata pochi anni sono rinunziò la carica di Ministro del S. Offizio, per vedere la confusione, che vi è in tali accuse, specialmente tra coloro, che essendo liberi, andavano ad accusarsi, e presentarsi per non essere carcerati.

Di

Di maniera, che col timore delle false accuse nè i buoni, nè i cattivi si credono sicuri; e perciò in oggi si va il Regno spopolando, e la maggior parte di questa gente passa in Paesi Eretici, ove molti di loro perdono la Fede, che ancora avevano, ed i loro Figli poi vivono o nella Eresia, o nel Giudaismo, dal che ne deriva un danno irreparabile alla Chiesa, ed a questo Regno. Alla Chiesa, perchè co' grandi capitali, che portano via da questo Regno, e cogli altri, che colà acquistano, accrescono le forze degli Eretici, come abbiamo veduto negli Olandesi, ed in altri, che colle ricchezze di questa gente si sono resi più forti, ed hanno resistito alla medesima Chiesa: Al Regno, perchè lo spogliano non solo di gente, ma di ricchezze; ed anche quelli, che vi rimangono, mettono i loro capitali in altri Stati fuori del Portogallo, affinchè in caso di essere incarcerati, non siano loro confiscati. Dal che ne segue, che il Regno non può soccorrere le sue Conquiste, specialmente la India, la di cui maggior parte è in oggi in potere degli Olandesi, i quali la conservano colle forze di una Compagnia da loro formata, ed accresciuta col danaro della Nazione Ebraea.

Perlocchè, Santissimo Padre, è assolutamente necessario di accorrere con pronto rimedio tanto al danno di questa Gente, come a quello della Chiesa, e del Regno, che tanto s'impiega in difesa, ed aumento della Fede. Molte Persone Ecclesiastiche, e Secolari, dotte, timorate di Dio, e molto sperimentate nelle cose della Inquisizione di questi Regni, Mi hanno sovente rappresentato (non avendo ardire di farlo con V. Santità per timore di detta Inquisizione,) che una gran parte del rimedio consiste in far sì, che il S. Offizio muti il modo di procedere fin' ora praticato con questa Gente, dal quale si è veduto per esperienza, che non se n'è ritirato frutto veruno, ma piuttosto danno manifesto.; E che si riformi e regoli il modo di procedere con questi Uomini, conforme a quello, che V. Santità usa in Roma cogli Eretici; che deve certamente essere il più sicuro, e conveniente, per cui siano castigati solo i colpevoli, e non già gl'innocenti.

Ed

Ed affinchè possa in tal modo eseguirsi la cosa , è necessario ancora , che Vostra Santità conceda a questa Gente per questa sol volta il perdono di tutte le colpe di Giudaismo , che avessero commesse fino al giorno della data della grazia , acciò incominci dal detto tempo il nuovo modo di giudicarli , da cui si spera , che le cose abbiano in tutto da migliorare in questa Gente di Nazione Ebraea , perchè sarà ascoltata doverosamente , e non vi farà timore che abbiano a soffrire alcuni innocenti in questo Regno: Perchè subito che questa Gente sarà sicura di non essere accusata per congiure , inimicizie , e per molte altre cagioni , i buoni si crederanno sicuri , ed i cattivi procureranno di esser buoni per timore del castigo , che sarà più rigoroso , e per godere la propria quiete , e conservare i suoi capitali nel Regno ; E molti , che sono Eretici verranno nel Regno , ove possono avere pronti i mezzi per salvarsi , e così andrà perdendosi in gran parte la memoria del Giudaismo , e la razza degli Ebrei , per cui con simiglianti infinite denunce questo Regno è stato infamato , venendo più volte accusati fino i vecchi Cristiani per essere creduti Cristiani nuovi ; E questi tali accusati se provano di essere Cristiani vecchi rimangono assoluti da ogni accusa fatta contro di loro , riputandosi tutte per false : dal che si vede , che la stessa falsità può darsi in quelli , che non provano di essere vecchi Cristiani. Rimando per tanto , Santissimo Padre , questa Gente con sicurezza , e con quiete , avrà il Regno i mezzi di potere accudire alle sue Conquiste , ed all' India , ove questa Gente si obbliga di far per sempre le spese a' Missionarj della Fede , e di pagare anche quelle , che faranno i Vescovi di detta India , e di aiutare col suo denaro la propagazione della Fede , la quale senza dubbio sarà propagata maggiormente , che è il fine con cui avanzo questa supplica alla Santità Vostra , dopo essermi stata consigliata , ed averla consultata con molte Persone Letterate , e virtuose , onde spero sia per avere quell' effetto , che per oggetti più grandi da me si desidera.

Simil-

*Similmente nello stesso Numero più sotto
fu ritrovata un'altra MINUTA
del seguente tenore.*

BEATISSIMO PADRE. I Re di Portogallo ammi-
fero in questi Regni, e Dominj la Inquisizione, la qua-
le viene da essi sostenuta con quella cantà, che è al Mon-
do notoria; nè fecero allora caso, che l'Inquisitor Generale
fosse quello, che elegesse i Ministri, chiamati del Con-
siglio Generale, abbenchè consultando i detti Re, ed
elegesse gli altri Ministri de' Tribunali inferiori senza da-
re a Noi conto di tale elezione; Ma avendo il tempo
mostrato i grandi inconvenienti, che succedono in queste
elezioni tanto in pregiudizio dell' autorità di detto Tribu-
nale, come del buon governo politico de' miei Regni:

Supplisco la Santità Vostra a volersi compiacere, che siano
da Me nominati i Ministri del Consiglio Generale, che
da ora innanzi dovranno entrarvi, e che gli altri Inquisi-
tori de' Tribunali inferiori debbano essere a Me consulta-
ti dall' Inquisitor Generale in modo; che ritrovando Io
esservi altro Ministro più idoneo di quello sul quale fui
consultato, possa da Me essere eletto senza altra dipenden-
za da' voti; E che l' Inquisitore Generale possa eleggere
da se i Deputati, Qualificatori, ed altri Ministri nella for-
ma fin' ora costumata; essendo che in tal modo si pro-
cederà con più autorità del Tribunale, e con soddisfazio-
ne mia.

*E nel Mazzo IV Numero IX. fu ritrovata
la seguente LETTERA.*

Lascio molte occasioni di esser molesto a V. S. Reveren-
dissima, potendo darle parte di alcune particolarità risguar-
danti il Trattato, che ho alle mani; ma ne lascio tutto
l'incarico all' Amico, che lo eseguirà colla sua costumata
esattezza; Contuttociò siccome, oltre le notizie comuni-
catele jeri, ho risaputa questa sera la circostanza ulterio-
re,

re, che rappresentarò a V. S. Reverendissima, essendomi impossibile di dirgliela a voce stante la difficoltà, che vi è di poterci vedere, per essere già tardi quando mi giunse, V. S. Reverendissima avrà la bontà di soffrire questo incomodo, e di accingersi a disporre favorevolmente Sua Altezza, che Dio conservi, prima, che Monsignor Nunzio abbia udienza. Non ostante il segreto, che si pratica in questo Tribunale, siccome gli Eminentissimi hanno l'Autorità Suprema, ognuno di loro, con chi è suo più intimo Amico, può senza scrupolo del sigillo dire quello che gli pare, senza incorrere nelle pene. Io ho una speciale familiarità con molti; vi è pertanto qualcuno più o meno scrupoloso, o Signore, che si apre meco dandomi le notizie; e quest'oggi mi ha comunicato quello stesso, che ho riferito all' Amico, e che da altri mi era stato detto; ed aggiunse di più la grande venerazione, che tutta la Congregazione aveva alla Persona di Sua Altezza per la di lui pietà, valore, e giustizia secondo le informazioni date da Monsignor Nunzio; E che essendo state rappresentate a Sua Santità nella Congregazione di giovedì passato, che si fa alla presenza del Papa, le temerarie proposizioni de' Vescovi, e la dottrina erronea, che spargono tra cotesti popoli contro le disgraziata Gente di Nazione Giudea; e la opposizione, che fanno al Ricorso, ed alla prudenza di Sua Altezza in perseverando a sostenere, che questo affare spetta alla S. Sede, e che a lei si deve ricorrere, non ostanti le tante Consulte, che su di ciò sono state fatte, che tutte furono quà mandate da Monsignor Nunzio, e che da Fr. Antonio Ferreira vengono distribuite a' Cardinali, Sua Santità colle lagrime agli occhj gli diede mille benedizioni e disse: Iddio lo ha da prosperare, e riempiere di tutti i beni temporali, e spirituali come vero Figlio della Chiesa, e noi non lasceremo di pregarlo per lui. Assicuro V. S. Reverendissima, che quando ciò mi fu ridetto mi uscirono le lagrime dagli occhj. Sua Santità ordinò si scrivesse a Monsignor Nunzio, che andasse da sua parte a congratularsene con Sua Altezza, e che a voce gli dichiarasse costà la sua mente; che è la

parola

parola che proferì , che viene ad essere il suo sentimento , o la sua volontà , affinchè le assistesse , e la favorisse in recidere il corso alla corrente di uno Scisma , che insensibilmente si va formando in questo Regno con tanto pregiudizio di Sua Altezza , come di una Nazione così pia ; la quale rimanendo persuasa dalla Dottrina di un Tribunale , che si chiama della Fede , e di alcuni Vescovi Pastori universali delle loro vaste Diocesi , può far nascere una ribellione contro il Capo della Chiesa da cui riceve quella potestà , ed autorità , che viene da essi esercitata. Il Santo Vecchio rimase afflitto in sentire , che la temerità de' Vescovi , e degl' Inquisitori giungeva a dire , che stava in loro potere il detronare , ed il fare i Re ; e si alterò molto in sentendo , che vi fossero state delle Congiure , che avessero obbligato Sua Altezza a recidere tante teste ; onde mosso da un santo zelo , benchè vi fosse , chi votò di sospendersi l' Autorità degl' Inquisitori , e che si dovesse procedere contro i Vescovi , e specialmente contro il Vescovo di Leiria come il più temerario , ed ardito nelle sue proposizioni , temendo , che cagionasse alcun disturbo a Sua Altezza , ordinò , che si scrivesse a Monsignor Nunzio di andar prima da Sua Altezza , e gli parlasse prevenendolo di quanto si tentava di fare , affinchè si eseguisse con sua approvazione ; e perciò gli si manda una Lettera Pastorale da pubblicarsi secondo le disposizioni in cui sarà per ritrovare Sua Altezza , ad effetto di esortare con paterno amore tutti quelli , che sarà di mestiere , e gl' Inquisitori a mandare persona , o persone , che debbano essere intese , e perchè sia con esse esaminato quel tanto , che conviene più al servizio di Dio , ed a beneficio delle anime. Perlocchè Vossa S. Reverendissima con questa notizia anticipata potrà rappresentare a Sua Altezza , che quando Monsignor Nunzio andrà a parlargli si compiacca di ascoltarlo con benigna attenzione , e gli permetta di esporre tutte le intenzioni di Sua Santità , e di assicurarlo della sua Real protezione. Fu similmente molto lodata una azione , qui pubblicata , di Sua Altezza ; che essendogli stato detto essere cosa contraria alla Fede

il permettere, che si ricorresse a Sua Santità, pose Ella la sua mano sulla spada, e disse, che con quella la difenderebbe. Molte furono le cose trattate in questa Congregazione alla presenza di S. S. che durò quattro ore, e non si parlò di altro negozio. Il più sicuro sarebbe se Sua Altezza desse a Monsignor Nunzio la confidenza per ispiegarli tutti gli ordini, potendo aprirsi seco con tutta la sicurezza, essendo Prelato di molta virtù, che ha informato con ispeciale diligenza questa Corte delle rare qualità, del valore, e pietà di Sua Altezza, senza lasciare fuori la minima azione, e accompagnandola colle maggiori lodi. Proccuri S. Altezza di mandare i Vescovi alle loro Diocesi nel miglior modo possibile, e non permetta che facciano il Sinodo Nazionale, come qui si va dicendo, che vogliono tentare di farlo; e quando non possa ottenersi colle buone, usi della sua potestà, e della forza, acciocchè quello, che non ottiene l'amore, ed il rispetto, lo conseguisca il timore.

- R**ecò gran sorpresa il Voto del Vescovo cortigiano, per essere il più obbligato a Sua Altezza, che lo tirò dalla bolla della Trinità, ove al solo udire, che si voleva mandare a voti per il Provincialato, tutta la sua Religione si sollevò: Ed il Signor Cardinale Ottoboni mi disse, che questo Prelato non si ricordava delle obbligazioni, che aveva a Sua Altezza, che con tanto impegno lo fece far Vescovo; E che S. Eminenza essendo Datario gli diede la dispensa di quegli' impedimenti, che ben di rado si dispensano, e che erano a me noti, solo per far piacere a S. A. ma che egli, da quello che era, aveva dati de' calcj a tutti.
- I**o rimasi gelato udendo rammentare simiglianti cose, e dò parte di tutto a V. S. Reverendissima con verità, acciocchè resti informata di quanto passa in questa Corte.
- E** questi Signori si maravigliano molto del modo di procedere di cotesti Ecclesiastici; che non già si vogliono qui uccidere, ma bensì esaminare se con cotesti loro stili vengano ad essere castigati gl' innocenti insieme co' colpevoli; e trovare il modo per cui siano puniti i rei, e non abbiano a soffrire gl' innocenti; e perciò vogliono quì
avere

avere cotesti loro regolamenti per confermarli se saranno riconosciuti per buoni, e se vi si troverà cosa da emendare, saranno ridotti a miglior forma. A chi mai potrà ciò sembrare, che sia mal fatto? Se obbediranno si accomoderà tutto, altrimenti saranno tolte loro le facultà, e ciò farà qui dichiarato con editti affissi alle Porte di S. Pietro, e resteranno senza facultà, nè autorità, giacchè eglino la ricevono dal Papa, e si lo questi può darla loro; e se si giungerà a questo estremo ne seguirà gran confusione, e si pubblicheranno molte cose; e non fa conto a S. A. che i suoi Vassalli siano distrutti, giacchè questi egualmente lo servono, e lo hanno servito sempre. Tutto il rimanente è chimera, che vogliono dare ad intendere per mantenere la loro Autorità, e restar padroni de' beni altrui con discapito della Corona, e di molte Anime. Fu scritto ancora da Monsignor Nunzio, che si lagnavano dell' andare V. S. Reverendissima alla sua Casa; lo che suppongo non debba impedirne la comunicazione. Se a caso comunicerà a V. S. Reverendissima la Lettera Pastorale, V. S. Reverendissima gli faccia animo, mentre importa molto anche alla conservazione della Monarchia di S. A. l' impedire, che la dottrina di cotesti Signori non prevalga; non essendo conveniente in caso nessuno, che i Principi siano soggetti a qualsiasi Tribunale, ma solo immediati al Sommo Pontefice nelle materie spirituali; ed in fissar questo punto deve usarsi tutto lo studio, e tutta l' arte, e quando questa non basti, deve usarsi anche la violenza; essendo che si è giunto qui a dire, che Sua Altezza non ardirebbe di prendercela cogli' Inquisitori; Al che rispose un Cardinale: *Suo Padre seppe peraltro far carcerare un Inquisitor Generale, ed un Arcivescovo, ed arrestare una notte il nostro Ministro Apostolico, e farlo imbarcare: Può sperarsi da ciò, che suo Figlio, la di cui pietà è a noi tutti nota, occorrendo, sarà per far carcerare tutti quelli, che tenteranno di ribellarsi contro gli ordini della S. Sede.* E addussero un esempio della Serenissima Regina d' Inghilterra, la quale non essendovi in Londra nessun Ecclesiastico Cattolico, che avesse coraggio d' intimare alcuni ordini

ordini ad un Capitolo , che si arrogava più Autorità di quella , che gli era stata concessa , e che perciò conveniva sospenderlo ; ed essendo ciò stato eseguito da un Frate , che fu arrestato da' Regj Ministri , e secondo le Leggi condannato a morte ; dichiarò , che quel Frate era suo domestico , e le fu subito consegnato ; nè volle Ella neppur promettere di castigarlo , anzi dichiarò , che lo avrebbe remunerato. E questa azione edificò tutto il S. Collegio ; che ne conserva la memoria , e fu rammentata dinanzi il Papa. Molte altre cose sono passate , che non iscrivo per mancanza di tempo , e per non essere d' incomodo a V. S. Reverendissima , contentandomi di parteciparle il più essenziale.

In questo istante sono avvisato , che è stata presa molto a male la Consulta della Università di Coimbra , che ancora non ho tradotta ; e quella che hanno qui presentata è in gran parte troncata , per levame tutto ciò , che poteva qui produrre scandalo , onde mi persuado , che Monsignor Nunzio avrà dato avviso delle Proposizioni. Vengo assicurato , che senza fallo si farà proibire. Domani darò parte di tutto all' Amico. Iddio conservi V. S. Reverendissima secondo il bisogno , che tutti ne abbiamo. Roma 30 Giugno 1674.

Minor Cappellano

Di V. S. Reverendissima

Francesco di Azevedo.

E nel Marzo III , Numero IV.

*fu ritrovata la LETTERA Originale
del NUNZIO MARCELLO DURAZZO
al P. MANUELE FERNANDES
concepita nè seguenti termini.*

Molto Rev. P. e Sig. mio. E' venuto oggi da me il Segretario di Stato a dirmi , che S. Altezza non voleva più vedermi , per avere io eseguita quella Inibizione senza dargliene parte ; e finattanto , che io non rimetto *omnia in pristinum.* Gli risposi , che mi dispiaceva molto che S. A. mi condannasse a pena così grande , senza prima

ma ascoltarmi; E che, non ostante il dispiacer mio in vedere, che S. A. si dichiarava mal servito da me, io ero sicuro in coscienza di non essere debitore di nulla nel servizio di S. A.; e ch'è appellavo *ad eundem melius informatum*. E rispetto al non avergli partecipato la Inibizione, gli dissi: Che io avevo tre ragioni grandissime in mia discolpa, le quali mi rendevano degno di premio: La prima è: Che non veggio la ragione, per cui dovesti partecipargliela. La seconda: Che io non dovevo farlo per il buon servizio di S. A.; poichè sapendolo, o avrebbe voluto che si eseguisse, o lo avrebbe impedito: nel primo caso S. A. si sarebbe tirata addosso tutta l'odiosità, che adesso cade sopra di me; nel secondo veniva ad essere disobbediente alla Sede Apostolica; ed in terzo luogo in quanto *per me stetit* non mancò, che la cosa rimanesse segreta; E poichè era già fatta, e non poteva più disfarsi, qualora non voleva considerare l'azione per buona, doveva almeno gradire la buona volontà, e non farmi così grande affronto. In quanto alla seconda parte di rimettere *omnia in pristinum*; io non ho le facultà per farlo; ma quando anche le avessi, non era questa la via per vincermi. V. P. procuri di sapere come fu ricevuta la mia risposta, e faccia grazia di darmi tutti gli avvisi, che potrà. Iddio conservi la Paternità V. molti anni come desidero. Casa 8 Dicembre 1674.

Di V. P. le bacia le mani il suo servo

Marcello Arcivescovo di Calcedonia.

E nel medesimo Numero più sotto,

si è ritrovata una MINUTA

del seguente tenore.

L'Atto di Fede celebrato in Coimbra con tanta inconsideratezza mi obbliga di dar riparo al dovuto rispetto alla Sede Apostolica; ed al mio credito, a cui essendo io in così grande Ministero non posso far meno di non accudire; E poichè per impedire la celebrazione di quell'Atto.

Atto non furono bastanti tante mie dolci ammonizioni, e le promesse fattemi da V. S. le quali, siccome furono indefinite si stenderano anche a Coimbra, militandovi le stesse ragioni, che per Lisbona; Oltre di che mi ricordo, in materia di Atto di Fede, di aver parlato anche di Coimbra, benchè non possa ricordarmi delle parole precise, per ripeterle a V. S. mi veggio obbligato a fare quello, che non volevo fare, e che non era intenzione della S. Congregazione si facesse fuori, che in questo caso. Viene pertanto costà il mio Segretario; che mostrerà a V. S. il Breve della *Inibitoria*, e le ne lascerà copia acciò possa comunicarla a' suoi Compagni; E sappiano, che in virtù di detta *Inibitoria* dovrà soprassedersi in detto Atto di Fede di Coimbra, ed in ogni altro conforme vi è espresso, e contravenendo non solo incorreranno nelle pene minacciate, ma di più, procedendo gl' Inquisitori non come Giudici, ma come Persone private, resteranno obbligati alla rifazione di tutti i danni tanto negli averi, come nell' onore, e nella vita che soffriranno i Rci; e di più rimarranno sospesi qualora vi sia morte, o recisione di membri. Questa *Inibitoria* è ancora segreta, avendola comunicata solamente al mio Segretario; Peraltro siccome è mia intenzione (per l' amore, che ho verso un così Santo Tribunale, che non si è ancora raffreddato non ostante un così gran mancamento,) di sostenere l' Autorità di detto Tribunale; mi sembrarebbe, che da V. S., e suoi Compagni si dovesse subito spedire un Corriero a Coimbra, che vi giungesse prima di domani a notte, e si avvisassero gl' Inquisitori del Breve della *Inibitoria*; avvertendoli di non pubblicarla, ma di rimetter l' Atto fino a Domenica 25 di questo mese; perchè così è piaciuto fare alle Signorie loro, acciocchè non si dica, che anticiparono l' Atto otto giorni prima del solito; essendo che in questo fra tempo si potrà da noi cercare il modo di non disobbedire a S. Santità in cosa di tanto peso relativamente alla Autorità del Tribunale; nella di cui rovina io mi protesto *coram Deo*, e delle Signorie Vostre, che non vi avrò minima colpa; Ed aspettarò risposta alla presente fino alle quattro ore dopo

questa elezione venga a cadere in Persona , che attenda più a' suoi privati fini , che al servizio di S. A. , ed al ben pubblico , mancando di parola (come fece D. Pietro) , e che sia di maggior pregiudizio al negozio ; Il quale Nominato sopra tutto debba star sicuro , che la pietà del Principe N. S. non lo caccerà nel fondo di una torre , come fece Luigi XIV Re di Francia al Card. di Retz. Solo potressimo noi sperarne un felice successo , qualora si elegesse la Persona di V. S. Reverendissima , la quale impiegarà il suo zelo per il bene delle Anime , per il servizio della S. Sede , e di S. A. Così il Principe rimarrebbe ben servito , e la elezione sarebbe generalmente applaudita da questa Corte secondo , che da molti Signori Cardinali qui mi è stato insinuato , che S. A. dovrebbe fare ; mettendomi sotto gli occhj il Cardinal Nitardo della medesima Religione , con di più la qualità di essere forastiere , e contutto ciò fu fatto , e fu confermato. So bene , che la modestia di V. S. R. non permetterà , che si entri a trattare questo affare per mezzo suo ; ma quello , che riguarda il servizio di Dio è necessario , che si disponga per ottenerlo. L' Amico tra poco deve mettersi in cammino ; il suo arrivo schiarirà molte cose più di quelle , che scrive. Sua Santità in questa settimana ha avuto la podagra , ma già passò. Stò aspettando il Breve , che V. S. R. desidera , per mandarlo con questa. Iddio conservi V. S. R. come tutti desideriamo , e ne abbiamo bisogno. Roma 23 Marzo 1675.

*Servitore di V. S. R.
Francesco de Azevedo.*

*E nel detto Mazzo al Numero III. Esiste anche
la seguente LETTERA.*

M*Io Signore.* Io non sono buono ad altro , che ad inquietare V. R. , e darle incomodo ; ma siccome tutto è per servizio di S. A. V. R. non lo avrà a male. E queste materie meglio è che passino per le mani di V. R. che per altre ove il segreto non è così sicuro come in V. R. ,
che

che ha obbligo di osservarlo per tutti i titoli ; essendo certo , che S. A. ne l' avrà così fatta intesa. E prego V. R. di ottenere licenza da S. A. per quello , che scrivo nell' ultima riga ; sapendo V. R. benissimo di quanto vantaggio sia ad una Persona liberarsi da un fastidio qualora possa fame a meno. E V. R. avrà la bontà di avvisarmi la ricevuta , e darmi spesse occasioni di poterla servire , essendole io molto obbligato per la volontà , e buon animo, con cui V. R. mostra desiderare di farmi grazia , tanto nelle mie provviste , come ne' miei avanzamenti , secondo mi vien riferito replicatamente dal P. Baldassar Telles. *Sed quando hæc erunt?* Dio conservi V. R. come desidero.

Reverendissimo P. Manuele Fernandes

*Gran Servitore di V. Reverendissima
Gaspere de Abreu Freitas.*

*E nel medesimo Mazzo al Numero XI si ritrova anche
la LETTERA seguente.*

Reverendissimo Padre. *Pax Christi.* Non entro a parlare con V. R. di una nuova , che mi reca sommo disgusto , come fu già di mia grande premura , per non rinnovare a V. R. il giusto dolore , in cui io ebbi tanta gran parte quanta V. R. può ben figurarsela dall' affetto , ed obbligazione mia.

La costanza di Sua Altezza , non ostante che io la consideri così da lontano , ben conosco quanto grande , e ammirabile sia stata , e quanto degna del suo talento , e generosità , e rendo a Dio infinite grazie del mezzo unico per cui ci ha fatto questa grazia nel mentre , che sono tanti , e così potenti , e così d' apresso coloro , che ajutano ancora la tentazione , la quale non poteva essere più grande di quella delle forze tutte unite del Regno. Mi sembra , che colla Lettera di Sua Santità , che fu spedita costà antecedentemente , e con quella , che ora si manda , Sua Altezza resterà con più animo , e più persuaso , e diverrà

S ii uno

uno scudo fortissimo da cui possano essere ribattute tutte le lance, che si vorranno tirare.

Ho già scritto, e dato conto a V. R. circa il Residente di quanto era seguito fin' allora, e V. R. lo avrà verificato dall' ultimo capitolo della sua Lettera rimessolè. Non so quello, che adesso farà per fare; solamente so di certo, che consiglia, e dirige i due Inviati; ed allorchè parlerà co' Cardinali è moralmente certo ancora, che non farà per disdirsi di quello, che ha detto fin' ora, seppure, come privato, non sia per dire quel di più, che gli parerà, lo che non potrà così facilmente distinguersi, mentre il suo Carattere di Ministro dà sempre alle sue parole lo stesso credito; contuttociò la sua autorità non dà a noi gran pensiero; e questa notizia serve per far conoscere quanta sia la grazia che Dio ci fa in questo negozio togliendolo dalle sue mani.

Rispetto alla mutazione di quella Gente, già ho avvisato l' ordine, che è stato trasmesso, (seppure ci dicono il vero); ed ho anche in altra lettera esposto quello, che credevo su questo proposito, che non ho da raccomandarlo a V. R. Se così seguirà, questa farà, prima della vittoria principale, la più grande, che si poteva desiderare.

A me consta, che per il canale di V. R., che fu insinuato; si è ben dato ad intendere l' animo di S. Altezza; e tutto ciò che verrà per il medesimo canale farà il più sicuro, e di maggior importanza.

Il punto del sangue è evidente, ed è dato ben ad intendere; e sopra di esso specialmente ho date non poche penne. Passate le Feste entreremo in battaglia, in cui solo possiamo temere i nemici stranieri, che sono molti, e potenti come già ho avvertito; Ma Iddio non abbandonerà la giustizia dopo averla costà, e qui tanto favorita. Il medesimo Signore conservi V. R. come io desidero, e secondo ne abbiamo di bisogno. Roma 15 Dicembre 1674.

Di Vostra Rivcrenza

Umilissimo servo
Antonio Vicira.

E

E nel detto Mazzo al Numero XIV, esiste similmente la seguente LETTERA.

Reverendissimo Padre, e Signor mio. Mi ritrovo favorito dell'onore, che V. S. Reverendissima mi fa colle poche righe scritte mi; e non voglio passarle sotto silenzio, benchè ciò sia un toglierle il tempo, che deve aver destinato a negozj di maggiore importanza. Circa il Breve, che V. S. R. desidera per il Signor Manuele Ayres Nogueira, farà trasmesso col primo Ordinario, essendo che le Lettere giungono così tardi, che non vi resta altro tempo se non per rispondere. Le buone notizie, che V. S. R. mi dà della quiete del Regno sono molto da stimarsi, tanto più dove sono alcuni, che essendo opposti al loro Principe si studiano di far credere sempre il contrario, ed antepongono il proprio interesse al dovere di buoni Vassalli; ma confido nella Misericordia Divina, che Sua Altezza, che Dio conservi, consecrà quanto prima ciò che più conviene al suo Real servizio, per cui da noi continuamente si travaglia; e possa col suo valore apportarvi rimedio. In altra occasione ho scritto sù di ciò più diffusamente a V. S. R.; onde non vorrei molestarla con ripetere le stesse cose. Dirò solo che S. A. ha bisogno di applicarsi anche più per conoscere quelli, che gli stanno a' fianchi, i quali, col manto di zelo per la Fede, patrocinano senza ragione le ingiustizie; e parlando più chiaro, le tirannie, tanto in discapito del suo Real servizio, come delle Anime de' suoi Vassalli, con che visibilmente viene a distruggerli la Monarchia; e deve fissar gli occhj in Dio, e aderire alle risoluzioni del Vicario di Cristo, senza altra forma di Diritto, come procurano di dargli ad intendere; ed ascoltare le Parti, ed esaminare le Ragioni una volta, che la Causa si trova in Giudizio contenzioso. Nel di più circa il mutare i Ministri, le Parti, ed i Giudici prevenuti, ho già detto, e fatto quanto può desiderarsi. Sua Altezza approfitti del tempo, e di quello, che gli si presenta per fare un Tribunale tutto suo, e
che

che dipenda solo da lui, e che non abbia a fare tanta spesa, nè così male impiegata, e con tanto pregiudizio della Reale Azienda, e de' Vassalli. Questi punti faranno molto meglio ponderati da V. S. R., alla di cui prudenza rimetto ciò, che per ignoranza non ho saputo spiegare: Ed io qui rimango per dare esecuzione a quanto V. S. R. farà per ordinarli; la di cui vita conservi Iddio come desidero. Roma 9 Marzo 1675.

Di V. S. Reverendissima

*Servitore, e Cappellano
Francesco de' Arcuedo.*

*E nel detto Mazzo al Numero XVI, si ritrova
la LETTERA del seguente tenore.*

Reverendissimo Padre, e Signor mio. Ho veduta la Lettera, che V. S. Reverendissima ha scritta all' Amico ragguagliandolo, che Sua Altezza, che Dio conservi, avrebbe gran piacere di nominare gl' Inquisitori, e che il Fisco non dovesse dipendere da' Ministri delle Inquisizioni; E siccome ambidue le proposte si potrebbero facilmente ottenere qualora S. A. si voglia spiegare; tanto più, che la seconda è cosa, che dipende dal suo Real volere: Ma ritenendosi dal far uso di ciò, che per Diritto gli spetta per giusti riguardi; prevedendo io queste difficoltà fui disponendo le cose per conseguire la seconda, con la mira di ottenere anche la prima; ed ora che so aver egli questo piacere, andarò incaminando l'una, e l'altra. Deve però considerarsi, che nell' accettazione della prima ci va di mezzo la mia parola, onde S. Altezza non deve replicare, ma subito accettarla con eseguire questa Giurisdizione secondo la mente di Sua Santità, e la necessità de' tempi presenti: e nominando subito gl' Inquisitori, e Deputati, che siano tutti Uomini Letterati (e per il meglio tutti Religiosi, e di tutte le Religioni) scelti per mettere in esecuzione le formule ordinate dalla S. Congregazione; i quali verranno subito confermati dal Nunzio, che interverrà alle prime funzioni; E Sua Altezza per conto nessuno, nè favore confermi, nè nomi-
mini

mini veruno di quelli , che al presente esercitano ufficj nella Inquisizione per quelle cause , e ragioni , che si indicheranno allorchè si manderà l'Indulto. Ed io otterrò per Sua Altezza quello , che nessuno de' suoi Antecessori , nè i Re di Spagna ottennero mai. Confido , che V. S. R. averà gran parte nella elezione , e che seguirà una mutazione straordinaria , ed inaspettata ; e Sua Altezza restarà con una nobilissima Regalia ; Ed in caso nessuno dovrà nominare Inquisitore Generale , mentre farebbe un distruggere quello , che s' intende di fare. L' importante è conservare il segreto nel negozio acciò non sia scoperto dagli avversarj ; e V. S. R. può assicurare S. A. che non ha Vassallo , il quale con più amore procuri i vantaggi della sua Corona ; e nel modo stesso che la esperienza lo fece vedere a' suoi gloriosi Antenati , così lo farà conoscere a Sua Altezza. E resto pronto a servir sempre V. S. R. , che Iddio conservi , come tutti dobbiamo desiderarlo. Roma 20 Aprile 1675.

Di V. S. Reverendissima

*Servo , e Cappellano
Francesco de Azevedo.*

*E nel detto Mazzo al Numero XVII, esiste finalmente
la LETTERA seguente.*

Reverendissimo Padre , e Signor mio. Ho ricevuto la Lettera di V. S. Reverendissima de' 30 Aprile , e tutto quanto vi si contiene in succinto non solo mi fece animo , mà mi liberò dall' afflizione cagionata da' passati avvenimenti , che tanto pregiudizio hanno recato alla spedizione della Causa , ed al buon vento con cui si naviga. E' certo , che dall' animo di S. A. che Dio conservi , non vi è da sperare se non giustizia , e rettitudine ; e mancherebbe a se stesso , se dopo aver permesso a' suoi Vassalli oppressi di ricorrere alla S. Sede gli abbandonasse per rimanere in peggior stato di quello in cui erano innanzi ; e ciò sarebbe la rovina totale del Regno , della vita , e dell' anima loro ; quando che anzi era conveniente , come Parte più debole , e perseguitata da tanti ;
che

che fosse protetta colla sua Regia Autorità , lasciando però libero il far giustizia , e giudicare a chi tocca il decidere ; Ma siccome non si dà piacere perfetto , all'chè mi credeva che si era dato fine a tanti imbarazzi , n' esce fuori altro maggiore , che mette in apprensione tutti quelli che ne hanno notizia , ed è questa già pubblica in tutta la Corte.

Il Residente ha letto una Lettera a varie persone , dicendo essere del Segretario di Stato , in cui viene scritto , che sono venute tre Lettere di Sua Altezza per Sua Santità ; Una per ringraziarla del permesso concessogli di poter esigere il Tributo dagli Ecclesiastici : Altra per avergli trasmessa l' Indulgenza in questo anno per la Casa Reale ; e la terza , in risposta di un Breve scrittogli sull' affare della Gente di Nazione Ebraica ; ed in questa chiede a Sua Santità , che non voglia alterare la pratica della Inquisizione , nè innovare cosa veruna in questo particolare fintanto , che non venga a Roma un Ambasciatore straordinario ad informarla , che già è destinato , e dicesi che probabilmente sarà un Vescovo ; e per il venturo Ordinario darò a V. S. notizia più distinta di chi sarà. Martedì XI del corrente andò il Residente a presentare queste Lettere , ed oggi averà udienza dal Card. Altieri. In nessuna Lettera del Regno si parla di un tale Ambasciatore , ed il Residente lo dà per negozio pubblico. In quanto non ricevo maggiori notizie , mi sembra impossibile , che S. A. abbia sottoscritta una tal Lettera ; mentre verrebbe molto male interpretata in questa Corte , dove già coloro , che hanno rifaputo il discorso del Residente ne momorano altamente. Questo negozio , se non è vero , involve in se dell' artificio ; e se lo è , farà di danno irreparabile al credito di S. A. e si dirà , o che egli non fa nulla da se stesso , o che inganna i suoi Vassalli , ed altre cose , che non conviene dirle a chi per obbligo deve parlare delle Persone Reali con tutto il dovuto rispetto. Ed oltre a quello , che può inferirsi su questo proposito , si accresce la poca dottrina , e l' insolenza de' Segretarij , che distesero la tal Lettera espressa in modo ,
che

che da un Principe si fa dire al Sommo Pontefice Giudice Supremo nelle Cause spirituali , che non faccia nulla di nuovo fin' a tanto , che non mandi un Ambasciatore, senza dire di averlo nominato , e che sta in viaggio ; e che lo manda per informarlo, quando sono già nove mesi, che in questa Corte vi è un suo Ministro per parte del S. Offizio , ed un altro posticcio informando sul medesimo affare. L' altra è , che avendo detto ad un Nunzio Apostolico , che tutto quanto fosse determinato da Sua Santità non si lascierebbe di eseguire ; quando poteva dire , che si eseguirebbe colla spada alla mano ; il suo Ministro poi v' a pubblicando dietro le spalle , che scrive al Papa di non far riforma alcuna nella pratica della Inquisizione : cosa assolutamente ben dura a crederli , e molto più dura a discoparli. Che se ciò non fù da S. A. ordinato , farà discreditato del suo valore , e giustizia se non darà un castigo esemplare a chi scrisse , e pubblicò fimigliante cosa ; E se in realtà nella Lettera vi è la tal clausola , sarà meglio , che faccia uscire dal suo Regno tutti quelli , che discendono da questo sangue , spogliandoli di quanto possiedono piuttosto , che abbandonarli all' odio de' Ministri della Inquisizione ; ed abbenchè ciò possa sembrare crudeltà , sempre sarà pietosa per essere de' mali il minore. V. S. R. consideri come io sono rimasto , e con quale animo posso cercar rimedio a tanti afflitti. Quali motteggi non avrò io da' Cardinali della Congregazione sul mio Principe , che , oltre l' obbligo che ho di amarlo , è da me idolatrato ? Che non desidero altro se non , che le sue azioni siano applaudite , e non censurate ; e questa è la mia pena maggiore , ed il dolore , che mi affligge. V. S. R. , che si ritrova costà vicino al fonte , potrà con maggior certezza mostrare questa verità , rappresentando a Sua Altezza quello , che conviene al suo credito , ed alla sua conservazione , e quel che è più , alla sua coscienza ; lasciando libero al Pontefice il giudicare dopo , che le due Parti concordemente sono a lui ricorse per essere giudicate ; essendochè potrà egli raccomandare gl' infelici , che sono da tutti perseguitati ; e se gl' Inquisitori giudica,

no a tenore de' Brevi Apostolici , e Leggi Civili , e Canoniche , quì è che si vedrà ; mentre non si cerca di efforcere alcun Breve surrentizio , ma che sia tutto con molta chiarezza ben ponderato , e facendo vedere quello , che loro appartiene. Egli è Tribunale Ecclesiastico , e perciò debbono conformarsi alle decisioni Pontificie , e non già pretendere , che a occhj chiusi si faccia quello , che essi vogliono ; lo che è quanto in succinto posso dire a V. S. R. sù questo proposito.

Rispetto al Breve per il Signore Canonico *Antonio Ayres Nogueira* credo sarà necessario farne un altro , giacchè il nome è la cosa principale ; ma lo sbaglio è stato fatto costà , perchè V. S. R. nelle Lettere scritte mi a' 20 Gennaio , e 5 Febbrajo , raccomandandomelo , non mi scrisse il nome , ed in altra Lettera degli Amici era incluso un pezzetto di carta in cui si diceva: *Un Breve di extra tempora per Manuele Ayres Nogueira* , e così fu spedito. Il male non è così grande da non potersi rimediare facilmente. Aspetto le Lettere di questa Posta , e secondo l' avviso ne spedirò un altro , se costà non si giudica altrimenti , di che dubbitò.

Nell' ordinario passato dovevano avvisare Monsignor Nunzio , che Sua Santità aveva fatto la grazia del Canonicato di Coimbra al suo raccomandato ; ed io non lo avvisai perchè da chi me lo disse fui pregato di non parlarne , acciò V. S. R. riconoscesse la grazia da Monsignor Nunzio: Resta adesso , che venga l' ordine a *Baldassar Gomes Homem* , o al Cavalier *Silva* per la Spedizione , e per la Bancaria colla procura per il consenso nella pensione , essendo che , se sarà necessario , si farà anche senza. Il Residente quando si è veduto fuori di speranza di conseguirlo come pretendeva , ha voluto farne merito con dire , che non lo aveva voluto per non levarlo a V. S. R. : Se ciò ha scritto è falso , mentre non ha lasciato di fare tutte le diligenze per ottenerlo , e suo Nipote è andato dicendo mille spropositi , e nella certezza di conseguirlo , disse : *Mio Zio non entra in questo : Io sono al servizio del Papa , e S. Santità me lo ha dato ; nè il Principe , nè nessun al-*
tro

tro troverà che ridirvi. Ma in mezzo di questa pretenzione si rifebbe, che il motivo di cui il Residente si servì per far merito a suo Nipote, fu per l'appunto quello per cui gli altri si fanno demerito: questo è, che gli si doveva dare il tal Canonicato per liberare lo Zio dalle sue pazzie, e dalle sue cattive maniere di procedere: nuovo modo di domandare Prebende Ecclesiastiche. Io dal canto mio ho fatto tutto ciò, che ho potuto, e dovuto per fervire V. S. R.; e non sto a ridire tutto acciò si riconosca dal solo Monsignor Nunzio, che si è impegnato con tutto, amore. Il Cardinal Datario però è molto puntiglioso, ed ostinato, e gli sapeva molto male, che si conferisse fuori della Curia; ma vi fu chi lo vinse, e non poté farne a meno. Io ne ho avuto gran contento, e me ne congratulo con V. S. R., ed a lui desidero, che ne goda per molti anni, e che da questa passi a Dignità maggiore.

In questo Corriere si scrive ampiamente a Monsignor Nunzio sopra varie materie spettanti alla nostra Causa, secondo mi hanno fatto intendere alcuni Eminentissimi; e tutto è necessario acciò non vi abbia ad essere difficoltà nella esecuzione de' Decreti Pontificj, e perchè si giustifichi anche più l'efame della Causa. Questi Ministri, che di costà mandarono, non usano se non sutterfugi, e dilazioni, ed hanno scandalizzato colle loro lungaggini, e cavilli i Signori Cardinali, senza voler rispondere a' punti essenziali per non sapere, o non avere che rispondere: gran cecità è stata quella de' Principi di avere un Tribunale, che opera contro giustizia, e contro i Brevi Pontificj, ed hanno lasciato, che continuassero a soffrirlo ingannando se stessi, ed i loro Popoli, e per fine trovano, chi lo protegge, e difende! Dio faccia risplendere la verità, e conservi V. S. R. come desidero. Roma 15 Giugno 1676.

Di V. S. Reverendissima

Servitore obbligatissimo
Francesco de Arcuedo.

Nè di più si conteneva in dette Lettere Originali delle quali si è qui dato Copia ad istanza del suddetto Procuratore della Corona, che di mio ordine è stata data coll' autentica del sigillo delle mie Armi, onde le si deve dare la stessa fede, come agli Originali da' quali sono state copiate, e collazionate dette Lettere. Dato in Lisbona a' 30 Aprile. Il Re N. S. ne diede l' ordine a Manuele da Maia Cavaliere professò nell' Ordine di Crislo, Fidalgo della Casa Reale, Tenente Generale de' suoi Eserciti, Primo Ingegniere del Regno, e Primo Custode dell' Archivio della Torre do Tombo; e per ritrovarsi questi impedito è stato il presente Attestato per lui firmato da Giuseppe da Silveira Moraes Barbaricca Professo nell' Ordine di Crislo, e Ufficiale della Riforma di detto Archivio in virtù dell' Alvarà di S. M. de' 20 febbrajo 1764.

Giuseppe Pietro de Miranda Rebello l' ha fatta. L' Anno dalla Nascita di Cristo S. N. 1768.

Eusebio Manuele da Silva l' ha fatta scrivere.

Giuseppe da Silveira Moraes Barbaricca.

P R O V A Num. LVIII.

PUNTI PRINCIPALI ne' quali consistono gli Abusi de' Religiosi della Compagnia di Gesù nell' usurpare i Dominj dell' America Portoghese, e Spagnola.

PRIMO PUNTO

Usurpazione della libertà degl' Indiani.

Riferisce Pufendorffo nel Diritto di Natura, e delle Genti lib. 3. cap. 2. §. 8. in fine, che i Greci colla loro arroganza ebbero l' ardire di credere, contro il Diritto di Natura, che eglino soli erano liberi, e che le altre Nazioni, da loro riputate barbare, erano di sua natura schiave: E questo, che da uno Scrittore protestante vien condannato in una Nazione infedele, che non conobbe il vero Dio,

Dio, è perappunto lo stesso, che i Gesuiti da tanti anni sostengono, e praticano contro gli Indiani delle due Americhe sotto lo stesso pretesto della loro barbarie.

Quando è verità costante, che questi Indiani sono di sua natura liberi, secondo il Diritto Naturale, e Divino, come viene provato con molti Testi, e Dottrine dal *Solorzano de Jure Indiarum Tom. I. lib. 3. cap. 7. n. 3. 33. e n. 35.*

Così fù dichiarato da' Sommi Pontefici Alessandro VI, Paolo III, e Clemente VIII, come viene riferito dallo stesso *Solorzano ivi n. 34. 54, e 55.*, e viene espresso nella elegante Bolla del regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV, spedita a' 20 Dicembre 1741.

Così fù similmente detenninato da' Sovrani di questo Regno, in osservanza di dette Bolle, in tante, e tante Leggi, come furono quella del 1570, altra del 1587, altra del 1595, altra del 1609, altra del 1611, altra del 1640, altra del 1655, ed altra del 1680, confermate nell' esordio della Legge del Re N.S. stabilita su questo proposito a' 6 di Giugno del 1755.

Le Leggi de' Sovrani Cattolici di Spagna furono egualmente pie, e frequentemente ripetute collo stesso motivo fino dalle prime istruzioni date a Cristoforo Colombo, come viene riferito dallo stesso *Solorzano Tom. I. lib. 3. cap. 6. n. 28. a 34., e cap. 7. n. 55., a 59.*: Contuttociò prevalse sempre contro ogni Diritto di Natura, e Divino, e contro tutte queste Costituzioni Apostoliche, e Leggi Regie d' allora fino adesso la cupidigia di detti *Gesuiti* in sostenere la schiavitù degl' Indiani con quegli oggetti indegni, che si sono finiti di manifestare ultimamente con tanto dolore.

SECONDO PUNTO.

Usurpazione della proprietà de' beni degli Indiani.

LA proprietà de' beni è cosa di Diritto Naturale, e delle Genti secondo *Pufendorff de Jure Naturæ & Gentium Tom. I. lib. 4. per totam*, che lo spiega eccellentemente nel §. 14.

Que-

Questo Diritto di proprietà è quello appunto, che incontrabilmente appartiene agl' Indiani rispetto alle terre da loro abitate, come naturali principali, ed anteriori abitatori e possidenti di quelle prima, che fossero conquistate; e questi sono similmente primi principj infallibil' riportati ed illustrati dallo stesso *Pufendorffo in d. Tom. I. lib. 4. cap. 6. per totum*; E sopra questi solidi principj furono stabilite le Leggi de' Re di Portogallo, e di Spagna.

Quelle de' Re Cattolici è certo, che proibirono lo spogliare gl' Indiani delle terre da loro possedute in tempo del Gentilefimo, o prima della Conquista: Che queste terre non fossero soggette a pagar tributi, come viene riferito dal *Solorzano nella sua Politica Indiana lib. 2. cap. 19. pag. 90. col. 1. in fine*, e nel *Tom II. de Jure Indiarum lib. 2. cap. 1. n. 27.* E che i detti Indiani non fossero a forza trasportati dalle terre sue naturali in altre più remote; come si vede dallo stesso *Solorzano de Jure Indiarum Tom. II. lib. 1. cap. 5. n. 61. 62., e cap. 14. n. 88., e 89.*

Le Leggi di Portogallo, rispetto a questo punto, sono state uniformi, e identiche a quelle di Spagna, come risulta dalle indicate nelle Riflessioni sul Articolo primo, essendo chiarissimo il paragrafo quarto dell' Alvarà del primo Aprile 1680, riportato, e rinnovato per la sua esatta osservanza nella detta Legge de' 6 Giugno 1755.

Così fù deciso ancora dalle Bolle de' Sommi Pontefici enunciate nella Riflessione sul detto Articolo I, ed è per se cosa indubitata; mentre essendo il primo effetto della libertà dell' Uomo il dominio de' beni, non potevano gl' Indiani contro loro volontà essere spogliati de' loro beni, quando erano essi personalmente liberi per tutti i Diritti.

TERZO PUNTO.

Usurpazione a perpetuità delle Parrocchie degl' Indiani.

LA proibizione, che hanno i *Gesuiti* come Regolari di ottenere Benefizj con Cura di Anime, vien provata con molti Testi, e Dottrine dal *Solorzano de Jure Indiarum Tom.*

Tom. II. lib. 3. cap. 16. n. 1. 35. 36. 38. e 41., ed il medesimo Dottore prova *ivi n. 2.*, e dal *n. 7. al 11. inclusive*, che, per questo stesso fù necessario, che i Monarchi di Spagna, e di Portogallo impetrassero da' Sommi Pontefici Leon X, Adriano VI, Clemente VII, Paolo III, e S. Pio V le necessarie dispense per amministrare, come Parrochi i Sacramenti agl' Indiani, solo però fino a tanto, che non vi fosse il necessario numero di Preti secolari; Ed in questo identico senso furono accettate, ed eseguite le Bolle di que' Santi Pontefici co' Decreti de' Re di Portogallo, e di Spagna, come viene ampiamente provato dal medesimo *Solorzano Tom. II. lib. 3. cap. 16. n. 7. ad 11.*

Dal che risulta, che essendo precario, ed interino l' esercizio de' *Gesuiti* di servire come Parrochi solo in quanto non vi fossero Preti Secolari; subito che questi vengano a presentarsi, i Parrochi Regolari debbono ritirarsi ne' loro Chioftri per innegabile principio di coscienza, e per molte altre ragioni di politica, e convincenti ponderate dallo stesso *Solorzano* nel passo di sopra citato dal *n. 27. al 44.*, e nella sua *Politica Indiana lib. 4. cap. 16.* Dal che si vede il gran potere, e molto più il sommo artificio, con cui i *Gesuiti* si sono fin'ora mantenuti in possesso di quelle Parrocchie contro tutte le Leggi Divine, ed Umane, per sollevare, e far ribellare gl' Indiani contro i suoi Re, e Signori naturali, in vece di procurare il servizio di Dio; Lo che non fù saputo dal *Solorzano*, nè fù creduto in tempo, ch' egli scriveva, e neppure per molti anni dopo fin tanto, che non si è manifestato con quella evidenza, che in oggi è di pubblica notorietà.

QUARTO PUNTO.

Usurpazione del Governo temporale degl' Indiani.

A' Parrochi Regolari delle Missioni di qualsiasi Ordine viene espressamente proibito l' intronetterli nel Governo Temporale, o Politico di quelle Missioni delle quali sono Parrochi. Così è dichiarato nella Bolla *Sacrosancti*

sancti Apostolatus di Alessandrò VII , che in ordine è la 46 del *Bollario Romano* , di cui fù da Clemente IX prescritta l' osservanza nell' altra Bolla *In excelso* , che è la num. 38 nel medesimo *Bollario* : Ambedue le quali sono conformi al *Dirittò Canonico* , il quale proibisce generalmente a tutti gli *Ecclesiastici* lo intr' mettersi ne' Governi Secolari , come è presentto nel *Testò* al *Cap. Sed nec 4. ne Clerici , vel Monachi* : Proibizione la quale ha maggior forza ne' *Padri Gesuiti* , che per Voto sono incapaci di esercitare anche la stessa giurisdizione Ecclesiastica nel Foro esterno , secondo riporta il *Sanchez In Decalogum lib. 6. cap. 18. n. 28.*

Ed in conseguenza il Governo de' loro Capi , o Regoli è il più conveniente , ed il più uniforme , e proprio al loro genio , e più conforme alla ragione , ed a' Costumi , Leggi , e Decreti Regj ; come viene dimostrato dallo stesso *Solorzano de Jure Indiarum Tom. II. lib. 1. in tutto quasi il cap. 26. , e specialmente a' n. 11. 18. , e 38.*

In quanto a' Magistrati Superiori a' quali debbono interporri i ricorsi , può vedersi il medesimo *Solorzano Tom. II. lib. 4. cap. 2.* Ed in quanto agli emolumenti de' detti Magistrati è similmente maravigliosa la dottrina del medesimo Autore nel suddetto *Tom. II. lib. 1. cap. 18. e seguenti.*

Nè osta in ciò il fuffterfugio , a cui i *Gesuiti* sempre ricorfero , di dare ad intendere , che gl' Indiani sono insensati , ed incapaci di Governo politico , mentre il contrario vien provato dalla Ragione , dall' Autorità , e dall' esperienza , secondo ciò , che dice *Bachovio nel §. 2. Institut. de Jure personarum* , ove nega , che vi possano essere simiglianti Nazioni di Uomini insensati ; E lo stesso viene asserito da *Plinio* , e da altri riportati dal *Solorzano nel detto Tom. II. lib. 1. cap. 24. n. 14.* ove dimostra la buona indole , e capacità degl' Indiani anche per il Governo al *cap. 26. n. 18. , e nel Tom. I. lib. 2. cap. 8. n. 57. , e Tom. II. lib. 1. cap. 25. n. 27. , e 28.*

QUINTO PUNTO.

*Usurpazione del Commercio terrestre , e marittimo ,
che avevamo gli Indiani.*

LA strettissima proibizione di negoziare , e di far commercio comprende tutti gli Ecclesiastici , secondo il Testo nel cap. 2. , e nel cap. *Secundum Instituta. 6. ne Clerici , vel Monachi* , ella però obbliga molto più strettamente i Missionarj in virtù dello special divieto , che ne fa loro il Vangelo al Cap. X di S. Matteo , e per la scomunica *late sententiæ* postavi da Urbano VIII nella Bolla *Ex debito* §. 8 , che è la num. 126 del *Bollario Romano* , riportata dal *Solorzano de Jure Indiarum Tom. II. lib. 3. cap. 18. n. 23 , e 24.* E tutto questo è stato ultimamente di nuovo proibito , e rinnovato dal S. P. Benedetto XIV , che governa in oggi la Chiesa Universale nella sua Bolla *Apostolicæ servitutis* , che è la 13 del suo *Bollario*.

Essendo certo , che questa proibizione , eccettuata la vendita delle cose superflue , e la compra delle necessarie , comprende in se ogni altra negoziazione , anche quella , che può farsi delle proprie manifatture , allorchè sono queste indecenti a Sacerdoti , e Religiosi , secondo l' uniforme tradizione de' Dottori riportati da *Gonzales Telles ad Texum in dicto Cap. Secundum Instituta 6. ne Clerici , vel Monachi n. 6 , e 7* , ed è Legge riportata espressamente nella *Ordinazione al lib. 4. tit. 16.*

Ed è similmente cosa certissima , che il mandare gl' Indiani a raccogliere nell' interiore delle terre le droghe per poi venderle : Il far salare la carne , ed il pesce per lo stesso effetto , ed il fare accumulare , e conciare tante pelli per poi venderle , e tanti altri traffici di questa natura , che i *Gesuiti* stanno facendo , non sono vendita di cose superflue , nè compra di necessarie , nè industria delle proprie mani , ma al contrario tutto è vero , ed effettivo negozio , ed il solo , che si fa in que' Paesi , ed è quello , che come tale , e come mercantile viene espressamente proibito dalle Leggi di questo Regno fino agli stessi Governatori,

Prov. della Part. I.

T.

notori,

natori, e Ministri Secolari nella *Ordinazione al lib. 4. tit. 15.* ne' due *Alvarà de' 27 Febrajo 1673*, e *31 Marzo 1680*: nella *Legge de' 29 Agosto 1720*; e nell' altro *Alvarà de' 27 Marzo 1721*. Nè a ciò possono fare ostacolo i sutterfugj, co' quali i *Gesuiti* hanno procurato di ricoprire le tremende Censure da loro incorse, e nelle quali come negozianti si ritrovano da molti anni induti; mentre avendo preteso di far credere, che essi negoziano, e fanno commercio al buon fine di attirare, ed allettare gl' Indiani, di costruite ed omare le Chiese, di vestire le Indiane acciò vadano con decenza alla Chiesa, e di ajutarle tutte nelle loro infermità, si vede chiaramente, che nessuna di queste cose può attendersi, perchè i *Gesuiti* non potevano mai commettere un così gran mancamento, come era quello di trasgredire tutte le *Costituzioni Apostoliche*, e *Leggi Regie* collo scandalo di fare in figura di *Missionarj* quello, che è proibito fino agli stessi *Governatori*, e *Ministri Secolari*: Neppure qualora da un male così grande ne dovesse seguire tutto quel bene, che contro la verità pubblica, e nota al Mondo intiero si sono inutilmente sforzati di far credere; quando ognuno stà vedendo, che gl' Indiani vanno nudi, e privi di alimento, e di ricovero; e che i soli *Gesuiti* sono quelli, che con somiglianti mezzi illeciti stanno accumulando tesori per arricchirli collo smungere non solo gl' Indiani, ma le stesse *Popolazioni*.

Si aggiunge, che tutte queste necessità, supposte da' *Gesuiti*, sono affettate.

Affettata è la prima in supporre di dover far spese nell' attirare gli Indiani dall' interiore delle terre, e farli passare a' Villaggj, mentre da molte *Leggi Regie*, e specialmente da quella de' 28 Aprile 1688 si prova essere stato ordinato, che queste spese siano fatte, come sempre si fecero, a costo dell' Azienda Reale: E dalla pietà de' Re Cattolici fu stabilito lo stesso fino da' primi ordini dati a *Cristoforo Colombo*, ed agli altri Scopritori dopo di lui.

Affettata è la seconda necessità, perchè dalle stesse *Leggi* del Regno viene stabilito, che appena gl' Indiani cala-

no

no giù dall' interiore delle terre , subito debbano edificarfi alcune Cappelle , e trovandosi , che questi giungano a formare popolazione per un Villaggio , la costruzione , e fabbrica delle Chiese resta a carico de' Sovrani , i quali ne hanno fatte erigere , e ne stanno facendo costruire un gran numero ; e quando anche venisse a mancare l' Azienda Reale , quegli stessi Indiani delle Parrocchie sarebbero obbligati a supplire , secondo la Dottrina certa , ed illustrata da *Gonzales Telles ad Textum in cap. 1. de Ecclesiis edificandis num.7.* , come di fatto da' medesimi Indiani si farebbe , se i *Gesuiti* per la schiavitù , e per i lavori a' quali li soggettano , e per la usurpazione , che loro fanno dell' agricoltura , e commercio con tanti monopoli , non impossibilitassero quella gente , rendendosi padroni di tutte le sostanze di quegli' infelici Indiani.

Affettata è la terza necessità addotta del vestire le Indiane ; essendo che quando queste dall' interiore delle terre incognite passano nelle abitate , sono provvedute di vestimenta a spese dell' Azienda Reale , ed in seguito si vestono da se stesse con una ben piccola parte del salario , che si guadagnano col lavoro a cui i *Gesuiti* le obbligano come loro schiave ; dal che risulta , che non solo non danno a quelle da vestire , ma che di più usurpano loro i mezzi di ripararsi dalle ingiurie del tempo co' lavori delle loro mani.

E finalmente affettata è l' ultima necessità addotta di dover assistere a tutte le Indiane nelle loro infermità , essendo che è cosa notissima in tutta l' America , che gl' Indiani tanto quando stanno sani , che quando si trovano infermi , vivono di quello solo , che si procacciano colle loro mani nell' unico giorno della settimana , che da' *Gesuiti* si lascia loro libero per procacciarsi il proprio sostentamento , il qual giorno nel Brasile , e nel Maranhão è la Domenica , che per Diritto Divino fu riservato a Dio : Essendochè anche nel caso , che queste tali necessità esistessero , e che non fossero affettate , e barbaramente forzate da' *Gesuiti* , che cercano servirsi di quelle per pretesto affine di sostenerfi in simiglianti violenze , non poteva in questo punto servire loro di scusa veruna , mentre queste necessità sem-

pre apparterrebbero alla ispezione altrui , cioè , o delle Chiese , o degl' Indiani , e non già di essi Missionarj , come sarebbe necessario perchè fosse loro lecito negoziare ne' dovuti termini riferiti dal *Barboza de Jure Ecclesiastic. lib. 1. cap. 40. n. 119.*

Ed anche questa propria necessità , che non hanno nè possono avere , stante la pietà con cui i Monarchi Portoghesi , e Cattolici hanno contribuito , e continuano a contribuire per il loro mantenimento con congrue competenti , farebbe solo per negoziare fino al grado di acquistare quel tanto , di cui precisamente abbisognassero , e non già quel più , che stanno attualmente praticando : Siccome è dottrina certa , ed ammessa fino da' loro proprj Dottori riportati dal *Molina de Justit. & Jure disp. 349. n. 11* , non potendosi mai un tal commercio stendere ad accumulare quegli immensi tesori , che il Mondo tutto ben sa essere stati trasportati , e che stanno attualmente trasportando i *Gesuiti* dalle Americhe Portoghese , e Spagnola.

P R O V E Num. LIX. e LX.

Che contengono i due DECRETI fatti al primo di Dicembre 1753 , ed a' 21 Maggio 1757 nella Città di Belèm del Gran Parà nella Adunanza delle Missioni , essendovi stati convocati i Deputati dal Governatore Francesco Saverio di Mendonza Furtado : a' quali DECRETI si aggiunge l' Atto , con cui il Rettore del Collegio de' Gesuiti di detta Città si dichiarò per sospetto in quella Adunanza.

„ **G** Io : Antonio Pinto da Silva Cavaliere professò nell'
 „ Ordine di Cristo , Segretario di Stato del Gran
 „ Parà , e Maranhão , e del Tribunale delle Missioni
 „ ni per S. M. che Dio conservi &c. Attesto a chiunque
 „ vedrà la presente , che nel libro in cui si registrano le
 „ Risoluzioni del Tribunale delle Missioni si trova quan-
 „ to segue.

Risò.

Risoluzione del Tribunale delle Missioni.

NEl primo di Dicembre 1753 in questa Città di Belèm del Parà nel Palazzo di residenza dell' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Governatore, e Capitan Generale dello Stato *Francesco Saverio de Mendonça Furtado* furono convocati i Deputati del Tribunale delle Missioni qui sottoscritti, ed il Ministro Dottore Uditor Generale Giovanni da Cruz Diniz Pinheiro, ed in mancanza dell' Eccellentissimo, e Reverendissimo Signor Vescovo, intervenne il suo Vicario Generale il Reverendo Sacerdote Custodio Alvares Roxo: Ed essend' tutti insieme così adunati, fu partecipato dal detto Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Generale, che egli aveva ordine da Sua Maestà di fare i Riscatti: cioè a dire di entrare nelle terre interiori, e boschi detti *Sertões*; coll' osservanza però inviolabile dell' ordine de' 28 Aprile 1688, con cui si prescriveva la dolcezza, e buon modo per guadagnare, e trasportare gl' Indiani); E che perciò que' Reverendi Deputati dichiarassero, se questa Legge poteva eseguirsi nella forma stessa che S. M. determinava; E tutti uniformi risolvono, che detta Legge era impraticabile; e che per ciò nelle passate spedizioni non si era osservata con tutto il rigore, mentre in quel modo pochi o nessuno potrebbero riscattare, e diverrebbe senza frutto veruno tutta la spesa, che si fa in ognuna di quelle spedizioni. Io *Giovanni Antonio Pinto da Silva* Segretario di Stato per S. M. la scissi. *Francesco Saverio di Mendonça Furtado. Custodio Alvares Roxo. Fr. Manuel Martins Loureiro. Fr. Dionisio di S. Francesco. Fr. Francesco di S. Teresa. Fr. Simone di Villa Viçosa. Fr. Giovanni da Silveira. Manuel Ferreira. Giovanni da Cruz Diniz Pinheiro.*

Risoluzione del Tribunale delle Missioni.

A' 21 Maggio 1757 in questa Città di Belèm del Parà nel Palazzo di residenza dell' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Governatore, e Capitan Generale dello Stato

Stato Francesco Saverio de Mendonça Furtado furono convocati i Reverendi Deputati sottoscritti , ed il Ministro Uditor Generale , ed il Rev. Dottor Vicario Generale : Ed a principio furono proposte tre Cause di Appellazioni, e Sentenze del Tribunale: una del Mamaluco Celestino Barbosa , e dell' averfario Andrea Fernandes Gavinho : l' altra della Indiana Laureana, e suoi Figlj contro Tommaso Teixeira ; E l' altra della Mamaluca Marinha contro il Sacerdote Gaetano Eleuterio de Basto : E tutte tre le Cause furono giudicate con sentenza , che ammetteva l'appellazione come giusta , e provata , ed annullava le precedenti Sentenze , ordinando , che si eseguissero quelle pronunziate dal Ministro Giudice della libertà ; condannandò le Parti contrarie nelle spese.

Nel medesimo Tribunale , prima di dare i voti , presentò il Rev. P. Rettore del Collegio della Compagnia di questa Città un foglio , che si dà qui annesso , in cui egli si allegava per sospetto in votare nelle Cause di libertà , a motivo , che il suo Collegio aveva una Cauza della medesima natura ; e questa eccezione gli fu ammessa , onde in conseguenza si ritirò dal Tribunale.

Ivi furono proposti altri atti di Appellazioni per parte di Domenico Luigi di Carvalho contro il Cafuz Paolo ; E fu deciso , che non ostante l' Appellazione si eseguisse la Sentenza da cui appellò , e che l' Appellante pagasse le spese. Sopra di che fu fatta , e sottoscritta questa Risoluzione : Ed io *Giovanni Antonio Pinto da Silva* Segretario di Stato per S. M. la scrissi. *Francesco Saverio di Mendonça Furtado. Custodio Alvares Roxo. Fr. Francesco di S. Teresa. Fr. Felice da Silva. Fr. Antonio de Beja. Fr. Giovanni di S. Teresa. Fr. Francesco Saverio da Silva. Pasquale de Abranches Madeira Fernandes.*

Dichiarazione fatta dal R. P. Rettore del Collegio de' Gesuiti con cui si dichiara per sospetto in quel Tribunale.

Eccellentissimi Signori , e Deputati. Per giusti rispetti , e ragioni , che hò , mi dichiaro per sospetto in questo Tribunale in ciò , che tocca alle Cause di libertà degli Indiani,

diani , che vi si trattano , o che vi faranno proposte in avvenire fino a tanto , che non vi sia decisa , e terminata una Causa della medesima natura , che hanno mossa alcuni Indiani di Jaguarary contro il Collegio. Questo mio Atto di allegarmi per sospetto è fondato in Diritto, ed in ciò , che ne dicono gli Autori , e tra questi il *Barbosa de Remiss. pag. mihi 270. n. 19* , ove parlando delle persone , che devono giudicarsi per sospette così dice: *Sic etiam similem causam habens est suspectus*. Nè mi è qui necessario mostrare la forza di questa ragione alla presenza di un Confesso così saggio , e di tanta rettitudine ; soggiungerò solo , che , oltre i gravi scrupoli , che possono aver luogo in simigliante materia , non conviene al mio credito , ed a quello della mia Religione di dare il mio voto nelle Cause di libertà in questa circostanza , mentre dandolo contro la libertà degl' Indiani , mi verrebbe imputato che ciò si farebbe da me affine di procedere coerentemente , e perchè ho in questo Tribunale una Causa della medesima natura.

E se farà da me dato il voto in favore della libertà degl' Indiani , verrò ad essere redarguito d' ingiustizia per incoerenza ; Essendochè sembra incoerenza grande ed ingiustizia il giudicare liberi quegli Indiani , che sono addetti all' altrui servizio , e pretendere , che siano dichiarati schiavi quelli , che sono impiegati nel servizio proprio : Queste sono le ragioni per le quali domando all' Eccellenze Vostre , ed agli altri Reverendi Deputati , che vogliano ammettere di giustizia , e dar per provato questo mio Atto, in cui mi allego per sospetto affine , che non vi sia occasione di dire , che io agisco con passione , contro ragione , e contro quello , che viene permesso dalle Leggi sopra gl' Indiani selvaggi , che passano nelle terre cognite agli Europei (detti *Resgates*), e che dicono su questa materia gravissimi Autori. Nel Tribunale delle Missioni a 21 Maggio 1757.

Domenico Antonio Rettore.

„ E nelle due suddette determinazioni , e protesta a quelle
 „ unita non si conteneva niente di più di quello , che
 „ si

„ si trova registrato in detto libro a cui mi riporto. Parà a' 2 Giugno 1757.

Gio: Antonio Pinto da Silva.

P R O V A Num. LXI.

BREVE RELAZIONE della Repubblica, che i Gesuiti delle Provincie di Portogallo, e di Spagna hanno stabilita ne' Dominj Ultramarini delle due Monarchie; e della Guerra, che vi hanno mossa, e sostenuta contro gli Eserciti Spagnuolo, e Portoghese. Cavata da' Registri delle Segretarie de' due rispettivi Principali Commissarj, e Plenipotenziarj, e da altri Documenti autentici.

R E L A Z I O N E

NEl tempo, in cui correvano i negoziati sopra l'Esecuzione del Trattato de' Confini delle Conquiste, sottoscritto a' 16 di Gennajo dell' Anno 1750, si riceverono nella Corte de Lisbona (dalla quale passarono subito a quella di Madrid) le Informazioni, qualmente i Religiosi Gesuiti si erano da molti anni in quà resi in sì fatta guisa potenti nell' America Spagnola, e Portoghese, che era necessario di venire ad un' ardua guerra contro i medesimi, perchè la suddetta esecuzione avesse il suo dovuto effetto.

Tutta la verità di que' fatti certi, e permanenti non bastò a far sì, che questi Religiosi non si accingessero a procurare di occultarli ai due rispettivi Monarchi; suggerendo in ambedue le Corti per se stessi, e per mezzo de' loro fautori varj pregiudizj, ed impossibilità tendenti a rendere invalido il Trattato; e adoperandosi nel medesimo tempo in Madrid, ed in Lisbona in alienare collo stesso fine le dette Corti dalla buona intelligenza, in cui si conservarono sempre, acciòchè l' esecuzione dell' accennato Trattato non iscoprisse i loro vastissimi, e perniciosissimi progetti, la maggior parte de' quali era stata già da essi posta in esecuzione.

Pre:

Prevalendo però contro tutti que' riprovati artifizj la religiosissima buona fede de' due rispettivi Monarchi , allorchè i loro Eserciti giunsero ne' luoghi vicini alle Demarcazioni , si andò manifestando da' fatti con altrettanta notorietà , che sorpreca tanto dalla parte del Sud , ovvero de' fiumi *Paraguay* , ed *Uruguay* , quanto dalla parte del Nord , o de' fiumi *Nero* , e della *Madeira* , quello stesso , che i Padri avevano inutilmente procurato di occultare agli occhj del Mondo.

Repubblica del Paraguay , ed Uruguay : Guerre , che vi accefero i Padri Gesuiti.

N Elle Terre fraposte tra' suddetti fiumi *Uruguay* , e *Paraguay* si trovò stabilita una potente Repubblica , la quale solamente ne' margini , e territorj di que' due Fiumi avea fondato non meno , che trentune grandi Popolazioni , abitate quasi da cento mila anime , e tanto ricche , ed opulenti in frutti , e capitali a vantaggio de' suddetti Padri , quanto povere , ed infelici per i disgraziati Indiani , che in esse dimoravano come schiavi.

Per giugnere a questo intento sotto il santo pretesto della conversione delle anime , dopo di avere adoperati molti , e molto artificiosi , e plausibili mezzi diretti , e indiretti , stabilirono prima di tutto , come fondamenti essenziali di quella clandestina usurpazione , le Massime seguenti :

Da una parte proibirono (ed ebbero il modo di fare , che non fosse loro impedito) che in quelle terre non solamente non potessero entrare i Vescovi , Governatori , o qualsivanti altri Ministri , ed Officiali Ecclesiastici , o Scolari , ma nemmeno i medesimi privati Spagnoli : mantenendo sempre un segreto impenetrabile sù tutto quello , che passava , e si faceva dentro delle tali terre , il di cui governo , e gl' interessi della Repubblica , che ivi si occultava , erano solamente rivelati a' Religiosi della loro Professione , che si rendevano necessarj per sostenere quella grande macchina.

Dall'

Dall' altra parte proibirono ancora (con frode anche più strana,) che nella medesima Repubblica , e da' confini di essa indentro , non si ufasse la lingua Spagnola , permettendo solamente l' uso della lingua , ch' essi chiamano *Guarani* ; per impossibilitare in questa forma tutta la comunicazione tra gl' Indiani , e Spagnoli , e conservare in segreto , e lontano dalla cognizione de' secondi ciò , che facevano i primi in quelle miserabili terre.

Finalmente catechizando a modo loro gl' Indiani , ed imprimendo nell' innocenza di tutta quella gente , come uno de' più inviolabili principj della religione Cristiana , alla quale gli aggregavano , l' ubbidienza cieca , ed illimitata a tutti i precetti de' loro rispettivi Missionarj , benchè fossero così duri , ed intollerabili , come in appresso si vedrà : riuscì loro di conservare per lo spazio di tanti anni quegli infelici Enti razionali nella più straordinaria ignoranza , e nella più dura , ed insoffribile servitù , che siasi finora veduta.

Imperciochè ignorando i miserabili Indiani , che nel Mondo vi fosse altra Potenza superiore a quella de' Padri , credevano , che questi fossero Sovrani dispotici de' loro corpi , ed anime : non sapendo , che avevano un Re al quale dovevano obbedire ; nè credevano , che nel Mondo vi fosse vassallaggio , ma che in esso tutto era schiavitù : E finalmente ignorando , che vi fossero Leggi diverse dalla volontà de' loro *Santi Padri* (così gli chiamano) tenevano per cosa certa , ed infallibile , che tutto quello , che da essi veniva loro comandato , era indispensabile , e si doveva ubbidire subito senza minima esitazione.

Mediante questo assoluto monopolio di corpi , e di anime , stabilirono fra gl' Indiani affiomi tanto contrarj alla Società Civile , e Carità Cristiana , quanto lo sono quelli ; che passo a riferire.

Primieramente fecero loro credere , che tutti gli Uomini bianchi secolari erano gente senza legge , e senza religione , che adoravano l' oro come Dio , ed avevano il Demonio nel corpo , essendo perciò di necessità nemici non solamente degl' Indiani , ma eziandio delle Sagre Immagini,

ni , che essi veneravano talmente , che se una volta entrassero in quel territorio , lo metterebbero a ferro , e fuoco , distruggendo prima gli altari , e sacrificando poi le donne , ed fanciulli. (4)

Consecutivamente stabilirono per principj generali tra' medesimi Indiani l'odio implacabile contro i bianchi secolari ; la premura , e diligenza di andarne in cerca per distruggerli , e le barbare crudeltà di ucciderli dove li trovasse- ro senza dar loro quartiere ; ed inoltre di recider loro la testa , acciocchè non risuscitassero facendo loro credere , che altrimenti ritomarebbero in vita per arte diabolica.

Nello stesso tempo fecero esercitarli nelle armi , e nel maneggio di esse , provvedendoli di artiglieria , polvere , e palle , e d' Ingegneri travestiti con l' istesso abito Gesuitico , che formassero accampamenti , e fortificassero i passaggi più difficili nella stessa forma , che si pratica nelle guerre di Europa ; Risultando da tutti questi perniciosissimi antecedenti le conseguenze di una guerra promossa , e sostenuta da' medesimi Padri contro i due Monarchi con gl' avvenimenti , che passo a narrare in succinto.

Allorchè le Truppe de' suddetti due Monarchi furono l'anno 1752 in istato di marciare , a fine di effettuare le mutue consegne de' Paesi della sponda Orientale del fiume *Uruguay* , e della *Colonia del Santissimo Sacramento* ; i Padri sorpresero la buona fede delle due Corti , chiedendo loro la sospensione necessaria perchè gl' Indiani de' predetti Paesi raccogliessero i loro frutti pendenti , e li trasportassero più comodamente nelle altre abitazioni , che si erano loro preparate. Ed avendo ottenuta dalla religiosissima pietà de' rispettivi Monarchi la dilazione richiesta , si vidde subito da' fatti suffeguenti , che sotto que' pretesti avevano i Padri procurato di guadagnar tempo per armarsi meglio , e per maggiormente rassodare gl' Indiani nella ribellione , che avevano loro ispirata , e di cui in fine procuravano servirsi per conservarli nella usurpazione di que' territorj , e suoi abitatori.

Subito

(4) Consta dal documento n. 1 ; e viene provato da' fatti.

Subito che cessarono que' pretesti, e che i Commissarj delle due Corti, supponendolo di buona fede, tentarono di avanzarsi nel Paese per fare le rispettive consegne, vi ritrovarono tali, e così forti opposizioni, che con tutta la sua prudenza il Generale Gomes Freire de Andrade non potè dispensarsi di scrivere al Marchese di Valdelirios a' 24 Marzo del anno 1753 ne' seguenti termini.

Vostre Eccellenza credo, che con le Lettere ricevute, e cogli avvisi del P. Altamirano si renderà finalmente persuasa, che i Padri della Compagnia sono i sollevati. Se non si cacciano da' villaggj i loro Santi Padri (come essi gli chiamano) non sperimenteremo altro che ribellioni, insolenze, e dispreggi ciò che a principio ci faceva orrore, dopo l'esperienza della Campagna, lo abbiamo già per indubitato.

Nel tempo in cui Gomes Freire scriveva in questi termini, la ribellione era già formalmente dichiarata sino dal mese di febbrajo prossimo precedente: essendosi sollevati tutti i Popoli di que' contorni in sì fatta guisa, che arrivati alcuni Officiali Militari nel territorio di S. Tecla per farvi le Demarcazioni, credendo di trovare tutto in pace, ed avendo veduto, che gl' Indiani impedivano loro il passaggio: allorchè nel giorno 28 di febbrajo gli minacciarono lo sdegno del Sovrano, udirono risponderli: *Che il Re stava molto lontano, e che essi non conoscevano altro, che il loro benedetto Padre*; obbligando finalmente i distaccamenti, che seguivano i detti Commissarj a ritirarsi alla Colonia, ed a Monte-Vidio.

In vista di un disinganno così manifesto deliberarono ne' mesi di Settembre, Ottobre, ed altri, che decorsero sino al fine dell' accennato anno 1753, e principio del seguente, i due principali Commissari Gomes Freire de Andrade, ed il Marchese di Valdelirios nelle Conferenze di *Castillos*, e di *Martim Garcia*, di marciare co' due Eserciti per ripulire quel Territorio a forza d' armi, come di fatto eseguirono poco tempo dopo quelle conferenze.

E questo immediatamente si vidde essere così necessario, che nel mentre i due Eserciti si preparavano a marciare, gl' Indiani in gran numero per due volte attaccarono la

For-

Fortezza, che i Portoghesi hanno sul *Rio Pardo*, avendo portati seco per batterla quattro pezzi di artiglieria.

Essendo però stati rispinti, e disfatti dal Presidio, che ne fece cinquanta prigionieri, il Comandante di essa Fortezza, e Gomes Freire d' Andrade con lettere de' 30 di Aprile, e 21 di Giugno del 1754 avvisarono, che quando gl' Indiani furono interrogati circa i motivi delle crudeltà praticate da loro tanto in quel combattimento, quanto dopo essere stati fatti prigionieri, risposero queste formali parole:

Gl' Indiani prigionieri dichiarano, che i Padri erano venuti in loro compagnia fino al Rio Pardo, e che restarono sull' altra sponda del medesimo. Dicono che sono de' quattro Villaggi di S. Luigi, S. Michele, S. Lorenzo, e S. Giovanni: Uno di essi dice, che nel Villaggio di S. Michele vi sono ancora quindici cannoni.

Interrogati poi della ragione, per cui uccidendo un Portoghesi gli tagliano subito il Capo, dissero, che i loro Beati Padri gli assicuravano, che i Portoghesi quantunque ricevevano molte ferite, gran parte di essi risuscitava, e che il più sicuro era tagliar loro la testa.

Essendo partito il Generale Portoghesi dal *Rio grande de S. Pietro* il dì 28 Giugno di quell' anno, ed arrivato il dì 30 di Luglio alla Fortezza del *Rio Pardo*; appena l' ebbe passato, che incominciarono a presentargli in gran numero gl' Indiani ribelli per imbarazzarlo nella marcia: Egli per altro, andò continuando sempre coll' Inimico a vista, e colle armi alla mano insino a tanto, che scrisse il medesimo Generale queste formali parole:

Il giorno 7 (di Settembre) essendo arrivato al posto principale di detto Jacul, che non può passarsi a guazzo, li trovai fortificati in esso con due trinciere venni con essi a lingua, e mi risposero ciò, che risulta dal Documento Num. I. che in sostanza così dice:

Risponderono, che ivi si ritrovava il loro Maestro di Campo chiamato Andres, il quale aveva ordine da' suoi Superiori di non permettere, che senza sua licenza potessero i Portoghesi passare avanti.

In questa maniera durò la guerra viva fino al giorno 16 di Novembre dello stesso anno 1754, in cui il detto Generale fu costretto a conchiudere una tregua cogli Indiani fino a nuova determinazione di Sua Maestà Cattolica : Essendo frattanto stato proibito al Generale Portoghese di avanzarsi nel Paese, ed agli Indiani d' infestare la parte, che dal medesimo Generale era stata occupata, stipolandosene in conformità un Atto. (a)

L' Esercito Spagnolo, che marciava nello stesso tempo dall' altra parte di *Santa Tecla*, fu parimente astretto a ritirarsi verso le sponde del *Rio della Plata* per aver trovato ancora in quella parte sollevate le Popolazioni degli Indiani con forze molto maggiori delle sue, e per avere i medesimi Indiani devastata la Campagna, spogliandola di tutto il necessario alla sussistenza delle Truppe con una disciplina militare, che certamente era superiore alla loro ignoranza.

Giunte le informazioni di questi strani avvenimenti alle rispettive Corti, da quella di Madrid furono spediti al Marchese di Valdelirios gli ordini, da esso comunicati a Gomes Freire de Andrade con Lettera de' 9 febbrajo del 1756, ne' seguenti termini :

Nella Lettera di Officio, che scrivo all' Eccell. Vostra, vedrà, che Sua Maestà ha scoperto, e si è assicurata, che i Gesuiti di questa Provincia sono la totale cagione della ribellione degli Indiani : E oltre le provvidenze, che le dico averdate Sua Maestà, di licenziare il suo Confessore, e dar ordine, che siano quà mandati mille Uomini, mi ha scritto una Lettera (degna di un Sovrano) acciocchè io riconvenga il Provinciale, e gli rimproveri il delitto d' infedeltà, e gli dica, che se subito non consegna le Popolazioni pacificamente senza, che si sparga una sola goccia di sangue, Sua Maestà riputerà questa per prova più rilevante, e procederà contro di esso, e degli altri Padri a tenore di tutte le Leggi Canoniche, e Civili ; li tratterà come Rei di lesa Maestà, e farà, che siano responsabili a Dio di tutte le vite innocenti, che si sacrificaranno &c.

La

(a) Questo Atto si dà copiato ne' documenti al Num. 4.

La Corte di Lisbona mandò a Gomes Freire de Andrade istruzioni conformi alle suddette , avendogli Sua Maestà Fedelissima comandato , che a tenore del convenuto nel *Trattato de Limites* aggiutasse con tutta la forza possibile il Generale Spagnolo , per ridurre all' obbedienza , e far cessare quella scandalosa ribellione.

Allorchè arrivarono i suddetti ordini , avevano già novamente concordato i due rispettivi Generali di unire i loro Eserciti in *S. Antonio il vecchio* , ad effetto di entrare per *S. Tecla* a fogggiare i Popoli ribelli ; ed effettivamente si fece l' unione di detti due Eserciti a 16 di Gennajo dell' anno prossimo passato 1756.

Partitisi da quel Porto di *S. Antonio* , proseguirono i due Generali la loro marcia il primo giorno di Febbrajo prossimo seguente , quando si avvidero mancare una partita di sedici Soldati Castigliani , che si erano avanzati a scoprire la campagna : Fu creduto , che avessero disertato , mà si seppe subito , che avendo trovata altra partita più numerosa d' Indiani , che loro sembrarono amici , essendo stati invitati da questi con bandiera bianca a prendere qualche rinfresco , appena li videro smontati in terra , che crudelmente gli assassinarono , spogliandoli dopo morti di tutto quello , che avevano indosso.

Continuando i due Eserciti uniti la sua marcia , sempre però incomodati da' Ribelli , fino al giorno 10 del suddetto mese di Febbrajo , li raggiunsero , e ritrovarono trincerati , e fortificati sopra un colle in sito vantaggioso : dove furono attaccati , e disfatti dopo un combattimento assai fiero , lasciandone morti sul campo di battaglia mille e dugento , ed alcuni cannoni , ed altre spoglie di armi , e bandiere.

Questa gran strage fece sì , che gl' Indiani non si arrischiassero di tentare altra battaglia infino al giorno 22 di Marzo , in cui gli Eserciti s' accamparono alla pendice di una montagna altissima , e quasi inaccessibile.

Quando però si accinsero a montarla per passare alle Popolazioni vicine , vi trovarono altra trincerata formata con tutte le regole militari per difendere quel passaggio , e guarnita
di

di alcuni cannoni , con altro grande numero d' Indiani armati.

Essendo però questi stati battuti nelle loro trinciere dall' Artiglieria di Campagna de' due Eserciti , ed immediatamente attaccati ne' fianchi dalle Truppe regolari con tutto vigore , furono di là sloggiati , e posti in fuga , lasciando libero il predetto monte : Niente di meno fu necessario , che gli Eserciti vi si fermassero per aprirne la via , fino a' 3 di Maggio del detto anno.

Appena tomarono gli Eserciti a continuare la loro marcia , che si trovarono adosso altra Truppa di tremila , e più Indiani , i quali fecero alcune scaramucie colle guardie , e corpi avanzati , sempre con perdita di gente fino al giorno 10 del suddetto mese.

Nel quale si avanzarono gli Eserciti per passare il Rio , ed allora di nuovo trovarono nel passaggio fortificati i Ribelli ; ma essendo stati attaccati collo stesso vigore , furono altra volta rotti con perdita ; Conchiudendo il Generale Gomes Freire la relazione del successo di questo giorno colle parole seguenti :

Dalla pianta si vede benissimo l' arte con cui la difesa era stata fatta , e se questa fu opera degl' Indiani , dobbiamo credere , che in vece della Dottrina Cristiana è stata loro insegnata l' Architettura Militare.

Essendo finalmente arrivati alla Popolazione di S. Michele ambedue gli Eserciti nel dì 16 del predetto mese di Maggio , trovarono (con orrore della Religione , e dell' umanità) ciò , che da Gomes Freire fu alla Corte di Lisbona partecipato con Lettera de' 26 Giugno 1756 , ne' seguenti termini :

I giorni 13 e 14 furono molto più piovosi , ma non bastò l' acqua per estinguere il fuoco , in ciò vedevamo ardere quella Popolazione. Il giorno 16 , che vi arrivammo , si diede ordine alle Maestranze di rimediare all' incendio , che avendo già divorate le case più considerabili , si era attaccato con vigore alla Sagristia : riuscì di liberare il Tempio , certamente magnifico , ma non si poté esimere dagl' insulti , che i Ribelli vi avevano già fatti ad alcune Imagini , nè dalla bar-
bara

l'ara crudeltà con cui avevano ridotto il Tabernacolo in piccioli pezzetti, dal quale però si seppe, che i Padri avevano già ritirati i Vasi sagri: Essendo il detto Tempio così magnifico, quale lo dimostrerà la Pianta, di cui ora si manda il disegno, e prospetto; non si poteva entrare in esso senza che il cuore s' intenerisse, e restassero gli occhj stupefatti a vista di finiglianti orrendi insulti.

In questa notte determinò il Generale, che si andasse a sorprendere la Popolazione di S. Lorenzo, che stà in distanza di due leghe: Incaricò di questa azione il Governatore di Monte-Vidio con un distaccamento di quattro piccioli cannoni, ed ottocento Uomini; cioè seicento Castigliani, e duecento Portoghesi, e di questi era Comandante il Tenente Colonnello di Dragoni Giuseppe Ignazio di Almeida: Felicemente sullo spuntare del giorno entrarono nel Villaggio senza essere intesi, dove trovarono ancora alcune famiglie, e trè Padri, il Parroco, cioè il Padre Francesco Saverio Lamp, ed il celebre Coadjutore Padre l'addeo (certamente di uno spirito molto attivo) ed un Laico: Tutti si resero subito, e i due primè Padri furono mandati all' Esercito, da dove il Generale rimandò il primo al Villaggio, e mi pregò di voler dare alloggio al secondo nella mia tenda, ove stiede fino a tanto, che arrivammo al Villaggio di S. Giovanni, ed ivi lo lasciai insieme col Generale, che dopo alcuni giorni mi assicurò avergli dato la permissione di passare all' altra parte dell' Uruguay, ed è certo, che il Governatore di Monte-Vidio trovò nella sua stanza documenti, che davano benissimo le prove di questa rivoluzione. Il P. Lorenzo Balda, che si dice fosse una delle teste più tenaci, e che più animava gl' Indiani alla difesa, si era ritirato ne' monti con quelli di S. Michele, de' quali era Parroco.

A' Padri oggi, come nel primo giorno, dispiace il perdere; e gl' Indiani vivono con obbedienza verso di essi così cieca, che presentemente in questa Popolazione s'io vedendo, che il Padre Curato comanda agl' Indiani che si buttino in terra, e senza altra forza, che il rispetto, ricevono venticinque battiture, ed alzandosi vanno a rendergliene grazie, e baciarli la mano. Queste poverissime famiglie vivono nella più

rigida obbedienza , e^a in schiavitù maggiore di quella de' Negri nelle Miniere.

Avendo il Generale Portoghese stabilito il suo quartiere nel suddetto Villaggio di *S. Michele* , ed i Castigliani in quello di *S. Giovanni* , si manifestarono finalmente alla resistenza , che le Truppe fecero ne' predetti Villaggi , tutte le idee de' Padri , che gli amministravano ; Scoprendosi tutti gl' inganni , e' quali avevano sollevati gl' Indiani , che tuttavia mantengono nella ribellione , a cui gl' indussero , col mezzo de' tre Documenti , i medesimi originali de' quali vennero alle mani di chi li fece tradurre fedelmente dall' Idioma *Guarani* , in cui furono scritti , nell' Idioma Portoghese , e si leggono al fine di questo Compendio. (a)

Consistono i detti Documenti in una Istruzione , che da' Regoli de' Villaggi sollevati fu data a' loro rispettivi Capitani , allorchè gli mandarono ad unirsi all' Esercito de' Ribelli ; Ed in due lettere scritte in Febbrajo del 1756 da' detti Capi della sedizione ; Radicando maggiormente con questi sagrileghi , e sediziosi scritti ne' cuori de' miseri Indiani gl' inganni , co' quali gli avevano educati , e suggerito l' odio implacabile contro tutti i Portoghesi , e Spagnoli , senza riflettere a' mezzi , e modi , purchè si conseguisse da essi un fine così abominevole.

Dopo essere entrati i due rispettivi Generali ne' sette Villaggi della sponda Orientale dell' *Uruguay* a forza d' armi , non potendo i Padri , che in essi dominavano , negar loro l' obbedienza a cui a forza li costinsero ; ciò non ostante ritrovarono sempre altri mezzi , e maniere di renderla insufficiente con temerità , ed inganni.

Quando doveva sperarsi , che vedendosi fuggiogati , si ricorderebbero , che sino da principio avevano rappresentato , che il tempo della dilazione da loro ricercata fu motivo di far passare gl' Indiani alle terre situate nella parte occidentale del *Rio Uruguay* , e di far loro nuovi stabilimenti ; fingendo almeno per disculparsi di aver essi fatto tutto il contrario di quello , che in simili circostanze poteva immaginarsi.

Im-

(a) Sotto i Numeri I. II. III.

Imperciocchè ostinandosi sempre più nella temerità, e ribellione, la Popolazione di *S. Niccolò* ebbe l'ardire di sollevarsi di nuovo verso il fine dell'anno prossimo precedente 1756, e di sorprendere, e predare una partita di Cavalli, che andava all'Esercito del Generale Spagnolo: Questi spedì un Corpo di trecento Soldati di Cavalleria per castigare que' ribelli; ma furono essi così temerarij, che astrinsero il Comandante del distaccoamento ad un fatto d'armi, nel quale sempre vi rimase ucciso un Capitano, ed alcuni Soldati.

Passò in oltre la temerità di costoro a commettere altro eccesso anche maggiore, e più degno di rimprovero, e fu, che dimenticandosi di tutto il già succeduto, fecero ritirare gl'Indiani, scampati dal predetto combattimento, ne' boschi della parte Orientale del *Rio Uruguay*, ed unirono loro a poco a poco tanti altri, che nel mese di Maggio del corrente anno si erano adunati già più di quattor dici mila Indiani in quelle *Terre*, verso le quali gli avevano indirizzati da tutti i Villagi, obbligando in questo modo i due rispettivi Monarchi a continuare innanzi la guerra, che avevano intrapresa per debbellarli.

RIVOLUZIONI DE' GESUITI nel Nord del Brasile, o sia nel Maranhão su i Fiumi Negro, e da Madeira.

Nell'altra parte del Nord dell'America Portoghese, e Spagnola de' Fiumi Negro, e da Madeira, non furono i detti Padri in questo proposito niente più moderati in quanto le forze permisero loro di potere agire contro le leggi Ecclesiastiche, e Regie.

Ritrovandosi la Corte di Lisbona per le simulazioni de' Gesuiti digiuna di ogni notizia, ed informazione di que' vasti loro progetti di conquiste, per lo spazio di tanti anni da essi tenuti occulti sotto il sacro velo dello zelo per propagazione del Vangelo, e dilatazione della Fede Cattolica; non fu loro difficile ottenere dalla medesima Corte vari privilegi; Ed in fatti conseguirono quelle maggiori tolleranze, in virtù delle quali ne' Stati del *Gran Pará*, e

Maranhão, accumulando abusi sopra abusi, giunsero a renderli Padroni assoluti del Governo spirituale, e temporale degl' Indiani, riducendoli nella più rigorosa schiavitù col titolo di zelare per la loro libertà; ed usurpando loro non solamente tutte le Terre, e frutti, che da esse raccoglievano, ma eziandio sino lo stesso lavoro corporale di maniera, che nè anche lasciavano loro il tempo per coltivare quel poco, a cui si riduce il miserabilissimo loro sostentamento, e nemmeno somministravano loro quel poco insignificante drappo, che basta per coprire le nudità, colle quali questi infelici si esponevano indecentissimamente agl' occhj del Popolo.

Per sostenere un cotanto inumano, ed intollerabile dispotismo, vi stabilirono le medesime massime, che avevano praticate nell' altra parte del Sud, proibendo qualunque ingresso a' Portoghesi ne' Villaggi degl' Indiani governati da' loro Religiosi col pretesto, che i Secolari farebbero andati a pervertire l' innocenza de' costumi di detti Indiani, e vietando in que' Villaggi l' uso della Lingua Portoghese per assicurarsi meglio, che non vi fosse comunicazione tra' suddetti Indiani, ed i Bianchi vassalli di S. M. Fedelissima.

Con questi, e molti altri mezzi della stessa natura già riportati, si arrogarono questi Religiosi l' empia usurpazione della libertà di que' miseri Razionali senza riguardo alle Censure fulminate nelle Bolle de' Santissimi Pontefici Paolo III, ed Urbano VIII, e molto meno alle tante Leggi pubblicate nel governo del Re D. Sebastiano, ed in tutti gli altri, che poi seguirono, per impedire la schiavitù degl' Indiani.

Dalla usurpazione della libertà degl' Indiani passarono a quella dell' agricoltura, e del commercio di que' due Stati, non ostanti le proibizioni del Diritto Canonico, e le terribili Costituzione Apostoliche emanate contro i Regolari, e molto più contro i Missionarj negozianti. Finalmente asserbirono a pro di se stessi tutto il commercio, appropriandosi con assoluta violenza non solamente ogni sorta di negozio in ogni genere, ma eziandio i due generi

ri di prima necessità nella vita umana, usando molti monopoli) condannati egualmente dalle Leggi divine, e di natura.

Le molte, e successive lagnanze, che come necessarie conseguenze risultarono da quelle estorsioni, esclamarono tanto, e tanto incessantemente fin da quella estrema miseria in cui i *Gesuiti* avevano ridotti que' Popoli privandoli de' lavoratori, e conseguentemente dell' agricoltura, e commercio: che non ostante fosse riuscito sempre a' detti Padri di allontanarli dal Trono de' Monarchi di Portogallo, l' anno però 1741, essendone arrivata la notizia dall' alto del Soglio Pontificio alle orecchie di un Principe tanto zelante della Religione, quanto lo fu il Re D' Giovanni V di glor. mem., immediatamente quel Fedelissimo Re assicurò il Santissimo Padre Benedetto XIV, che ora regge la Chiesa universale di Dio, che avrebbe cooperato alla libertà degl' Indiani (causa essenziale di tutte le miserie spirituali, e temporali di que' Popoli) con tutta la efficacia del suo ardentissimo, ed esemplarissimo zelo della propagazione della Fede Cattolica, e del comun bene de' suoi Vassalli.

A tenore di questo Concordato fu spedita la veramente Apostolica, e tremenda Bolla in data de' 30 Dicembre del 1741 colla Clausola *ex abundanti* della Provvidenza Pontificia, che si rende manifesta dal suo contesto.

In conformità di essa lo stesso Monarca fece spedire a que' Stati i più premurosi, ed urgenti ordini, acciocchè in essi fosse in tutto, e per tutto eseguita la decisione di sua Santità: niente però fu bastante; imperocchè quando il ben noto esemplar zelo del moderno Vescovo del Gran Parà D. Michele di Bulloens degno Figlio del Sagro Ordine de' Predicatori, dopo aver fatte molte preve diligenze, trattò di dar esecuzione alla detta Bolla, si suscitò contro di esso una sollevazione, che per allora impedì l' effetto di quell' Apostolica provvidenza; mentre non parve a quel Prelato opportuno, nè conveniente di partecipare alla Corte di Lisbona un disordine tanto strano in tempo in cui ebbe timore, che la notizia di un fatto sì scandaloso
al-

alterasse la tranquillità nell' animo del Monarca , che si ritrovava gravemente oppresso dalla infermità di cui poi morì il dì 31. Luglio dell' Anno 1750.

Questo era lo stato in cui si trovavano i suddetti Religiosi nel *Gran Parà* , e *Maranhão* , allorchè il Re Fedelissimo felicemente regnante ordinò al Governatore , e Capitano Generale di quelle Capitanie Francesco Saverio di Mendoza Furtado , co' dispacci del dì 30. Aprile 1753 , co' quali lo nominò suo principale Commissario , e Plenipotenziario nelle Conferenze per le demarcazioni de' Confini di quella parte ; che subito passasse a preparare nella frontiera del *Rio Negro* gli alloggiamenti , e viveri necessarj per ivi ricevere i Commissarj di S. Maestà Cattolica , e procedere con essi unitamente alle Demarcazioni nella forma del Trattato *de Limites*.

E siccome era già in quel tempo cosa notoria nella Corte di Lisbona , che i detti Padri si erano fatti assoluti Padroni della libertà , delle fatiche , e della comunicazione degl' Indiani , senza i quali nulla si poteva fare ne' termini competenti : E che si erano appropriata ancora l' agricoltura , ed il commercio : Ordinò per tanto S. M. Fedelissima , che si scrivesse ne' termini più premurosi al *Vice-Provinciale della Compagnia del Gran Parà* , e *Maranhão* , che dal canto suo contribuisse con tutti gl' Indiani di servizio , e con altri , che ivi fossero , acciocchè il detto suo Principale Commissario , e Plenipotenziario si trasportasse con decoro , e prontamente al luogo delle Conferenze.

La esecuzione , che diedero i detti Padri agli ordini Regj fu questa : fare sollevare gl' Indiani delle vicinanze del luogo destinato per le Conferenze , facendoli allontanare da esso per insinuazione de' Padri *Antonio Giuseppe Portoghesi* , e *Rocco Hunderfund* Tedesco , anticipatamente mandati a refedere in quelle parti col detto iniquo fine : Andare similmente altro Padre della Compagnia chiamato *Emanuele dos Santos* Nipote del Vice-Provinciale a stabilirsi sulla sponda del *Rio Javari* , ed ivi dichiarare la guerra a' Religiosi della Madonna del Carmine , che reggevano esemplarmente le Missioni di quella parte , per far-

farvi una generale perturbazione , che rovinasse tutto il Paese , e lo rendesse inabitabile : Sollevare gl' Indiani nella stessa Capitale del Gran Parà in guisa tale , che abbandonassero le opere , che in servizio di S. M. si stavano facendo per la spedizione sul *Rio Negro* : Insultare in tutto l' interno dello Stato i Ministri , ed Officiali di S. M. Fedelissima , minacciandoli colla potenza della Compagnia Gesuitica nel Regno , e con sollevazioni in quello Stato perchè non si osservassero le Leggi , ed Ordini de' quali erano esecutori ; allegando per darlo così ad intendere , che in quello Stato i loro Antecessori sempre avevano in quella forma praticato : E finalmente spopolare i Villaggi situati sul corso del *Rio Negro* , e distruggere i viveri di essi , e di molti altri , acciocchè per la mancanza di soccorsi , e mantenimenti perissero le Truppe , che dovevano passare al luogo delle Conferenze , ed indi alle frontiere , ove si dovevano fare le demarcazioni de' Confini ne' Dominj de' due Monarchi contraenti.

La certezza di fatti così strani confermati uniformemente dalle lettere del Vescovo , del Governatore , e de' Ministri , ed Officiali di quello Stato , e dagli atti , e documenti autentici , che l' accompagnarono , li costituì degni di molto più severe dimostrazioni. Prevalendo però tuttavia la clemenza del Re Fedelissimo , e sperando quel pietosissimo Monarca , che questa medesima soprabbondanza di sua Reale benignità servirebbe di confusione , e di correzione a' detti Religiosi ; si ristrinse ad ordinare , che fosse avvertito seriamente il Vice-Provinciale del *Gran Parà* de' sopradetti disordini per darvi riparo , e che uscissero fuori di quello Stato in virtù della lettera firmata di sua Regia mano sotto li 3. Marzo 1755 , i Padri *Antonio Giuseppe* , *Rocco Hunderfund* , *Teodoro da Cruz* , e *Manuele Gonzaga* , che vi avevano dati i maggiori scandali ; Ed ordinare altresì con altro Regio Decreto sotto la stessa data , che i Religiosi Carmelitani fossero restituiti alla intiera amministrazione de' Villaggi del *Rio Javari* , dalla quale il Nipote del Vice-Provinciale della Compagnia aveva preteso di scacciarli a forza d' armi con scandalo universale di tutti que' Popoli.

Nel

Nel mentre, che ciò seguiva in Lisbona, il Governatore, e Commisario di S. M. F. dopo aver superate le difficoltà, e dilazioni donde erano nati que' tanti disordini, e che furono fraposte per imbarazzarlo, giunse finalmente a metterfi in viaggio, e partì dalla capitale del Gran Pará incaminandosi verso il *Rio Negro* il dì 2 Ottobre 1754.

Durante il viaggio, sperimentò sempre per parte di detti Religiosi le stesse macchinazioni, e gli altri maggiori disordini, che risultano dal Diario autentico di quel viaggio, da cui si copiaranno qui alcuni luoghi per formare una idea chiara di ciò, che seguì in quella laboriosa navigazione, tanto per ciò che riguarda agl' Indiani sudditi, quanto a' mantenimenti, e viveri per la spedizione.

Per quello che spetta a detti Indiani, si legge in quel Diario quanto segue:

Il giorno 10 di Ottobre verso le ore sei della mattina partimmo dal suddetto Fiume per andare al villaggio di Guaricù, ove giungemmo verso le ore undici, e lo trovammo abbandonato sebbene fosse uno de' più popolati del paese; imperciocchè non vi era altri, che il Padre Martino Schuvarj, che è il compagno del P. Missionario, tre Indiani vecchi, alcuni ragazzi, e poche Indiane mogli di alcuni remiganti, che venivano colla Truppa.

Per conseguire, che sei Indiani venissero ad equipaggiare alcune Canoe, (a) che non erano a sufficienza provviste di remi, fu necessario un travaglio eccessivo, e che Sua Eccellenza usasse di alcuna forza, mandando Soldati per le Piantazioni, e per i boschi ove tutti si erano ritirati, e que' pochi, che comparirono, confessarono che tutta la gente era fuggita mossa dalle istigazioni, e configli del Padre Missionario.

Nel Giorno 11. verso un' ora, e mezza giungemmo al villaggio di Arucarà, dove trovammo il Padre Missionario Manuele Ribeiro con poco più di gente, che nell' altro: Ed avendo avuto bisogno di alcuni Indiani per remare nelle Canoe, che ne scarseggiavano, fu necessario mandarne a cercare

(a) *Canoa*: è un battello di un solo pezzo scavato da un grosso albero.

care alle Piantazioni. La mattina de' 26. fatta la rassegna degl' Indiani delle Canoe si trovò, che n'erano disertati la notte antecedente 36, essendo tutti di que' villaggj, che amministrano i Religiosi della Compagnia.

Vicino alla Fortezza del Rio Tapajòs vi è un villaggio assai popolato sotto l' amministrazione de' Religiosi della Compagnia, di cui è Missionario il P. Giovacchino di Carvalho, e lo trovammo similmente con poca gente di modo, che avendo bisogno d' Indiani, per essercene fuggiti in questo sito dieciotto; S. Eccellenza fu obbligato a mandarli a prendere ne' Villaggj di Cumarù, ed a Bobari sulla sponda del detto Fiume.

Finalmente in questa maniera (dice lo stesso Diario) fecero disertare da quella spedizione sino al numero di 165 Indiani di modo, che quel principale Commisario dando conto di quanto nel suo viaggio era seguito su questo proposito, conchiuse nella sua Lettera de' 6 Luglio 1755, parlando de' villaggi abbandonati dove trovò che la gente se n'era fuggita dentro de' boschi, con queste formali parole.

Da questo villaggio passai ad Arucarà, che sarà distante poco più di trè leghe, e lo trovai quasi nella stessa forma con poca differenza: e questo generalmente succedeva in tutti Villaggj, onde è superfluo lo stare a ripeterlo.

Per quello poi che spetta a' viveri, che Sua Maestà Fedelissima aveva ordinato, che si somministrassero basterà, per formare una idèa di ciò, che segui in questo particolare, copiare dalla Lettera, che il Vescovo del Gran Pará scrisse alla Corte di Lisbona a' 24 Luglio 1755. (governando quella Capitale in assenza del Generale) le seguenti parole.

Giunse in costoro (Missionarj) a tale eccesso la disobbedienza, e poca carità in questo articolo, che in tutti i Villaggj del Rio Tapajòs, che soli bastano a provvedere tutto il territorio del Rio Negro, raccomandarono espressamente i Padri Missionarj, che non facessero piantazioni di mandioca ^(a), nè di qualunque altro legume, dicendo chiaramente agl' Indiani, che

(a) Radice di un Erba, che serve in America per fare il pane.

che in caso di ultima necessità avrebbero data loro licenza di andare a cercare il loro sostentamento nell'interiore de' boschi.

Questo medesimo eccesso di carità praticarono i detti Missionarj, in quasi tutti i loro Villaggi impiegando gl' Indiani in ciò che era di loro particolar vantaggio, dal che necessariamente risultava, che non si facevano le piantazioni suddette per aver la farina; e son ordinar loro positivamente, che non la vendessero a' Bianchi, come accadde nel villaggio di Arucarà amministrato dalla Compagnia. Erano in questo villaggio alcuni Soldati della guarnigione di Ma apà andati vi per comprar farina, e sentendovi la Messa nel dì della Pentecoste, intesero, che il Missionario di detto villaggio chiamato P. Manuele Ribcero, stando a sedere in quel luogo, ove sogliono spiegarfi i Sagri Dogmi della Fede, e consigliarsi la pratica delle virtù; ordinava a' suoi Indiani (parlando nella loro lingua,) che per nessun modo vendessero la farina a' detti Soldati, nè soccorressero la Villa di Ma apà, minacciandoli, che facendo diversamente, ne avrebbero avuto un esemplar castigo.

Nel tempo stesso si scoprì, che i detti Religiosi, commettendo altro atroce delitto di Lesa Maestà, non solamente si erano arrogata l' autorità di far Trattati colle Nazioni barbare di quelle Regioni, e terre de' Dominj della Corona di Portogallo senza l' intervento del Capitano Generale, e de' Ministri di Sua Maestà Fedelissima; ma che da questo abominevole disordine passarono a commetterne altro ancor più detestabile, che fu quello di stipulare per condizioni de' medesimi Trattati, il Dominio supremo, e servizio degl' Indiani, escludendone la Corona, e Vassalli di Sua Maestà: la ripugnanza, e l' odio contro la comunicazione, e soggezione a' Bianchi secolari, ed il dispregio degli ordini del Governatore, e delle Persone di Stato, che colà si trovavano stabilite; come fu evidentemente provato dal Trattato, che il P. David Fay Missionario del Villaggio di S. Francesco Saverio di Acamà aveva fatto nel Mese di Agosto del 1755 cogl' Indiani *Amanayós*, in cui si trovarono scritti gli Articoli seguenti.

AR.

ARTICOLO TERZO.

Se vogliono esser figlj de' Padri soggettandosi al governo di essi, prestando loro obediienza: con restare i Padri loro Morobixavas (cioè Capitani Generali,) che saranno per trattarli come suoi Figlj? Risposero di voler essere Figlj de' Padri.

ARTICOLO QUINTO.

Se vogliono trattare ancora co' loro Padri da buoni Figliuoli? Risposero di voler fare grandi coltivazioni di farina per i Padri.

ARTICOLO OTTAVO.

Se vogliono essere obbedienti al Morobixavá Goaçu de' Bianchi (cioè al Capitano Generale dello Stato) contentandosi di andare a fatigare quando verrà loro ordinato? Risposero generalmente, che per nessun conto vogliono avere che far nulla co' Bianchi.

ARTICOLO NONO.

Se succedesse qualche cosa di straordinario; per esempio, qualche Inimico, e che i Coajajáras (cioè i Bianchi) dovessero marciare, se gli Amanajós vogliono aiutarli? Risposero, che vogliono farla da buoni Compagni, e che aiuteranno i Goajajáras, purché reciprocamente i Goajajáras debbano fare lo stesso.

Di modo, che il Capitano Generale, ed i Bianchi dello Stato in queste convenzioni erano posti del pari cogli Indiani, ed i Padri Capitani Generali Ecclesiastici erano superiori a tutti; Vedendosi chiaramente, che da queste condizioni i detti Padri prendono motivo di alienare gl' Indiani dalla fuggezione, e servizio Reale, e dalla Società civile de' Bianchi secolari.

alla chiara nozione di tutti questi fatti tirando S. M. Fedelissima la decisiva conseguenza, che le infermità deplorabili del corpo di quello Stato, essendo così invecchiate, e giunte all' estremo, non potevano già curarsi senza rimedj

medj violenti applicati colla maggiore efficacia : Ordinò, che da una parte, si avviasse il Vescovo del Gran Parà *D. Fr. Michele de Bulhoens*, che senza perder più tempo in opera così meritoria, pubblicasse subito la Bolla Pontificia de' 20 Dicembre 1741, per cui venivano dichiarati liberi tutti i detti Indiani, e condannati alla pena di scomunica *latæ sententiæ* que', che praticassero, difendessero, insegnassero, o predicassero il contrario : Stabili ancora dall'altra parte le due sante Leggi promulgate a' 6, e 7 di Giugno 1756, rinnovando in favore della medesima libertà, e bene comune degl' Indiani tutte le Leggi, ed Ordini de' suoi Augusti Predecessori ; E finalmente ordinò nello stesso tempo al Governatore, e Capitan Generale di quello Stato, che facesse eseguire tutto con quella efficacia, ed esattezza, con cui da Sua Santità, e Sua Maestà in Causa comune era stato determinato.

Essendo giunti questi Regj Ordini in tempo, che il Capitano Generale era assente dalla Città del Gran Parà, ritrovandosi nel luogo destinato per le Conferenze ; Il Vescovo, che governava quella Capitale stimò necessario di sospenderne la esecuzione fino all' arrivo del Governatore a motivo, che i detti Padri, da che videro superate le difficoltà della spedizione del *Rio Negro* da essi credute insuperabili per qualunque provvidenza, che si fosse usata, erano passati a servirsi di altri mezzi violenti, onde dal detto Vescovo fu creduta necessaria quella sua circospezione.

Il primo de' suddetti mezzi fu : procurare d' indurre gli Officiali di quelle Truppe a sollevarsi contro il loro Generale, conforme lo aveva egli avviasato con Lettere de' 7 Luglio 1755, raccontando i fatti, che lo avevano mostrato, e conchiudendo colle seguenti parole :

Continuando il detto Padre Alessio Antonio nella istessa idea, si unì con alcuni pochi Officiali, e sotto il pio pretesto di voler loro dare gli Esercizj di S. Ignazio, gl' introdusse in Collegio riducendoli alla sua divozione : dicendo in quel tempo agli Ingegneri, che tutte le provvisioni, che Sua Maestà aveva ordinate per servizio della tavola, che, quì (cioè nel Ter-
ritorio

ritorio del Rio Negro) si preparassero a spese della sua Reale Azienda, appartenevano ad essi; e nella stessa forma si dovevano distribuire tra loro i rami, che servono nella cucina, e che se così non seguisse era un furto, che si faceva a ciascheduno di essi.

Depo questo il detto Padre, ed altri suoi Compagni passarono a dare ad intendere a questa Gente, che io era uscito dal Parà senza ordine di Sua Maestà; e che di propria volontà venivo a confinarli in questi boschi dove, oltre infiniti incomodi che dovevano soffrirvi, vi sarebbero alla fine morti di fame: E questo si faceva da me non per altro se non perchè io così volevo; giacchè le Demarcazioni erano disfatte, nè si dovevano mai più fare.

Lo che si rilevò ancora da varie altre lettere, nelle quali si legge la storia di molti altri fatti, e macchine dirette allo stesso indegno fine di muovere le Truppe a sollevarsi.

Il secondo mezzo fu: passare i medesimi Religiosi Gesuiti dalle macchinazioni ed artifizj all' uso delle armi; procurando di mantenersi in quelle Terre interiori colla forza, d' accordo co' loro Religiosi Spagnoli stabiliti sulla frontiera del Nord; di modo, che stando per fondarsi nel mese di Gennajo del 1756 la Villa di Borba la nuova nel Villaggio prima chiamato di Troncato, si trovò in essa il P. Anselmo Eckart Tedesco giuntovi pochi mesi prima come Missionario, armato con due pezzi di artiglieria, ed unito con altro Padre ancor Tedesco chiamato Antonio Meifferburgo: Praticarono ambedue in quel Territorio disordini, e dispotismi tali, che ci vorrebbe una lunga Relazione per darne il ragguaglio; refero per altro verosimile il sospetto, che in vece di Religiosi poterono essere stati due Ingegneri travestiti.

In così urgenti circostanze, e nella necessità in cui si trovò il Governatore, e Capitan Generale di questo Stato di ricondursi alla Capitale per curarsi di alcuni incomodi, che pativa, se ne venne alla Città del Parà per sollecitare in essa vivamente colla sua presenza, che si pubblicasse la Lettera Pastorale del Vescovo, affine di dare esecuzione alla Bolla Pontificia de' 20 Dicembre 1741, ed alle due

due Leggi Regie de' 6 , e 7 Giugno dell' anno prossimo passato 1756.

Ambedue le dette pubblicazioni di fatto si fecero colle solennità costumate ne' giorni 28 di Gennajo , e 28 , e 29 Maggio di questo corrente anno 1757 , con gran contento degli abitatori di detta Capitale , i quali mediante le providenze Pontificie , e Regie viddero cessare in quei tre giorni tutte le calamità , che per lo spazio di tanti anni avevano afflitto quello Stato.

Non cessarono per altro ancora gli effetti delle sediziose macchine di sopra indicate. Non potendo queste far breccia sulla fedeltà , ed onoratezza degli Ufficiali dell' Esercito , operarono sempre in tal guisa ne' Soldati di minor sfera , e di cattiva condotta , che , appena il Governatore Capitan Generale si ritirò dalla sponda , e territorio del *Rio Negro* , disertarono non meno di 120 di detti Soldati , rubando ne' Magazzini Reali non solo le munizioni da Guerra , ma molti altri generi ivi riposti ; saccheggiando nel tempo stesso alcune case di Particolari , trasportandosi con tutti questi furti nelle Missioni de' Dominj del Re Cattolico alla Capitanìa d' *Omaguas* , dove si ritrovavano fino alle ultime notizie , che ne giunsero al Parà in data del 18 del prossimo precedente mese di Giugno , in cui termina questa Relazione per non esservene posteriori alla data del detto giorno.

COPIA DELLE ISTRUZIONI , che i Padri Gesuiti diedero agl' Indiani da essi governati , quando marciarono contro l' Esercito: come furono trovate presso i detti Indiani, scritte in lingua Guarani , e fedelmente tradotte.

G E S U'.

IN primo luogo tutti i giorni quando ci svegliaremo , dobbiamo far vedere , che siamo Figlj di Dio Nostro Signore , e della Vergine Santissima Nostra Signora : Con tutto il nostro cuore ci dobbiamo mettere nelle braccia di Nostro Signore , della Santissima Vergine , di S. Michele , de' Santi Angeli , e di tutti i Santi della Corte Celeste ,
che

che pargano rimedio alle nostre miserie, facendo orazioni, acciò venendo esaudite, si ottenga da noi meritevoli di tutta la compassione, e ci liberino da' disgrazie spirituali, e temporali: E parimente dobbiamo conservare il santo e fiume di recitare il santissimo Rosario di Nostra Signora: Divozione, che molto l'è grata, e con cui otterremo, che ci riguardi con quella misericordia, di cui le nostre miserie abbisognano; e così mediante la sua Santissima protezione conseguiremo di vederci liberi dal gran male, che ci sovrasta.

Subito, che verranno contro di noi quelle genti, che ci aborriscono, dobbiamo tutti insieme invocare la protezione della Beatissima Vergine Nostra Signora, di S. Michele, S. Giuseppe, e di tutt' i Santi delle nostre Popolazioni; e se faranno fervorose le nostre suppliche, ci esaudiranno. E quando tenteranno di parlare con noi que', che ci aborriscono, dobbiamo scalfare la loro conversazione, fuggendo molto da quella de' Castigliani, e molto più da quella de' Portoghesi: Per causa di questi Portoghesi sono venuti alle nostre case tutti i presenti pregiudizj: Ricordatevi, che ne' tempi andati ammazzarono i vostri deforti antenati uccidendone da per tutto molte migliaja senza perdonare alle creature innocenti, e si fecero beffe, e scherno delle sagre Immagini de' Santi, che adomavano gli altari dedicati a Dio Signor Nostro. Questo medesimo, che seguì allora, vogliono farlo adesso con noi, e perciò per quanto grande sia il loro impegno, non dobbiamo in conto veruno metterci nelle loro mani.

Se a forte ci volessero parlare, devono essere cinque Castigliani, e niente più: Non siano Portoghesi, perchè se venissero alcuni de' Portoghesi non riuscirà loro bene. Non vogliamo, che venga Gomes Freire, perchè esso, ed i suoi sono quegli, che per opera del Demonio ci aborriscono tanto. Questo Gomes Freire è l' Autore di tanto disturbo, e quello che opera tanto male, ingannando il suo, ed il nostro buon Re, e per questo motivo non vogliamo riceverlo. Dio Nostro Signore fu quello, che ci diede queste Terre, ed egli va macchinando d' impoverir-
ci

ci levandocelo : A tal fine v'è inventando contro di noi molte false imposture , ed ancora contro i *benedetti Padri* , de' quali dice , che ci lasciano morire senza i santi Sacramenti. Per queste cose giudichiamo , che la venuta de' suddetti non è per il servizio di Dio. Noi non abbiamo mancato in cosa veruna al servizio del nostro buon Re. Sempre , e poi sempre , che ci ha impiegati abbiamo di buona voglia eseguiti i suoi comandi. Riprova di questo sono le reiterate volte , che di ordine suo abbiamo esposte le nostre vite , e sparso il nostro sangue in quegli assedi , che si sono fatti nella Colonia Portoghese , e questo solamente per eseguire la sua volontà , senza manifestarsi da noi altro , che un sommo piacere nell' adempimento de' suoi ordini ; di che sono buoni testimonj il Sig. Governatore D. Bruno , e l' altro Governatore , che gli succede nel comando ; E quando il nostro buon Re ebbe bisogno di noi altri nel Paraguay , ci portammo là , e molti , che vi refero servizj molto segnalati sì nella Colonia , che nel Paraguay , oggidì si trovano tra questi Soldati. Il nostro buon Re sempre ci ha riguardati con affetto in considerazione de' nostri servizj perchè abbiamo adempiti i suoi precetti ; e ciò non ostante ci vien detto , che lasciamo le nostre terre , i nostri lavori , le nostre case , e finalmente tutto l' intero territorio. Questo non è ordine di Dio , ma del Demonio. Il nostro Re camina sempre per la via del Signore , e non del Demonio ; e questo è quello , che è risonato sempre alle nostre orecchie , questo è quello , che sempre abbiamo inteso. Il nostro Re , ancorchè miserabili , e disgraziati suoi Vassalli , sempre ci ha portato amore come tali ; mai ha inteso il nostro buon Re di tiranneggiarci , nè pregiudicarci , riflettendo alla nostra disgrazia. Sapendo queste cose non abbiamo da credere , che il nostro buon Re ordini , che tanti infelici sianò pregiudicati nelle loro sostanze , ed esiliati senza altro motivo , che di avergli prestato servizio sempre , che se n' è presentata l' occasione ; E perciò non crederemo mai a chi ci dice : *Voi altri Indiani date le vostre terre , e quanto avete a' Portoghesi* , non lo crederemo mai : Non farà

farà mai. Se a caso le vorranno comprare con il loro sangue, tutti noi altri Indiani così abbiamo a comprarle ancora. Noi abbiamo adunate venti Popolazioni per andarli a ricevere, e con grandissima allegrezza incontreremo piuttosto la morte, che consegnar loro le nostre terre. Perchè questo nostro Re non dà a' Portoghesi *Buenos Ayres, Santa Fe de, Corrientes, e Paraguay*? Solamente si ha da eseguire quest' ordine contro i poveri Indiani, a' quali comanda, che lascino le loro case, le loro Chiese, e finalmente quanto hanno, e che Iddio ha dato loro? Ne' giorni passati credevamo, che voi altri venivate da parte del nostro buon Re, e perciò ci siamo cautelati su quello, che dovevamo fare. Non vogliamo andare dove voi altri siete, perchè non ci fidiamo di voi altri; e ciò è proceduto dall' avere voi disprezzate le nostre ragioni. Non vogliamo dare queste terre, ancorchè voi abbiate detto, che ve le vogliamo dare. Se però vorranno parlare con noi, vengano cinque Castigliani, a' quali non farà fatto male nessuno. Il Padre, che governa gl' Indiani, e sà la loro lingua, deve servire d' Interprete, ed allora si farà tutto, perchè in questa maniera le cose si faranno come Dio comanda; e non seguiranno come il Diavolo vorrà. E non vogliamo trasportarci, e vivere dove voi altri volete che andiamo, e viviamo. Noi non verremo mai sulle vostre terre per ammazzarvi, ed impoverirvi, come fanno gl' Infedeli, e come voi adesso lo praticate per venire ad impoverirci, come se non sapeste ciò che Iddio comanda, e ciò che il nostro buon Re ha ordinato riguardo a noi altri.

Lo stesso provano gli altri Documenti, che seguono in appresso.

NUMERO II.

COPIA DELLA LETTERA, che il Popolo, ovvero il Curato del Villaggio di S. Francesco Saverio scrisse in data de' 5 febbrajo 1756 al Preside, che conduceva la gente dell'istesso Villaggio nell' Esercito de' Ribelli, scritta in lingua Guarani, e dalla medesima fedelmente tradotta in Portoghese.

Preside Giuseppe Tiarayù ; Dio Nostro Signore, e la Santissima Vergine immacolata, ed il nostro Padre S. Michele servano di compagnia a voi, ed a tutti i Soldati convicini di questa popolazione. Il nostro Padre Curato ricevè la vostra lettera il giorno 5 di febbrajo in questa residenza di S. Saverio, e resta informato del bene stare di tutti voi altri. Il Padre tutti i giorni celebra quì la Messa dinanzi alla Santissima Immagine di Nostra Signora di Loreto acciocchè interceda per voi altri, e vi faccia riuscire bene in tutto, e vi liberi da ogni male; ed ancora prega Iddio Padre Eterno, e buono. Il buon Padre Taddeo, ed il buon Padre Michele fanno ancora lo stesso. celebrano tutti i giorni la Messa, e l' applicano per voi altri, e tutti i Padri delle altre Popolazioni stanno co loro figlj pregando continuamente, acciocchè Iddio vi conceda una buona riuscita.

Per amor di Dio vi domando, che siate uniti tutti voi altri della Popolazione, e che abbiate parimente costanza ne' pericoli, e pazienza in quello, che potrà accadervi. Invocate sempre il dolce Nome di Maria Santissima, del Nostro Padre S. Michele, e di S. Giuseppe, chiedendo loro, che vi prestino ajuto nelle vostre imprese, e vi illuminino in esse, e vi liberino da ogni male, e pericolo; Se così farete a Dio niente costa l' aiutarvi, e la Vergine santissima, e tutti gli Angeli della Corte celeste faranno vostri Campagni.

Desideriamo sapere di quale Popolazione distante dalla nostra sia la gente, che viene sulle vostre pedate, e ce lo avvisa-

avvifarete. Ignoriamo ancora chi fia il Governatore, che viene cogli Spagnoli, e fe fia quello di *Buenos Ayres*, o quello di *Monte Vidio*, ovvero ambedue infieme: E parimente quale strada facciano i carri de' Castigliani, e fe fiano giunti a *S. Antonio*, e per quale via vengano i Portoghefi, e fe fiano incorporati co' Castigliani: Raggiugliateci di tutto. Se i fuddetti vi mandaranno qualchè lettera, fpeditela fubito al *Padre Curato*.

Per amor di Dio vi preghiamo, che non vi lasciate ingannare da codefte genti, che vi abborrifcono. Se per forte gli fcriverete alcuna lettera manifefiate loro il gran difpiacere, che provate per la loro venuta, e fate loro conofcere la poca paura, che ne avete, e la moltitudine di noftra gente, e che quantunque queftra moltitudine non foſſe tanto grande, niente di meno non ne avereſſimo paura, perchè abbiamo nella noftra compagnia la SS. Vergine, ed i noſtri Santi difenſori. Se vi caderà qualcuno nelle mani, dimandategli bene tutto quello, che fa al caſo. Quel ſoggetto, che mi chiedefte per Artigliero arriva per l'appunto adeſſo dal Villaggio, e prontamente ve lo manderò. Ora vi mando una Bandiera con il ritratto di Noſtra Signora. Nella noſtra Popolazione non vi è novità alcuna da parteciparvi. Abbiate gran fiducia nelle orazioni di tutti quel del Villaggio, ed in particolare delle creature innocenti, perchè tutti s'impiegano in raccomandarvi a Dio. Il noſtro *Padre Curato* manda a tutti molti ſaluti, e vi raccomanda, che preghiate ſpeſſo la SS. Vergine Maria, ed il noſtro Padre S. Michele: E dice ancora, che ſe vi manca qualche coſa ſcriviate immediatamente al *Padre Curato*, e che ogni giorno mandate il raggiuglio di tutte le novità, che accaderanno ſenza in queſto mancar mai. Tutti i Popoli deſiderano di ſapere ad ogni iſtante i voſtri avvenimenti. Il noſtro *Padre Taddeo*, ed il buon *Padre Michele* mandano molti ſaluti a tutti, ricevete anche i medefimi ſaluti di tutti noi, cioè tanto di quelli che dimorano in *S. Saverio*; quanto degli altri della Popolazione. Iddio Signor noſtro, la Vergine Santiffima, ed il noſtro Padre S. Michele fiano li voſtri

compagni. *Amen.* Da questa picciola Popolazione di *S. Saverio* a' 5 Febbrajo dell' anno 1756.

*Il Maggiordomo
Valentino Barriga.*

NUMERO III.

COPIA DELLA LETTERA *sediziosa, e fraudolenta, che si finse essere stata scritta da' Caciques o siano Regoli de' Villaggej ribelli al Governatore di Bucnos Ayres, essendo inverisimile, che si mandasse al detto Governatore, quando è più naturale, che sia stata composta sotto quel pretesto per spargerla tra gl' Indiani a fine di far loro credere per cose vere gl' inganni, che in essa si contengono: scritta nella lingua Guarani, e da essa fedelmente trasportata nella Portoghese.*

Signor Governatore. Questo nostro scritto si manda alle vostre mani acciocchè finalmente ci diciate quello, che ha da essere di noi, ed acciocchè determiniate bene quello che dovete fare. Vedeste già come l'anno passato venne in questa nostra Terra il Padre Commissario ad inquietarci per farci uscire da' nostri Villaggej, e dalle nostre terre con dire, che questa era la volontà del nostro Re; ed oltre questo voi ci mandaste ancora una lettera molto risentita, affinchè da noi si distruggeffero col fuoco tutti i Villaggej, tutte le case, e la nostra Chiesa, che è tanto bella, o che ci avevate da uccidere. Parimente dite nella lettera (e perciò lo domandiamo), che questa è anche volontà del nostro Re; E se fosse questa la sua volontà, e così ordinasse, tutti noi altri per amor di Dio morireffimo dinanzi al SS. Sacramento. Arrestatevi, e non toccate la Chiesa, che è di Dio, perchè anche gl' Infedeli così fanno: E la volontà del nostro Re è poi questa, che prendiate, e roviniate tutto quello, che è nostro? è questo il voler di Dio, ed è questo conforme a' suoi santi comandamenti? Questo che abbiamo è solamente frutto delle nostre fatiche personali, nè il nostro Re ci ha dato nulla; E poi per qual ragione tutti gli Spagnoli ci abborrisono

riscono tanto per il bene, che godiamo? Il nostro Re sà benissimo, che Iddio diede a noi queste terre, ed a' nostri antenati, e perciò solamente è che le possediamo in grazia di Dio. Il *Padre Rocco Gonzalves* si è già sottomesso. Tutti noi altri ne' tempi passati abbiamo sempre obbedito a' Re di Spagna fino al presente, ed essendo questo così, come dunque crederemo ciò che dite, giacchè noi giudichiamo, che questa non può mai essere la volontà del nostro Re? Niente di meno ci umiliamo con questo ad ascoltare l'ultima volontà del nostro Re. Le nostre Scritture già sono andate alla Corte dove egli risiede, acciocchè veda la verità; Poco tempo è ancora, che abbiamo ricevute le sue istruzioni, e se queste sono certe non si rassomigliano alla tua lettera. La buona volontà del nostro buon Re sappiamo benissimo quello, che ha da fare quando vedrà là i nostri scritti, e saprà il nostro buon modo di procedere. Voi ancora avete già veduto le nostre scritture, nelle quali vi dicemmo tutta la pura verità. Qui non avete da trovare terreni per noi, molto meno per i nostri bestiami. Non siamo noi soli delle sette Popolazioni, ma bensì altre dodici sono le rovinate, quando vogliate levarci queste terre. Sig. Governatore se non volete udire queste nostre ragioni, tutti noi altri ci mettiamo nelle mani di Dio, perchè egli è, che fa tutte le cose; egli è quello, che conosce i nostri errori. Al nostro Re in nessuna cosa abbiamo mancato, e perciò abbiamo fiducia in lui: egli è quello, che deve aiutarci. Per questo medesimo motivo abbiamo da mandare le nostre lettere a tutti i Villaggi, acciocchè ancora gl' infedeli restino informati di questa nostra misera vita, e si spaventino di questi vostri fatti. Si fa ancora istanza al nostro Re acciocchè sappia il Padre Papa questa nostra vita, che non vi è chi la vegga. In voi altri già non vi è più che fidarsi. Questo è il più certo avanti a Dio, che è quello, che tutto sà, e tutto vede. Egli vi dia vita, ed a noi ancora, acciocchè vi ricordiate bene di noi. Agli 11 di Maggio dell' Anno 1742 arrivò una lettera del nostro buon Re, e Signore; In un istante si preparò

parò una piccola laucia , o sia schifo molto risplendente ; il cui grande albero era di argento , ed allorchè approdò sulla sponda del Fiume pose nella punta uno Scritto , e nel mentre fu gettato in terra ferma , fu sparata un archibugiata , e si voltò verso di noi correndo , e tornando questa imbarcazione indietro , come se andasse volando i circostanti la perderono subito di vista . Questo è quello , che è certo , e seguì essendo Governatore D. Domenico Ortei de Roxas . Ancora fu detto , che partì una imbarcazione , che portava al Re quattromila *Patacas* , cioè pezze di argento , che gli diedero a titolo di elemosina . Così dice chi lo sà , che è il *Padre Pietro Arnal* nella sua lettera . Nel mese di Settembre dell' Anno 1752 giunse il Padre Commissario chiamato *Luigi Altamirano da Buenos Ayres* alla Popolazione di *S. Tommaso* , ove trattenendosi inquietò i Popoli acciocchè si mutassero , ma questo non ebbe effetto , che però se ne ritornò solo a *Buenos Ayres* , e dopo essere giunto colà mandò altra volta il *Padre Alfonso Fernandez* , il *Padre Rocco Ballester* al *Padre Agostino* : Questo Padre tornò novamente a *S. Tommaso* l' anno 1753 a' 13 di Agosto . Tentò di entrare in queste Popolazioni , e glie lo impedirono i Soldati , e non lo lasciarono inoltrare più avanti ; onde se ne andò solo alla Popolazione della *Candollaria* . Pretese poi di venire alla Popolazione della *Concezione* in giorno di Festa , che vi si celebrava la Messa , ed i Soldati di nuovo glie lo impedirono , e lo mandarono indietro per la seconda volta . Dopo questo fece capitare in mani del *Padre Romano di Toledo Curato di S. Maria Maggiore* una lettera indegna , e la consegnò ad un Capitano di *S. Maria* , chiamato *Luigi Etuairahi* , che la comunicò a' que' di *S. Niccolò* , e poi la diede in proprie mani al *Padre Carlo* , ed al *Padre Simone Santo* a' 7 di Settembre : Scritto scellerato , in cui non si trattava meno , che della espulsione de' Padri ! Si portarono allora trenta Soldati di *S. Luigi* alla Popolazione di *S. Niccolò* , e agli 8 di Settembre finalmente nella Chiesa alla presenza di tutti presero i detti Scritti dalle mani del

Pa-

Padre Carlo, e gli bruciarono sulla piazza. Questo è ciò, che fecero quelli di *S. Luigi*.

Questo è il modo con cui vollero impedire la Messa del buon Padre: vollero fare in pezzi il Sacratio, e glie lo impedirono, e per questo non entrano in queste Popolazioni, e l'autore di ciò fu il Preside, chiamato *Michele Yabatti*.

Maestro di Campo *Michele Chepa* = Segretario *Ermeneigildo Curupi*, ed i Regoli, e *Don Giovanni Cumandiyu* = *Giuliano Cubuca*. Questo è quanto è stato fatto = Servitore *Primo Ybavera di S. Michele*.

NUMERO IV.

COPIA DELLA CONVENZIONE stipolata trà Gomez Freire de Andrade, ed i Regoli Americani per la sospensione delle Armi.

A Di 14 Novembre del 1754. In questo Campo del *Rio Jacui* ove sta accampato l'Illustriss. ed Eccellentiss. Sig. Gomez Freire de Andrade Governatore, e Capitano generale del Capitanato del *Rio Janeiro*, e Mine generali colle Truppe di S. M. Fedelissima come auxiliarie di quelle di S. M. Cattolica, ad effetto di evacuare le sette Popolazioni della sponda Orientale dell' *Uruguay*, che si cedono alla nostra Corona in virtù del Trattato de *Limites* delle Conquiste; essendo venuti alla presenza del suddetto Eccellentiss. Sig. Generale Don Francesco Antonio Regolo della Popolazione di *S. Angelo*, Don Cristofono Acatù, e Don Bartolo Candiù Regoli delle Popolazioni di *S. Luigi*, e Don Francesco Guacù, che finiva di essere Preside di detta Popolazione di *S. Luigi*, i quali dissero al detto Eccmo Signore, che permettesse loro di ritirarsi nelle loro Popolazioni in pace senza fare ad essi danno, nè inseguirli, nè far prigionieri le loro mogli, e figlj, poichè essi non volevano guerra co' Portoghesi; Ed avendo loro risposto il detto Sig. Generale, e gli altri Officiali sottoscritti, che essi erano in quell' Esce.

Esercito d' ordine del loro Sovrano , e stavano aspettando, che la Cavalleria , e Convoglio dell' Esercito, di cui è Generale il Sig. Don Giuseppe di Andonaigue , fosse inistato di proseguire il viaggio, che per mancanza di viveri era stato affretto di sospendere, e retrocedere; e che quando avessero avuto l' ordine dal detto Sig. Generale Comandante , si farebbero avanzati ; perlocchè non erano per ritirarsi , ma piuttosto per fortificarsi nel posto ove si trovavano. Ciò inteso da' suddetti Regoli , e dagli altri Indiani ivi presenti , chiederono per amor di Dio , che si accordasse loro qualche tempo per ricorrere, persuasi, che S. M. Cattolica meglio informata del loro infelice stato , si moverebbe per sua Regia pietà ad applicarvi tale rimedio, che servisse di sollievo alla loro miseria ; e che nel caso che S. M. Cattolica , ed il suo Generale non ascoltassero le loro preghiere , e si mettessero altra volta in campagna, tenevano per cosa certa , che i Portoghesi gli seguirebbero in adempimento de' Regj ordini del loro Sovrano ; al che dal detto Sig. Generale fu risposto, essere risoluto di non perdere ne anche un passo del terreno, in cui si trovava il suo Esercito ; ma che volendo usare con essi quella pietà, che imploravano, accordava loro una Tregua per quell' intervallo di tempo, fin' a tanto, che l' Esercito di S. M. Cattolica di nuovo marciasse in Campagna: Ciò dovendo per altro eseguirsi colle clausole seguenti. *Che si farebbero subito ritirati i Regoli cogli Officiali, e Soldati alle loro Popolazioni, e l' Esercito Portoghesi senza far loro alcun danno, e senza commettere ostilità tragittarebbe il Rio Pardo mantenendosi sì l' una, che l' altra parte in una perfetta pace fino alla determinazione de' due Sovrani Fedelissimo, e Cattolico, ovvero fino a tanto, che l' Esercito Spagnolo fosse uscito in Campagna: mentre uscendo questo, l' Esercito Portoghesi necessariamente doveva eseguire gli ordini del Generale di Buenosayres.* Ed acciocchè non vi nasca dubbio veruno, si dichiara, che la divisione sarà dal Rio di Viamam per il Guaybà in sù fin dove imbocca il Jacuhì dove ci troviamo ora accampati seguendolo fino alla sua sorgente per il braccio, che

che scorre dalla parte di *Sud-uest*. In tutta quella parte, che in questa divisione di Fiumi resta verso il Nord non entreranno armenti, nè Indiano alcuno, e se vi sarà trovato si potrà prendere il bestiarne come cosa perduta, e castigare gl' Indiani, che vi si trovassero; e dalla parte del *Sud* non vi passerà verun Portoghese, ed essendovi ritrovato qualcuno farà punito da' Regoli, e da' Giudici delle suddette Popolazioni nella stessa forma, eccettuati però quelli, che fossero mandati con lettere dall' una, e l' altra parte, dovendo questi essere trattati con tutta fedeltà: Ed avendo promesso di eseguire tutto il di sopra enunciato, tanto il detto Eccellentissimo Signor Generale dal canto suo, quanto gli accennati Regoli dal canto loro, fu da tutti firmata, e giurata la Convenzione, toccando colle destre mani i Santi Evangelj, che presentò loro il Reverendo Padre *Tommaso Clarke*; ed Io Emanuele da Sylva Neves Segretario della Spedizione ne la scrissi.

GOMES FREIRE DE ANDRADE.

Don Martino Giuseppe di Echaure.

Don Michelangelo de Blasco.

Francesco Antonio Cardoso de Menezes, e Souza.

Tommaso Luigi Oserio.

Don Cristoforo Acatà.

Bartholomeo Candy.

Francesco Antonio.

Fabiano Naguacà.

Giacomo Pindo.

P R O V A Num. LXII.

DECRETO DELLA CAMERA DI S. LUIGI DEL MARANHAM, in cui fu registrata la Relazione, che quel Governo mandò al Tribunale del Consiglio Ultramarino sull' accaduto in proposito della Festa di S. Francesco Borgia : estratta da' foglj sulla Consulta , che Sua Maestà dispacciò a' 21 Giugno 1758 , che si conservano nella Segreteria del detto Tribunale.

A 27 Settembre del 1750 in questa Città di S. Luigi del Maranhão nella abitazione della Camera ove si ritrovavano in conferenza , e per fare i loro esami , il Magistrato , Giudice , e Presidente Dottor Gasparo Consalves dos Reis , e gli altri Ispettori , ed il Procuratore , ed Io Scrivano sottoscritto ; E stando così tutti uniti , dal suddetto Magistrato , Giudice , e Presidente fu esposto ; che avendo egli fatto diligenza ad effetto , che si eseguisse la Legge di Sua Maestà de' 5 Settembre 1756 , in osservanza del Breve del Santo Padre de' 24 Maggio di detto anno , ed avendo su questo conferito col P. Vice-Rettore , e Ministro rappresentandogli la necessità , che vi era di fare nel giorno di S. Francesco Borgia , come principale Avvocato , e Protettore di questi Regni , e Dominj di Portogallo contro i Terremoti , la Festa con Messa solenne nella Chiesa della *Compagnia* , ove debba intervenire questa Camera ; fu loro dal detto Padre assicurato , che non si costumava da' Gesuiti celebrare veruna festa in onore di detto Santo , e che non si offeriva di farla adesso , perchè non gli veniva incaricato nel detto Real Ordine , e che perciò in questo Territorio , e similmente nelle altre parti , ove non sono Chiese della *Compagnia* , nè Cattedrali , ma solamente Parrocchie , come nella Villa di *Santa Maria di Icatù* , devono le Camere concorrere nelle spese di detta Festa , per la quale egli si offeriva di mandare un Padre Gesuita a predicare in quel giorno , ed altri Padri per Celebrante , ed Accoliti , bastando , che questa Camera concorresse solo per la spesa della cera , e della

della musica : Lo che tutto rappresentava egli a' sudetti Ispettori , acciò considerata con matura riflessione la cosa , risolvessero quello , che sembrasse loro il meglio : Ed essendo stata letta con riflessione la detta Legge del Re , registrata già a fol. . . del Libro secondo de' Registri , dopo essersi conferito sul punto , fu risoluto ; Che siccome Sua Maestà supponeva , che nel giorno della Festa del Santo vi dovesse essere Messa solenne , e festività , a cui dovesse assistere questa Camera , in virtù di ciò precisamente viene a determinare , che in qualunque parte ove sia Camera , e non vi si faccia Festa con Messa cantata , le stesse Camere debbano concorrere per questa solennità , altrimenti non si potrebbe eseguire il Regio Ordine , che vuole , che tutte le Camere ne' suoi rispettivi territorj assistino alle Messe cantate nel giorno della Festa di detto Santo : Sulle quali ragioni appoggiandosi risolvono con voti uniformi , che in esecuzione di detto Regio ordine si debba , de' Denari di questa Camera , contribuire alla necessaria spesa per la musica , e cera , che sarà necessaria in detta Festa ; giacchè li *Padri* concorreranno col di più di sopra indicato ; E che di questa istessa Risoluzione si debba dar conto a Sua Maestà affinchè le piaccia determinare quello , che farà di suo Real piacimento. E di questa loro determinazione mi ordinarono di stendere il presente Decreto , che fu da tutti sottoscritto.

Reis. Andrada. Brito. Cavalcanti. Castelim. Araujo.

P R O V A Num. LXIII.

LETTERE scritte da due Gesuiti ad altri loro Socj di Madrid , in occasione , che furono arrestati i Rei del atrocissimo insulto de' 3 Settembre 1758 : Estratte autenticamente dal Processo del Tribunale d' Inconfidenza.

G *Iuseppe Antonio de Oliveira Machado , del Consiglio di Sua Maestà , e del Tribunale della Regia Audiencia , Scrivano nel Supremo Congresso del Tribunale d' Inconfidenza della cause ad esso spettanti nominato dalla*
M. S.

M. S. &c. Attesto, e fo fede, qualmente dal Magistrato di Palazzo Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira Giudice dell' Inconfidenza di detto Supremo Congresso è stato a me presentato un Decreto spedito ad istanza del Procuratore della Corona, in cui richiedeva, che la M. S. si compiacesse ordinare, che gli fossero fatti Attestati di tutto quello, che da lui fosse indicato da estrarsi dagli Atti principali del Processo formato contro i Rei dell' esecrando attentato commesso nella infamata notte del 3 Settembre 1758, tra' quali furono indicate le seguenti Lettere, scritte da' Gesuiti in tempo, che furono rinchiusi nelle loro Case circondate, e guardate dalle Soldadesche ne' giorni 18, e 19 Dicembre 1758, del seguente tenore:

Ingannai V. R. nel Corriero passato con una buona nuova; mentre riuscì per noi molto cattiva. Non vi fu risulta nessuna dalla parte, che fu data a' 12 del corrente. A' 13 nella mattina furono carcerati i due *Marchesi de Tavora*, il *Marchese d'Alorna*, il *Conte d'Atouguia*, *Manuel de Tavora*, *Giuseppe Maria de Tavora*, ed altri, che non so! e fu rimesso a' Tribunali, ed affisso il Bando, che dichiara l' insulto de' 3 Settembre, in cui tirarono a SUA MAESTA' due, o trè archibusate. Furono poste, e stanno attualmente guardie a tutte le Case, e Famiglie de' carcerati; e nello stesso dopo pranzo furono similmente poste, e vi continuano a stare in tutte le Case della *Campagna*: Nel giorno dopo, o nel medesimo giunse carcerato da *Azeitão*, dove si ritrovava, anche il *Duca d'Aveiro* col suo Figlio. Fin qui non si fa altro se non, che jeri, ed oggi si sta facendo loro il Processo; per lo che tutti i Tribunali restano di permanenza in Belém, e la Cavalleria sulle armi. V. Reverenza ci raccomandi a Dio, che ben ne abbisognamo tutti noi, che abbiamo la disgrazia di ritrovarci in Lisbona in tali congiunture, nelle quali tutta la umana prudenza non può contenere, nè contrastare le perverse intenzioni. Tutta questa Comunità stà facendo gli Esercizj, che dà il P. *Malagrida*: oggi è il terzo giorno; e temo molto, che nè da lui, nè da noi si finiranno. Stiamo

mo tutti costernati , perchè non abbiamo quelle virtù , le quali producono in lui una straordinaria costanza di animo in tutto quello , che vorranno fare di lui ; e questo è l' unico sollievo , che abbiamo. Il Mondo (dal quale siamo totalmente separati , poichè fino agli Studenti è victato di entrare nelle nostre Case , e Scuole ,) dice , che noi abbiamo avuto parte nell' insulto de' 3 Settembre : il perchè , ed il come non so comprenderlo ; e perciò già ci condanna al meno a prigionie , ad esilj , ed alla totale espulsione dalla Corte , e dal Regno. Il Signor Cardinale nello stesso giorno 13 mandò un ordine , che nessuno di noi uscisse fuori di casa. Il P. Provinciale nell' istesso dopo pranzo lo fece pubblicare in tutte le Case ; non ostante , che tutti già eravamo nella medesima determinazione. Da ciò , che è quello solo , che posso comprendere , consideri V. R. le angustie in cui restiamo ; e quello , che potrà da noi sperarsi tra tanti orrori , ed in tali circostanze di tempi. Quando V. R. averà notizia della mia morte. le chieggo una Messa di più come amico , &c.

SECONDA LETTERA.

DEl P. Giovanni de Mattos della Compagnia al P. Ignazio Altamirano della medesima Compagnia. Lisbona S. Rocco 18 Dicembre 1758.

Ricevei la lettera di V. R. degli 8 Dicembre , dalla quale veggo , che aveva avuta già la infausta notizia della morte del degno P. *Manuele de Campos* prima , che glie la scrivesse. Ricapitai subito le lettere a' Padri Procuratori , e suppongo risponderanno , perchè fino al momento , che scrivo la presente non ci viene impedito lo scriver lettere. Nel di più V. R. avrà già individuate notizie della costernazione in cui ci ritroviamo tutti noi dimoranti in questa Corte ; giacchè essendo qui pubbliche , non mancherà qualche nazionale , che costà le scriva. Con questa le dico solamente , che siamo giunti all' ultima calamità , ripieni ancora di spaventi , e di timori , senza verun sollievo , nè speranza di averlo ; mentre solo da Dio lo possiamo sperare ; e di giorno , e di notte glie lo chiediamo in questa Casa,

Casa, restando uno, e poi altro Fratello di ora in ora dinanzi al Santissimo; ed in questa notte abbiamo fatto voto di celebrare la Festa del Cuore di Gesù, e di fare gli Esercizj ogni mese. V. R. e cotesti altri RR. PP. ci ajutino colle loro Orazioni, e santi Sagrifizj; mentre siamo tutti figlj del medesimo Padre, e della medesima Madre, &c.

Il che tutto fu da me fatto copiare dalle stesse Lettere Originali in virtù del suddetto Decreto di S. M. ad istanza del Magistrato Procuratore della Corona, e tutto si dà copiato tal quale è senza togliervi cosa veruna, che possa far dubbio, riportandomi alle stesse Lettere Originali. Dato e spedito in questa Corte, e Città di Lisbona a' 27 di Aprile 1767. Ed io Giuseppe Antonio de Oliveira Machado l' ho sottoscritto, e firmato.

Giuseppe de Oliveira Machado.

PROVA Num. LXIV.

DEPOSIZIONI DE' TESTIMONJ, E DE REI negli Esami fatti sul l' atrocissimo insulto de' 3 Settembre 1758, autenticamente estrate dal Processo del Tribunale d' Inconfidenza.

G iuseppe Antonio de Oliveira Machado, del Consiglio di Sua Maestà, e del Tribunale della Regia Azienda, Scrivano del Supremo Congresso del Tribunale d' Inconfidenza, e delle cause ad esso spettanti, nominato dalla M. S. &c. Attesto, e fo Fede, qualmente dal Magistrato di Palazzo Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira Giudice dell' Inconfidenza di detto Supremo Congresso è stato a me presentato un Decreto spedito ad istanza del Procuratore della Corona, in cui richiedeva, che la M. S. si compiacesse ordinare, che gli fossero fatti Attestati di tutto quello, che da lui fosse indicato da estrarsi dagli Atti principali del Processo formato contro i Rei dell' esecrando attentato commesso nella insueta notte de' 3 Settembre 1758. tra' quali avendo richiesti quelli contenuti nel terzo Appenso delle interro-
gazio-

gazioni fatte a' 27 di Dicembre 1758 al Reo Giuseppe Manuele da Silva Bandejra a fol. 7. del detto Appenso si legge quanto segue:

Interrogato quali erano i Gesuiti , che costumavano andare alla Casa del detto Duca : quanto tempo era , che venivano ammessi nella di lui Casa , ed a quale ora erano soliti di andarvi ? *Rispose* : Che il Gesuita , che frequentava più la Casa , era un Religioso alto , e magro , che gli pareva fosse il Procurator generale *Giuseppe Perdigão* : Che oltre di questo vi andavano altri due Gesuiti de' quali non sapeva il nome : il primo de' quali era di statura basso , pieno , e bianco di faccia : Che il detto Duca aveva dato ordine , che gli si passasse l'ambasciata subito , che arrivasse il detto Religioso *Giuseppe Perdigão* : il quale si vantava di questo stesso con lui Costituito : E che il primo di detti Gesuiti era solito di andarvi la mattina , e gli altri nel dopo pranzo : Il detto P. *Perdigão* andandovi solo in calce.

Similmente atteso avermi il detto Magistrato Procuratore della Corona domandato l'attestato de' Costituti dati a' 5 Gennaio 1759 a Manuele da Costa Portinajo del fu Duca d'Avèiro , che si ritrova descritto nell' Appenso IV , ove a fol. 3 si legge la seguente clausola , e risposta del detto Reo Portinajo.

Che era vero , che poco prima dell' Insulto de' 3 Settembre prossimo passato erano soliti di andare molte volte alla Casa di detto Duca *Timoteo de Oliveira , Giovanni de Mattos , Giacinto da Costa , e Giuseppe Perdigão* tutti quattro della Compagnia di Gesù : e che queste visite continuarono fino al tempo del detto Insulto ; E che dopo detto insulto continuò ad andarvi solamente il suddetto *Giuseppe Perdigão* , e poche volte il detto *Giovanni de Mattos* ; E che il detto Duca gli disse , che venendo i suddetti Padri glie ne desse parte : E che questi Religiosi non andavano mai insieme , ma ciascheduno da se ; E che per il solito vi si trattenevano un ora , e mezza poco più , poco meno.

Ed atteso , che dal medesimo Procuratore della Corona mi
fù

fu richiesto il Costituto dato a Francesco da Costa Primo Cocchiere, e Cavalcante del detto Duca, che si ritrova descritto nell' Appenso VI, a fol. 3. retr. in cui depose quanto segue:

Che il detto Duca il più frequentemente era solito andare alla Casa del Marchese di Tavora al Collegio di S. Antonio, ed anche più spesso a S. Rocco, ed a Arroios: Solo si ricordava, che una volta fu a visitare un Padre, che dicevano essere venuto da Coimbra; e questo fu prima del suddetto Insulto.

Ed a fol. 4 di detto Appenso si legge ciò, che segue:

E che egli Costituito non sa chi fossero i Padri della Compagnia, che il Duca andava a visitare, mentre egli stava a cavallo, e le ambasciate le mandava per il servitore Antonio Dias.

E similmente mi furono domandati i Costituti, e dichiarazioni di Antonio Dias servitore solito accompagnare, e che era confidente di Giuseppe Mascarenhas fu Duca di Aveiro, che si trovano nell' Appenso VII di detti Atti a fol. 5 ove si legge quanto segue:

Ed immediatamente dichiarò di più: Essere ancora vero, che il detto Duca era solito andare molte volte a S. Rocco a ricercare del P. Giovanni de Mattos; ed a S. Antonio a ricercare del P. Procuratore Generale Giuseppe Perdigão, del P. Timoteo de Oliveira, e del P. Giacinto da Costa. E che il detto Duca andò ancora ad un' Ospizio de' medesimi Padri a Arroios a visitare un Padre venuto da Coimbra; ed in altra occasione andò al Noviziato nella Cotovia la seconda volta.

Ed Attesto essermi stato domandato il Costituto di Antonio Martins mozzo di stalla, che soleva accompagnare il detto Giuseppe Mascarenhas, che esiste nell' Appenso VIII di detti Atti a fol. 3 post medium cum sequente, che depose quanto segue:

Che era vero, e che gli ritornava allora alla memoria, che il detto Duca era solito andare molte volte prima, e dopo il riferito Insulto a S. Rocco a parlare col P. Giovanni de Mattos: a S. Antonio con Giuseppe Perdigão, con Timoteo de Oliveira, e con Giacinto da Costa; e con questo

questo trattava , e discorreva ancora più spesse volte , che cogli altri. E che andò anche qualche volta a Arroios a visitare un Dottore venuto da Coimbra, che era anch' egli Gesuita ; e che alcune volte andò al Noviziato della *Cotovia*, ma però assai meno ; e che spesse volte conversava con Giuseppe Moreira prima , e dopo essere questi stato espulso da Palazzo ; E che questa era la verità.

Che il motivo di non avere subito manifestato quanto veniva di dire , fu perchè il Duca gli diceva , che non palesasse mai , ch' egli andava a visitare i suddetti Religiosi.

E similmente mi sono stati richiesti gli *Esami* di Don Paolo della Annunziata Canonico Regolare di *S. Agostino*, amico confidente del detto Giuseppe Mascarenhas, che sono nell' Appenso X di detti Atti a fol. 3 post medium cum sequenti, ove si legge quanto segue :

E disse di più : Che tutta la contrarietà , che il detto Duca aveva co' Religiosi della Compagnia era terminata dopo , che il Re Nostro Signore li cacciò fuori di Palazzo , di maniera , che avendo il Duca domandato una Chiesa al Serenissimo Signor Infante Don Pietro , e Sua Altezza avendogliela negata , disse lo stesso Duca a lui *Don Paolo* : Che se ne andava a ritrovare *Giacinto da Costa* di detta Compagnia , per ottenere quella tal Chiesa per sua intercessione.

E similmente Attesto , che dal detto Procuratore della Corona mi è stato richiesto il *Costituto* del Reo Luigi Bernardo di Tavora , che sarà descritto nell' Appenso XVI di detto Processo , in cui a fol. 5. si leggono le seguenti *Claujole*, e *Confessioni* :

Ch' egli Costituito erasi ritrovato col Marchese Francesco de Affis de Tavora suo Padre , colla Marchesa D. Leonora de Tavora sua Madre , e col Duca d' Aveiro in casa del medesimo Duca , ove di comune accordo stabilirono , che . . . togliendosi la vita a Sua Maestà ritornerebbe al primiero suo potere il di lui governo di Maggiordomo maggiore , e de' Religiosi della Compagnia di Gesù : Che con questo principio la suddetta Marchesa desiderava la morte del Re Nostro Signore ; considerando , che da que-

Prov. della Part. I.

Y

sta

Ra ne risulterebbe gran beneficio a' Vassalli; e ch'era un castigo per tutti lo stare Sua Maestà governando: Che tutto il supradetto era fondato nella Mistica, e ne' consigli di *Gabriele Malagrida* della Compagnia di Gesù: Che il Marchese Francesco de Assis de Tavora suo Padre era dello stesso sentimento, reso persuaso dalla detta Marchesa D. Leonora madre di lui Costituito; mentre detto suo Padre fa solo quello, che dalla detta Marchesa sua moglie gli viene consigliato: Che il Conte di Atouguia, ed il Canonico Giuseppe Maria de Tavora seguitavano i medesimi insegnamenti, ispirati, o piuttosto pervertiti dalle stesse dottrine, e massime di detto *Gabriele Malagrida*.

Indi più sotto soggiunse: Che la detta Marchesa Madre di lui Costituito, essendo guidata da quello, che le aveva fatto credere il detto *Gabriele Malagrida*, aveva persuasi tutti i sopraddetti, . . . e che tutti i suddetti parenti giunsero a crederlo così. Finalmente, che in Casa della Marchesa de Tavora madre di lui Costituito vi era una mormorazione continua contro il Governo del suddetto Signore, ed un continuo discorso di tradimenti, e macchinazioni contro la Reale Persona di Sua Maestà: risolvendovisi, che sarebbe stato molto utile, che il detto Signore finisse di vivere: Che perciò le convenzioni, e confederazioni fatte col fine di commettere il sacrilego insulto nella notte de' 3 Settembre prossimo passato furono fatte, e concordate in Casa di detta Marchesa sua madre.

E mi è stato nel modo stesso richiesto il Costituto del Reo D. Girolamo de Ataide, che fu Conte di Atouguia Cognato di Giuseppe Mascarenhas, e Genero del Marchese di Tavora, che esiste nell' Appenso XVII unito al detto Processo, ove a fol. 6 si legge quanto segue.

Che in Casa del Duca d' Aveiro si tenevano le conventicole co' Parenti, nelle quali il Duca, e la Duchessa sua Moglie persuasero a' Marchesi di Tavora suoceri di lui Costituito, la necessità, che vi era di effettuarsi il matrimonio della Principessa Nostra Signora, ed il molto che importava: per effettuarsi detto matrimonio, di togliere al Re N. S. la sua preziosissima, e gloriosissima vita: Che

in

in Casa de' detti Marchesi suoi suoceri, e principalmente dalla Marchesa D. Leonora di Tavora si parlava con avversione, e con odio del Governo del Re N. S. Venendo diretta la detta Marchesa in tutto dallo spirito, e da' consigli del P. *Mulagrida*.

E similmente dichiaro, che dallo stesso Procuratore della Corona mi è stato richiesto il Costituto dell' esecrando nostro Giuseppe Mascarenhas, che fu Duca d' Aveiro, che viene descritto nel Appenso XVIII di detto Processo, in cui a fol. 15 p. st. medium si legge la seguente confessione, e risposte date dal Reo:

Rispose, che in quanto alla prima parte le domande, e le sue risposte stavano nella forma, che gli erano state fatte, e secondo che da lui era stato risposto; onde le approva, e ratifica; E che in quanto alla seconda parte, per scarico di sua coscienza come fedel Cristiano in adempimento dell' obbligo, che aveva di contribuire per via di restituzione alla tranquillità del Governo del Re Nostro Signore, ed alla quiete pubblica de' suoi fedeli Vassalli; Dichiarava, che la origine, e primo principio di questo enormissimo attentato erano stati alcuni Discorsi, o Conferenze, ch' egli Costituito ebbe in S. Rocco col P. *Giovanni de Mattos*, e col P. *Giuseppe Perdigão*; ed in S. Antonio co' *Padri Giacinto da Costa*, e *Timoteo d' Oliveira*; che andando egli Costituito a visitarli da cinque mesi in quà poco più, o meno; e trattando con loro de' mezzi, che vi farebbero per effettuare il matrimonio della Principessa N. S. fu stabilito tra tutti di comune accordo, che l' unico mezzo di effettuare detto matrimonio era quello di tramare la morte del Re Nostro Signore: Che sullá base di questa temeraria risoluzione, egli Costituito, continuò a trattare co' suddetti Padri su questa materia: andando alcune volte egli Costituito a ritrovarli nelle suddette Case Religiose; ed altre volte venendo il suddetto P. *Giuseppe Perdigão* Procurator generale a trovare lui Costituito in sua propria Casa per questo negozio: Che i detti Religiosi col mezzo delle suddette reciproche visite; e discorsi lo avevano precipitato in così esecrando assurdo:

promettendogli d' indennizarlo in quello ; e dicendogli , che dopo che fosse seguito il parricidio della Real Persona del Re N. S. si aveva da accomodare tutto il di più : Che sopra questa convenzione , e promessa fu eseguito il detto sagrilego insulto ; Che per altro dopo di aver egli mancato il suo detestabile oggetto non era più tomado nè a S. Rocco , nè a S. Antonio ; ed abbenchè il detto Procurator Generale *Giuseppe Perdigão* venisse a ritrovare alcune volte lui Costituito , questo fu in ora , che non stava in casa.

E nel terzo Costituito dato allo stesso Giuseppe Mascarenhas si legge la seguente sua Confessione :

Che il sagrilego Insulto , di cui si tratta , aveva avuto per base , e primo principio un discorso , che *Giacinto da Costa* della Compagnia di Gesù tenne a lui Costituito stando in compagnia col *Padre Timoteo d' Oliveira* della stessa Religione ; ponderandosi in quel discorso , che il Re N. S. mandava in lungo tirannamente il matrimonio della Principessa N. S. la dilazione di detto matrimonio essendo contraria alla intenzione de' Popoli , e contraria ancora agli interessi del Regno Aggiungendo a questo dolofo , sagrilego pretesto , che non commetterebbe peccato neppure leggiero colui , che fosse parricida del Re N. S. togliendo al medesimo Signore la vita col fine di far cessare la tirannia , con cui Sua Maestà impediva la celebrazione di detto matrimonio : E dichiarando di più , che tutto il sopraddetto discorso fu approvato dal detto *Timoteo de Oliveira* : E che sopra questa base si andarono continuando i discorsi , e le conventicole degli altri due Religiosi Gesuiti *Giovanni de Mattos* , e *Giuseppe Perdigão*.

Ed a fol. 21. retr. così profeguc :

Che le suddette Marchesa , e Contessa (*de Atouguia*) furono poste in questa confederazione da *Gabriele Matagrida* , *Giovanni Alexandre* , e *Giovanni de Mattos* tutti della Compagnia di Gesù , co' quali comunicavano , e si consigliavano sopra il detto insulto , e sue conseguenze ; partecipando sempre a lui Costituito , ed a' suoi Compagni quan-

to passava a detto rispetto co' suddetti abominevoli Religiosi, &c.

E di tutto il di sopra enunciato hò fatto passare il presente Attestato da me sottoscritto; Ed io Clemente Isidoro Brandão Ufficiale della Segreteria di Stato l' ho scritto, e copiato dagli Atti Originali del Processo, e Foglj indicati in virtù del suddetto Decreto di S. M., ad istanza del Procuratore della Corona, e tutto si dà copiato tal qual è senza togliervi cosa veruna, che possa far dubbio, riportandomi allo stesso Processo Originale. Dato, e spedito in questa Corte, e Città di Lisbona a' 27 di Aprile 1767. Ed io Giuseppe Antonio de Oliveira Machado l' ho sottoscritto, e firmato;

Giuseppe Antonio d' Oliveira Machado.

P R O V A Num. LXV.

DEPOSIZIONE DI GIUSEPPE FERNANDES abitante nella Cotovia sopra l' orrendo insulto de' 3 Settembre 1758, estratta dal Processo Originale dell' Inconfidenza.

G iuseppe Antonio de Oliveira Machado, del Consiglio di S. M., e del Tribunale della Regia Azienda, Scrivano del Supremo Congresso del Tribunale della Inconfidenza, e delle Cause ad esso spettanti nominato dalla Maestà Sua, &c. Attesto, e fo fede qualmente dal Magistrato di Palazzo Pietro Gonsalves Cordeiro Pereira Giudice dell' Inconfidenza di detto Supremo Consiglio, è stato a me presentato un Decreto spedito ad istanza del Procuratore della Corona, in cui faceva istanza, che la Maestà Sua si compiacesse ordinare, che gli fossero fatti Attestati di tutto quello, che da lui fosse indicato da estrarsi dagli Atti principali del Processo formato contro i Rei dell' esecrando attentato commesso nella infausta notte de' 3 Settembre 1758, tra' quali fu domandata Copia della Denunzia, e Deposizione giurata, fatta da Giuseppe Fernandez alla presenza del suddetto Magistrato di Palazzo, la quale v' è inserita nell' Appenso XIX del Sommario de' Testimenj, che giurarono, e
de-

denunziarono nel giorno 4 Gennajo 1759, il qual Fernandes dichiarò di essere stato presente ad un discorso, in cui intese quanto segue :

Che avevano fatto molto male a volere uccidere il Re N. S. a forza d' armi : Che questo si doveva fare tanto al Re., come al Serenissimo Signor Infante D Pietro ; però, che non avevano considerato, che vi restavano ancora là il Signor D. Manuele , ed il Signor D. Giovanni da Bempola , &c.

E di tutto il di sopra riportato hò fatto passare il presente Attestato da me sottoscritto ; Ed io Clemente Ifidoro Brandão Ufficiale della Segreteria di Stato l' ho scritto , e copiato dagli Atti Originali del Processo , e Foglj indicati in virtù del suddetto Decreto di S. M., ad istanza del Procuratore della Corona , e di tutto si dà copia , tale qual è senza togliervi cosa veruna , che possa far dubbio, riportandomi allo stesso Processo Originale. Dato, e spedito in questa Corte, e Città di Lisbona a 27 di Aprile 1767. Ed io Giuseppe Antonio de Oliveira Machado l' ho sottoscritto , e firmato:

Giuseppe Antonio d' Oliveira Machado.

P R O V A Num. LXVI.

ATTESTATO autentico del luogo , e tempo in cui fù ritrovato il BREVE DI DISPENSA spedito per il Matrimonio della Serenissima Signora PRINCIPESSA DEL BRASILE, col Serenissimo Signor INFANTE D. PIETRO.

MAnuele Ignazio de Moura Giudice giubilato degli Aggravj nel Tribunale Supremo di Giustizia , attestò, e fù fede : Che essendo io Ministro deputato del Sequestro fatto nel Collegio di S. Antonio di questa Corte , e Città di Lisbona in tempo , che ne furono espulsi i Gesuiti , ricevei ordine da S. M. in un giorno del mese di Maggio del 1760, di ritrovarmi in detto Collegio per eseguire una importante incombenza di Real Servizio : Ed essendo in detto giorno venuto al Collegio me-

medesimo l' Eccellentissimo Signor Conte d' Oeiras Ministro, e Segretario di Stato, mi ordinò di mostrargli que' fidi ove si ritrovavano le Carte più importanti, e riservate di que' Gesuiti, che avevano avuto più parte nel governo della Società: Ed essendo stato il detto Eccellentissimo Ministro, e Segretario di Stato da me condotto in alcune camere segrete, ove esistevano ben custodite le Carte particolari del celebre Gesuita Giovanni Battista Carboni, fu tra quelle ritrovato un gran numero di Bolle, e Brevi Pontificj, uno de' quali fu il Breve di Dispensa per il Matrimonio della Serenissima Signora Principessa del Brasile col Serenissimo Signor Infante Don Pietro: In virtù di essersi ritrovato il tal Breve di Dispensa essendo stato subito celebrato il detto Augusto Matrimonio nel fortunato giorno de' 6 Giugno di detto anno 1760: E per essere così seguito quanto ho esposto in verità, ho fatto il presente Attestato firmato con Giuramento sopra i santi Evangelj, e de' miei gradi. Alcantara 20 Maggio 1767.

Manuele Ignazio di Moura.

Sebastiano Giuseppe di Carvalho e Mello Conte di Oeiras, Ministro, e Segretario di Stato de' Negozj del Regno.

IL contenuto nel suddetto Attestato seguì in realtà alla mia presenza, di che fo fede. Dal sito di Nostra Signora dell' Ajuto 21 Maggio 1767.

CONTE DI OEYRAS.

PRO-

P R O V A Num. LXVII.

RAPPRESENTANZA fatta dal Giudice del Popolo e Tribunale de' XXIV Mestieri in adempimento del Decreto de' 9 Dicembre 1758, e Sentenza emanata su di essa d'ordine di S.M.F.

S I R E.

Siccome i Procuratori de' Mestieri hanno obbligo di darci parte de' Negozi grandi, che vengono loro proposti nel Tribunale d'Ispezione, affine di potere, secondo il Consiglio de' XXIV, procedere con zelo, e fedeltà in servizio della Maestà Vostra, lo che costituisce il carattere di questo Tribunale; è stata a Noi oggi esibita la copia di un clementissimo Decreto con data de' 9 del presente mese di Dicembre, in cui V. M. ha ordinato, che sia posto alla sua Real presenza tutto ciò, che sembra conveniente per iscoprire, e carcerare i Rei del sagrilego insulto di coloro, i quali con diabolico furore attentarono contro la preziosissima Vita della M. V., e che non meritano il nome di razionali, ma solo di fiere, i quali ne' tempi avvenire non solo non dovranno essere riconosciuti per Portoghesi, ma reputati per i più detestabili mostri, de' quali si abbia memoria nella civile Società.

Ed abbenchè sia nostro costume di non allontanarci da' Voti, che vengono sottoscritti da' detti nostri Procuratori nel Tribunale d'Ispezione; siccome la gravità di simigliante offesa fatta contro l'Unto del Signore, e contro un Sovrano dotato di tante Virtù, e che forma le delizie di quanti hanno la sorte di vivere sotto la sua augustissima protezione, esige, che questo Tribunale si distingua nello zelo del suo Real Servizio nel modo stesso, che si è distinto nell'amore, e fedeltà verso i suoi Re, e Signori naturali, sperano i XXIV Mestieri, che V. M. sia per permettere, che questo medesimo Tribunale colla presente umilissima rappresentanza, e con profondo rispetto mostri il suo gradimento per l'onore incomparabile con cui V. M. si degnò trattare il suo Giudice del Popolo, e ricevere i sinceri Voti, che con lagrime di sangue offerì alla M. V. la fedeltà di questa Capitale.

Si-

Similmente dichiariamo il nostro gradimento col medesimo rispetto per le savie provvidenze, colle quali V. M. ha voluto procedere contro un attentato, di cui non vi è esempio nel Regno; ed abbenchè ciascheduna di esse sia bastante a produrre ammirazione nel Mondo tutto, egli è certo, che tutte unite sorpassano quanto può sperarsi dalle Umane forze, e provano ad evidenza, che la potente Mano di Dio, la quale preservò la Vita preziosissima di V. M., e con essa conservò i suoi fedeli Vassalli, la dirige in tutte le sue Regie azioni in modo, che sembrano più tosto superiormente ispirate, che regolate dagli umani provvedimenti, ne quali non concorre la Divina assistenza. Questa chiara cognizione ci dispensa dal rappresentare alla M. V. quel tanto, che potrebbe caderci in mente sull'ulteriore procedimento, in cui V. M. si è degnato ordinare, che si sentisse il parere de' nostri Procuratori; mentre non ostante, che alcune volte Iddio riveli a' piccioli quello, che occulta a' saggi, e grandi del Mondo, non può per altro rappresentarsi alla Maesta Vostra cosa veruna, che non sia stata saggiamente prevista, e maturamente ponderata dalla sua Reale, ed alta comprensione, ed alla notoria fedeltà de' suoi Ministri; Contuttociò, perchè V. M. rimanga persuasa dello zelo, che abbiamo del suo Real servizio, la preghiamo istantemente a volerli compiacere di dar ordine, che in questo detestabile Attentato si ammettano le denunzie segrete, e che non si abbiano mai ad aprire, e pubblicare, ad effetto, che i Delatori possano liberamente, e senza pericolo deporre, e dichiarare tutto ciò, che sapessero per castigarne i Rei, e per evitare le conseguenze del loro delitto.

Chiediamo ancora umilmente alla M. V. che voglia in questo caso sospendere la sua Regia innata Clemenza, con ordinare, che si dia la tortura a coloro, che saranno legittimamente indiziati di aver avuto parte in questo sacrilego insulto, non solo come principali, ma come complici, i quali essendo convinti, e giudicati Rei di così inudito, ed atroce delitto, siano immantinente dichiarati per Stranieri, e Pellegrini, giacchè questo Tribuna-
le

le de' XXIV Mestieri, ed il leal Popolo di Lisbona, non udirà mai con indifferenza, che si chiami Portoghese colui, che non fu leale al suo Re, e Signor naturale, specialmente alla Maestà Vostra, a cui i suoi fedeli Vassalli devono quello, che finora Popolo nessuno ha meritato dal suo Sovrano. V. M. per altro ordinarà quel tanto che più le piacerà. Lisbona nel Tribunale de' XXIV Mestieri a' 16 Dicembre del 1758.

IL GIUDICE DEL POPOLO

Antonio Rodrigues Almada.

PROCCURATORI DE' MESTIERI.

<i>Andrea Nunes Martins.</i>	<i>Giovanni Marques de Moraes.</i>
<i>Silvestro Carreira.</i>	<i>Tommaso Lopes.</i>
<i>Tommaso Alfonso Silva.</i>	<i>Luigi de Barros Pereira.</i>
<i>Giuseppe Gomes da Costa.</i>	<i>Antonio de Sousa Pereira.</i>
<i>Giuseppe dos Santos Duarte.</i>	<i>Luigi Martins.</i>
<i>Manuel Ferreira.</i>	<i>Antonio Giuseppe Pereira Couto.</i>
<i>Giovanni Rodrigues de Penim.</i>	<i>Domingos Pires.</i>
<i>Lucas Dias.</i>	<i>Tommaso da Fonseca Leal.</i>
<i>Giuseppe de Figueiredo.</i>	<i>Giuseppe Gonsalves Ribeiro.</i>
<i>Faustino Francesco Mourão.</i>	<i>Antonio Francesco Rousado.</i>
<i>Pietro Dias de Azevedo.</i>	<i>Gioacchino Lopes.</i>

SCRIVANO DEL POPOLO

Baldassarre Giovanni da Silva.

S E N T E N Z A.

Concordano i Ministri del Consiglio , e del Tribunale Supremo del Re N. Signore &c. Che uniformandosi alla giusta , e zelante Rappresentanza fatta alla Maestà Sua dal Giudice del Popolo , e dal Tribunale de' XXIV Messicieri della sempre leale Città di Lisbona , supplicando il detto Monarca istantemente , che , in vista dell' atrocità mē. fin' ora caduta in mente tra' Portoghesi , dell' esecrando insulto commesso nella notte de' 3 Settembre dell' anno prossimo passato contro la Real Persona del detto Monarca , fosse la M. S. per ordinare , che prima di tutto , si segregassero dalla Civile Società de' suoi fedeli Vassalli tutti coloro , che fossero convinti di così enorme sacrilegio , ordinando , che prima di ogni altro ulteriore procedimento , siano snaturalizzati , e dichiarati Pellegrini , e Vagabondi , e che di niun modo appartengano ad un Popolo così fedele , come è quello di detta Città di Lisbona : Il quale risentirebbe il più gran dispiacere se fosse per chiamarsi Portoghesi chiunque colla sua lealtà non mostrasse non solo una piena soggezione al suo Re , e Signor naturale , ma ancora con specialità grande quella riconoscenza , che tutti i Vassalli di S. M. gli devono avere per i benefizj , che ne hanno ricevuti superiori a tutti quelli , che fin' ora gli altri Sovrani hanno fatti a' loro Vassalli : Si dichiarano snaturalizzati tutti i Rei di questo esecrando delitto indicati nella Relazione qui annessa , dichiarandoli Pellegrini e Vagabondi , e come gente , che non appartiene a veruna Civile Società , e come tali privati della Nazionalità , e del nome di Portoghesi , e di tutti i Privilegj , ed onori de' quali come nazionali indegnamente goderon in questo Regno ; e si ordina , che come tali , cioè Pellegrini , e Vagabondi , e gente fuori d'ogni Civile Società siano dichiarati , e denunziati , rimettendosi subito le copie di questa Sentenza al Senato della Camera della detta Città di Lisbona ad effetto di parteciparla al Tribunale de' XXIV Messicieri , e di registrarla ne' Li-

Libri di detto Senato , e Tribunale , ed in altri luoghi ove sarà necessario , affinchè ella sia nota , e si renda pubblica non solo al Popolo di questa Città di Lisbona , ma ancora a tutti gli Abitanti di questi Regni , e Dominj. Dal Palazzo della Madonna dell' Ajuto nel Congresso de' 13 Gennajo del 1759.

Colle sottoscrizioni de' tre Segretarj di Stato , che presedevano.

*Pietro Goncalves Cordeiro Pereira;
Giovanni Marques Bacalhão.
Ignazio Ferreira Soato.
Giovanni Pacheco Pereira.
Manuele Ferreira Lima.
Giuseppe Antonio de Oliveira Machado.*

Essendovi presente il Procuratore della Corona.

PERSONE , che furono snaturalizzate colla presente Sentenza.

*Giuseppe Mascarenhas , che fu Duca di Aveiro.
Francesco di Assisi , che fu Marchese di Tavora.
Leónora Tomasia , che fu Marchesa di Tavora.
Luigi Bernardo , che fu Marchese di Tavora.
Giuseppe Maria , che fu Ajutante degli ordini di suo Padre
Francesco di Assisi quando fu Generale.
Girolamo de Ataide , che fu Conte de Atougua.
Antonio Alvares Ferreira Guardarobba del detto Giuseppe
Mascarenhas.
Giuseppe Policarpo de Azevedo cognato , e compagno di
detto Antonio Alvares.
Manuele Alvares Ferreira Guardarobba di detto Giuseppe
Mascarenhas.
Bras Giuseppe Romeiro , che fu Capo-Squadra del detto
Luigi Bernardo.
Giovanni Michele , domestico , che accompagnava il detto
Giuseppe Mascarenhas.*

A V V I S O.

Sua Maestà ordina, che si rimetta al Senato della Camera la Copia della Sentenza inclusa, e la Relazione che va unita, affinchè siano registrate ne' libri di detto Senato, e partecipate al Tribunale de' XXIV Mestieri per esservi similmente registrate ne' suoi libri, e notificate al Popolo secondo gli Ordini Regi, e della suddetta Sentenza proferita a tenore di detti Ordini: Ordinandosi che dallo stesso Senato, ne siano trasmesse copie a tutte le Camere, e Comunità de' Capi di Provincia del Regno, per essere partecipate alle altre Comunità della loro rispettiva giurisdizione.

Iddio confervi V. S. Palazzo di Belèm a' 19 Gennajo 1759.

Sebastiano Giuseppe di Carvalho e Mello.

Signor Gasparo Ferreira Aranha.

Antonio Rebello Palhares.

P R O V A Num. LXVIII.

CONSULTA del Supremo Tribunale della Inconfidenza sopra l' ampliacione delle facultà da darli a' Giudici per dare il loro voto nelle pene più proporzionate alla enormità del delitto: Estratta dal Processo della Inconfidenza.

Giuseppe Antonio de Oliveira Machado, del Consiglio di Sua Maestà, e del Tribunale della Regia Azienda, Scrivano nel Supremo Congresso del Tribunale d' Inconfidenza, e delle Cause ad esso spettanti nominato dalla M. S. &c. Attesto, e fo fede, qualmente dal Magistrato di Palazzo Pietro Gonçalves Cordeiro Pereira Giudice della Inconfidenza di detto Supremo Congresso è stato a me presentato un Decreto spedito ad istanza del Procuratore della Corona, in cui richiedeva, che la M. S. si compiacesse ordi-

ordinare, che gli fossero fatti Attestati di tutto quello, che da lui fosse indicato da estrarsi dagli Atti principali del Processo formato contro i Rei dell' esecrando attentato commesso nella infausta notte de' 3 Settembre 1758, tra' quali fu richiesta la Consulta che il Tribunale sudetto presentò a S. M. agli 11 Gennajo 1759 del seguente tenore, copiata de verbo ad verbum.

CONSULTA.

SIRE. Sono stati esaminati in questo Tribunale gli Atti del sagrilego, ed esecrando insulto, che con detestabile premeditazione, e diabolica congiura fu commesso nella notte de' 3 Settembre dell' anno prossimo passato contro la Reale, e Sagra Persona di V. M.: Pretendendo i barbari Rei di quel ferocissimo, e mai fin' ora pensato delitto, non solo di rovinare insieme colla più amabile, e cara Vita, e col beneficentissimo, e gloriosissimo governo di V. M. il più grande, ed il più importante, incomparabile interesse, che la pubblica utilità di questi Regni o consegua, o seppe mai sperare dalla Mano benefica dell' Onnipotente dalla prima epoca della loro fondazione fino al dì d'oggi, ma pretendendo i detti infami Mostri di spogliare nel tempo stesso i Vassalli, che la clementissima benignità della M. V. beneficò, alimentò, ed onorò sempre come figlj, di quella comune riputazione, incorrotta lealtà, ed illibata fede, che i suoi maggiori trasfusero in loro in patrimonio inalienabile per conservarlesse sempre come inviolabili, e sacrosante: E siccome le Leggi patrie fin' ora scritte non hanno, o non potevano dare tutta la necessaria provvidenza per castigare una così inudita ferocia, tanto inaspettata, ed insolita tra' Portoghesi, non potendo la giustissima afflizione, e le grida universali de' Popoli di questi Regni calmarli, senza vedere prima puniti i detti infami Rei in tal forma, che le pene possano avere la maggiore possibile proporzione colle loro abominevoli colpe, e non essendovi luogo a sperare, che dagli esempj di casi simiglianti riportati nelle Istorie, volendo

anche usare di una prudente censura, sia giudicato dalle Corti Straniere essere adeguata riparazione di così atroci delitti, e dell'orrendissimo scandalo, che produssero que' castighi, e pene stabilite dalle Leggi per i delitti ordinarj: Supplica questo Tribunale umilissimamente la M. V. a voler sospendere per un momento, in vista della quiete pubblica de' suoi fedeli Vassalli, e per soddisfare anche agli stessi Stranieri, la sua innata, adorabile, e mai fin' ora alterata Clemenza, ed a voler compiacersi di ampliare la giurisdizione, e le facultà conferite a' Ministri, che compongono detto Tribunale, per accrescere il castigo di questi infami Rei al di là di quel tanto, che viene determinato dalle Leggi del Regno fino a quelle tali pene, che con pluralità di Voti si stabiliranno, e che sono più adequate ad un così orrendo, così insolito, e così strano avvenimento. Dal Palazzo della Madonna dell' Ajuto agli 11 Gennajo 1759.

Colle Firme de' XIII Ministri, che formarono il detto Supremo Tribunale.

Il che tutto fu da me fatto copiare dallo stesso Processo originale in virtù del suddetto Decreto di S.M. ad istanza del Magistrato Procuratore della Corona, e tutto si dà copiato tal quale è senza togliervi cosa veruna, che possa far dubbio, riportandomi alla stessa Consulta originale. Dato, e spedito in questa Corte, e Città di Lisbona a' 27 di Aprile 1767. Ed io Giuseppe Antonio de Oliveira Machado l'ho sottoscritto e firmato.

Giuseppe Antonio de Oliveira Machado.

F I N E

DELLA PROVE DELLA PARTE PRIMA.

A01 1470379